SOMMA CORONA DE CONFESSORI,

DEL R. D. MAVRO ANTONIO Berardutio di Bisceglia Dottor, e Maestro di Theologia.

PARTE SECONDA.

TRADOTTA DAL LATINO IN Volgare, & ampliata dall'istesso Autore.

IN VENETIA, M. D. XCI.

Appresso Gio: Battista Somascho.

TAVOLA DELLI CAPITOLI che si trattano in tutta questa seconda parte.

IL EINE

TAVOLA
COPIOSISSIMA
DELLE MATERIE, CHE ſi trattano in queſta ſeconda Parte.

Aſſi-

B

C

D

29. Dub-

E

In-

L

M

N

Ne-

ne

SOMMA CORONA DE CONFESSORI,

DEL R. D. MAVRO ANTONIO Berarduccio di Biſcegli Dottore, & Maeſtro di Theologia.

NELLA QVALE SI CONTENGONO breuemente, & con facilità tutti quei Caſi, che ſogliono occorrere à i Con feſſori, & à i Penitenti.

SOMMARIO DELLE MATERIE CHE ſi trattano in queſto quarto Capitolo.

1 *PERCHE cagione l'huomo è tenuto alla reſtitutione.*

2 *Che differenza è tra la ſodisfattione, e reſtitutione.*

3 *L'acquiſto illecito contra la uolontà aſſoluta del padrone obliga l'huomo a reſtituire.*

4 *Vn'acquiſto fatto contra la libera uolõtà del padrone, quãdo ſi cõmettono certe eſtorſioni, cioè quando il padrone dà il ſuo per un certo timore, forzo, ò altro ſimile: obliga l'huomo alla reſtitutione.*

5 *Si dichiara, quando un'acquiſto ſarà illecito etiandio con la uolontà libera del datore, con obligatione à reſtituirſi.*

6 *Talhora una donatione ſarà illecita, e di mal acquiſto, per riſpetto di colui che dona: oue ſi dichiara chi non può donare.*

7 *Che piglia dono da un, che dona, perche uuol ſeruitio, e fauore: cõ intentione di non ſeruirlo ne fa-*

uorirlo: e obligato restituirlo

8 *Dono per error di persona non si può tenere con buona conscienza*

9 *Chi fa dano nelli beni d'altrui, tanto per omissione, quanto per commissione, e prima disturbando.*

10 *Si dichiara, quando vn'huomo sarà tenuto rifar il dãno al prossimo per hauerlo impedito, di ottenere qualche officio, beneficio, o altro bene.*

11 *Chi danificarà il prossimo, rouinando li beni di quelle; oue si dichiara quãdo l'huomo è tenuto a rifar il dano fatto al prossimo indirettamẽte, per saluare il suo*

12 *Si dichiara, à quanto è tenuto, chi dãnifica il prossimo, testificando il falso.*

13 *Chi dannificarà il prossimo per omissione, cioè ꝑ lasciare di far quello ch' è obligato, à quãto sarà tenuto, qui si diffinisce.*

14 *Chi danificarà il prossimo, per farli interesse; a che sara tenuto: oue si dichiara a che cosa sia interesse, e di quante specie.*

15 *L'interesse del dano emergẽte è di due sorti; cioè intrinsico, & estrinseco: oue si dichiara per cui semo tenuti à rifar il danno, & interesse fatto.*

16 *Si diffinisce l'interesse del lucro cessante, dichiarano le sue part per ordine.*

17 *Si dichiara, quando l'huomo è tenuto à restituire, quel che guadagna col giuoco.*

18 *Chi dãnifica il prossimo o per se stesso, o per altri, bẽ che non apposta fatta, ma pur per colpa sua, è tenuto alla restitutione, del danno.*

19 *Vn depositario quãdo sarà tenuto per hauer malamente custodito il deposito, qui si manifesta.*

20 *Quando l'huomo sarà tenuto, ò peccarà seruendosi del deposito· ouero quãdo li heredi saranno tenuti sbarattandolo.*

21 *Quando l'huomo sarà tenuto a restituire vna cosa trouata, etiãdio che nõ si sappia il padrone, ouero non habbia possessore.*

CA-

CAPITOLO QVARTO della restitutione, e prima in commune.

SI come togliere l'altrui bene, è peccato mortale; percioche và direttamente contra il precetto del decalogo [*non furtum facies*] parimente occuparlo, e ritenerlo contra volontà del padrone, sarà mortale; poi che vien'ad opporsi all'egualità della Giustitia; qual vuol ch'ogn vno habbia il suo: e conseruar la Giustitia è cosa necessaria alla nostra salute; indi ne segue questa bella conclusione, che la cosa ingiustamente ritenuta, s'habbia a restituire per necessità di salute. Della qual restitutione, volendo noi ragionare alquanto; acciò dall'huomo si faccia vna bella e perfetta dispositione al Santo Sacramento della penitenza; breuemēte daremo alcune regole raccolte da gli Sacri Dottori, quali di ciò han scritto; per le quali si saprà in comune, in quanti modi l'huomo è tenuto a quella. E prima ch'io cominci, intrarò a dichiararui vna bella auuertenza; accioche più chiaramente venga intesa da ciascuno la materia di cui parlamo; per lo che è da sapere.

1

1

La restitutione, e sodisfattione son differenti.

ENCHE la Restitutione, e sodisfattione ad alcuni paia, che siano vna cosa medesima, poiche tra volgari souente quest'i nomi si confondono, intendendosi l'vno per l'altro, e sopra tutto per hauere vna certa conformità, percioche sì l'vna come l'altra appertengono alla Giustitia commutatiua, secondo San Thom. 2. 2. quæstio. 62. artic. 1. Cioè si essercitano circa la parità d'una cosa all altra, con vgual misura; come sarebbe, si per auuentura vn haurà sbassato l'honore, o diminuita la fama al prossimo: la Giustitia vuol, che si sodisfacci a quello, riducendolo al pristino honore: nondimeno per molte ragioni son differenti. La prima si piglia dal canto della materia, intorno a cui si fa; percioche la restitutione si ricerca, quando la Giustitia vien lesa circa le cose esteriori, come sono, occupar l'altrui beni; ma la sodisfattione si richiede circa l'attioni, e passioni ingiuriose, come sarebbe, percuotere, dir villanie, con altre simili ingiurie offendere. La seconda si piglia da parte di coloro, a chi si fa la restitutione, e sodisfattione; percioche la restitutione principalmente si fa a gli huomini; ma la sodisfattione si fa non solo a gli huomini, ma ancora a Dio; anzi principalmente a Dio; percioche, benche peccando l'huomo, par che offenda il prossimo; perloche alcuna ragione di sodisfattione se li debba; nondimeno propriamente parlando, solo Iddio s'offende. Quindi auuiene, che'l Profeta diceua. *Tibi soli peccaui & malum coram te feci.* Ditimi di gratia, non offese il Profeta Bersabe togliendola in casa? non offese Vria facendolo morire? non scandalizò tutto il populo col peccato manifesto? perche dunque dice, *tibi soli peccaui & malum corã te feci*, eccetto che l'offesa fatta al prossimo non sarebbe peccato, se dall'autorità di Dio ꝓhibita nõ fusse Dice anco (tibi soli) ꝑche egli è padrone, e della colpa, e della pena, & egli solo la può

Tibi soli peccaui, che vuol dire.

rimet-

rimmettere, e però a lui conuien' che si sodisfacci principalmente. La terza differenza è per la diuersità delli effetti, perche per la restitution' solamente si cessa dal peccare, poiche mentre si può restituire, e non si restituisce, sempre si dice stare in peccato: ma per la sodisfattione, presupponendo, hauer cessato dal peccare, & essere rimessa la colpa, si rimette la pena qual resta del peccato: qual effetto sortisce però in uirtù della passione di Christo Saluator nostro. La quarta è, che la restitutione non è parte della penitenza, come la sodisfattione, ma un preambulo a quella, in quãto che l'huomo, restituendo, viene a cessare dal peccare, e si dispone alla penitenza.

3 *L'huomo à quanti modi è tenuto alla restitutione.*

PER più cagioni l'huomo è tenuto alla restitutione. Prima per un acquisto illecito, ilquale può essere di più sorte. Alcuna volta contra l assoluta volonta del padrone con ingiuria, quando li sara rubato il suo occultamente, come fanno i mariol o manifestamente con uiolenza come fanno gli assassini di strada. Talhora l'acquisto sara illecito, per essere contra la libera volontà del padrone, poiche s'inchinarà a dar il suo, quasi tirato per forza, come far sogliono alcuni Signori, inducendo i lor vasalli donarli per giusto timore, li officiali alli lor subditi con importune prece, il marito alla moglie con mali trattamenti, e finalmente un'huomo ad un'altro con lusinghe, false promesse, & inganni, o simili altri modi: onde costoro; perche non donano liberamente, cioche da lor s'acquista sara illecito, dice Sil. in Verbo Restit 2.

4 *L'estorsione son illecite.*

Dubbio.

QVI nasce un dubbio. S'è detto, quel che si dona per cagion di giusto timore, è acquisto illecito, perciò si domanda, quel che si donarà da un malfattore a chi sa il suo delitto; il quale potena, o uoleua giustamente accusarlo a superiori acciò non l'accusi, sara te-

nuto restituirsi, come a cosa data per timore? Risponde Nauarro che nò.c.17. nu. 14 per un testo, e Bartolo.in l. Accusationes.C. de his, quæ ui. Qualche volta l'acquisto sarà illecito,etiandio con la libera uolontà di colui che dona, e ciò per essere l'atto da se brutto, e prohibito: ilche può accascare in due maniere, o per rispetto solo di quel, a chi si dona, mentre piglia un dono notabile, acciò faccia quel ch'è tenuto fare. L'essempio, quando si dona al Giudice che dia la sententia; perche con industria prolonga il tempo, o pur si giudica probabilmente, che nel sententiare sarà ingiusto. c.Statutum §. insuper. de rescriptis.in 6. Ouero quando si dona al depositario, che restituisca il deposito, quando è obligato, perche destratia il padrone, acciò li doni qualche cosa: ouer' quando si dona, per essere spedito delli suoi negotij, a chi è obligato spedirlo per l'officio che tiene, ma lo stratia malitiosamente: ouero quando si dona a quel che tiene ordine di far intrar le persone in qualche luogo, & egli impedisce l'intrata, per toccare, e simili altri casi: tutti costori son tenuti alla restitutione, poiche si fanno pagare di quel, che son tenuti a fare, & hanno la lor prouisione.c. Non sane. 14. q. 5. Nauarro c. 17. num. 95. Al medesimo sono tenuti coloro, che si fan pagare più di quello, è stabilita la lor fatica, come sono Mastridatti, Notari, Cancellieri, Soldati, & altri simili. Nauaro.c. 17.num.33. e 34. & in simili casi conuien che la restitutione si facci alli medesimi padroni. Secondo, il donar libero sarà illecito per rispetto di amendue le parti: cioè tanto di quel che dona, quanto di quel, a chi si dona. L'essempio, si farà una subornatione al Giudice, ch'habbi da giudicare falsamente, si darà per comprare un beneficio, ad un testimonio, per esporre il falso: in questi, e simili casi la restitutione non si deue fare a chi pagò li danari, ma o alla Chiesa, o alla parte offesa. Tal uolta ancora l'acquisto sarà illecito: anchor

che

che si doni; perche la persona, che dona, non può donare. E si domandi, chi non può donare? si risponde, un pazzo, un furioso, chi non ha tutto il ceruello, e simili; eccetto se costoro hauran qualche lucido interuallo; perche stando per alhora con la mente sana, la donatione sarà valida: non può donare vn prodigo, quando per la sua prodigalità li sarà stato dato curatore, vn pupillo, vn figlio di famiglia: perche non posson disporre della heredità; eccetto il figlio di famiglia, quando hauesse qualche dignità, o peculio, del qual potesse disporre a suo modo: vn Clerico circa li beni della Chiesa, fuor che de gli frutti del beneficio: vn che, quanto possiede, tutto è obligato a creditori, e donando, si farebbe impotente a sodisfare a chi deue: vn'vsuraro, o ladro, qual non possede altro che vsura, e latrocinio vn banchiero, qual si tene per fallito, e non può rispondere: & vniuersalmente ogni donatione, & alienatione fatta in frode delli creditori, o se pur non sarà fatta con tale intentione, ne risultarà però frode, e danno a quelli; sarà mal fatta con l'obligatione a restituirsi in conscienza l. omnes § Lucius. ff. eodem tit. E finalmente vn c'ha men di vinticinque anni, eccetto se dopò ratificarà la donatione. Silu. Verbo Donatio. 1. §. 3. Nauarro. 17 num. 105. Sarà pur illecito l'acquisto, quando se gli dà con intentione, e speranza di riceuerne qualche beneficio, o fauore; talmente che se ciò non fusse, non li donarebbe; e chi riceue il dono, conoscendo, e sapendo l'intentione del donatore, & essendo il seruigio pretenso possibile, e lecito, finge volerlo seruire, e tacendo consente compiacerli; per contrario poi nell'animo suo propone non seruirlo. Che altro è questo, che vn ingannare? però cioche piglia, lo tiene con mala conscienza: benche in giudicio esteriore non si possi astrengere a restituirlo l. si repenti. C. de condit. dat. ob caus. Ma se non intendeua l'intention del donatore, & egli semplicemente haurà pigliato: non è tenuto:

Chi dar non può.

ben è uero; che se dopò scorgerà la sua intentione essere tale, & egli non vuol seruirlo, deue restituire tutto quello che si troua in essere; e di quel, che haurà consumato, quanto sarà rileuata la sua casa, sparagnando, e conseruando per causa di quel dono. ff. de petit. hæredita. l. vtrum. E finalmente l'acquisto sarà illecito, quando sarà fatto per errore di chi dona, poiche è contra sua uolontà; qual errore può nascere da più cagioni; o per rispetto della persona, verbi gratia, credeua donare a Titio, e donò à Sempronio: o per rispetto della fortuna; come a dire credeuasi donare ad un pouero bisognoso, e uergognoso, e donò ad un ricco, qual fingeua essere pouero; in modo tale, che se ciò saputo hauesse, non li haurebbe donato: ouero l'error sarà forse per rispetto delle costume; credendosi donare ad uno huomo di buona, e santa uita, e donò ad uno hypochrita: o pur al fine credeua donare ad un'infermo, o struppiato, e donò ad un huomo sano, ilqual fingeua esser tale. Tutti costoro, e simili son tenuti alla restitutione, come dice Scoto in 4. dist. 15. Caiet in q. 187. art. 5. e Nauarro cap. 17. nume. 107.

8 *Dono per error si deue restituire.*

SECONDO, l'huomo sarà tenuto alla restitutione, per rispetto d'un danno fatto al prossimo, di propria volontà, e ciò può essere in tre maniere, cioè nelli Beni, nella Fama, nella persona. Nelli beni può accascar in due modi, cioè facendosi cosa, dalla quale ne risultarà danno al prossimo, ouer lasciando di far quello, ch'è tenuto per il prossimo; per lo che ne li cagionarà danno. Quanto al primo sarà di tre sorti, disturbando, rouinando, e testificando il falso, o tacendo il vero. Disturbando, come sarebbe a dire, farà perdere l'opera ad vn pouero rustico, disturbandolo dalla sua fatica, o togliendoli li stromenti con li quali lauoraua; onde per non hauer altro n'haurà perso il tempo, se pur fusse vn'ago al

Peccati di commissione

sartore;

fartore; fapendo, che non haueu'altro, o faper, o penfar doueua che per quell'atto, nell'haurebbe rifultato danno: impedendo vn pifcatore dal pifcare, vn'vccellatore da vccellare, e fimili; quali con la lor arte fi procacciano il vitto: tutti coftoro fono tenuti al danno, che hauran' fatto, a giuditio di fauio. E chi ancora diftorrà il corso delle caufe, proponendo mille calumnie, dilationi di tempo, per fuggir la fentenza, e pagamento; quando è certo, che non tien' ragione: & in quefto cafo è tenuto anco alle fpefe, & intereffe patiti per fua colpa: o pur farà pagare ingiuftamente, chi non farà obligato, difendendo la parte contraria, o producendo falfità, o interponendo il fuo fauore, o tirando il Giudice al contrario del giufto, con sdegno, o fubbornatione: o finalmente facendo fuggire vn carcerato per debito: perche farà tenuto per quello al creditore. dice Nauarro c. 17 nu. 101. eccetto fecondo Scoto in 4. dift. 15. fe'l carcerato fuffe impotente, e non puo pagare fenza dilatione: & il creditore fenza molto fuo danno può afpettare: anzi dourebbe per carità: e non vuole per fua iniquità: alhora fe li puo dar di via con buona confcienza.

Dubbio. 2.

QVI nafce vn bel dubbio appreffo gli intendenti: fe per fortuna qualcuno con inganno impediffe che'l proffimo non poteffe confeguire un'officio, o beneficio, o altro bene, farebbe coftui tenuto alla reftitutione del danno? Si rifponde, dopo hauer vifto molti dottori, con Soto nel 4 de iuft. & iure. q. 6. art. 3. e Nauarro. c 17. num. 69. infino alli 74. alhora colui, che impedifce è tenuto, quando l'impedito haueua gia a quiftato qualche diritto di ragione, circa quello, dal che farà ftato impedito: verbigratia, Marcello haueua acquiftato giufta ragione in un beneficio, per efferli ftato conferito, o per effere ftato in quello confirmato, ouero effendone per altro modo inueftito, o finalmente li competeua per ragion di giuftitia, per rifpetto

rispetto d una giusta promissione, poi ch'era stato
presentato legitimamente ; in tutti questi modi ha-
ueua in un certo modo acquistata una giuriditione,
per cui li competeua : l'istesso si dirà nelle altre cose
simili, come sarebbe in colui, che haurà acquistato
titolo di ragione sopra qualche cosa, per essergli sta-
ta donata, o lasciata in testamento, ouero gli era per
uenuta per mezzo di qualche stipulatione, o compra
fatta : però in questo caso alhora è obligato al dan-
no, quando hauerà disturbato per alcuni modi inde-
biti, e vie storte, & alla giustitia contrarij : cioè per
sforzo, violenza, timore, minazzi, frode, ouer bu
gie, e cose simili : con le quali sarà stato sufficiente a
riuocar, e spogliarlo in tutto : ma se nell impedire le
cose predette, haurà caminato con termini di giusti-
tia, mosso da qualche ragione, ancorche dentro ui
fusse qualche odio, non perciò sarà tenuto al danno:
perche la sola intention odiosa senza frode, falsità,
o violenza, non è contra la giustitia; ma contra la
carità solamente.

QVINDI potrai risoluere altri dubij simili,
e prima. Chi sarà riuocare testamento, legato, o
donatione, per suo, o per altrui beneficio, con ca-
rezzi, lusinghe, prieghi, e simili altri modi, non è
tenuto a restitutione alcuna : auuenga che peccareb-
be mortalmente, se ciò sarà per odio : ma si adopra-
rà alcuna violenza, frode, o giusto timore, o con
bugie, dicendo, questo è tuo nemico, non è tuo
parente, quell'altro è morto, non bisogna lasciare
cosa veruna; e per altri modi simili : per li quali effi-
cacemente sarà riuocare il testamento, donatione,
o legato; non è da dubitar, che sia tenuto alla resti-
tutione di tanto danno. Secondo, chi impedirà qual
cuno, che non habbia qualche officio, o beneficio,
o altro bene, a lui promesso : uerbi gratia persuaden-
do al Prencipe, che non faccia elettion'del tale, al
tal officio : al elettore o presentatore che non elegga
o presenti il iuspatronato a Seruio, mentre ch'era in
propo-

proposito di eleggerlo, e presentarlo, e simili, non è tenuto a nessuna cosa, perche non l'ha spogliato di cosa sopra la quale hauesse acquistato dritto di ragione, o debito leggale, bēche ci fusse qualche debito morale, p la sua virtù e sufficiēza, ma se la elettione, o presentatione era già fatta, & è stata riuocata, di maniera, che in uece di Seruio è stato presentato, o eletto Marcello, benche più degno fusse, colui che impedisce sarà tenuto al danno, che Seruio haurà patito, per hauer acquistato titolo di ragione sopra la cosa, benche imperfetto fusse, per ilquale li conueneua. Terzo, un Prelato qual conferisce un beneficio ad un indegno, & inhabile, lasciando da parte quel che ne sarebbe degno, non è tenuto in alcun modo a quel degno, ancorche per suoi meriti, e uirtù prouedergli doueua, ma sarà tenuto a Dio alla Chiesa, & al populo, a cui haurà fatto iattura, per la mala elettione, e sopra tutto se gli è beneficio curato: perche per rispetto delle decime, tributi, censi, & altre intrate, qual essi pagano, è obligato prouedergli di ministro idoneo, e sufficiente: in uece de i qual Iddio ne ësigirà l'interesse: come si fa intendere per bocca del Profeta. *Sanguinem eorum de manu tua requiram.* Quarto, mentre ch'un Prelato haueua in animo di conferire un beneficio a Marcello huomo idoneo & habile, muta il pensiero, e lo conferisce a Pietro huomo indegno ad instantia del Signor Valente: se ciò fa il detto Signor Valente piegando la uolontà del Prelato con adulationi, persuasioni, & altre belle parole: non sarà tenuto a restitutione alcuna, ma solo al peccato: & il Prelato a ciò che è detto di sopra. ma se'l piegarà con qualche maluagità, frode, timore, o bugie. dicendo Marcello essere un'ignorante, uitioso, ouero huomo di mala uita, e simili altre parole: allhora il detto Signore Valente sarà tenuto a Marcello a rifarli il danno, e la fama: etiandio si proponesse huomo più degno: perche uiolando l'honor di quello, con mezi indebiti, andando

fuor

fuor dalli termini della ragione, offende la giustitia. Quinto, quãdo alcuni offici, o beneficij si conferiscono per editto, e concorso, secondo certe leggi, e statuti, che necessariamente si debbiano dare alli più degni, e qualificati, che concorreranno ad vn certo tempo determinato secõdo il statuto, s'alcuno impedirà in qualche modo che non si dia al più degno concorrendo legitimamente in termine, sarà tenuto al dãno fattogli. Se più desideri sopra questa materia, vedi i sopradetti autori; ma auerti prima secondo S. Tho. che la restitutione in questi casi non s'ha da fare secondo l'egualità del danno; ma con vna certa cõsideratione a giudicio di sauio. cioè se'l beneficio era solamente firmato, essendo in precinto, si può dire, quasi per fatto, s'haurà da condennare un poco meno; e se non era ancor fermato, a molto meno: ma se n'era gia vestito, e posto in possessione, spogliato che ne sarà, è tenuto a tutto il danno, perche in tal caso non si chiama impedire; ma del tutto togliere, e spogliare; secondo però la sua facoltà. Sesto. Chi per odio fa, ch'un padrone discaccia il seruitore pria che finisca il tempo conuenuto, non trouando poi salario, ouero non tanto, sarà obligato a quel danno che patirà insino al tempo conuenuto, per essergli stato fatto ingiustitia. Settimo. Chi spezzarà vna vena d acqua, ouer vn'aquedotto; che corre al pozzo del vicino, per mezzo della sua terra, o possessione; se ciò farà per adacquare la sua terra, o per edificare, ò per altro suo dibisogno, non sarà tenuto al danno del vicino, ancorche ci fusse un poco d'odio, per ilquale peccarebbe contra la carità, ma non cõtra la giustitia, poiche vsa la sua ragione, per sua utilità principalmẽte: ma se ciò farà per dannificare il suo vicino principalmente, sarà tenuto al danno, perche a si fatto mõdo non usa la sua ragione debitamente, ma fa ingiuria al prossimo: e conseguentemente offende la giustitia. l. 2. ff. de Aqua plu. arcen. §. Idem ultimo. Colui, che con qualche arte frode, o violenza impedisce alcuna persona miserabile, che non cerchi, o pur non gli

sia

ſia fatta qualche limoſina, da chi era già apparecchia
to di darcela, ouero ce l'hauea promeſſa, ſarà tenuto
al danno ſattogli, perche auuenga che'l benefattore
ciò facci gratioſamente, nondimeno vn pouero biſo-
gnoſo haue vn certo che di ragione a cercarla; oue
la carità è pronta, dice Soto nel luogo ſopra cita-
to; come accaſcar ſuole ad alcune perſone mi-
ſerabili, lequali mentre che procacciano qualche
poco di dote per le ſue figlie, da chi ſuol fare tale
limoſine, ouer n'ha cura, altri impediſcono i lor di-
ſegni;e tāto peggio ſe ciò fanno cō maluagio penſiero.

ROVINANDO è anco tenuto l'huomo alla
reſtitutione; verbi gratia ſaccheggiando i frutti del-
le poſſeſſioni, ſpezzando gli albori,rubando li colom-
bai, calpeſtrando, e paſcendo con gl'animali li ſemi-
nati, e ſimili altre coſe. Però qui nota quanto alli
colombai: chi pigliarà le colombe con la rete, in luo
go vicino a i detti colombai, dentro certo termine
prefiſſo dalla legge; cioè da mezo miglio in circa;ſarà
tenuto a tutto il danno;etiandio delli polli, che fa per
dere; perche in tanto ſpacio s'hanno, e ſi trattano
per domeſtice: ma ſi ſaranno pigliate fuor del termi-
ne prefiſſo, non ſarà tenuto. E per contrario, il pa-
drone del colombaio è obligato pagar il danno, che
faranno le colombe a gli vicini dentro detto ſpacio,
circa li ſeminati, frutti, e ſimili altre coſe, quando
ſarà notabile. Onde per ſchifare il danno di vicini
dourebbe il padrone nutrili nel ſuo colombaio, inſin-
che li ſeminati ſaran fuor di pericolo. Quanto alli ſe
minati,ſi ſaranno paſcolati caſualmente, s'haurà da ri
far il danno a giudicio d'eſperti, conſiderando in che
termine ſi trouano, Si ſaran calpeſtrati da cacciato-
ri, & il danno ſarà notabile, s'hauranno da ſtimare
piu rigoroſamente: ſe'l danno ſarà fatto per ingiu-
ria, e maluagità,il malfattore ſarà tenuto a più ſtret-
ta pena, dice San Tho. 2. 2.

Dubbio.

QVI ſi fa vn dubio. Se per caſo alcuno per ſal-
uar le coſe, indirettamēte dannificaſſe il proſſimo

ſarà

sarà per ciò tenuto al danno fattogli? come a dire, l'albero di Francesco offende la casa di Marcello, per star tutto chino sopra quella, può Marcello tagliarlo per saluar sua casa? Si risponde, se ciò fà con licenza & autorità del Giudice, o pur da se stesso, dopò auisatone Francesco, qual ne fe poco conto, non sarà obligato, eccetto se per sdegno poi tagliandolo, lo facesse inutile a quello poteua seruire, uerbi gratia era vn albero di Pino atto a seccare, e farne alcun beneficio, & egli lo guastò, sarà tenuto a quel danno. Silu. Verbo Rest. 2. notab. 7.

12 *Testificar il falso.* *Tacendo il vero.*

TESTIFICANDO il falso, o tacendo il vero, pur s'offende il prossimo, onde ne resta talhora l'huomo obligato a rifar il danno, qual per la sua falsa testimonianza, o per se stesso, o per mezzo d'altro, il prossimo hauerà patito, però quanto al tacer il vero, alhora è tenuto, quando fusse per caso citato per esaminarsi in fauor d'alcuno, qual pate gran danno ingiustamente, & egli con la sua testimonianza lo può riuelare, e ricusa, ouer s'asconde, e fugge, per non dispiacere alla parte contraria, ouero esaminandosi non vuol dire il vero, per maluagità. Dissi (citato) perche se non sarà citato, o richiesto a dir quel che sà, non è tenuto al danno, ma sol peccarà contra la carità, si offerendosi potrebbe giouare, e non vuole, eccetto se l fuggire l'esamina nascesse per cagion d alcun pericolo, qual potrebbe incorrere, perche in tal caso sarebbe scusato, etiandio se fusse citato. Nau. c. 25. nu. 4. e 44

13 *Peccati di omissione.*

QVANTO al secondo modo, cioè lasciando di fare quel, ch'è obligato per il prossimo, allhora sarà tenuto a restitutione, quando per mancare al debito, & officio suo, ouero a qualche promissione, dalla quale nasce vna certa specie d obligatione, ne risultarà dãno à quello, qual obligatione, o sarà ciuile, come accasca nelli contratti liquidi, e stipulationi, & in questo oltre al debito, è tenuto all'interesse, ancor che la giustitia temporale no'l condanna, nondimeno la condãna la conscienza. Ouero sarà solamente naturale, cioè quando

Obligation ciuile.

Obligatio naturale.

do l'huomo ſemplicemente promette, e s'obliga in parole far alcuna coſa, dalla qual mancando poi, reſta obligato al danno, che ne riſultarà per colpa ſua. E ciò ſarà vero, concorrendoui tre coſe, altrimenti non obliga, la prima ſi è, che quel, che ſi promette, ſia di qualche momento, nel prometter s'habbi animo di porlo in effetto. Terzo che la coſa promeſſa ſia lecita, e giuſta, perche coſe illecite non douemo attenderle etiandio ſe con giuramento promeſſe fuſſero. Ne baſta dire, non ſi può aſtregnere, e conuenire, dunque nõ è obligato, perche l'intentione l'accuſa nel foro della conſcienza. però che marauiglia ſia ſe hoggidì non ſi mantiene la parola, poiche non s'attende quel, che per inſtrumento publico ſi promette, oue il debitore paſſato il tempo del pagamento, non ſolo commette vn pergiurio, ma contrapone mille calumnie, e dilat tion di tempo, per fuggire il pagamento e di ciò non ſe ne fa conſcienza: onde meritamente hora parlaremo dell'intereſſe.

Promiſſione ſemplice quando obliga a mortale.

14

IL terzo modo principale, per il quale l'huomo è tenuto alla reſtitutione ſi è, per ragion dell'intereſſe. E per intelligenza di queſta materia ſi deue auuertir bene, che coſa ſia intereſſe, e di quante maniere, per quel che ſpettarà all'officio noſtro.

Intereſſe che coſa è.

INTERESSE dunque propriamente non è altro, che quella eſtimatione, che ſi fa d'un danno patito, per hauer l'huomo fatto una coſa ingiuſta; ouero l'intereſſe è una eſtimatione d'una utilità perduta, per hauer l huomo mancato da quel tanto, che giuſtamente era tenuto. Per queſto che dico (un danno patito, per hauer l huomo fatto una coſa ingiuſta) voglio intendere l'intereſſe, qual chiamano, del danno emergente, cioè quando per vn fatto male, ne riſulta al proſſimo vn danno euidente, come appreſſo vedremo. Per queſto che dico (vna vtilità perduta, per ha

Diffinitione.

uer

uer l'huomo mancato dal debito, che giustamente era tenuto) voglio intendere l'interesse, qual dicono del lucro cessante: inquanto che l'huomo mancando d'os seruare quel c'ha promesso al prossimo, è cagion, che quello per sua colpa cessi da quella vtilità, e guada gno, che fatto haurebbe come intenderete

Interesse di tre sorti

Le specie dell'interesse son molte: onde il suo tra tato è profondo; ma acciò noi nó végamo a sommer gerne in quello, ne trattaremo, quanto spetta solamé te a confessori, ne i casi cotidiani, e frequentati: quan to poi a gli casi ardui, difficili, e rari, si consigliaranno co i dotti: perche qui non è intention nostra toccare ogni cosa appertinente a tal materia.

Interesse commune.

L'interesse principalmente è di tre sorti, cioè Commune, Singolare, e Pattoito. Interesse commune chiamano quello, che comunemente si tratta ne i contratti, e stipulationi: come sarà a dire, io compro da Francesco vn cauallo, o vna casa, si sborsa la moneta, e Frãcesco non mi consegna il cauallo, ouer la casa: ouero per il cõtrario, vendo a Francesco vna casa, & egli poi non mi consegna il prezzo di quella: lo faccio conuenire per il mio interesse: cioè a darmi quel che m'ha promesso, e m'appartiene: e questo communemente si cerca ne gli cõtratti. Interesse singolare chiamano ql danno, qual pate l'huomo per non hauere il suo a tẽpo conueniente, che se l'hauesse, no'l patirebbe. Ouero sarà vna certa estimation d'vna cosa particolare, quale più valerà ad una persona, che ad vn'altra, p rispetto del commodo, ouero affettione, qual haurà in quella; che non haurà vn'altro, a chi non gli appertiene. Dico (per rispetto del commodo) come per essempio, io cõpro da Francesco vn pezzo di terra, per mia cõmodità: la quale stà dentro al mio territorio: l'ho pagata, egli non me l'ha consignata, onde non ho potuto chiudere le mie terre; perloche mi son stati pascolati, e calpestrati i seminati, Francesco sarà obligato nõ solamente a darmi quel pezzo di terra, ma anco il danno patito, poiche m'era molto comodo hauerlo

Interesse singolare.

al

al tempo debito, qual interesse non spettarebbe ad vn'altro, qual nō pate tal incomodo Dico ancora (per rispetto dell'affettione) però non ogni affettione, qual s'haurà sopra vna cosa, si deue estimare per interesse particolare Come si dice nella l. *Pratia rerum ff. ad legem Falcidiam*: oue si espone, che vna cosa si deue estimare secondo la commune estimatione, e non secondo l'affettion de gli huomini, ma tal affettion deu'esser congionta alla cosa, che si possa estimare qualche danno; l'essempio, m'hauete perso un libro, nel quale ho studiato per molti anni, e fattoci memoria locale, onde mi gioua molto quella fatica fatta, talche tanto più l'estimaua: sarete obligato, non solamente al prezzo del libro, ma ancora a quell'interesse particolare dell'affettione, e comodità, qual mi arrecaua detto libro: onde Nauar. c. 17. nu. 8;. dice in questo caso si può condennare non solo nel foro della conscienza, ma nel foro esteriore. Interesse patteggiato, s'intenderà quel prezzo conuenuto, quale, o per conuentione sarà dichiarato esser tanto, o pur vn tanto promesso nel contratto in vece dell'interesse, qual per l'auuenire patir potrebbe il contrahente. L'essempio, se nō mi consegnarai il cauallo nel tal giorno, siate obligato, in vece del mio interesse, pagarmi vn ducato, o simile: imperoche quella estimatione dell'interesse, cioè della vtilità della qual māca, per nō essergli dato il cauallo a tempo, si può nel cōtratto porre in pena, in caso che mancasse dalla promessa, e tassarsi in tanto determinato, per euitar le liti, qual nascer sogliono poi nel prouar, e tassar l'interesse patito: talche quella pena tassata, e posta nel contratto, succede in luogo dell'interesse: onde perciò si chiama interesse conuenuto, e prezzo patteggiato In che caso però sarà lecito conuenire, e patteggiare dal principio dell'interesse futuro, si dirà di sotto nel trattato de vsura.

L'affettion d'vna cosa si può stimare interesse.

Interesse patteggiato.

Riceue vn'altra diuisione l'interesse, come accennammo nella sua diffinitione; cioè alcuno si chiama interesse di danno emergente; & alcuno di

Interesse di danno emergente lucro cessante. L'interesse del danno emergente è di due sorti, l'uno è intrinseco, e l'altro è estrinseco: intrinseco si chiama quello, qual'è dentro, ouer intorno alla cosa; dentro la cosa si dice, considerata la malitia,

Interesse intrinseco. e bontà di quella: l'essempio, chi vende una cosa vitiosa, e piena di difetti, per buona, sarà tenuto all'interesse; perche quel vitio, e difetto meritamente si può chiamare interesse intrinseco; poiche fà, che l'huomo non si possi seruire della cosa a quel fine, al qual'era ordinata dalla natura: onde chi venderà per caso vn Boue, o Cauallo con qualche vitio occulto notabile, per ilquale non sarà atto all'officio, & essercitio suo, sarà tenuto non solamente restituire tanto del prezzo riceuuto quanto l'haurebbe venduto meno, manifestando il uitio, ma ancor al danno cagionatoli, per la bugia dettali, e frode fattali; come per essempio, Marcello hauendo un Boue pazzo, qual nõ vuol arare, lo vende a Pietro per attissimo all'aratro: Pietro credendogli l'ha pagato bene, e poi non se n'ha possuto seruire, anzi ha perso molto tempo in andare hor quà, hor là, cercandolo; talche non possendo f r altro, l'ha fatto macellare: Marcello sarà tenuto a tutto il dãno. Dissi (vitio occulto) perche se'l vitio è manifesto in se, o noto al compratore, non è obligato dirlo, onde se negli vien danno poi, sia imputato a lui. Vn'altro essempio, Marcello ha venduto vna giomenta, o vacca, o simile altra bestia per feconda, lo che non era, ouero qual si voglia altra cosa sterile affatto, per fruttifera; in tutti simili casi sarà tenuto a quel tanto di più. L interesse intorno al

Interesse intorno al la cosa. la cosa si dice esser quello, che prouiene dall'istessa cosa: l'essempio, Marcello ha venduto vẽti misure di grano per venti ducati a Pietro, nel mese di Agosto; qual non consignò riceuuto il denaro: hora ch è Febraro vale trenta ducati, talche se l hauesse, tanto si uenderia, poiche a questo fine lo comprò, o pur l'haueua comprato per la famiglia, e non potendo hauerlo al tempo del bisogno, gli è stato necessario comprarlo tanto più: allhora Marcello sarà tenuto a tutto que-

sto

sto interesse. E quel che si dice del grano si può intendere in ogn'altra cosa. L interesse estrinseco si dice, non quello ch è nell'istessa cosa, cioè che prouenghi propriamente da quella, ma vien di fuora, cioè per occasion di lei; l'essempio, Pietro ha comprato da Marcello vn carro di biada per gli suoi animali; Marcello non l ha cōsignata al tempo debito; onde a Pietro per non s'hauer prouisto altrimente, li son morti gl'animali, o dimagriti, o simile: in questo caso, se Marcello haurà peccato per omissione, cioè non ha potuto rispondere, perche gli è venuto meno il campo, o altro simile; non sarà tenuto a danno veruno, ma s'haurà peccato per cōmissione, cioè per vna falsa promissione, & animo doppio; per lo che Pietro credendo a lui, non s'ha prouisto altrimente, ma restando ingannato; haurà patito danno negli suoi animali; allhora Marcello sarà obligato a tutto il danno, cioè intrinseco, & estrinseco *ff. de actu. emp l. Iulianus. & de iniu. l. Culpa.* Vn'altro essempio, se Giulio haurà malitiosamente ꝑsuaso, e corrotto il seruo di Francesco, che se ne fuggisse, non solamente sarà tenuto al danno intrinseco, cioè alla perdita del seruo; ma ancor al danno estrinseco, cioè a tutto quello, che n'haurà portato, fuggendosene, perche l'ha fatto fraudolentemente.

Interesse estrinseco.

L'interesse del lucro cessante non è altro, che quel cessare, e mancare d'vtilità, e guadagno, qual si sarebbe, e s'impedisce a certi condition di persone, degli lor negotij leciti, per non potersi seruire delle cose loro, per occasiō d'impresto o per altro; qual cose alli negotij destinare haueuano, e questo mācar accascar può, ò nel principio, che si fà l'impresto; ouer dopò un certo indugiar del tempo prefisso. Et acciò intendiati bene il negotio di cui trattamo, ui dichiararò tutte le parti della diffinitione. Per questo che si dice (è vn cessar d vtilità) fa che sia differente dall interesse del danno emergēte; qual propriamente pate l'huomo negli suoi beni per nō potersi seruir del suo a tempo; ma in questa sorte de interesse realmente l huomo non pate

16 Diffinitione. Interesse del lucro cessante.

dáno veruno nelli ſuoi beni, ſol ch'è impedito da quel guadagno, & vtile qual ſarebbe, ſi negotiaſſe le coſe ſue, qual s'intertégono in man d'altrui. Dicédoſi (a certe conditioni di pſone) ſi dà ad intendere, che nó ogni ſorte, e condition di perſona può con buona conſcienza cercare queſt'utile degli ſuoi denari. O come ſtaria bene ad un Dottore, qual non ſa altro, che voltar libri hauendo denari in caſſa, o in banco ocioſi, che preſtádoli, domandaſſe l'intereſſe del lucro ceſſante? che lucro haueria potuto far di quei danari, ſe non ſa, ne ſuol negotiar? Chi dunque ſara queſta tal perſona, che può cercar ſimili intereſſe? Riſpondo, vn mercante, uno che s'induſtria, & è ſolito verſarſi circa il comprar, e uendere; un che uiue, induſtriando il ſuo denaro, e finalmente un che ſa, e vuol negotiare, ſia pur chi ſi uoglia. Dicendoſi (degli ſuoi negotij leciti) s'eſcludeno alcune ſorti di negotij, perche ſe mentre preſtarà i ſuoi denari al proſſimo, fuſſe preparato imbrattarli a negotij illeciti, e prohibiti, non potrà perciò dire, uoglio l'intereſſe di quel guadagno ch'io ceſſo di fare per altra via, preſtandoti: perche ſi come quello non ſi poteua fare, coſi queſto per occaſion di quello non ſi può domandare. Fu agionto non ſenza cagione (deſtinati haueuano) perche quel che ſi preſta, di cui ſi cerca l'intereſſe predetto biſogna che ſia eſpoſto, e deſtinato a negotij, e realmente manca di negociarſi, per preſtarlo & accomodarne il proſſimo. Onde ſe per caſo colui, che preſta, haueſſe altri denari riſeruati in caſſa per altre ſue occorrentie, che ſucceder ſogliono, preſtandoli, non potrà cercar il lucro ceſſante, ſotto preteſto ch'è mercante, huomo da far negotij, & atto a cauar guadagno da ſuoi denari, e la ragion di ciò; è, che tali denari non li teneua per tal effetto, e però biſogna che ſia deſtinata. Nota quelle parole poſte nella diffinitione, cioè (delle coſe ſue) che per coſe ſue, in queſto propoſito s'intendono coſe, che ſi ſpendono, e ſmaltiſcono, come ſon denari, ouer che ſi cóſumano, come ſono grano, uino, oglio, & altre coſe ſimili, per
che

che nell'altre cose fuor di queste non può accader interesse di lucro cessante, come meglio diremo nel trattato de Vsura. Da queste diffinitioni si può cauar la risolutione, quando l huomo sarà tenuto in conscienza a restituire non solamente la sorte principale, ma ancora l'interesse del danno emergente, e lucro cessante, quale per colpa sua il prossimo haurà patito; come per essempio, chi rubarà per strada vn mercante, ilquale andaua alla fiera, non sarà sicuro in conscienza, per restituir solo quel, che gli rubò, ma di più sarà tenuto a quel tanto hauerebbe possuto guadagnare, mentre ch'haurà occupato i suoi danari, ma si rubasse vn gentilhuomo, o dottore; qual non stà sopra negotij, basti che restituisca quãto li rubò. Chi rubarà vna persona industriosa, la quale essercitaua botega, o fondaco, e con quella industria soueniua sua famiglia, non hauendo altro refugio, in questi, e simili altri casi sarà sempre tenuto, oltre la quantità rubata, all'interesse del lucro cessante. Chi rubasse vna quantità di denari ad uno, che ne uoleua pagare i suoi debiti, non sarà assoluto per restituir solo li denari rubati; se tra tanto quello n'haurà patito danno, cioè sarà stato prigione, ouero sarà stato esequito nelli beni e patito de molte spese, ouero per rispondere al creditore, gli sarà stato bisogno vendere le sue robbe a vil prezzo inãzi il tempo debito: in questo, e simili altri casi, oltre la quantità rubata, sarà obligato restituire l'interesse del danno emergente, qual haurà patito il padrone per sua colpa. Però se'l ladro tra tanto che restituisca, n'haurà fatto qualche guadagno annustriando detti denari, o altro, non è obligato renderlo al padrone della cosa rubata: pcioche accascar suole essere più il guadagno fatto dal ladro talhora, che l'interesse patito del padrone, e non guadagnando, ò pur tenuto all'interesse. Nauarro c. 17. nu. 15. Similmente si dirà di colui, che douendo pagare al suo creditore una quantità di denari, e venuto il tempo di pagare, può, e non vuole, differendolo malitiosamente, per non scomodarsi, ma

seruirsene egli: e molto più se mentre sarà citato in giuditio sopra un stromento liquido, legato testamentario, donatione, o simile altra cosa chiara, che non si può fuggir, ne occultare; egli proporrà colũme, e dilattion di tempo; anzi senza opporre cosa ueruna, uorrà farsi condennare per onta: sarà tenuto alle spese che si faranno almeno. Il medesimo si dice contra coloro, che impediscono le giuste sentenze, & essecutioni. Il medesimo ancora si dirà di colui, mentre che vendendo vn cauallo, vn boue, vna possessione, o qual si voglia altra cosa fruttifera, non la consegnarà al tempo debito; onde per la sua dimora, il compratore ne patirà danno, ouero almeno rimanerà fraudato dell'vso, vtilità, e frutti, i quali haurebbe riceuuti di quella. O pur s'haurà venduto una cosa vitiosa, e difettosa, p buona, & atta a tale, o tal seruigio, & il cõpratore dopoi non se n'haurà possuto seruire a quel modo ch'appareua, & essere finse il uenditore con bugie Non altrimenti si dirà di colui, c haura rubato un cauallo, o mulo di vettura soliti a locarsi, de gli quali il padrone ne guadagnaua tanto il Mese, oltre al cauallo, o mulo sarà anco tenuto a quel tanto hauerebbe potuto guadagnare tra tanto, tolte uia però le spese debitamente fatte, o solite farsi: eccetto se tra quel tẽpo l'animale hauesse patito qualche disauentura senza sua colpa: perche allhora basti che restituisca il cauallo solamente, ouero il prezzo di quello, quando altro nõ potrà. E finalmente per non moltiplicare in tante parole, & essempi; si dourà considerare, che in qual si uoglia caso, il creditore prestãdo denari, ò altre cose, che con l uso si cõsumano, potrà riscuotere l interesse per detto impresto con buona conscienza: quando però per non hauerli al tempo debito, ne patirà realmẽte danno. E cosi anco intenderai, quando un debitore differisce a pagare, purche'l debito sia certo, & egli habbi il modo di poter pagare; dico ciò pche se'l debito sarà incerto, ouer sarà impotẽte, sarà scusato insin che duri l'impotẽza, e l'incertitudine, purche nõ resta

per

per lui di certificarsene: perche la negligenza l'accusa rebbe. Onde si come non pecca di nuouo non restituẽ do mentre dura il dubbio e l'impotenza; poiche ha- uendo la buona uolontà non si dice mancar dal debi to, parimente direi, fra quel tempo non esser tenuto ad interesse veruno. Quando dunque l'impotenza seu sarà, nel cap. seguente si dirà.

IL Quarto modo principale, perche l'huomo è tenuto alla restitutio- ne, sarà per rispetto del giuoco. E benche il giuoco di sua natu- ra sia lecito di modo che si possi essercitare senza colpa mortale, (dal giuoco di dadi in poi, e fuor che da Clerici, e luogo, come son Chiese, & Oratorij, e tempo prohibi to dalle leggi, oue però sono in osseruãza, e non dero gate per longa dissuetudine) poiche il giuoco è atto di virtù, ordinato per ricrear gli spiriti lassi per li studi, o negotij necessarij alla uita humana, perche dice San Thomaso, che tanto a i contemplatiui, quanto a quei che fanno uita attiua, è concesso senza peccato: la on de uien cihamato dal Filosofo *Eutropoliam*, che vuol dire conuersation buona; nondimeno si come con le buone circostanze vien ad honestarsi, cosi parimente con le triste si può uitiare, di modo che non solamẽte giocando si peccarà mortalmente, ma talhora entrarà a uiolar la giustitia; per lo che ne sarà tenuto alla resti tutione, qual cosa può accascare in quattro casi: si co- me dichiara S. Tho. 2. 2. q. 32. art. 7. Rispõdẽdo al secõ do argomento. Prima quando haurà commesso frau- de giocando con Dadi, o carte falsi, ouero porrà scom messa sopra cose, lequali appresso di lui sõ certe, fingẽ do esserne dubbio, e simili altri modi fraudulenti Secõ do quando fingerà essere inesperto in alcun giuoco, qual non solamente consiste nelle sorti, ma nell'inge- gno anchora, e nell'agilità del corpo, come sono il gio co di scacchi, di palla a maglio, & a muro, alcuni giuo chi

17

Il giuoco in se consi derato, è atto di uir tù.

Restituire quel che si guadagna nel giuoco in quattro casi semo tenuti.

chi di carte quasi ricercano studio, e simili, e simulando tirarà a giocare un altro imperito, e non atto a tal guoco: dubbio non è che in questo caso si possi dire più tosto rubare, che giocare. Terzo quando giocando haurà guadagnato ad uno, ilquale tirò contra sua volontà, è forzò a giocare: però qui auuerti, che Soto nel quarto libro *de iust. & iure, questione quinta, articulo secundo*. e Nauarro nel capitolo decimonono, numero decimoterzo. dicono che non ogni tiro, e semplice sforzo in questo caso farà che'l guadagnato sia illecito; ma quel tirare, e sforzare solamente che fa l'atto inuolontario, come accascar suole ad alcuni uassalli, e seruitori quando sono sforzati a giocare da lor Signori, e padroni, alche non se inchinano con buona volontà, ma solo per vn certo giusto timore riuerentiale; ouero quando per gli gran prieghi, e parole importune d'amici talmente sarà spronato, che se non giocasse restarebbe appresso di quelli in contrato come huomo vile, & abietto, essendo già tenuto per huomo ciuile, Vrbano, e complito: la ragion di ciò può essere che giocando con mal'animo, non vi porrà quel studio, che vi si richiede; poiche non ne piglia gusto; onde non è marauiglia si perderà. Quarto si gioca, e guadagna a chi non può alienare; come sono figli di famiglia non emancipati, pupilli, imbriachi, pazzi, e coloro che pateno qualche impediméto di ceruello o discorso, per lo che non sapendo prouedere alle cose sue li sarà stato dato curatore, e finalmente coloro, iquali giocano le robbe non sue, come sono vsurarij, ladri, e depositarij, quando non possiedono altro del loro, purche li giocatori lo sappiano: E de figli di famiglia credo che s'intenda, quando si giocano alcuna quantità notabile: e massimamente se per giocare rubassero i lor padri, e madri; perche de studenti, e figli di gentil huomini non s'ha da dubitare, che i padri li dispensano sopra qualche quantità moderata, e conueniente, secondo la lor qualità.

IL

18 *Dãnifica il prossimo contra uolõtà quando è colpabile.*

IL quinto modo principale, per cui l'huomo è tenuto alla restitutione, sarà per un danno dato, non già con propria uolontà, ma pur per colpa sua; e ciò sarà o per se stesso, o per mezo d'altri. Per se stesso sarà, verbi gratia, vn huomo aprẽdo una cisterna in mezo la strada, dipoiche s'haurà seruito dell'acqua, lasciarà detta cisterna incautamẽte aperta: onde tutti viandanti ne pigliaranno: sarà tenuto non solo per l'acqua da lui tirata, ma ancora tutto il dãno che ne segue per sua colpa: il medesimo si può dire in cose simili, cioè rubãdo vna casa, una torre, o giardino, lasciarà l'uscio aperto. Inoltre chi intrando vna vigna per cogliere vn racemo d'uua, darà occasione, & adito a gl'altri che vi entrano per far il medesimo, sarà tenuto a tutto il dãno fatto da quelli per sua colpa. Dico (darà occasione, & adito) perche s'egli non sarà cagione che altri ui entrano, ma ciascuno da se stesso intrar uoleua, non sarà tenuto per quelli. Per mezo d'altri, s'intende, o per serui, o animali suoi: come per auẽtura, Pietro tenerà un cane mordace in mezzo la strada, vn cauallo che tira de calci, vn boue, che tira di corne, & altre cose simili, senza cautela; perloche ne seguirà danno al prossimo, sarà tenuto al danno; ma se'l mal che ne segue, nascerà, per esser stati gl'animali prouocati, o sciolti, ciòche ne segue, non sarà imputato a lui. Il medesimo si dirà di cacciatori, che per seguir la fiera, con cani caualli, o proprij piedi calpestando vigne, seminati, o giardini, e faranno un danno notabile, saranno tenuti a tutti danni.

19 *Vn depositario quãdo è tenuto à restitutione.*

IL Sesto modo principale p̃ cui l'huomo sarà tenuto alla restitutione, e per ragion di deposito: oue s'ha da notare. quando uno, che haurà pigliato assunto custodire qualche cosa depositata, perdendosi, o consumandosi, quando sarà tenuto alla restitutione, e quando nò.

Prima per regola generale, ogni huomo, che per qual si uoglia ragione pigliarà carico di custodire qualche deposito, se per sua gran colpa, notabil difetto, ouero fraude si consumarà, o andarà uia, sarà obligato alla restitution del danno: perche gran colpa non troua scusa in caso ueruno. Come si nota nel ca. Bona fides l. 1. ff. de Depos. Ma se la colpa non sarà tanta, non condennarà ogn'huomo; eccetto coloro, che si diranno appresso.

Secondo, se colui, che conserua il deposito, ne riceuerà mercede, perdendosi sarà tenuto non solo per gran colpa, ma anchora per poca, ma non per pochissima. Come si dice nel predetto cap §. Si quis seruum. accompagnata la Glosa. E se pur, non riceuendone vtilità ueruna, si obligasse d'essere tenuto per poca colpa, la medesima obligatione ne seguirà, come hauemo nella detta l. §. Si conueniat. E se'l depositario patteggiasse co'l padrone del deposito, di non esser obligato in nessun caso per qual si uoglia colpa, il patto non haueria forza, perche sarebbe contra il douere, dice Nauarro sopra detta l. 1.

Terzo se'l depositario s'offerisce da se stesso, di tener cura del deposito, in contemplatione delquale, si dà a dietro un altro più diligente di lui; in caso che si perdesse, sarà tenuto non solamente della poca, ma anco della pochissima colpa. Al medesimo sarà obligato, se'l deposito li fù dato a conseruare per compiacerli; poiche lo desideraua: ouer se patto co'l padrone d'essergli tenuto per ogni pochissima colpa; ma non s'intende di caso fortuito.

Caso fortuito quãdo obliga il depositario.

Quarto, & ultimo, in tre casi solamente l'huomo sarà tenuto per caso fortuito. Prima quando il depositario haurà hauuto ordine, che restituisca il deposito, & egli tardarà: onde se passato il termine il deposito in man sua patirà, bisogna pagarlo. Secondo quando auanti il termine di restituire, accascasse un caso fortuito per colpa del depositario, per lo che il detto deposito ne restasse diminuito, o distrutto. Come per essempio,

sempio, se per colpa del depositario si pone fuoco nel la casa, oue casualmente si troua il deposito, e si consumasse, allhora sarà tenuto. Terzo se per patto speciale s'obligasse ad ogni caso fortuito; fuora da questi tre, in nessun altro caso fortuito, sarà tenuto.

20 *Seruirsi del deposito quando sarà lecito.*

Qui entra un dubbio. Se per qualche tempo il depositario si seruesse del deposito, sarà forse tenuto al padrone per quel vso? Si risponde. Se'l depositario se ne serue contra volontà del padrone, o senza sua saputa, certo commette un furto, ma se'l padrone lo permetterà; ouero il depositario con fidutia del padrone se ne seruirà, credendosi non hauerlo a dispiacere, sarà sicuro in conscienza, mentre che non intenderà il contrario. Ma fuora d'ogni scrupulo sarà allhora, quando il deposito cõsiste in cose che si consegnano a peso, e misura, come sono olio, grano, vino, danari e simili: purche si restituiscano in quella medesima pfettione. e se in questo mezzo ne guadagnasse, non sarebbe tenuto del guadagno; purche al tempo del cõsignare, si troui pronto; altrimente sarebbe tenuto all'interesse: qual cosa far non potrebbe, mentre che'l padrone lo sigillasse, o serrasse acciò nõ si tochi; perche sarebbe segno che non li piace; ouero lo prohibisce espressamente.

In oltre si dubita, se morto il depositario, l'herede sbarrattasse il deposito, sarà perciò ella tenuta a rifarlo? Si risponde. Se l'herede ciò ha fatto malitiosamente, simulando non saperlo, sarà tenuta del tutto, ma se ciò ha fatto ignorantemente, credendosi non essere cosa depositata, non sarà tenuta ad altro, eccetto a quanto per quello sarà riuelata, ouero quanto ne sarà conuerso in suo beneficio. Di questo più amplamẽte ne trattano Siluestro. *Verbo Depositum*, e Nauar. cap. 17. nu. 171.

Dubbio.

IL settimo modo principale per cui l'huomo sarà tenuto alla restitutione, si cagionarà per rispetto di qualche cosa, che haurà trouata. E per dechiaratione di questo, molte cose s'hanno d'auertire, le quali toccaremo breuemente,

Prima,

Restituire cose trouate quando semo tenuti.

Prima, se la cosa trouata fu giamai in dominio d'alcuno, come sono lapilli, pietre pretiose, che menano alcuni fiumi, coralli, & altre gioie, che ꝑduce il mare, augelli, pesci, fiere saluatiche, e simili altre cose: ouunca si trouarãno, sarãno di chi prima l'occuparà: secondo quel detto del Genesi. *Dominamini piscibus maris, nolucribus Celi, & bestijs terra*: eccetto se fussero trouate nelle rete, laccioli, & acconci d'alcuno, ꝑche tãto sarebbe, quanto rubarle al padrone delle rete, e laccioli, ouero fussero ferite da cacciatori, e simili, e perseguitate insino a luogo oue si possõ pigliare: laonde chi trouasse una fiera ammazzata, o ferita da cacciatori, o altre persone, sarà obligaso a restituirla: eccetto se da quelli fusse abbandonata, o per hauerla persa di uista, o per non potere andare oue sarà saluata; segno di ciò sarà quando i cacciatori non la cercano più, ne fanno cercare, e non curandosene taceno. Son tenuti ancora alla restitutione, quando fussero fatte domestice, ouer si tenessero in luogo serrato come sono Colombe nelli colõbai, capri, lepori, cerui, conigli nelli giardini, o altri luochi, ape, e simili altre cose, fin tãto però, che vanno, e vẽgono alla casa, e luogo del padrone: ma se per caso poi si spatriassero dal detto luogo, non tornando più, allhora si potrebbono pigliare da chi prima le troua, perche son fatte del tutto saluatiche. Ma si son fiere naturalmente domestice, come son galline, colombe domestice, cani, gatte, capre, e simili altre bestie, in ogni modo che fussero perse, e smarrite, sempre saranno del padrone, e colui che le trouarà, e pigliarà, sarà obligato restituirle, insieme con li frutti, indi riceuuti, mentre che si haurà trouato il padrone, leuate però le spese iustamente fatte. *De Institutionibus. §. Gallinarum.*

Secondo se la cosa trouata sarà stata in dominio d'alcuno per qualche tempo, però ab antico; come sono tesori: dico (secondo la commune sentenza di Dottori) se'l tesoro, cioè danari, oro, gioie, e simile altra cosa mobile, sarà nascosta sotto terra, dentro al mu-

ro

o fabricata, o altro luogo per tempo antico, del quale non se n ha memoria, ne si può sapere il padrone, & il luogo sarà suo, tutto quello che trouarà, sara anco suo. Il medesimo dico, se trouarà, in luogo oue nessuno vi haurà dominio particolare: e se si trouarà in qualche luoco della vniuersirà, o communità, come sono terre, parchi, boschi, selue, e simili altri, ouero in alcun luogo del Prencipe, o del Barone, come sono feudi, selue, & altri simili, ouero in alcuna Chiesa, che hauerà rettore, alhora l'inuentore del tesoro sarà obligato in conscienza dar la mità alla communità, o Précipe, o Rettore della Chiesa. Et se si trouara i qual che luogo, ch'egli tenera in pegno, ouero ad affitto, o a censo henfiteotico, e simili modi, sara tenuto dare la mita al padrone del luogo, qual ne ha il diretto dominio. e per il contrario si sara trouato dal detto padrone, che ne tiene il diretto dominio, sara obligato dar la mita a colui, che tiene il detto luogo sol per l'vtile dominio. Colui si dice hauere solamente l'vtile dominio, che del luogo non tiene altra giuriditione, che sopra i frutti: quello si dice hauere il diretto dominio, che sopra quel luogo ritiene la proprieta.

Vtile dominio che uuol dire.
Retto dominio che dice.

E se si trouara in vn luogo datoli in dote, dice Bartolo nella l. *Si is § fin. ff. de acq. re. do* se ne deue seruire come della dote, & in caso della restitutione della dote, deue insieme con quella restituire la cosa trouata; *Nauar c* 17. *nu* 172. dice che li deue solamente dar la mita, tosto che l'haura trouato.

E se si trouera in alcun luogo d persona priuata, dice Siluestro *in uerbo inuentum*, e Soto nel lib. 4. *de iust. & iure. quaest. 7. art. 3.* secondo l'equita della legge naturale dourebbe essere tutto di chi l'hauera trouato, ma le leggi ciuili antiche han commandato che si dia la mita al padrone del luogo per conseruar la pace: il che si può persuadere per quel detto dell'Euangelo, Matthei. 13. oue si narra di quell'huomo, che trouato c hebbe vn tesoro in luogo, stranero, andò

a ven-

a vendere quanto haueua per comprare quel luogo, e guadagnarsi tutto il tesoro: qual cosa non sarebbe stata necessaria, se l'hauesse potuto pigliare tutto per se, senza comprarlo. Et si andarà a pigliarlo contra volõtà del padrone, ouer cercarà licẽza di zappare nel suo orto, o luogo per altro fine nascondendoli la uerità, toccarà in conscienza darlo al padrone del luogo. E si cercarà licenza dicendoli la verità, cioè che vuol cercare un tesoro, del quale haue hauuto cognitione; lo diuederanno secondo i loro patti. E se ben queste regole appaian molto dure a chi è ingordo al denaro, considera bene, che più son coloro, che vanno a casa del Diauolo per Auaritia, che per tutto il rimanente di peccati, quali far si sogliono. Dico (Auaritia,) perche vn che hà la mità d'un tesoro, nõ può dire, che l'altra mita non la dà, perche ne tiene di bisogno, ma perche non si satia mai: onde meglio è del poco gaudere, che del troppo penare (che vuol dire) meglio sarà hauere la mità con la beneditione di Dio, qual t'hà mandato il bene, che il tutto con la maleditione con ra conscienza, e forse datoti dal Diauolo per la tua dannatione. E nota che la consuetudine qual si osserua in questo Regno, cioe ouunca si troua vn tesoro, sia del Re, non obliga in conscienza, perche dice Soto, e Sil. nel luogo citato, non è stata introdotta per modo di legge, la quale ci obligasse a peccato mortale, e restitutione, come ne gl'altri casi sopradetti.

L'auaritia ne mãda à casa del Diauolo più, che tutti gl altri peccati

Terzo se la cosa trouata sarà stata in dominio d'alcuno di propinquo, e sarà psa, come sono denari sparsi per la strada, reposti in qualche luogo per poco tempo, o qual si uoglia altra cosa mobile, secondo la vniuersal scola di Sacri Theologi, si deue restituire al padrone, o sue heredi, altrimenti si potrà ben dire, hauer la rubata. Vdite Agostino, qual dice.

Si quid inuenisti, & non restituisti, rapuisti.
Se non rend'al padron quel, c'hai trouato,
Ben si può dir di te, che l hai rubato.

E se per caso non si sa il padrone, fatta prima la dili

genza

géza di trouarlo con bandi publici, & altre inquiſitio
ni, non trouandoſi, ſi debba dare a poueri di Chriſto,
quali ſuccedono in luogo del padrone. E bé vero, che
ſe la coſa è di gran momento, non ſi dee fare coſa veru
na ſenza ſaputa del Prelato; appreſſo del quale ſi deue
dipoſitare, ſe alcuna ſperanza vi fuſſe di trouar il pa-
drone, ouero con ſua licenza diſtribuirla. E ſe colui,
che l haurà trouata, ſarà pouero, e ne tien dibiſogno,
ſe ne potrà ritenere parte, o tutta, ſecondo la quantità
della coſa, e ſuo dibiſogno, con licenza però del
Prelato, ouero del confeſſore, ſenza li
quali ſarebbe errore, perche
talhora la paſſione fa
peruertere il giu
ditio.

IL FINE.

SOMMARIO DELLE marerie che si contengono in questo Quinto Capitolo.

1

Si dimostra, esser tenuto alla restitutione non solo il principal opratore d'un fatto male, e danno dato, ma ogni altro, che ci haurà capito, & oprato efficacemente, il che può essere in noue modi: quali tutti si dichiarano per ordine.

2 *Chi comanda, che si facci un danno, è tenuto più di quello che lo fà, eccetto se inanzi il fatto riuoca il mandato.*

3 *Si dichiara, quando per comandare che si facci un male, sarà tenuto accioche ne uerrà per occasion di quello.*

4 *Chi conseglia che si facci il tal male, e dãno, sarà tenuto a tutto quel danno, che ne uerrà al prossimo per il suo cõseglio: oue si dira un dubbio: cioè chi p euitar un maggior male, consegliasse che se ne faccia un minore, sarà forse tenuto per quel minore?*

5 *Chi cõsẽte, che si facci qual si uoglia male, ò dãno al prossimo, potẽdo, e douẽdo egli impedire, e non impedisce,*

pedisce è tenuto come il malfattore oue si dichiara un dubbio, cioè coloro, che nel dare li uoti, ouero le ballotte seguitando la sentenza della maggior parte quādo sarà iniqua, e cōtra la giustitia, sarā forse tenuti al dāno, che ne segue, come q̄lli.

6 Chi lauda un ribaldo, in tal maniera, che p quella lode si porra a fare qualche male, a che sarà tenuto? e chi approua vn fatto male ancorch egli non l habbia ordinato quando sarà tenuto p quello?

7 Chi ricetta, da luogo, e commodita a ladri, o altri malfattori, quando sarà tenuto a tutto il danno che faranno.

8 Chi difende, ò fauorisce simili persone, per il qual fauore, & aiuto, più audacemente faranno il male, è tenuto come principale nel fatto. Son'anco a ciò tenuti tutti gli Auocati Procuratori e defensori, ch efficacemente difendono le cause di simili persone, quando per tali difensioni s'impedisce la restitutione, o cuoprino li furti, acciò non faccia la giustitia.

9 Si dichiara di quante maniere un huomo può participare, e cooperare in un fatto male e chi participando sarà tenuto come a principale nel fatto, e chi nò; e nel restituire, e pagare il danno dato, come hauranno da procedere in sodisfare al padrone, come l'vno l altro, quando un di loro pagasse il tutto, oue si risolueno alcuni dubbij.

10 Chi tace, mentre vede farsi un danno, o preuede vn disordine, e può, ò deue col suo parlar prouedere, & impedire, non facendolo, a che sarà tenuto.

11 Chi, per l'officio, che tiene può, e deue impedire un danno, un rumore, scandalo, ò simile, anteuisto, e per sua negligenza altro suo disegno, non cura prouederci, potendo senza suo danno, e pericolo, è tenuto ad ogni male, che segue.

12 Chi nō manifesta, e scuop li latrocinij, eccessi, et altre sorti de dāni fatti, essēdone richiesto legitimamē-

quando, e come sarà tenuto alla restitutione? Oue si risolue un dubbio, cioè mentre il Vescouo fa una scommunica, che s'habbia da riuelare tal cosa, chi è tenuto riuelarla?

13 *Chi facendo negotij d'altri, fraudarà il prossimo, in beneficio di lor principali, non potendo sodisfare con li beni principali, sarà tenuto del suo.*

14 *Chi si troua debitore d'altro e non può pagare, s'impetrarà la remissione del debito, inchinandolo piaceuolmente, e non con inganni, e sforzo, sarà libero dall'obligo.*

15 *Mercanti, banchieri, o altri simili, falluti che saranno, accordandosi con li creditori, se li sarà donata parte del debito, venendo a miglior fortuna, douran pagare il resto.*

16 *Chi tiene la robba d'altro, non può restituire il prezzò di quella, se l padrone vuole l'istessa cosa, trouandosi in essere.*

17 *Le cose mal acquistate contra volontà, o con uolontà del padrone si deueno restituire a chi s'hauranno tolte, etiandio se non fussero i proprij padroni, quando però quelli ne deueno rendere conto,*

18 *Cose acquistate con essercitij dishonesti purche non ui sia fraude, non son necessarie restituirse.*

19 *Cose malamente possedute, non trouandosi i proprij padroni fatta una diligente inquisitione, si deueno donare a poueri di Christo.*

20 *Il tempo di restituire, è tosto chi può; onde possendo, & indugiando sempre si dice stare in peccato mortale: e quante volte si ricorda douere restituire, e non propone di farlo, tante uolte pecca di nuouo.*

21 *Si tratta un caso, quando l'huomo non è tenuto a restitutione alcuna; oue si dichiara, quando la necessità si dice estrema.*

22 *Si narrano altri casi, quando l'huomo può differire la restitutione senza nuouo peccato; oue si dichiara un*

ra un dubbio, contra colui, che può, e non vuol restituir subito.

23 *Chi potendo restituir subito, differisce insino al fine della sua uita, si espone a gran pericolo dell'anima; oue si dichiarano alcuni dubbij.*

24 *Si tratta del modo & ordine, che s'ha da tenere nel restituire, quando li creditori son molti, e la robba non basta a sodisfar tutti.*

25 *Si narra oue siamo tenuti fare la restitutione, tanto di cose debite per contratti leciti; quanto per qualche maleficio.*

CAPITOLO QVINTO DELLA RESTITVTIONE, IN PARTICOLARE.

AVENDO detto della Reſtitutione in commune (per quello, ch'io mi creda) a baſtanza, quanto appartiene alla ſua ſoſtanza; hora conuien ch'io dica di lei in particolare, cioè quanto alla ſue circonſtanze, quali ſon ſei: la onde in ſei capi diuideremo queſto Capitolo. Prima trattaremo, chi è obligato alla reſtitutione. Secondo, che coſa s'ha da reſtituire. Terzo, a chi ſi deue fare. Quarto, quando ſiamo obligati a farla. Quinto, in che modo, e ch'ordine s'ha da tenere nel reſtituire. Seſto, & vltimo, doue ſi deue fare.

1 Quanto al primo, cioè chi è obligato a reſtituire. S'haura da ſapere, che non ſolamente è obligato alla reſtitutione colui, ch'è principale nel fatto, cioè chi propriamente haurà fatto il danno, o tolta la robba d'altro, ma ancora tutti coloro, che in qual ſi uoglia modo efficacemente ci hauranno participato, ſecondo le parole di San Paulo alli Romani al primo capito. *Non ſolum qui faciunt, ſed qui conſentiunt faciẽtibus.* Ho detto (efficacemente) perche non ogni huomo, che participarà, o conſentira al male, ſarà tenuto alla re-

la restitutione,quanto il prencipale, ma colui, senza la cui presenza,o consentimento, il danno non sarreb be seguito,come ciò s'intende,si dirà abbasso, Questa participatione può accascar in noue modi quali si con tengono,in questi due uersi.

Iussio,Consilium,Consensus,Palpo,recursus,
Participans,Mutus,Non obstans,Non manifestans.

IVSSIO. Vuol dire, colui,che commanda,che si faccia una cosa mala,è tenuto al danno fatto tanto, quanto colui,che propriamente haurà oprato: anzi piu principale,come ad autor del male,etiandio se del danno fatto nulla utilita ne li fusse peruenuta: e ciò s'intende, quando per suo commandamento,talmente fu seguito il danno,che s'egli no'l commandaua, in conto alcuno si faceua, altrimente non sarà tenuto,perche se qualch'uno hauesse deliberato fare un male,e già staua apparecchiato per andare, chi dicesse poi, orsù ua presto, e fa quel, c'hai da fare, non per ciò sarrebbe causa sufficiente, per cui dourebbe essere tenuto alla restitutione del danno, come il malfattore (benche peccasse mortalmente) perche senza ch'egli hauesse parlato, pur il male sarebbe fatto. E ben uero, che alhora sarebbe tenuto,quando colui dopò deliberato,e postosi in ordine, s'hauesse pentito, e per timidita datosi a dietro: & egli spronandolo, animandolo, & indrizzandolo, talmente lo spingesse fuori, che facesse l'effetto. Non sarà obligato colui, che quanto si uoglia hauesse commandato una cosa, e poi inanzi che fusse seguita, riuocasse il mandato, ancor che quello poi pur seguesse l'effetto di sua propria uolontà.

Commãdare è piu che fare.

QVI bisogna notar un punto,un'huomo,che cõmanda, che si facci tal danno, non solamente sarà tenuto a quel tanto,che per sua propria uolontà sarà eseguito, ma ancora ad ogn'altro, che per colpa

sua sarà successo. L'essempio, Pietro commandò al suo seruo, che desse una bastonata a Francesco, e quello per errore percosse Marcello; alhora Pietro sarà tenuto così al danno di Marcello, come che hauesse percosso Francesco; perche è stato per sua colpa immediatamente; ma se'l male fosse cagionato senza sua immediata colpa; ma altronde, benche per sua occasione, inquanto che per un fatto mal'ordinato da lui ne sarà risultato danno, noia, & interesse ad altro; non per ciò sarebbe tenuto a cosa alcuna; l'essempio, Pietro com'ho detto, comandò che fusse ferito Fráccsco; e non sapendosi l'autor, del male, n'è stato incolpato Cesare, qual n'era innocente; onde per aiutarsi n'ha patito molto danno, & interesse; dico, che in questo caso Pietro non è tenuto al danno di Cesare; perche non è stato causa immediata; ma ben coloro, che l'há ingiustamente accusato, ouero il Giudice, che per tagliarli la borsa l'haurà trauagliato, senza hauer indicij sufficiéti contra Cesare. Ben è uero, che alhora Pietro sarebbe tenuto al dãno di Cesare, quando ciò hauesse adoperato malitiosamente: come sarebbe a dire: Pietro, sapendo già, che Cesare hauea inimicitia con Francesco per esserne stato offeso; onde ageuolmente per sospettion di cotal fatto, percosso che fusse Francesco, tosto sarebbe incolpato detto Cesare; il che egli considerando, p far dispiacere a Cesare indirettamente, poiche non haueua altro modo, haurà fatto ferire Francesco secretamente; in tal caso non è dubbio alcuno, che Pietro sarebbe tenuto al dãno di Cesare. Ho detto (uno che comanda, che si facci un male) perche si commandando al suo seruo o ad altra persona, cose lecite, e giuste, onde poi, fuor di sua intentione, ne succedesse un caso sinistro, non sarà tenuto per quello.

Consilium. Vol dire, chi dando consiglio. có sue parole suadendo, & indrizzando, muoue l'huomo a far male in tal modo, che senza sua consulta non si farebbe; sarà tenuto similmente del danno, come il principale operatore; purche per sua consulta e non altrimenti

menti sia esseguito l'effetto.

Errori di Auocati, e Procuratori.

Quindi segue, che un Auuocato, o Procuratore quando s'intramette a difendere una causa ingiusta scientemēte, e uolōtariamēte, sarà tenuto a tutto il danno, ch'haurà fatto alla parte contraria. Ho detto (sciētemēte) perche se la causa sarà dubbia, per esserui d'amendue le parti ragioni probabili, sarà scusato in conscienza; deue però auisare la parte che difende dell'ambiguità della causa: e se pur in processo di tēpo litigando si scoprisse per qualche scrittura, o per altra uia, la causa sua esser ingiusta; deue tosto desistere, e mancar dall'auocare, e fauorir la sua parte; etiandio che conoscesse il Giudice essere inchinato a darli la sentenza in fauore, per occasion di qualche error estrinseco fatto dalla parte contraria; come accascar suole ad un, che per esser mal guidato, perderà una causa in cui haurà iusta, e chiara ragione. Buona cosa sarebbe, in simili casi, persuadere alla parte, che cedesse alla lite; ouero trattare una honesta concordia; senza offendere la giustitia. l. *Rem non nouam. §. patroni. C. de iud. & alien.* Ho detto ancora (scientemente) per un'altra ragione; percioche, bēche la causa fusse ingiusta, & gli non se n'auuedendo, pigliasse a difenderla ignorantemente; purche habbia fatto la debita diligēza in cercare, & inquirere, quanto dal cāto suo era obligato; e di piu egli non era Dottor ignorante, mà mediocremente perito nelle lettere; non sarà tenuto a danno veruno alla parte contraria: perche in tal caso non commette malitia, ne anco negligenza; ma si era persona molto ignorāte, e per superbia, o per auaritia di guadagnare s'intromisse a quel, che da se stesso non poteua risoluere; ouer confidādosi nel proprio giuditio, non ha uoluto consigliarsi con gli Dotti; allhora sarà obligato; o se pur era dotto, e perito in tal facolta; ma se p una notabil negligenza, non curò di studiare il caso diligentemēte, indagare li meriti della causa; onde per non si risoluere del caso, ha trauagliato ingiustamente la parte contraria; sarà tenuto a

tutto il danno, & interesse fattogli, per sua colpabile negligenza. Potrà ben si, difendere la causa d'vno, che periclitasse nella uita, o nell'honore, con debiti mezzi però: auuenga che la parte contraria hauesse gran ragione; perche il reo, che difende, non sia huomo pernitioso, di mala uita, e solito a far simili eccessi, perloche sarebbe molto utile alla Republica, che tal'huomo fusse punito, e castigato, perche sarebbe nõ poco errore difendere simili scelerati, ma l'auaritia fa gran cosa. Inoltre saran tenuti alla restitutione tutti coloro, che co'l lor consiglio efficacemente hauerãno impedito, che la restitutione non si facci, oue era di ragion, che si facesse, persuadendo fraudulentemente, che non son tenuti ouero che non è necessaria adesso, o altrosimile. Al medesimo saran tenuti, quando ꝑ lor consiglio saran ragione, che'l Gouernatore Giudice, Prelato, Barone, e simili altre persone togliano la robba ad un Vassallo, suddito, o altra persona, persuadẽdo a q̃lli, e dicẽdo, costui è riccho, può pagar un tãto ageuolmẽte, ha la tal cosa, qual fa ꝑ uoi, o simili altre parole incitatiue, ꝑ lequali q̃l tale ci la toglierà.

Consigliare vn minor mal, per euitarne un magior quãdo sarà lecito.

QVI entra un bel dubbio. Chi cõsigliarà un minore male, per euitarne un maggiore, a colui, ch'era apparecchiato di far quel gran male, essendo che altro mezzo non hauea, per ritrarlo da quella mala opinione, ne poteua altrimenti impedirlo, sarà forse tenuto, per quel picciol male, che ha consigliato? Come sarebbe a dire un Mariolo era deliberato rubar una cosa di grã valore, li consigliò che rubasse quel, ch'era di minor importanza, per essere cosa piu sicura, senza pericolo d'esser palisato: ouero un'era apparecchiato d'ammazzare il suo nemico, li consiglio, che li desse una sol ferita, pche cosi restarebbe sodisfatto dell'honor suo, e non arrischiarsi piu inanzi, e simili altre parole accomodate, in questi, e simili casi. Si rispõde, se tanto la cosa di ualore, che pretendeua rubar e quanto ancora q̃lla di minor importanza era d'un medesimo, padrone, il consultore non sarà tenuto per la consulta data, an-

zi in tal caso sarà degno di lode, poiche senza l'altrui danno, ha conseruato la robba al padrone quanto ha possuto, perche a cosi fatto modo, consigliar un minor male, non è assolutamente cosa mala, ma in comparatione di quel maggiore, che s'impedisce, haue un certo che di buono, percioche l'intention di colui, che consiglia tal fatto, non s'indrizza al mal minore, qual consiglia, ma ad impedir quel mal maggiore in quel meglio modo, che si, può: senza l'altrui danno: il medesimo si dirà di colui, che sarà ferito. Ma se per scampar il danno maggiore, o la uita di Pietro, haurà persuaso il danno di Marcello, benche minor fusse, alhora sarebbe tenuto, poiche per questa occasion haue offeso Marcello: perche non e cosa giusta, scampar il dãno d'uno con l'altrui giattura, dice Soto nel libro quarto *de iust. & iure, questione settima, articolo. 3.*

4 CONSENSVS. Vuol dire, vn Guardiano c'ha in custodia vna casa, massaria, possessione, giardino, uigna, o qual si voglia altra simil cosa, qual ꝑmette, che l'inimici, o ladri, o simili entrano a rubare, dannificare, o fare qual si uogl'altro dispiacere, qual sẽza il suo consenso far nõ potrebbono. Vn tutore, qual permette, che li cõsanguinei, o altre persone dissipano le robbe, e beni delli pupilli, ilche non farebbono, s'egli no'l permettesse. Vn Sindico, qual permette, che le cose della Vniuersità uadano a mala uia; ilche non si farebbe se'gli non cosentisse. Vn Capitano, o Gouernatore, o qual si uoglia rettore, tanto in cose temporali, quanto ancora in cose spirirituali come son di monasterij, e altre Chiese: quali permettono, e consenteno che si faccino di molti mali, e danni da suoi soldati, sudditi, o altri soggetti, non castigandogli, o fingẽdo nõ saperlo, o componendoli: come far sogliono alcuni Prelati, iquali permettono, che si tenga la concubina, per poterli poi cõporre nella borsa; ouer alcuni Gouernatori che ꝑmettono la barattaria, cioe la scola di giocare a carte dadi, per denari, ò che vadano armati gl'homini di mala cõditione. Vn padrone qual cõsẽte

che'l

che'l suo seruo faccia una furbaria, o altro danno; per che dice Paolo *Oē crimen in Episcopo*: tutte simili p-sone son tenute d'ogni danno, come principale; che'l farà; se ben nulla vtilita ne intrasse a loro. Et uniuersalmente ogni huomo, che consenterà in qualche mala operatione, perticipando, e cooperando in quella; come piu per disteso si dirà, in *Verbo patricipians*, sarà similmente obligato.

QVI si fà un'altro dubbio, non da dissimularsi. Quando in un Capitolo, Concistoro, cōsiglio di Vniuersità, Congregatione, o simile; oue si stà al parere del la maggior parte; se per caso la maggior parte conchiuderà una sentenza iniqua contra la conscienza. Si dimanda se la minor parte seguitasse quella iniqua sentenza, sarà forse tenuta al danno, che ne conseguirà per consentirui?

SI risponde con distintione; se in quel consiglio o Capitolo sarà costume, che li uoti, e sentēze, che si dicono, si possan'da gli istessi autori riuocare, & emendare, mutādo opinione: e la minor parte di consiglieri contradicendo, giudicano, che gl'altri mutarebbeno la lor sentenza, se non contradicono, ma seguitando la sentenza della maggior parte, saranno tenuti ad ogni danno, che ne seguira, perche cōsentino nel male. Ma se probabilmente, che quelli nō mutaranno la lor sentenza (benche egli contradicessero quāto si voglia) perche saran venuti al Consiglio auisati, e consertati, seguitādo i lor uoti, ancorche peccarebbeno, non perciò saran'tenuti a restitutione alcuna. E molto meno saran'tenuti alla ristitution'del danno, se li uoti, e sentenza date vna volta mutar non si ponno; e la minor parte scorgendo quel, che della maggior parte sarà cōchiuso, non potersi riuocare, se ben contradicessero; però non saranno esenti dal peccato mortale, seguitādo la lor iniqua opinione, per non mostrarsi contrarij, e dispiaceuoli; eccetto se fussero del numero di coloro, che hauranno consertati insieme il negotio inanzi, che si riuocasse il uoto. Cosi dice Caietano nella

Summa.*Verbo Restituti*.a cui consente Nauarro.c.17. num.21.

Palpo. Vol dire,vn'huomo che loda,& ingrandisce il malfattore;pero auertì,chi lodarà un fatto male sem plicemente,dicẽdo,hai fatto bene, cosi meritaua quel lo,cosi conueneua fare per l'honor tuo, e simili altre parole, peccarà mortalmente, ma non sarà tenuto al danno,poi che'l male è fatto gia senza ch'egli s'habbia adoprato in cosa veruna, ma chi lodando un mal fattore,dirà,questo è un'huomo da bene,non si fa pas sare la mosca d'auant'il naso, si sa ben vendicar dell'inimico, non ha il fecato bianco, non s'inuigliachisce; e simili altre parole , per lequali s'incitarà a uendicarsi,o far altro male; ouero dirà,costui sa far le cose con distrezza, si sà ben prouedere, ouer sà cõparer tra i giouani,e viuer senza necessità, incitandolo per q̃sto a rubare,onde perche queste,e simili lodi son'causa sufficiente a far,che ne seguan molti mali, il laudatore sarà pciò tenuto à tutti i danni,che per le sue lodi ne seguirãno,come il malfattore.Al medesimo sarà tenuto colui,che per lodare un furto fatto, sarà cagione,che'l furbo non facci la restitutione: e massimamente quando haueua proposto farla, altrimenti sarà tenuto a quel solo,che haurà impedito co'l suo parlare. Nella medesima dannatione si trouarà colui, che intendendo,un suo amico hauer fatto un male ad istanza sua , ancorche non l'habbia ordinato, lo laudarà grandemente compiacendosene, e mostrando a quello,hauerlo grato: però allhora ciò sarà vero, quando il malfattore mosso da questa confidanza si spinse a farlo,talche se non hauesse conosciuto, che l'haurebbe hauuto a caro,nõ l'haueria fatto. Come ancora dice Nauarro.cap.17.num.133. Indi ne segue ancora, chi farà amicitia cõ alcuno compagnone, gladiatore, o altra simile persona,che volgarmente,assassino,chiamar si suole,offerẽdoli di molti doni,e facendoli molti carezzi, e simili altri complimenti, con intention sola che poi costui da se stesso si muouerà a uindicar

l'ingiuria

l'ingiuria riceuuta dal suo nemico, sarà tenuto al danno, che ne seguirà, perche con suoi doni, & adulationi l'hanrà prouocato à farlo fare, benche egli nô ci l'habbia espressamente comandato, ne ordinato.

RECVRSVS. Vuol dire, un che ricettà, da luogo, e commodità a ladri, o altri malfattori in tal modo, che se non hauessero tal commodità di occultare le robbe, o di saluarsi, non rubariano, non ammazzarebbono, o altro simile farebbono, sara anch'egli tenuto percio, come li malfattori. Al medesimo ancora sarà tenuto colui, che solamente ricettarà le cose, che sā ran'rubate, occultādole in tal modo, che per occasion di ciò non saranno piu trouate dall'inquisitori, o restituite; quando però li malfattori, per timor di non essere scouerti, l'hauerebbeno restituite; ma si ricettandole, non sarà stato cagion di tal impedimento, perche i ladri haueano, doue haurebbono potuto occultare senza timore, peccarà si mortalmente, ma non sarà tenuto a restitution alcuna, eccetto quanto ne restarà nelle sue mani. E si ricetarà li malfattori solamente, a fin, che non siano offesi, o pigliati dalla giustitia, ne men peccarà, eccetto si difendesse il delitto.

Quindi si risponde ad un dubbio fattomi questi giorni, chi fauorisce, protegge, e difende li ladri, & altri malfattori, in tal modo nutrendo la lor audatia, che quelli confidādosi a tal fauore, & aiuto, ardiscano di far più prontamente, e securamente il male, sarà tenuto a tutti danni, che per occasion di ciò si faranno, poiche co'l suo fauore, è cagion di tanto male. Son anco tenuti a simile restitutione tutti Auocati, Procuratori, intercessori, e simili altri, che efficacemente contra i termini della giustitia pigliarano parte a difendere li ladri, acciò non si restituisca il furto, & oltre acciò li Mastri d'atti, Scriuani, & altri che cuopriranno il delitto ingiustamente, per cui s'impedisce detta restitutione al padrone delle cose rubate, e massimamente si faranno come il Nibio, qual piu delle uolte gode la preda fatta dal Sparuiere. Onde si dice nel Canone,

Errori di Auocati Procuratori, e mastri d'atti.

Il Nibio gode la preda del Sparuiri.

Nota.

ne *Qui aliorum.24.q 3. Qui tales defendit, damnabilior eis, qui errant, efficitur.* Nota però come si è detto di sopra. Chi difendesse uno, che hauesse fato un furto, qual era tenuto per huomo da bene, a fin che non restasse infamato, egli o sua famiglia, occultando quãto può il delitto, farà bene; purche da qui non s'impedisca la restitutione alla parte offesa; e chi fa l'uno, deue negotiar l'altro. E. se per caso per far la restitutione, il delitto uenisse scouerto, deue lasciar di farla per qualche tempo, e poi per mezo di confessori far compire alla conscienza.

PARTICIPANS. Vuol dire, chi è compagno in un fatto; e cio esser può in due maniere, o participando nel delitto, o nella preda dopò fatto il delitto, quanto al primo può accascare in più modi, cioè cooperando, come a cõpagno, ouer facendo l'istrumẽti a chi vuol fare il male, scientemente però; perche se non sa a che fine li sono cercati, non sarà tenuto; eccetto se fussero istrumenti prohiti dalla corte, ouero da se stessi atti ad adoprarsi non ad altro misterio, che a cose da se prohibite, come per essempio, nel tempo che son prohibiti li pugnali, un cortellaro farà certi cortelli a due tagli, quali non seruerãno per tagliare ma solo a quello effetto, che sarebbe un pugnale; ouero farà un puntarolo atto ad ammazzar un'huomo a tradimento, costui facendo questi istrumenti, benche non li siano domandati, ma li farà sol per guadagnare con l'arte sua, pecca mortalmente, & è tenuto al danno, che ne segue, vendendoli a persone, da chi si può sospettare, che se ne seruiranno a quel fine: Participarà anco, quando darà li contrasegni, o altro aiuto a coloro, che stanno per far il male; e ciò s'intenderà si sarà cagione efficace; cioè talmente s'adoprara in aiuto, che senza lui non sarebbe fatto il male; & a questo modo participando, sarà tenuto come a gl'altri principali nel fatto; perche s'egli non li hauesse così giouati, nõ haurebbono potuto far l'effeto, o pur non s'haurebbono arrischiati ad andare; E se

pur

pur senza lui l'effetto sarebbe eseguito, sarà per ciò tenuto come gli altri accompagnadosi? Qui alcuni Dottori son varij; però facilitaremo il dubbio con distintione; dico dunque s'egli sarà compagno principale nel fatto, ouer si accompagnarà spontaneamente dal principio, se ben s'adoprasse cume ad un instrumẽto, e ministro di qlli; sara pur tenuto come a principale etiandio se'l male s'hauesse potuto fare da gl'altri senza lui; uerbi gratia, cinque assaltaranno un huomo determinatamente per ammazzarlo, & uno si farà innanzi, e l'ammazaara, tntti son tenuti egualmente, etiandio colui, che s'haurà accompagnato dopo fatto la resolutione, purche sappia, che uan per tal effetto, & a tal fine s'accompagna, perche tutti insieme concorrono, come ad una causa totale, & efficace, di e Caietano *2.2.q.62.ar.7.* è Soto in *4.de iust.& iure.q.7.art.3.* ma se per caso incontrando li ladri per strada, che uoleuano scalare una casa pose la mano alla scala aiutandoli non per ciò si dirà causa efficace, o pur essendo chiamato, e pregato s'accompagnò con quelli, non per necessita loro, ouero utilita, ma solo per conuersatione: io per me non posso condanarlo a tutto il danno, come gl'altri, si come uogliono alcuni senza ragione, ma per la rata sua, se'l danno fatto non sarà più di quel, che proposero di fare senza lui; come sarebbe a dire, proposero d'ammazzare un boue, e questo solo hà fatto cō lui, e se del boue non haurà hauuto cosa alcuna, nulla restituir deue; ouero sarà tenuto a quãto s'hauerà fatto di più di ql proposero senza lui, ꝑ hauersi accõpgnato; come per essempio, proposero d'andare a guastar una uigna, sarà tenuto a quãt'haurà guastato egli, ouer coloro di più, ꝑ ditto suo; ouero sara tenuto a quanto l'haurà toccato della preda; cioe, quelli proposero d'andare a rubare un castrato per huomo da una massaria, & egli tolse solamente un'agnello, sarà tenuto sol per quello, e se nulla tolse, nulla restituirà. Et auuerti, che ho detto (non per necessita loro, ouero utilita) perche se egli giouò in qualche cosa; cioe si se

inanzi

inanzi molto animosamente, perche era huomo di molto fatto, onde li padroni o Guardiani assaliti a cosi fatto modo, si spauentorno e fuggirno, e non difesero le lor cose: alhora sarà tenuto come gl'altri, ancor che per se non pigliasse cosa ueruna. E perche nell'attiõ morali non si può dare regola uniforme; p tãto secondo la diuersità di casi, dourà essere diuersa la decisione, onde i confessori douranno essere prudenti ad inquirere, in che modo il penitente s'accompagnò, accio possi rettamente giudicare circa la restitutione; quanto poi alla colpa tutti peccano mortalmente. Se dunque tutti quei, c'han participato nel danno fatto, furono eguali, e sufficiente cagione, come habbiamo detto saran teuuti egualmenre alla restitntione, e sodisfacendo uu di loro, gl'altri saranno assoluti dal debito, quanto al padrone, che riceuette il danno, ma saranno tenuti, & obligati a colui, che haurà pagato per loro; perche succede in luogo del padrone, a chi ha sodisfatto. E ben uero, che questa cosa ha bisogno d'un poco di consideratione, percioche gl'altri non son'tenuti all or compagno, c'ha pagato per loro, a quel modo, ch'eran tenuti al padrone, ma bisogna procedere con distintione; Se i malfattori hauran'fatto qualche male, del qual non se n'ha riceuuta utilità ueruna, come sarebbe, ammazzare, ferire, far guasto, e simile, sodisfacendo uno per tutti, gl'altri compagni saran'tenuti a quel, 'c'ha pagato, ciascuno per la rata eguale, ma s'hauranno rubata qualche cosa, e ciascun n'hà riceuuto la parte, gl'altri compagni son tenuti a quel, c'ha pagato per loro, quanto n'è peruenuto nelle lor mani, chi piu, e chi meno; onde se colui, che ha pagato, non si riseruò cosa ueruna, e gl'altri tolsero ogni cosa, il tutto deueno sodisfare a quello; ouer s'un di loro consumò ogni cosa, egli solo deue pagare ogni cosa a chi haurà sodisfatto; e se per caso colui c'ha sodisfatto tolse tutta la preda, pagato c'harà, nessuno de gl'altri sarà tenuto a lui, e la ragion di questa diuersità, è, che al padrone ciascun di loro era tenuto p due

Auuertimento alli confessori.

Restitutione che s'ha da fare da molti d'un danno fatto, come sarà.

rispetti,

rispetti; e per la robba, che teneuano malamente; e per l'ingiuria fattali hauendocila tolta malamente, onde per tal ingiuria ciascun di loro restaua obligato a tutto il danno, e non pagando uno, restaua debitor l'altro in fin ch'era sodisfatto; ma al compagno, c'haurà sodisfatto per loro, sono tenuti per un sol rispetto, cioè per la preda uenutali nelle mani, talche tanto deueno al lor compagno, quanto n'hanno participato. E se per caso, colui c'ha sodisfatto, era per far il danno solo, ma trasse gl'altri al male, non per necessità, ma per sua compagnia: i quali pregati, e quasi sforzati s'accompagnorno, quelli non saran tenuti a lui in cosa alcuna, hauendo egli sodisfatto, perche non son stati causa efficace del danno, anzi essi si trouano da lui dannificati, commettendo un peccato mortale per occasion di suoi preghieri.

Indi ne segue la risolutione d'alcuni dubbij. Quando due concorrono a far un danno, & un di loro è tanto più animoso del compagno, che senza quello haurebbe pur fatto il male, e l'altro è tanto timido, che da se solo non haurbbe hauuto ardire di farlo, allhora il primo sarà tenuto al tutto, il secondo per la rata sua, perche il primo si può dire cagion efficace del male, & il secondo nò. Quando molti concorrono a far un dáno in un certo modo, che un aiuta l'altro; come accascar suole a soldati pagati in una guerra ingiusta, ciascun di loro sarà tenuto a tutto il danno, ma si andando senza Duce, l'uno non gioua all'altro, ma ciascun da se stesso può fare il danno, come accascarebbe alli auenturieri in una guerra ingiusta, allhora ciascun di loro sarà tenuto per quel solo, ch'haurà tolto, o guasto. E se ogn'uno di quei haurà fatto pochissimo danno, hauran'peccato uenialmente; benche il danno tutto insieme considerato, fusse molto: L'essempio d'una uigna, che si troua in sù la strada, uendegnata da passaggieri, quando ciascun di loro per se u'haurà pigliato uno, o due racemi, ma se uno hauesse incitato l'altro e dato la uia, tutti peccarebbono mortalmente, an

cor

cor che ciascun di loro facesse poco danno; perche do ueam auertire il gran danno, che ne uerrebbe per la moltitudine, e però astenersene.

Cõprare cose rubate quando sarà tenuto, alla restitutione.

SI participarà nella preda, come diceuamo; cioè può accascar in due modi; cioè o comprando le cose rubate, o mangiandone in cõuersatione; si compràdo o sapeua le cose essere state rubate, ouero almeno dubitaua, o dubitar doueua, per la condition della persona, che le uendeua, & alhora, o habbia comprato dal ladro immediatamente, o da altro, sia chi si voglia, sẽpre sarà tenuto restituire la robba al padrone; s'ella si troua in essere in propria specie; e se non si troua in essere, il prezzo di quella, e s'era fruttifera, deu'anco restituire i frutti, che n'haurà riceuuto, leuate uia però le spese, se ue ne fussero fatte: ne può cercar al padrone della cosa rubata, il prezzo, ch'haurà sborsato, eccetto in caso, quando l'hauesse comprata ad instantia del padrone: come sarebbe a dire, Marcello ha conosciuto il libro di Pietro in man d'un mariolo, che lo uendea; e considerãdo, che no'l hauerebbe potuto più ricuperare, essendo cosa, che importaua, l'ha comprato, ad instãtia sua. E se no'l sapeua, ma l'haurà comprata à buona fede, senza porui malitia; credẽdosi probabilmente non esser tale; non sarà tenuto a cosa alcuna insin che dura quella buona fede: ma saputo che l'haurà, che deue fare? O la cosa si troua in essere, in poter suo, & alhora tosto la deue restituire al padrone; ne può ripetere il prezzo da quello; ancorche non u'habbia commesso fraude. l. *in ciuilem C. de Fur.* può bẽ ricuperare le spese fatte in mantenerla, conseruarla, o in migliorarla (qual cose non puo cercare colui che sciẽtemẽte, e malitiosamente la comprò) e si indugiarà a restituirla, perderà tutte le spese fatte, dopò che l'haurà saputo. Ouer al tempo che si saprà essere stata rubata, si troua essere consumata in casa, o alienata, non sarà tenuto a cosa ueruna; pche insin a tãto che la possede, mai fu mal possessore, ne ripugnãte al douere; e però consumãdola, o alienãdola, a q̃l tem-

po, non haue offeso la giustitia *ff. de Fur. l. Qui vas. de Alie.* Ne meno sarà obligato a restituire i frutti consumati in quel tempo, ma quelli, che si trouaranno in essere dopò, che s'haurà saputa la uerità: & anco tutto quell'aumento, e guadagno, che n'haurà fatto dopò saputo, che l'haurà. E si participarà nella preda, mangiandone solamente, sarà tenuto per la rata sua; ouero se fu inuitato, dopò, che s'hauea prouisto da cena, pagarà quanto per quel conuito haurà sparagnato. Silu. *Verbo. Restitutio 3. §. 6. & 7.*

10 *MVTVS.* Vuol dire, colui, che uedendo un danno farsi, come sarebbe un furto, o altro disordine, possendo impedire con gridi, o altre parole; se ne stà tacendo. E se per officio suo li competeua parlare, & impedire, poiche era Custode, Guardiano, o simile della cosa, che si rubaua: ouero era Signore, Cōsigliero o altro officiale oue si faceua il male, a cui sperraua prouederci, tacēdo senza suo dāno, e pericolo, sarà obligato a tutto il male, e danno fatto, come i principali malfattori; perche chi tace, consete (Questa regola è uera in quei, che per lor officio son tenuti parlare.) Ho detto (senza suo danno, e pericolo) perche se probabilmente si dubitasse, che facendo un poco di dimostratione parlando, impedendo, o altro: ne potrebbe patire danno, come sarebbe a dire, un Guardiano vedēdo i ladri rubare il giardino, e con ostinatione rouinare i frutti, laonde si cridassi, o facesse altro strepito, quelli l'ammazzarebbono: ouero un Signore, o altro officiale vedendo una seditione leuatasi nella Città in tal modo, che s'egli facesse resistēza passarebbe peticolo della uita, e simili altri casi allora tacendo, dandosi a dietro, non sarà obligato a cosa veruna. E si è huomo a cui nō s'appartiene per officio alcuno ma pur potrebbe, senza suo danno, impedire un mal preuisto con consiglio, parole, gridi, terrore, o altro simile; e non impedisce, ma se ne stà, tacendo, a uedere, non fugirà almeno un peccato mortale; poiche fà cōtra la carità del prossim, potendolo giouare.

Chi tace cō sente.

Indi

Indi si risolue vn dubbio. S'un uicino, vedẽdo i marioli rubare il suo vicino, toccasse denari da quelli, ꝑ timor, che non l'accusasse: non è obligato a restituirli: perche non li appertenena guardare il suo vicino; eccetto se li marioli subornãdo lo li dessero la parte della preda; perche allhora sarebbe tenuto a restituirla.

NON OBSTANS, Vuol dire, colui, che per ragion del suo officio, è obligato impedire un danno, rumore, scandalo, o altro simile antecuisto; e non impedisce, prouedendo, acquietando il rumore, leuando l'occasione, reimediãdo in ogn'altro modo possibile, possendolo fare senza suo danno, o pericolo, come habbiamo detto di sopra, sarà tenuto a quel danno, che ne seguirà. Da qui se ne raccoglie: che li Gouernatori delle Città, e Castelle, i Prelati delle Chiese, li Officiali, Rettori, Giudici, Ministri publici della Giustitia, li Custodi notturni delle Città, qual chiamano, Mastri, giurati, anteuedendo, che si prepara, & intesse un'homicidio, un'eccesso, un scandalo importante, o simile altro male, e poco, o nulla curano prouedere, ostare, impedire, e rimediare, che nõ si facciano, possendo, e douendo, come ho detto, saranno tenuti ad ogni danno, che ne uerrà per colpa loro. Inoltre, conoscẽdo, che li marioli, li assassini, & altri simili fanno di molti mali nella Città, & egli con una colpabile negligenza si ritirano, tolerandoli, e permettendoli senza prouederci, essendo, che a lor officio appertiene cacciar via dalla Città gl'huomini mali, disutili, e vagabondi, saranno tenuti ad ogni danno, che ne uerrà. Il medesimo si dirà de gli Sindici, Rettori, e Consiglieri della Citta; i quali permetteno, che li Cittadini notabilmente siano oppressi, e dannificati dalli Officiali, Gouernatori, Capitani, e simili, e tirannicamente da quelli trattati & ingiustamente dissipati, in caso che li ponno e deueno aiutare, e difendere; e non ne fan' cõto alcuno, per conseruarsi l'amicitia del Capitano, e Gouernatore ꝑ lor cõmodo, o altri disegni, nõ è dubbio, ch'eglino siano tenuti a tutti dãni fatti a lor Cit-

11

tadini; poiche son cagione di tal ingiustitia, qual deueno prohibire; perche si come vn nocchiero negligente è cagion che la Naue sia affocata dall'onde; cosi essi son cagion che li Cittadini siano tiranicamente oppressi.

NON MANIFESTANS. Vuol dire, chi sà vn dãno, vn latrocinio, o qual si vogl'altra lesion fatta, e nõ la manifesta, sẽza suo dãno, e pericolo possendo manifestarla, & anco essendo a ciò tenuto, sarà obligato al dãno, come il principal mal fattore. Ma si dimãda, chi è tenuto manifestare? Si risponde. Vn Custode, un Guardiano, & ogn'altro, che p custodire tira salario, un Giudice, & ogn'altro, ch'è obligato cõseruar la giustitia, un padre p li beni del figlio, vn tutore par li beni de gli pupili, un curatore per li beni a se raccomandati, e finalmente un testimonio produtto in giuditio, come dice San Thom. 2.2.q. 62.*art*.7. al terzo argomento. Nauarro c.17.nu.21.

Quindi si risolueno alcuni dubbij a noi fatti. Cioè vn testimonio produtto auanti il Giudice ad instãza della parte, che pate un dãno notabile ingiustamente, essaminato iuridicamente, non uolendo dire la uerità in gran danno e preiudicio della parte che lo produce, per nõ voler dispiacere alla parte contraria, o p altra cagione; sarà tenuto a tutto quel dãno dal quale dicendo la uerità poteua rileuarlo, cap. 1. *De crimine falso.* e Nauar. cap. 17. nu. 133. Alla medesima pena è tenuto colui, che per cõseruarsi nell'amicitia, e beniuolenza, o simile, della parte cõtraria, ricusa essaminarsi ripugnando, ouero fugge l'essamina, ascondendosi, o nega saperlo', sapendolo, e simili altre astutie vsa. Alhora ciascun di questi sarebbe scusato, quãdo ciò facesse per alcun giusto timore, pericolo, o danno notabile, che ne li verrebbe. Vn vicino, che haurà uisto il suo uicino essere stato rubato, mẽtre ne sarà dimandato se'l sà, negando la uerita pecca già mortalmente, ma non e tenuto ad alcuna restitutione; eccetto se fusse tenuto per qualche suo officio o debito. Li

Custodi noturni detti Mastri giurati, e lor cōpagni, quali sono tenuti guardare la Città di notte: essendo dimandati dal Giudice, chi ha fatto il tal eccesso, o altro dāno questa notte, si negano la uerità, iscusando, e coprendo i malfattori, senza lor danno, e pericolo, come di sopra si è detto, saran tenuti essi per quelli, ꝑ rispetto del lor officio. E se cio facessero per non infamarli, e uituperarli; poiche son tenuti communemente per huomini da bene, o per euitar maggior scandalo, & errore, non farebbeno male: purche procacciassero, che detti malfattori facessero la restitutione secretamente, acciò la parte lesa sia reintegrata, dicendo, se non restituiti, o risarciti il danno, noi semo sforzati publicarui: e non volendo sodisfare, deueno manifestarli. In caso che l'eccesso fatto non richiede restitutione alcuna, simili persone non son'obligati manifestarli, eccetto se fussero huomini di mala uita, e fama, soliti a far male.

Nota, circa questi tre casi, cioè(*Mutus, Nō obstās. Non manifestans,*) che se alcuno potesse impedire, e manifestare al modo sopradetto senza suo danno, e pericolo, e si dà adietro malitiosamente; ancorche per alcun'officio non sia tenuto, pur peccarà mortalmente; perche fà contra la carità del prossimo. *Et habetur. 23. q. 3. Can Ostendit.*

Dubbio.

Si dimanda intorno a questo proposito. S'un Vescouo promulgarà una scommunica contra quei, che sanno, chi haurà fatto il tal furto, o terra robbe d'altro, &c. che li uoglia riuelare, chi lo sà, sarà per ciò tenuto a riuelarlo? A questo si risponde; se'l Vescouo promulga la scōmunica ꝑ uia di denunciatione; cioè chi lo sà, lo uoglia denunciare secretamente al Vescouo sotto pena di scommunica, alhora si deue prima auisare il malfattore, o colui, che tiene la robba, che si pretende, per modo di correttion'fraterna, che restituisca; e restituendo, nō sarà bisogno riuelarlo, ꝑche non si deue infamare; e non uolendo restituire, è obligato denuntiarlo al Vescouo, e non alla parte, quādo

Risposta.

però può prouare il furto fatto, altrimenti in correrà la scõmunica. Dico (se'l può prouare) perche nõ possendo prouarlo, non è obligato denũtiarlo, e riuelarlo, dice Nauar. c. 17. nu. 134. perche quando un Vescouo fà una scommunica, cioè chi sà la tal cosa, la uoglia riuelare, s'intende se'l può prouare, e non altrimẽti; onde si cõmandasse assolutamẽte, che si riueli in ogni modo, peccarebbe mortalmente, poiche non è Giudice delle cose occulte, e sarebbe contra il precetto del Signore: Ma se'l Vescouo commanda, che si riueli secretamente la tal cosa, acciò possi giouare, & accommodare, trattando accordo, pace, o altro simile, e non per disturbare, o sforzare; alhora si deue riuelare secretamente al Vescouo, acciò, come a padre spirituale proueda, ancorche prouar no'l possa. E se la scõmunica non dice, chi sà la tal cosa la uẽga a riuelare, ma che vẽga ad essaminarsi e testificare; poiche di q̃l, che si pretende se n'ha qualche inditio, o fama, ouero qualche imperfetta proua, e ꝑ scoprir, e trouar la uerità il Vescouo procede nel caso come Giudice: allhora ogn'huomo che'l sà, deue deponere la uerità, essaminandosi: benche non faccia la correttion fraterna, ouer prouar no'l possa, altramente incorrerà la scommunica, eccetto se fusse tãto propinquo all'autor del malo, cõtra il quale si procede, per lo che nõ fusse tenuto ad essaminarsi onde si dà ꝑ rego la generale, chi nõ può essaminarsi contra un suo parente, non è obligato denuntiar al Vescouo quel, che ne sà; è molto meno il principale sarà tenuto manifestar il suo delitto & infamarsi, ma solo secretamente restituire, e cosi scamparà la scommunica.

Per cõplimẽto di questo primo capo, s'ha d'auuertire, che li tutori, curarori, procuratori, e fattori d'altri, che negociando le cose di lor pupilli, padroni, o lor principali, s'hauranno fraudati coloro, con chi hauranno negotiati, saranno tenuti a restituirli; e risarli ogni danno, di propria borsa; ancorche essi nulla vtilità n'hauessero riceuuto: posson ben si restituire e

de i beni di lor principali, a chi sarà intrata l'utilita, se si trouano nell'amministratione; e si son fuor de tal amministratione; deueno auisare i lor principali delle frode fatte: acciò restituiscano: e non volendo, re stano essi obligati; onde se non son poueri, è necessario, ch'essi pagano: e poi seccretamente senza scandalo si potranto, togliano a lor principali, quanto hauran pagato per loro, dice Silu. Verbo. Restit. 2. §. 7.

14

E tanto coostore, quatto ogn'altro di sopra nominato, che si troua in qualche modo debitore, s'impetrarà la remissione del debito dal suo principal creditore, sarà libero dall'obligo, che ha: ne bisogna, per liberarsi di ciò che espõghi la moneta in presentia del creditore, e poi cerca la remisione, dicendo eccoui quã to ui son debitore, per hauerui fraudato, o dannificato famene gratia, che ne tengo bisogno, e simili altre parole; come vogliono alcuni; perche saria troppo difficile piegar la uolontà del dannificato a rimettere, vedendosi la moneta inanzi alle mani: ma basti, senza esporre la moneta altrimenti; che'l padrone, e creditore doni liberamente; imperoche la rahion per cui l'huomo è tenuto alla restitutione, è perche ritiene l'altrui bene contra volontà del padrone: laonde se'l padrone liberamente ce'l dona comnnque sia, uien'assoluto dall'obligo. ne importa se a donar si piega cõ carezzi, ciãze, pregarie, & altre belle parole; purche ciò facci liberamente e non con inganni, e bugie, minazzi, o timor di perdere il tutto, come sarebbe a dire, il debitore li offerse la mità, cercando la remission del rimanente, dicendoli, se nõ mi doni questo io non vi darò niente, e perderai tutto il debito, e simili altre parole: onde se si mouesse a donarli per questo effetto solo, ouero lo piegasse con minazzi, bugie, sforzo, o almenn per uergogna in caso, che'l facesse pregare da qualche persona di gran auttorità, e stima, a cui per vergogna non potesse denegarlo, o per simili altri modi lo tirasse, per cui si giudicarebbe non liberamente inchinarsi a donare, ma sforzatamente;

 alhora

alhora dico, che'l debitore non è sicuro in conscienza.

15 Mercantie falliti, che si accordano cō li creditori.

Quindi si risolue vn'altro dubbio; cioè vn c'habbia ceso a suoi beni, ouero vno Mercadante o Banchiero falluto, che non può rispondere a suoi creditori, si fa partito con quelli, che pagando vna parte del debito, il remanente li sia rimesso, venendo poi a miglior fortuna, è obligato à restituire il resto, che li fù donato, nō ostante la remission fatta, perche quell'accordo di donare la parte del debito non fu fatto liberamente con animo di donare, ma sforzato, per non perdere il tutto: e tanto piu sarà tenuto detto Mercante, o Banchiero; quanto che secretamente donasse, ouer tramutasse denari da vn luogo ad vn altro, o pur in qual si uolglia modo occupasse le robbe in fraude de gli creditori, inanzi che si scuoprisse, o desse nome di fallito; e poi trattasse accordo, e partito, come ho detto. Vn debitore, che tratta la remission del debito, da chi non può donare, ne rimettere, non sarà libero in conscienza. Si dimandi, chi non può donare? E stato detto nel precedente Capitolo.

16 Che cosa si deue restituire.

Vanto al secondo, cioè, che cosa si deue restituire? Se'l danno fatto, fu per toglier qualche cosa, sarà obligato a restituire l'istessa cosa in propria specie trouandosi in essere; ne può dire, pagasila quanto vale, se'l padrone stà ostinato in voler la cosa istessa, e non il prezzo: ma se la cosa sarà realmente consumata, dispersa, alienata, e non si può ricuperare, alhora se li deue dare l'equiualēte, ouero il prezzo di quella, & anco l'interesse, che'l padrone n'haura patito, come si dirà appresso; e s'era fruttifera, sarà anco tenuto restituire gli frutti riceuuti, o che se n'hauerebbono potuto riceuere, ancor che'l debitore per sua negligenza, e transcuragine nō ne hauesse riceuuto vtilità veruna: E se'l danno fatto fu guastando, o imponēdo, o lasciādo di fare quel ch'era obligato a fare, e simile, si deue rifare il danno à giuditio

di

di ſauio, conſiderate però le conditioni delle perſone, degli tempi, e luoghi, come ſi dirà piu abbaſſo.

17 *A chi ſi deue far la reſtitutione.*

QVanto al terzo, cioè a chi ſi dourà fare la detta reſtitutione? A queſto ſi riſponde per molti capi. Prima quanto alli padroni certi, che ſi ſanno, o parlamo di coſe mal'acquiſtate, ouero di danni dati, tanto per comiſſione, come anco per omiſſione. Se de coſe mal'acquiſtate contra la volontà del padrone, ſi deueno reſtituire al detto padrone, ouero alli heredi: E ſe furon tolti alli cuſtodi, e non alli padroni, come ſono Guardiani, e chi tiene coſe in pegno, depoſitate, o impreſtate, come ſono ancho Sartori, che tengono le veſte per cuſcire, e ſimili altri che ſono tenuti darne conto, ſi deueno reſtituire a'detti, e non alli padroni, eccetto con ſaputa loro; accio poi non fuſſero aſtretti a reſtituirle vn'altra volta a detti padroni; ouero quando alcun di loro fuſſe vn'huomo giuocatore, prodigo, litigioſo, ſimulatore, o pateſſe ſimil'altro vitio, per lo che ſi dubitaſſe, che non le tornaſſe al padrone, ouero ſe pur le tornaſſe, però non ſenza gran difficoltà, e danno, alhora ſi deueno conſignare alli padroni principali in vn certo modo, che coloro, che ſon tenuti a detti padroni, per ciò non ne patino qualche danno, o alla perſona, o nell'honore, o nella robba, o ſimile. Se ſon coſe mal'acquiſtate contra la libera volontà del padrone; cioè per eſtorſioni (per vſar il proprio vocabulo) o per giuſto timore, ouero ſon ſtate donate, e rilaſſate per fraude, & inganni, come poco di ſopra detto hauemo, ſi deueno pur reſtituire al padrone. E ſe ſon coſe mal acquiſtate con la libera volontà del padrone, però la maluagità naſce ſolamente del canto di chi malamente ha riceuuto, come ſono Giudici che pigliano per giudicare, e far quello al che ſono tenuti per debito legale. *cap. fideles, de cenſibus in ſexto.* Come ſono depoſitarij; per reſtituire i depoſiti, Cancellieri, Procuratori, o altri fattori, che pagano i ſalarij; iquali con induſtria & arte ſtratiano li creditori, dicendo non ci ſono denari, o ſimile,

uarne sa p tutti, sodisfacciasi a q̄i, che si posson troua re, & il rimanēte si doni a poueri. Il medesimo si dirà d'un'vsuraro c'haurà fraudato molti nelli suo' negotij, e nō si può sapere quāto, e come; sodisfacciasi a q̄i, che per contratti, scritture, partite di libri, & altre cō getture saper si ponno, & il rimanente a giuditio sano si doni alli poueri di Christo. E delle cose trouate, delle quale nō si può sapere il padrone, vedete nel precedente cap. che là si tratta, che se ne debba fare.

20 QVanto al quarto: cioè, in che tempo si deue restituire. Dico secondo S. Tho. 2. 2. *q*. 62. *art*. 8. per due rispetti l'huomo è tenuto alla restitutione, o per un danno dato al ꝓssimo, ancorche ꝑ q̄llo nulla vtilità ne li fusse itrata, come sarebbe abbrusciare una casa, guastare seminati, tagliare arbori, e fare simili altre, cose: o ꝑche haurà tolta, e ritiene la robba del ꝓssimo: onde qualūca ꝑsona ritiene l'altrui robba cōtra volōtà del padrone, sarà tenuto restituirla, poiche ogni huomo, che terrà più di q̄l che li cōuiene, deue q̄l più restituirlo, ꝑcioche la giustitia cōmutatiua, qual tiene la bilāza dell'egualità, q̄sto richiede: cioè chi ha meno di q̄llo che giustamēte li tocca, li sia rifatto; laōde cōchiudamo, si come toglier la robba al ꝓssimo, è peccato mortale, così anco ritenerla cōtra la sua uolōtà ipedēdolo dall'uso di q̄lla, ꝑche in amēdue q̄sti casi si offēde la giustitia, ꝑloche sarà obligato subito restituirla; & insin che fa dimora, sēpre si dice stare in peccato mortale; ꝑò nō sēpre di nuouo pecca moltiplicādo peccati sopra peccati ogn'hora, che differisce farla. E bē uero, che quāte uolte s'auerte, e si ricorda tener l'altrui bene, e nō ꝓpone di restituirlo, ouero ostinatamēte ꝓpone nō voler restituirlo, tāte uolte pecca di nuouo: parimēte quāte uolte un pouero padrone dimāda i suoi denari legitimamēt, o ꝑ hauerli seruiti, o ꝑ hauer uēduto il suo, o ꝑ qual si uogl'altro modo li cōpetano, & egli potēdo pagare l'itertiene, o nega il suo, e maggiormēte quāte uolte lo uede i qualche graue necessità, e nō souiene del suo, stratiandolo

mentre

mẽtre che lo douerebbe aiutar del proprio, ꝓstãdoli, peccarà ancora di crudeltà, nõ che cõtra la carità, e giustitia. Nau. c. 17. nu. 51. Soto lib. 4. de iust. & iu. q. 7. art. 1. E molto peggio, se è chiamato i giuditio, allega calũnie, e diletion di tẽpo, fuggẽdo il pagamento, potẽdo pagare; onde sarà tenuto di più ad ogni spesa, & interesse che ne patirà. Quãti hoggi di peccano in q̃sto, e non se ne fa caso. Il medesimo s'intende di colui, c'haurà fatto qualche dãno, come si è detto, e dirà abbasso, e nõ lo risà, potendo. Dico (potendo) riseruandomi da certi casi, ne i quali l'huomo è scusato indugiar il pagamento, che hora diremo.

21

Il primo è, se mẽtre occupò l'altrui bene, passaua estrema necessità, come a dire, era oppresso dalla fame egli con la sua famiglia, e si prouedde di mãgiare; oue ro era rimasto ignudo, e non hauẽdo modo di uestirsi, si procacciò una ueste, e simili altri casi, se quel tãto che haurà leuato, l'hà consumato, dice Nauarro c. 17. nu. 61. nõ è tenuto a restitution alcuna, eccetto si uerrà a miglior fortuna, che potrà restituire: Ma secõdo la commune opinione in tal caso già mai sarà obligato, poiche in quella necessità li conueneua ꝑ legge di natura; laonde quel, che ꝑ legge Ciuile, che introdusse il *meũ, & tuũ*, era proprio, ꝑ legge di natura, in q̃l caso era fatto cõmune, talche cioche li occorreua di nãzi si poteua pigliare ꝑ sostẽtamẽto della uita, ꝓpria, e di sua casa. Dico ꝑ (sostẽtamẽto) ꝑche non li sarebbe lecito toglierc ogni quantità, ma quanto è il bisogno che corre, come esporremo più abbasso. Onde Caiet. dice, tal modo di occupare, non si dee chiamare rubare, ꝑche la legge di natura cõcede, che la cosa sia di chi prima l'occuparà: e ꝑche quel, ch'era proprio, in tal necessità è fatto commune, come ho detto: chi dunque sarà primo a toglierlo, sara il suo.

Chi pate estrema necessità non è tenuto restituire.

Quindi si risponde ad un dubbio fatto da un Dottore, cioè s'un che pate estrema necessità togliendo il pane ad un'altro, che si troua in simil stato, peccano forse? Dico di nò; per la ragion predetta.

Ma

cõseruare p il creditore,come ho già detto; & anco il debito dependa da giusta causa,cioè da impresto, legato,donatione,successione,contratto, e simili altri modi. Santo Anton.2.parte.tit.21.cap.8.Nauar.c.17.nu.62. Ma se'l debito dipende da un'acquisto ingiusto: cioe per hauere rubato,o cõ usura guadagnato, o per fraude occupato,e simile;non può senza peccato mortale indugiare a restituire: laonde dico se la cosa, che restituir si deue, si troua in essere, sarà obligato restituirla senza dilation'di tempo,etiandio sa p q̃lla restitutione bisognasse mutar stato, e cader dalla sua prima conditione; come per essempio, un nobile haurà con fraude occupato una villa,massaria,o altra intrata ad un suo parente, e consaguineo,o altra persona,con la qual'intrata uiue commodamente secondo la sua conditione; onde se la restituisse cosi subitamẽte cascarebbe da q̃lla sua nobiltà, ne si potrebbe mantenere nella sua conditione.In olere un usuraro si troua hauer guadagnato con l'usura ducati mille,con li quali negotiando, guadagna tanto, che viue honoratamente al secolo: laonde per non hauer altro, se li uorrà restituir subito, sarà sforzato poi, star con altro a salario,ouero far arte de mani,p scãpar la uita: in q̃sti casi bisogna restitur subito, & hauer patienza acciò nõ pda il Paradiso: e la ragion di ciò, dicono i Dottori,è,che a niuno è lecito cõ fraude,e dãno d̃l psfimo arricchirsi,o mantenersi in grado comodo. E se la cosa rubata con fraude acquistata non si troua in essere per potersi restituire,ma bisognarebbe uendere del suo,e scomodarsi per sodisfare;in questo caso il debitore deue fare,come è detto di sopra nel terzo caso.

Quinto.Sarà scusato, quando per restituire subitamente,il debitore patirebbe grand'interesse,e detrimẽto: l'essempio.Pietro deue restituire una gran quãtità di denari,e non hauendoli manualmente bisognarebbe uẽdere le sue robbe molto meno del prezzo giusto; o perche non si troua,chi le compra, o per la sterilità del tẽpo,qual corre,e penuria di denari, e simili altri

inco-

incomodi: la onde si differisse alquanto la restitutione, hauerebbe comodità co'l tempo di fare il fatto suo senza tanta perdita, e ruina; alhora può con buona conscienza diferir il tempo di restituire: e ciò sarà uero quando il creditore non si trouara in necessità, è simil conflitto: onde si può senza suo danno aspettare, e se nō vuole, si deue astringere: perche dice Scoto nel 4. distintio. 15. in tal caso la volonta del creditore è disordinata, possendo, e douendo per carità aspettare, e non vuole: ma se'l creditore passa il medesimo trauaglio, come ho detto, allhora senza indugiar sarà tenuto far la restitutione. Scoto. Nau. c. 17. nu. 59. Caieta. 2.2. q. 62. art. 8. Soto lib. 4. de. iust. & iure. quest. 7. articolo quarto.

Sesto, quando per restituir subito, ne risultasse danno alla Republica, o Communità; l'essempio, il creditore tiene una lite, o altre differenze con la Vniuersità contra ragione; onde si hauesse i suoi denari a tempo, li darebbe molti trauagli, e danni: in questo caso si deue stratiare il creditore, e differire la restitutione, in sin che passi tal occasione; se per quel differire, si legano le mani al creditore; perch: il ben commune si deue anteporre al priuato.

Settimo, quando la restitutione cagionasse danno al corpo, o all'anima del padrone, o pur d'altro: l'essempio, si restituendo la spada, scoperta, o altra simile armatura, ne succederebbe qualche homicidio, o simil' altro eccesso: si deue aspettare insinche passi l'ira, e stratiarlo, etiandio, che con istanza la dimandasse.

Ottauo, quando ne risultasse qualche pericolo della uita, honore, o fama del debitore, o d'altra persona; poiche queste cose son di maggior stima, che non è la robba, si deueno preferire, come ben dice Gaietano, & appresso lui Nauarro capit. 17. num. 56. Ho detto (qualche pericolo della uita) percioche l huomo non è obligato a scoprirsi, & accusarsi p fare la restitutione quando altrimēti far nō si potesse: ma deue aspettare il tēpo, e l'occasione, quādo si potrà fare cōmodamēte

ſenza tal pericolo. Ho detto (dell'honore) in caſo che per far la reſtitutione andaſſe in periglio l'honor della moglie, e delle figliuole, o per mancamento delle ſuſtanze rendendoſi poueri; o perche ſi trattaſſe detta reſtitutione, & accordo ꝑ mezzo di qualche fornicatione, o adulterio, allhora ſi deue ſopraſedere, e differire inſinche paſſano queſti pericoli. Ho detto ancora (della fama) quando non hauēdo huomo fidele, per mezo di cui ſi poteſſe trattare ſecretamēte; facēdola ꝑ ſe ſteſſo, ſi manifeſtarebbe il furto, o danno fatto, e ne reſtarebbe infamato; ꝑche chi cōfidaſſe ad huomo, del qual ſi puo dubitare, che nō la farebbe, ſe ꝑ caſo poi quello nō la faceſſe, ma ſe la riteneſſe per ſe, il debitore non reſtarebbe aſſoluto dal debito, dice Nau. c. 17. nu. 86. ouero mentre per qualche ſuſpitione, o inditio precedē te ſi teneſſe di lui mala opinione. facendola fare alhora alhora, ſi giudicarebbe eſſer ſtato lui il malfatore, o pur ꝑ qual ſi vogl'altro modo ne ueneſſe a macchiare la ſua fama, e ricuperatione, qual tien appreſſo di coloro a chi s'hauerebbe da fare, o d'altri che'l ſaprebbono.

Nono, & vltimo, quando il padrone, a chi ſi doureb be fare la reſtitutione, fuſſe impedito di qualche infirmità di pazzia, o ſtoltitia, o pateſſe ſimil altro impedimento di ceruello, perloche non fuſſe atto a negotiare le coſe ſue: ſi può ſenza peccato aſpettare, inſin che paſſano queſti accidenti. Secondo. Sil. e Nau. ne gli luoghi citati.

Auuerti lettore, che queſte ſopranominate regole, non ſiano vn ſeminario di qualche mal penſiero nella tua men e; cioè che per queſta indulgenza, & eſſentione, c'hanno l'impotenti, trouādoti di quei, nō ti precipitaſſi ad imbrattarti le mani della robba d'altro cō queſta malitia, & intentione di auualerti poi di coteſte eſſentioni, e regole ſopradette; perche dice Santo Antonino nella ſua ſomma, & ho ancor viſto nella Bolla di Pio IIII (qual concede le Indulgenze alli Confrati del nome di Dio) che ogn'huomo che elegge di far un peccato riſeruato malitioſamente, con

quella

quella intentione, di auualersi di qualche priuileggio, o fauore fatto sopra tal peccato: non li gioua il priuileggio; percioche simili priuileggij non son fatti per fomentar i peccatori; ma p medicare, e rimediare, come meglio si può al mal, dopo che sarà fatto il peccato: onde dice il detto Papa; chi pigliasse una Bolla o Diploma; oue si da facoltà di farsi assoluere da i tali casi reseruati, cõ intẽtione di poter peccare a suo modo circa detti casi riseruati; e non hauer poi quella difficoltà di cercare Penitẽtieri o di andare a Roma (qual difficoltà più delle uolte fa ritirar l'huomo dal peccare) costui s'inganna, e non li gioua la Bolla. Danque a che gioua se tutti la pigliano a questo fine? Dico che ciò non è vero; perche son molti spiriti deuoti, iquali non hanno intention di offendere Dio mortalmente, però conoscendo la lor fragilità, di ciò non si rendono sicuri; onde pigliano la Bolla per alcun buon rispetto: acciò se per qualche sciagura, o fragilità uenessero a ciampare in qualche caso riseruato, se ne possano seruire, e questo è il modo di pigliarla. Et acciò restiati più sodisfatti: m'ha parso indurui l'istesse parole della Bolla sopra di ciò.

Hauendo narrato tutte le Indulgenze, e gratie che guadagnano li Confrati della compagnia predetta, è la facoltà, che li dà di potersi eleggere un confessore a suo modo, e farsi assoluere da molti casi riseruati, soggiunge, e dice.

Volumus autẽ ne Confratres ipsi, quod absit, propter huiusmodi gratiã, reddatur procliuiores ad illicita cõmittenda: quod si à sinceritate fidei, et unitate Sãctæ Romanæ Ecclesiæ, ac obediẽtia, et deuotione nostri, uel successorum nostrorũ Romanorum Põtificum Canonicè intrantium destiterint, aut confidentia eius gratiæ, aliqua cõmiserint: gratia, et literæ, quo ad aligendũ huiusmodi, illis nullatenus suffragẽtur. Datũ Romæ apud Sãctũ Petrum, sub Anulo Piscatoris. die 13. Aprilis. 1564. Pontificatus nostri an. Quinto. Qual cose sõ anco cõfirmate da Pio v. e Gre. XIII. come si vede nella detta Bolla

Conchiudiamo dunque, che i Santi Padri han trattati de queste regole, non perche s habbiano ad insegnare, e predicare; ma per non mettere i poueri penitenti in disperatione;& acciò i confessori considerãdo il stato, e qualità di penitenti debitori, e la buona volontà di pagare, li possano assoluere liberatamente, & ammaestrare, in che modo s'hauran da gouernare, e come hauran'da trattare con i lor creditori.

Auuertimento.

dubbio.

Qui entra vn bel dubbio. S'vn ch'è obligato a restituire, potendo restituire ogni cosa ad vn tratto, e non vuole, ma a poco, a poco, contra la volontà del creditore, che li vuole tutti insieme, dourassi assoluere? Si risponde, che nò, perche sempre stà in peccato mortale mentre, che può, e nõ vuole: la ragion di ciò, è, che vi c'ha la facoltà di poter restituire, non può in conto alcuno tenere quel, che non è suo contra la volontà del proprio padrone. E se'l confessore auuerte, che'l penitente stà ostinato di mai voler sodisfare, eccetto in questo modo; & il padrone nõ li vol concedere dilatione alcuna, dourà mandarlo senza assolutione, con pericolo dell'anima? Dice Siluest. in Verbo Rest. quinto §. 5. basti sel confessore lo faccia obligare, che paghi al tempo, come già promette, e poi lo può assoluere, perche a questo modo tratta il negotio del padrone vtilmẽte, ponendolo in sicuro. Soto nel lib. 4. *de iu. & iu. q. 7. art. 4.* tal non approua; e la ragion'è in pronto: auuẽga che'l confessore, facẽdolo obligare, faccia l'vtile del creditore; ciò giouarà nel foro esteriore al detto creditore solamente, ma al penitente, quanto al foro della conscienza giouarà nulla; perche potẽdo pagare: non può con bona conscienza ritenere, come ho detto, la robba d'altro contra volontà di quello, laonde non è capace di assolutione. E ben che, restando escluso dell'assolutione, passa pericolo dell'anima; vedaselo egli che fa più conto della comodità temporale, per seruirsene, o per fantasia, che della salute dell'anima; el'vno, e l'altro argomenta in contritione. Ma si mostrasse hauer giusta causa, e scusa di prolongar il tempo, & anco

co apparesse huomo d'vna conscienza timorosa; non sarebbe errore seguitar la consulta di Siluestro, perche non si deue andar tanto rigoroso, che venga ad essasperare le buone conscienze.

23

Di qui ne segue. Vn che si troua aggrauato della robba d'altro; e non ha intentione di restituire insino alla morte; per non scommodarsi; benche tenga per fermo di farla allhora o per se, o per li heredi; con tutto ciò starà sempre in peccato mortale; e non si può assoluere giustamente, che li vaglia; per le ragion'predette: onde costoro si espongono a gran pericolo di morir in mal stato; essendo che alcuna delle volte accasca, d'essere occupati da morte viotenta, e repentina, o assaliti dalla febre intesta di modo, che non hanno tempo di disporre per l'anima loro. E ciò s'intende non solamente di debiti contratti per vsura, furti, & altri danni dati; ma di quei ancora che si deueno per leggitimi contratti, soccessioni, legati, imprestiti, e simile: come dice Nauarro cap. 17. nu. 66. e Maiore nel 4. delle sent. distin. 15. Soggiungono ancora, molti dãnarsi per non pagare i debiti legittimi, e chiari; credendosi, mai essere tenuti insin che non son condennati per sentenza; ouero astretti dalla giustitia con la essecutione: ouero almeno richiesti piu oltre con istanza dalla parte; nullo scrupulo facendosi sopra di ciò; perche chi ritiene la robba d'altro fuor di ragione; e quante volte lo considera, o considerar deue, e non propone di restituire, e possedendo, tosto non restituisce; o non hauendo vna giusta cagione delle sopradette di prolongar il tempo; sempre, e tante volte pecca di nuouo mortalmente; e la confessione non li gioua; e morendo con questa sua opinione non troua luoco di misericordia appresso di Dio: e molto peggio fan coloro, che essendo chiamati in giuditio, propongono calunie alle cose chiare, e liquide per prolongar il tẽpo, e straccar la parte contraria; e chi li consulta; che bene fanno?

Contra coloro che nõ voglian pagare senza l'essecutione

Ne segue ancora: chi deue alla Vniuersità; e pos-

sendo pagare, non sodisfà insin, che sia astretto; per ser uirsi delli denari, e guadagnarne, confidando alli amministratori di quella, che li son parenti, o amici, ouero negligenti nelle cose della Communità poco curando di riscuotere, e dell'interesse, che pate, peccano mortalmente, e sono tenuti all'interesse, che detta Vniuersità ne paga, per non potersi seruire del suo, tanto li debitori, quanto li amministratori.

Primo dubbio.

E se mi dirai, se quel mal pagatore si pentirà della sua malitia, o negligenza nel fin della sua vita, cõmandando, e ordinando in testamento, che si faccia la restitutione, non sarà saluo? per occasion di questo, farò vn'altro dubbio più importante, & amendue risolueremo insieme.

Secondo dubbio.

Il dubbio è questo. Se li figli, & heredi del testatore non restituendo i debiti lasciati in testamento, sarà per questo l anima del testatore cruciata nelle pene?

Nota.

Inanzi che rispondiamo, s hà da pregustare, e notare vna cosa, qual è chiara, cioè se'l principale, ch'era obligato, passò da questa vita senza ordinare, che la restitutione si faccia, essendo la heredità sufficiente, costui se ne partì con peccato mortale nella dannatione. E se gl istessi heredi, sapendo il debito, nó lo restituiscono, saranno nella medesima dannatione: ne basta scusarsi, dicendo, non ci è stato ordinato, e commandato; pur che loro sappiano in conscienza la tal cosa essere stata malamente acquistata, & occupata: ouero il tal debito realmente si hà da sodisfare. E se n'è dubbio, deue vsare ogni diligenza di risoluersi o per scritture, o per libri, o simile.

Risposta.

Stando in questa verità, si risponde ad amendue li dubbij non poco difficili, per la uarietà delle opinioni: e per miglior dichiaration di quelli, porremo questa conclusione qual ha più parte.

Conclusione.

Benche un'huomo aggrauato dalla robba d'altro, pentendosi nel fine della sua uita; ouero un che non ha possuto in uita sodisfare, per impotenza, uenendo al fine, & ordinando, e commandando

dando alli heredi, & essecutori del testamento, che si faccia la restitutione onninamente, sia assoluto dal debito, e sicuro di non patir per tal peccato nelli tormenti, etiandio se per colpa delli heredi, & essecutori del testamento la restitutione non si facesse: nondimeno chi possendo in vita commodamente restituire, & auuertendosene non l'ha uoluto fare, ma l'ha differito fin'al fine della sua uita malitiosamente con propria volontà per non scommodarsi, ma seruirsene: benche commanda, & ordina alli heredi, & essecutori, che la facciano: non uà sicuro da questa uita, di non hauere l'inferno, ancorche li heredi poi la facciano.

Si proua la prima parte.

Si proua la prima parte della conclusione: e prima quanto al primo membro, cioè (pentendosi nel fin della uita sua (perche in qualunc'hora il peccatore piange i suoi peccati, sarà degno di perdono; dice Iddio per bocca del Profeta: onde s'un, che per tutta la uita sua haurà fatto l'usura, o haurà vissuto di rapina, e non haurà mai atteso, ne pensato alle cose dell'anima, essendo poi nel fin della morte tocco da qualche ispiration diuina, e rimorso di conscienza, uiene ad atto di contritione, e uera penitenza, commanda, che si faccia la restitutione intera per huomini fideli, facendo sopra di ciò una diligenza quanto può, secondo la nostra fede, sarà saluo, perche essendo ueramente pentito, s'hà da credere, che l'hauerebbe fatta da se stesso, restando in uita, o hauendo hauuto tempo, e però non s'hà da dire, che costui sia detenuto nelle pene, se per caso li heredi, & essecutori del testamento non la facessero (come han uoluto alcuni) perche ne seguirebbe uno incōueniente, come dice Nauarro, cioè s'al tempo, che haurà fatta questa dispositione, pigliasse il martirio: ouero alhora fusse battezato, o fusse assoluto in virtù d'un Giubileo plenario, e tosto moresse, non andarebbe immediatamente in Paradiso, come insegna, e predica la Santa Chiesa Cattolica, ma bisognarebbe aspettare insin che si facesse la restitu-

tione delli heredi, il che è falsissimo. E ben vero che li heredi in questo caso, per la lor negligenza, o malitia; sono in stato di dannatione, e come furbi destinati a casa del Diauolo, si moriranno senza complire, quanto li fù ordinato in testamento. Si proua adesso l'istessa prima parte quanto al secondo membro, cioè (ouero vn, che non haurà potuto in vita sodisfare per impotenza) perche chi in vita per alcuna legitima cagione delle sopra narrate, non potrà restituire, sarà scusato, hauendo hauuto buona intentione, e dopò nella morte sà quella debita diligenza, che si conuiene, in ordinare, che si restituisca, eleggendo persone degne di fede, che la facciano; onde sicuro passa di questa uita: ne sarà intertenuto in purgatorio. se li herede, o a chi è stata commessa la restitutione, non la facessero, per la ragion sopradetta, & anco dice San Thom. Co. lib. 6. art. 13. ma se nella fine s'haurà mostrato tepido nel disporre del testamento con vna notabile negligēza, e volontà remissa in ordinare, e prouedere, che si facci, qual negligenza, e volótà remissa è stata cagion che non sia fatta: nō và sicura l'anima sua da questa vita: perche quella negligenza, e remissa volontà in disporre alle cose necessarie dell'anima sua, argomenta poca, ouer nulla contritione: ma se non è tanta, che possi argomentare in contritione, perloche si giudicasse degno di pena eterna, dice Gabriel Biel in Can Miss. lect. 18. quel ritardar di restituire non sarà senza qualche pena di purgatorio nel disponente, & anco nell'essecutor negligente.

Si proua la seconda parte della conclusione.

Si proua e dichiara la seconda parte della conclusione: cioè (possendo in vita cómodamente restituire, e non l'ha voluto fare) perche chi possendo commodamente restituire in vita sua, non se n'hà curato, credendosi, che bastasse commetterlo agli heredi, o ad altro, par che non habbia hauuto animo sincero di restituire: poiche non restituendo alhora, che posseua, e staua sano, par segno espresso, che ne men'hauerebbe restituito, se non moreua: talche l'intentione sua non era

libera,

libera, e sincera: di modo che se mai fusse uenuto a quel termine della morte, mai hauerebbe restituito: vi è un'altra ragione: costoro però non vogliono restitui re in vita, per che li piace la robba d'altro: e poi nella morte si restituiscono, ciò fanno, perche non se ne ponno più seruire. ilche mostra, non hauere retta intentione, & ispedita, che basti ad vna vera contritione e penitenza: e conseguentemente mal giuditio s'haurà da far di loro.

Il medesimo giuditio s'haurà da fare di colui, che possede vna casa in dubbio se gl'è sua, o nò, e nõ vuol risoluersi, e sbrigarsi da quel dubbio di saperne il vero per timore di non l'hauere a restituire in caso, che non fusse sua, ma se ne stà dormiglioso soprasedendo insino al termine della vita, commettendo poi alli here di, che se ne risoluano: iquali fanno peggio del padre segno euidente par, che li dispiace priuarsene in caso, che non fusse sua: e però teme fare la risolutione, credendosi non essere tenuto, insino che stà così dubbio, e confuso. E se costoro prenominati, conoscendo la lor negligenza vsata in vita, ueramente si pentino: e con buon, e sincer'animo commandano che si faccia la restitutione, che diremo? Diremo quel, che detto hauemo nella prima parte della conclusione. Ma per conoscer questo, bisognarebbe auuertire: se costoro nel tempo, che viueuano, o s'hauran confessato questo peccato, o nò: se s'hauran' confessato, non è possibile che'l confessore non v'habbia prouisto, eccetto s'era tanto ignorante, oue ro essi l'hauranno ingannato, o pur mutato ogn'anno un confessore per fuggir la restitutione: qual malitia fà giudicar mal per loro, e se non se n'hauran confessato, tutte le confessioni son state inualide: onde si sarà uero pentito nella fine, bisogna ritornare tutte le confessioni malfatte, e dire la malitia usata in fuggir li confessori, che hauranno ordinati la restitutione, e se ciò non vedi non ne giudicar buon'esito della uita loro: E se ciò hanno lasciato di dire al confessore

per

per ignoranza? Bisogna giudicare la qualità della persona, se tal ignoranza basti a scusarli.

Terzo dubbio.

In oltre si dimanda se'l penitente haurà promesso più uolte al confessore di restituire, e non l'hà fatto mai, douarassi sempre assoluere rimettendosi alla sua parola? Si risponde, se'l penitente haurà possuto farla e non se n'ha curato, non si dourà assoluere: perche il medesimo giuditio si può fare, che ancora mancarà dalla promessa: E s'egli insiste per l'assolutione, Ricordati di quel, che di sopra detto hauemo, cioè se'l debito ha certo padrone, qual n'ha di bisogno, e non vuol aspettare, non si deue assoluere: ma se'l padrone è incerto, ouero può aspettare, facciasi obligar prima, e poi l'assolua.

24

QVanto al quinto. Cioè in che modo s'hà da fare la restitutione, e che ordine si deuerà tenere, dico due cose. Prima quanto alla persona, che deue restituire. la deue fare per se stesso, per assicurar il caso suo: purche si possi far senza scandalo dell honore, e riputation propria, ouero senza sua infamia, come di sopra detto habbiamo: altrimenti si faccia per mezzo del confessore, o del Vescouo, o altra persona degna di fede, quanto sarà possibile: perche si elegesse persona, della quale si potesse dubitare: s'ella poi se la ritenesse per se, non sarebbe assoluto dal debito. Secondo quanto all'ordine, che s'haurà da tenere nelle cose, che s'hauran da restituite. Prima s'hauranno da restituire le cose certe; cioè quelle di cui si sanno i padroni: e delle certe, prima quelle, che si trouano in essere in propria specie, dandosi alli proprij padroni, ancorche non siano primi creditori: uerbi gratia, vn si trouarà hauer rubato a molti, ouero haurà fatto l'usura, e fraudati molti, o pur haurà molti debiti, per compra, o impresto, e non si troua tanta facoltà, che possi sodisfare a tutti: per regola ordinaria si procede, che chi è anteriore sia primo pagato: però secondo Baldo *in l. pro debito, C. de bon. aut. iud. poss.* in simili casi s'hà da tenere quest'ordine: cioè se in poter del

Ordine da tenersi nella restitutione.

del debitore si trouarà un cauallo, o altra cosa, ch'hauea rubata, o pur si trouarà in casa vna veste di sete, che hauea hauuta per imprestо: ouero si trouarà in poter suo una cosa depositata, o in pegno, ò simile: prima si deueno dare queste cose alli proprij padroni, ben che non fussero primi creditori: perche di simil cose nó hauendo vero dominio il debitore, non si deueno cõnumerare tra li beni suoi; e però gl'altri creditori, benche primi, non ci hanno attione alcuna. Secondo. Se appresso del debitore si trouarà una casa comprata, o uigna, o boue, o qual si uogl'altra cosa stabile, che s'haurà da pagare ancora, o in tutto, o in parte, prima si dourãno sodisfare i creditori delle predette cose vendute, e dopò gl'altri: benche quelli siano anteriori a tutti debiti: & auuenga che le cose vendute siano passate in dominio del compratore, per loche par, che li anteriori creditori ci habbiano attione: nondimeno, dice Baldo, sempre restino obligate al venditore insin che sia sodisfatto: purche la cosa venduta si troui in essere in propria specie in poter del compratore nel tẽpo che si more, e s'hà da fare la restitutione, ma se si trouarà alienata, o consumata, non procede questa regola, eccetto quella dell'anteriore Ipotega, dice Baldo nel luogo citato. Dopò questi s'haurà da sodisfare a gl'altri secondo precedono di tempo; & in questo si deue osseruare la regola commune della legge, secondo i statuti delli luoghi, e Prouincie. Inoltre quando il testatore lasciarà due legati vno a Pietro, per alcuni beneficij riceuuti, l'altro a Marcello per mera beneuolenza; si deurà preferire Pietro a Marcello Finalmente se della heredità auãzarà qualche cosa, allhora s'haurãno da restituire i debiti incerti: è q̃st'ordine necessario sopra tutto, quando l'heredità non fusse sufficiente per sodisfare a tutti: onde chi per restituire i debiti di persone incerte, restasse poi impotente a sodisfare ai creditori certi; peccarebbe mortalmente; cosi anco quando un creditore posteriore leuasse la ragione a chi è anteriore, ouero pigliasse, o ritenesse in mano

no quel, che per le ragioni predette toccarebbe ad un' altro; cioè perche sono obligate ad altro, o perche si trouano depositate, imprestate, o in pegno in poter del debitore, come accascar suole, quando finisce la vita un, che tien nome di falluto, o de impotente a poter sodisfare a tutti suoi creditori, & essi corrono a chi più può pigliar prima, e quasi saccheggiano la casa; non pensando alla ragiõ de gl'altri · tutti sono obligati alle restitutione, e di stare all'ordine sopradetto: eccetto se quel, che si trouasse nelle mani, fusse cosa, di cui nõ si sapesse il padrone; alhora se la potrebbe tenere in conto di quello, che deue hauere insin che duri tal ignoranza dice Sil. *Verbo Resti*.6.q.5.e Nau.c. 17.nu.22. quali di quest'ordine parlano più diffusamẽte; ma dopò saputo che l'haurà, la deue restituire a chi di ragion li spetta, come è già detto.

Nota.

Si deu'anco auuertire, ch'un, che haueste prestato denari, delli quali il debitore n'haurà riparata la sua casa, ouer fatto beneficio alla massaria, o ad altra cosa deu'esser preferito a tutti coloro, c'hanno attione', & Ipotega sopra quella cosa, cioè che hauendosi à uẽdere per pagarsi, prima si restituisca il denaro prestato, e conuertito in beneficio di quella, e di quel, che auãza si sodisfaccia alli creditori antichi per ordine.

Primo dubbio.

Qui nascono alcuni dubij E prima s'un usuraro deuerà una quantità acquistata per usura', & un'altra per debiti fatti per contratti leciti, e non hauendo da poter pagar tutti: si dimanda, a chi deuerà prima sodisfare? Si risponde con Caietano in Verbo Rest. c. 8. e Nauarro nel luogo sopra citato; se li debiti, fatti per contratti leciti son tali, che per quelli l'usuraro si ha fatto impotente a restituire le usure; come sarebbe a dire; nel tempo ch'era debitore delle vsure haurà maritata sua figlia, e promesso la dote, ouero haurà fatto una donatione *inter uiuos*, o legato in testamento, o simili altri contratti: alhora si dourà prima restituire le usure, e dopò sodisfare a questi, se u'auanzarà; perche in quel tempo ch'era obligato alle vsure, non posseua

ua promettere cosa veruna in fraude delli creditori; poiche quel, che possedeua, non era suo di bona conscienza: eccetto se nel tempo, che fece questi debiti, non era ancora imbrattato nelle vsure; ouero possedeua oltre le usure tanto di beni leciti, che bastauano sodisfare a quelli: Ma se per li contratti leciti non sarà fatto più pouero, & impotente, anzi haurà acquistato; come per essempio, haurà fatto compra, pigliato impresto, e simile; alhora si deuranno restituire prima li debiti leciti, e poi le vsure ancorche questi delle usure siano prima fatti: rendono la ragion di ciò: che'l creditore degli contratti leciti uerrebbe ad essere più dannificato di colui, c'ha patito le usure: percioche chi ha patito le usure, ha sentito pur qualche utilità del denaro a se prestato: ma colui delli contratti leciti, nulla: e però si dourà preferire.

Secondo dubbio.

Secondo. Vn ladro deue cento ducati per contratti leciti, & altri cento per rapina acquistati: e non potendo sodisfare a tutti, eccetto ad un solo, si dimanda, a chi prima si dourà sodisfare? Si risponde, se in potestà del ladro, ch è debitore, si trouarà qualcuna delle cose rubate in essere, & in propria specie, & il padrone si sà, e così anco delle cose comprate o prestate, per cui son fatti i debiti leciti prima si deurãno restituire queste cose alli proprij padroni, o sian queste o siano quelle, e poi pagar gl'altri, ma in che modo quest'altri? come diremo adesso: cioè se tanto le cose rubate, quanto ancora le cose debite per contratti leciti saranno consumate, & alienate, se gli creditori delle cose rubate saranno incerti, senz altro scropolo si deueranno pagare li debiti leciti, e son certi, si dourà sodisfar prima chi è anteriore: cioè se'l furto fu fatto inanzi li debiti leciti, si sodisfaccia al furto, e se'l debito lecito fu inãzi si sodisfaccia al detto debito: e si sõ tutti eguali in tẽpo, & attione? Si sodisfaccia prima a chi fu rubato: e la ragiõ di ciò sarà, dice un Dotore, ch'alla restitutione delle cose rubate è obligato p due rispetti, cioè

perche

perche malamente occupò la robba d'altro, e malamẽ tre la ritiene, ma alle cose lecite sarà obligato per vn sol rispetto, cioè che tiene la robba d'altro contra volontà del padrone. Vn'altro dottore dice vn'altra ragione: il creditore del debito lecito haue l'attion legale contra il debitore, e sopra la robba, e sopra la persona, laonde può conuenir lui, e poi l'herede inanzi al Giudice, tal che sempre ui è qualche rimedio di poter ricuperare: ma colui delle cose rubate null'altro rimedio ha di poter rihauere il suo, e però si deuerà preferire. E se'l debitore more, e l'herede rinuntia la heredità, che li gioua questa ragione? E però stateuene alla prima.

Terzo dubbio.

Terzo si dimanda, s'un sarà obligato per debiti di contratti leciti, e per qualche maleficio fatto, cioè per homicidio, ferite, o altro simile, perloche sarà stato cõdennato alla pena, ouero sarà tenuto all'interesse; danno fatto alla parte, e non hauendo per sodisfare a tutti, a chi prima deuerà complire? Si risponde, se'l debito per contratti leciti fu fatto inãzi il maleficio, si dourà prima pagare il debito lecito; e la ragion di cio è, che il debito contratto per maleficio, o sarà penale, cioè che'l Giudice l'haurà condennato a tanta pena pecuniaria, & alhora dico, che la legge, che condanna un huomo a qualche pena pecuniaria, non può far ciò in danno, e pregiuditio de gli creditori per contratti leciti, o sarà per l'offesa fatta, cioè pche ammazzò, ond è obligato souenir gli heredi, o tagliò un brazzo ad un uillano, perloche è obligato darli da uiuere, poi che non può più lauorare; & allhora dico per rispetto del maleficio l'huomo essendo tenuto principalmente di persona, e secondariamente con la robba, & alli debiti leciti, principalmente con la robba secondariamente di persona, per tanto basti che'l malfattore in questo caso sia punito di persona: Ma se'l debito per contratti leciti fu fatto dopò il maleficio, dico quanto alla pena pecuniaria debita, per detto maleficio, si fu condennato dal Giudice inanzi che si facesse il debito,

to,

to, dourà prima pagar la pena, ma se'l debito si fe inã zi la cõdennatione, dourà prima pagar il debito. Quã to poi all'interesse e danno fatto alla parte offesa, si dourà assolutamente prima pagare detto danno, & interesse, che'l debito lecito; perche tosto che fù fatto il delitto, intrò in obligatione all'interesse, e danno fatto: anzi dico se'l debito lecito co'l delitto fù tutto ad vn tempo, pur si deuerà perferire il danno dato, per la ragione detta nel secondo dubbio.

QVanto al sesto, & vltimo, cioè doue, & in che luogo si dourà fare la restitutione? Si risponde con distintione, se'l debito nasce da qualche cõtratto d'imprestо, o altra consignatione, regolarmente si deurà fare, oue la cosa fu consignata, ouero oue piacerà alle parti; purche non v'interuenga danno, o interesse, o fraude ad alcun di quelle: come sarebbe a dire, una cosa, che consiste in peso, o misura, non si deue consignare, oue il peso, e la misura sarà varia; perche sarebbe lesione in una delle parti: la medesima consideratione s'haurà da fare, se della detta cosa si cõsegnarà il prezzo; perche in molte Città, e luoghi d'una istessa cosa i prezzi son uarij. E se'l prezzo e la misura fusse l'istessa, oue forse il creditore uorrebbe consignata la sua robba? Almeno il debitore può essere aggrauato della uettura, e però se queste spese si dedurranno, sarà lecito. E si son denari prestati? Si deueran restituire, oue furono consignati, e se l padrone li uorrà altroue, se ne deduca il cambio, o altra spesa, che ci uorrà; secondo la uarietà di luoghi, e tempi, che correranno, altrimente sarebbe peccato d usura, per quell'obligo: il medesimo s'intenderà degli denari debiti per compre fatte. E si pattizzaranno, che si pagano nel tal luogo? Si può fare, purche s'habbia consideratione al prezzo, cioè che si paga tanto meno, quanto importarà la spesa di farli pagare al luogo pattizzato, altrimente sarebbe peccato d'ingiustitia. E finalmente tanto delli sopradetti, quanto d'ogn'altro debito fatto per contratti leciti, e di ogn'altra cosa prestata s'ha da tenere questa regola

cioè

cioè se'l debitore si trouarà partito dal luogo, oue sarà obligato fare la restitutione; sarà tenuto a sue spese mandarla, oue stà il padrone: eccetto s'egli altrimēti disponesse, e se'l padrone si sarà partito dal detto luogo, e vorrà la sua cosa oue si troua; si deuerà mandare a sue spese. E se per caso mandandola, si superdesse casualmente? Si risponde, se la cosa, che restituir si deue, si mandarà l'istessa propria, cioè l'istesso cauallo, l'istessa veste, o simile; perdendosi, si perde per il padrone; e se non si mandarà l'istessa, ma l'equiualēte, cioè il prezzo, o altra cosa in cambio di quella; si perderà, per chi la manda: e la ragion di ciò è questa, che quādo si manda l'istessa cosa, essendo in dominio del padrone; perdendosi a lui si perde; ma quando non è l'istessa, insin che'l creditore non l'hà nelle mani, sempre s'intende esser nel dominio del debitore; e però se in quel punto si perde, per lui si perderà. E se si perderà per malitia, e difetto del nuntio, che l'arreca, per non essere fidele? Si risponde; se'l nuntio fu mandato per consenso di amendue le parti; poi che lo passauano per huomo fidele, si dirà come di sopra: ma si sarà mandato per elettion del debitore, si perderà per lui, etiand o si fusse l'istessa cosa, che si doueua; e si sarà mandato solamente dal creditore, si perderà per lui, ancorche non si mandasse l'istessa, ma l'equiualente. Panormitano cap *Significante de Pignoribus*. E se'l padrone della cosa si trouarà molto distante dal luogo, che s'haurà da fare? Si risponde, se per mandar la'oue sta il padrone, vi corresse tanta spesa, quanto vale la cosa che si manda; prima si può auisare il padrone con lettere: se si contenta, che si dia a poueri essendo di poca importanza, e si è di molto prezzo, che si possa vendere, e mandarsi li denari per cambio a spese del debitore, s'egli si troua essere partito dal luogo debito, ouero dal padrone, s'egli s'è partito. E se in questo caso si dubita, che l padrone non farà bone le spese che li toccarebbono? Se la cosa è d'importanza, & il padrone ne tiene bisogno, si deue auisare per lettere,

che uuol, che se ne faccia: e se non ne tien di dibisogno? si deue aspettare la opportunità, e commodità, ouero il suo ritorno: pche, in questo caso, nulla legge astringe il debitore a far altro. E se per caso non si sapesse oue si troua? Si deue aspettare un tempo conueniente, facendo una diligente inquisitione: e passato il tempo conueniente a giuditio di sauio, e non trouandosi, si potrà dare a poueri, come si è detto de gli padroni incerti. Ma se l debito nasce da qualche mal'acquisto, cioè furto, o altra fraude: il debitore è obligato mandarlo a spese sue, ouũca si trouarà, dice Caietano. 2. 2. q. 62. art. 5. E se si perdesse per camino? tante uolte sarà tenuto, insin che'l padrone sia sodisfatto: perche la colpa s'imputa a lui. E se in mandarla ui correrà tante spese quanto uale, o più? Risponde l'Abbate *in c. Cum tu. de Vsuris*, e Siluestro *in Verbo Restit.* §. 4. Se'l debitore si troua partito dal luogo, oue fu fatto il danno, e la cosa, che s'hà da mandare, è molto necessaria al padrone, si deurà mandare alle spese del debitore, etiandio che superassero il ualor della cosa: perche la colpa sua lo condanna: e s'è cosa, che ne potrebbe passare, si potrà uendere, e mandarsi il denaro per cambij a suo rischio, o per altra uia: ma se'l padrone partì dal luogo, oue li fù leuata, s'era cosa, che si poteua portare senza spesa, e fastidio, il debitore sarà obligato, come ho detto inanzi: e se non l hauerebbe portata senza spesa, e fastidio, s'haurà riguardo a quanto hauerebbe speso, & il più sarà tenuto il debitore, e non altro. E se'l patrone n'haurà patito interesse, come sarebbe a dire: li fu rubato il cauallo: onde per tornarsene a casa fù necessario locarne vn'altro: sarà tenuto a quanto haurà speso di più per colpa sua.

IL FINE.

SOMMARIO DELLE materie che si contengono in questo Sesto capitolo.

1
'HVOMO può esser offeso cõ le parole in due maniere: alla scouerta dishonorandolo, & alla couerta, infamandolo.

2 *Amēdue questi peccati son mortali di propria natura: ponno esser ueniali per l'intentione: ma in che modo si spiega.*

3 *Si narra, come l'huomo può essere infamato direttamente, & indirettamente.*

4 *Si dichiara chi è tenuto a restituir la fama, & in che casi, & in che modo restituir si deue.*

5 *Si dichiarano diuersi modi di sodisfare ad uno che sarà stato offeso nell honore.*

6 *Si dichiara un dubbio, cioè un che ascolta le infamie, che si diranno al prossimo, che peccato commette.*

7 *Si esaminano sei dubbij intorno alla restitutione della fama per la uarietà dell'opinioni.*

8 *Si tratta della restitutione, alla quale si deue offendere il prossimo nella persona: e prima quãto alle ferite, & altre percosse.*

9 *Secondo quanto all'uccidere.*

10 *Si dichiara per molte conclusioni, quando l'huomo è tenuto per un'homicidio casualmente successo, e quando nò.*

11 *Ammazzar un'huomo per autorità propria, perche è peccato mortale.*

12 *Chi sarà tenuto alla restitutione del danno, quando molti hauranno commesso un homicidio etiandio casuale.*

13 *Si dichiara quanta restitutione si conuien fare per la morte d'un'huomo, oue si nota secondo la diuersità delle conditioni dell'essere la restitutione, piu o meno.*

14 *Si tratta, a chi si deue far la predetta restitutione, oue si dichiara non ad ogni parente dell'ucciso si deue sodisfare.*

15 *Si disputa un dubbio, cioè chi, per hauer fatto un delitto, fusse punito dalla publica giustilia, sarà pur tenuto risar il danno alla parte offesa.*

16 *Si dichiara, quando l'autor, d'un danno, secretamente fatto sarà tenuto al danno, che ne patirà uno innocente ingiustamente accusato.*

17 *S'insegna, quando per sodisfare al danno fatto, per un homicidio secreto, si dubitasse d'esser scouerto il suo delitto, e restarne infamato appresso il mondo, si deurà differire la restitutione insin che uerrà una buona occasione di poterla fare senza tal pericolo.*

18 *Si dichiara; quando un c'ha induto un'altro a peccar mortalmente sarà tenuto ritrarlo da quel peccato.*

CAPITOLO SESTO della restitutione della fama, e danno della persona.

FV detto nel quarto Cap. Vn'huomo può esser dannificato circa tre cose; cioè circa li beni temporali, circa la Fama, e circa la Persona. Espedito il primo membro, e quanto alla sostanza, e quanto alle circostanze: hora resta a vedersi de gl'altri dua; e prima della Fama, & honore.

Per la cui intelligenza si deue auuertire, secondo San Tho. 2.2.q.73.ar.1. che si come in fatto l'huomo può essere offeso in due modi, cioè alla scouerta, e manifestamente, mentre li fusse leuata la robba dalle mani con violenza, come far sogliono li Assassini di strada; e con fraude, & inganni occultamente; come fanno i Marioli: parimente ancora con parole l'huomo può essere offeso in due maniere; cioè manifestamente, e mentre che in presentia animosamente sù la faccia se li dicono parole ingiuriose contra l'honore, e riputation sua: e questo peccato si chiama *Cōtumelia*: la quale

quale nõ è altro, che vna ingiuria, che per dishonestà, irreuerenza, e poco rispetto, si dice all'huomo sù la faccia contra l'honor suo: qual cosa nasce, mentre che vn'huomo stà adirato contra il suo prossimo; perloche prorompe in parole ingiuriose; e però si chiama figliuola dell'Ira, come nel trattato dell Ira fu detto. E ciò accasca più delle volte alli superbi: che confidandosi, ageuolmente sagliono in colera, dispreggiando, il prossimo, lo inuilisc ono con parole ingiuriose; laonde si dice a questo ꝓposito nelli Prouerbij di Salamone a ca. 11. *Vbi fuerit Superbia, ibi erit & contumelia; autem humilitas, ibi & Sapientia.* L'altro modo, co'l quale l'huomo può essere offeso, sarà occultamente, mentre in assentia sua, dietro le spalle, e molte volte senza che sappia sarà lacerato, dicendosi mal di lui, seminando male opinioni: perloche ne vien oscurata la Fama: e questo peccato si chiama Detrattione, la qual si descriue in questo modo.

Contumelia che cosa sia.

LA Detrattione è vn denegare la Fama, e bona opinione, che s'ha d'altrui con parole occulte. Onde si dice nell' Ecclesiaste a c. 10. nu. 11. *Si momorderit Serpens in silentio, nihil eo minus habet, qui occulte detrahit* E questa più delle volte nasce dalla inuidia: perche quando vn'huomo sarà esaltato per qualche virtù: l'inuidioso per contrario attribuendoli alcuni vitij si sforza deprimere, e sbassiare la sua virtù: onde colui ne resta infamato: e però si chiama figliuola dell'Inuidia come nel trattato dell'Inuid a s'è detto.

Detratione che cosa sia.

Questi peccati son molto graui: percioche la Fama, e l'honore son cose più pretiose, e di molto più stimate che le facoltà, e beni tẽporali: laonde per lor difetto, & occasione, mentre un'huomo restarà infamato, o dishonorato, talhora ne vien ad essere priuato di molti beni dell'anima, e del corpo, & anco della fortuna: considerate però le conditioni delle persone, che restino offese di tal spada: e più delle uolte uien ad essere impedito de molte buone attioni, & essercitij: delli quali (per l'infamia impostali) è riputato indegno,

Onde si dice nell'Ecclesiastico a cap. 14. *Curam habe de bono nomine, hoc enim magis tibi manebit, quā mil le thesauri magni, & pretiosi.* Habbi cura, e pensier di cõseruarti vn buono nome, & una bona fama, perche ti giouaranno molto più di mille tesori, grādi, e pretiosi, poiche se per caso ti saranno leuati dalla fortuna, co'l buon nome li potrai racquistare.

Infamar il prossimo, è peccato mortale da se.

Questi peccati per lor propria natura son mortali: potranno ben essere ueniali per qualche accidente, cioè per l intentione, oue consiste tutto il lor essere, e qualità, percioche questa differenza è tra li peccati, che consistono in fatto, e nell oprar, e quei che sol cõsistono nelle parole: quei, che consistono in fatto, & opere, sortiscono il lor natural essere dall'oggetto, cioè dall'istessa cosa, circa la qual si versa l'atto, qual da se stesso è peccato mortale: come p essempio, quest'atto d'ammazzare è peccato mortale: perche l'homicidio da se stesso è offensiuo del prossimo: quell'atto di leuar la robba d'altro contra la uolontà del patrone, è mortale, perche da se stesso è prohibito, e cosi de gl'altri, che consistono in fatto, come questi, potriano ben essere veniali per qualche circostanza, che vi concorresse, come fù detto nel primo cap.

Peccati che consistono in parole, sortiscono lalor natura dal la intentione.

Ma quell'atti, che consistono solamente in parole, come sarà il biastemare, ingiuriare, dir, mal d'altro, e simili, nõ saran altrimente mortali, eccetto, inquanto vi concorre l intentione; Onde ne segue, dir vna parola, che communemente sarà biastema, senza intētion di biastemare, non sarà mortale; e per il contrario, chi dirà una parola, che da se non è biastema, con intention di biastemare, sarà mortale a lui, per l'intention cattiua, e cosi degli altri si può giudicare. E la ragion di ciò, che le parole comunque siano, non offendono, inquanto assolutamente son parole, (si come accasca alli fatti) ma inquāto per quelle vogliamo significare qualche cosa, ma che significano bene, o male, dipende dall'intentione di colui, che le dice inquāto che viē ad esprimerle cõ tal, e tal intētione: onde ne segue

gue al nostro proposito, non ogni Detratione, e Con
tumelia sarà mortale; ma quella sola, che sarà detta
con intention d'offendere notabilmente il prossimo,
laquale, perturbando la pace, l'amicitia, toglie di me
zo gli amici il vinculo, e legame della carità, e con-
seguentemente è mortale: segno di ciò ue ne sia il gio
car de gli gioueni, mentre che per ridere, e far un cor
riuo compagno, sogliono dire di molte parole in-
giuriose, ma perche sanno, che non si dicono con ma
la intentione, non se n'offendono, ne contristano.

Nota Confessore.

Di qui notarai confessor, nel giudicar, che farai,
acciò non erri, che l dire simili parole inducono tre
specie diuerse, poiche producono tre sorti di effetti di
uersi, cioè alcuna uolta farã, che sia peccato mortale,
alcun altra ueniale, e tal'hora atto di uirtù: l'essempio
nelle parole contumeliose: mentre che due s'afferano
ad ingiuriarsi l'un l'altro con ira vomitando parole
graui, e d'importanza, maculando l'honor con signa-
late parole, e rintacciandoli particolar cose, peccaran-
no mortalmente; ma quando si diranno alcune ingiu
rie commune, che usar sogliono queste genti uolgare,
dicendo cioche li vien in bocca, senza intentione di
notar il prossimo di qualche cosa signalata, ma impru
dentemente dice certe parole commune, allequali
non se li suole dar fede, per essere parole di piazze, e
di tauerne; poiche non ha quell animo cosi irato di uo
lerlo offendere in qualche cosa particolare, non è
dubbio, che sarà ueniale: e se saran dette da qualche
Prelato, Maestro, o altro Superiore, o da qualche vec
chio o altra persona graue, per correggere vn suddi-
to, o giouene scorretto (moderatamente però) sarà at
to di uirtù.

Ecco come la diuersità dell'intentioni partorisce
diuerse specie nel parlare. Vn'altro essempio nella
Detratione: mentre che vn huomo dirà contra il pros
simo alcune parole infamatorie con animo fermo di
maculare, e annegrire la sua fama, sarà peccato mor-
tale: ma quando per caso le dirà per modo di ragio-

nare, come accascar suole, narrãdo un historia, oue ro vn caso successo, o facendo altro ragionament o, do ue ci mischiarà alcune parole, delle quali alcuno ne re starà infamato, non intendendo però offendere, ne tas sare nessuno, ma per transcurragine; recitando altre cose, sarà veniale: il medesimo interuenerà, a chi scioc camente dirà simili parole per leggerezza d'animo, sẽ za alcuna necessità, o per esserne dimandato: onde ne restasse alcuno tassato, purche le parole non hano di tal maniera põderose, & importanti, che ne restasse il prossimo notabilmente offeso nella fama: ouero la persona, di cui si parlasse, fusse di tal grauità, e santa opinione, che in sentire tal cose di lui, generasse mol- to scandalo; perche allhora tal imprudenza, & incõsi deratione non l'iscusarebbe da mortale, come si dirà più abbasso: poiche simili parole, e di tal persone, in conto alcuno, ne per qual si uoglia rispetto dir si deue no. E se alcune di queste parole si dicessero per buon zelo, a buon fine, quasi necessariamen e, a chi, e quan do si deue, con tal circostanze, che più tosto ne nasca vtile, che danno alcuno: come per essempio dir male del figlio al padre, della moglie al marito, acciò li ri- prenda; del sudditto al suo superiore, a fin che sia cor retto: dell'amico al suo amico per far che sia auuerti to, sarà atto di uirtù, e meritorio appresso Dio, an- corche quelli ne restassero alquanto infamati: E nota, che dissi (alcune parole) perche non stà bene dire ogni sorte di male del figlio al padre, o della moglie al ma rito, e simili.

Nota.

3 La fama del prossimo può annegrire in duo modi, cioè Direttamente. Indirettamente Direttamẽte.

E per intendere più facilmente il negotio; nota, che la fama del prossimo si può macchiare, e annegri re in due modi; cioè direttamente, & indirettamente; Direttamente può auuenire in quattro maniere: Pri ma quando se l'attribuisce vn peccato falsamẽte: qual mai haurà fatto: e questa è la peggior di tutte, come per essempio, dir d'una donna honorata hauer com- messo vn'adulterio, il che sarà falsissimo. Secondo mẽ- tre si narra vn peccato fatto dal prossimo s'ingrãdisce

con

con parole souerchie, facédolo più di quel ch'è; come sarebbe a dire, uno haurà rubato vn porcello per mangiarselo con li amici, & vn'altro il tassarà per ladro, dicédo, c'habbia rubato un porco, per uitio, che n hà; ouero haurà fatto una semplice fornicatione; e li attribuirà un'incesto, o simile. Terzo quando un uà manifestando un peccato secreto del prossimo a questo & a quello, scandalizzando chi no'l sà, acciò sia tenuto di mala qualità; ouero mentre si raggionarà d'un giouene, altro per iniquità, scuoprirà li difetti di colui, a quei, che ne ragionano, senza necessità, o che ne sia dimandato, per offenderlo, e non per altro fine. Quarto, & ultimo; mentre, ch'una cosa si farà a buon fine, che meritarebbe lode, si caluniarà per inuidia, odio, o altro dicendo, questo lo fà con mala intentione: come per essempio, un Clerico andarà a consolare una uedoa per carità, a uisitar Religiose per instruirle, e li sarà detto, che uà per fare l'amore: un'altro uisitarà le Chiese di mezzo giorno, per sua deuotione; e li sarà detto, che ciò fà per hippocrisia; e simili. Indirettamente, può accascare in tre modi. Prima mentre ch'uno sentirà dire ben del prossimo, e lodarsi la sua uirtù: negarà quell'esser uero, contradicendo, ouero affermando il contrario. Secondo, quando, se bene non potrà dire il contrario, per essere la uirtù manifesta, si sforzarà con parole diminuirla, e sbasciarla, persuadendo, che non si creda essere tanto, quanto si dice. Terzo mentre che tacendo malitiosamente, nasconde la uirtù d'altrui, in luogo, e tempo, che per l'officio suo l'appertenerebbe parlare, e palesarla al mõdo: come per essempio, un Prelato, o altro superiore uolẽdo beneficiare un suddito, dimanda a chi appertiene dirlo, della sua uirtù, e bona uita, & egli sapendolo, per una certa inuidia tace, e cõ un certo rossore se ne passa in silentio: dimostrando segno d'una tacita infamia, poiche tacendo nega la uirtù di quello: onde talhora è causa d'impedire qualche bene, che gl'era preparato: tutti costoro peccano in alcun modo, come diremo di sotto.

Indirettamente.

Ha-

HAuēdo dunque dichiarato in quanti modi si può infamare un'huomo; hora si dimanda, chi haurà in alcun modo di questi macchiato la fama del prossimo, sarà forse tenuto alla restitutione? Si risponde, e per dichiaratione di questo prima notar douete, che la restitutione, essendo atto della giustitia cōmutatiua, che consiste in vna certa equalità di tutte le sorti di beni dell'huomo, e la Fama, & opinion buona numerandosi tra gli beni dell'huomo di molta stima, seguita per conseguenza, che si come l'huomo è tenuto alla restitutione per hauer tolta la robba al prossimo, cosi, anzi molto più sarà tenuto alla restitutione della Fama, essendo ella molto più cara, e pretiosa all'huomo honorato, che qual si voglia ricchezze, e beni temporali, conforme a quel detto di Salomone ne gli prouerbij a cap. 2. *Melius est bonum nomē, quam diuitiæ multæ*. Onde rispondendo al dubbio fatto, dico di più maniere, e prima. Chi con parole malageuole, lacerando notabilmente la Fama del prossimo, dirà il falso ingiustamente, e l'imporrà un peccato mortale, che non haurà fatto; peccarà mortalmente, e sarà obligato per necessità di salute restituirli la Fama, dicēdo, lui hauer detto il falso con mala intentione, altrimēti non si può saluare: Et acciò non facci errore nell'intēdermi, o lettore, vi dichiararò per ordine la forza delle parole, ch'io ho detto. E prima ho detto (cō parole malageuole lacerādo) perche talhora si può offender l'huomo nella Fama, senza lacerarlo malageuolmēte, e ciò accascar può quādo si dirà vn peccato occulto a chi dir si deue, a buō fine; come si è detto di sopra, cioè al superiore per castigare, al padre per corregere, ouero a chi potrebbe giouare, o finalmente a lui stesso in presenza d'alcuni testimonij, facendoli la correttion fraterna; in questi, e simili casi non solamente non sarebbe peccato, ma atto di virtù, ancorche quello ne resti infamato: Ho detto (la Fama del prossimo) percioche secondo Soto nel li. *De ratione regē di, & detegendi, membro; primo quæst.* 3. e nel lib. 5. *de iust. & iure. q. 9.* & anco

Nota.

Restituir la Fama, quando semo tenuti.

co secondo Adriano nel lib.4 q.35.l'huomo può senza peccato tassar se stesso, cioè scoprire i suoi peccati occulti a chi non sà, & infamarsi appresso di quelli. Caietano.2.2.q.art. dice il contrario: però Nauarro; nel cap.18.num. 27.tirando l'opinione di Caietano a bon senso, dice esser vera in quattro casi solamente e così terrai, cioè quando, per infamar se stesso, ne seguitasse la rouina dell'anima, tanto di se stesso, come de gli altri. Secondariaméte ancora del corpo e uita propria, e de gl'altri. Terzo dell honor d'altrui. Quarto dell'vtilità commune. Dico prima, dell'anima di se stesso, perche un che si conserua in buona Fama, & opinione appresso de gli huomini, si astiene da molti peccati, almeno per la riputation del mondo, ma se si infamasse di modo tale, che per ciò poi fusse tenuto da gli huomini huomo uolgare, leuandosi la maschera della vergogna dalla faccia, da molti peccati non s'astenerebbe, che prima s'astineua: segno di ciò ve ne sia vna donna, che per lussuriosa che fusse mentre che stima l'honore, e la buona Fama, per non scoprirsi, molte volte s'astiene dalla libidine, ma se per caso conoscerà esser scouerto il suo peccato, leuandosi la maschera, cascarà in tal incontinéza che a nessuno negarà il suo corpo. Dico ancora, dell'anima d'altrui, perche un huomo che fusse tenuto per buono, infamandosi, mentre che narra alcuni peccati da se fatti, & grande occasione a chi si l'intende, di far anco egli così; onde farà peccare gl'altri per essempio suo: E però li Clerici deuen'esser cauti, mentre che ragionando dicono i lor peccati in conuersatione, nó parlino inanzi a gli huomini semplici, perche oltre che li scandalizano, pigliano fidutia di far anch'eglino, come loro: dicendo, colui è prete, e fa così, perche uol posso far anch'io? Secondariamente ho detto del corpo, e uita propria, e d'altrui, in caso, che per li tormenti ch haurà dal Giudice, scuopre un delitto indebitamente, dico, (indebitamente) perche quando un peccato è occulto, e non ui

Infamar se stesso, quando è peccato mortale:

Cautela d'i Clerici.

sono

sono inditij sufficienti, non è tenuto confessarlo, infamando se stesso, come si dirà abasso più a pieno; ouero, per non poter soffrire la corda, dice quel, che non ha fatto; perloche non solamente ne resta infamato, ma ancora è cagione d'esser appiccato o mandato in galera tanto lui, quanto altro complice. Terzo ho detto, dell'honor d'altrui, e ciò accascar può, mentre un Religioso, o Religiosa, infamando se stesso, e dicendo i suoi graui difetti publicamente, viene a tassare tutto un Monasterio. Quarto ho detto, della vtilità commune, e ciò può interuenire ad un'huomo di giuditio, & atto a gouernare, di cui la Republica ha gran bisogno; & egli infamando se stesso, narrando alcuni suoi difetti, fatti per qualche fragilità, fincardagine, o altro disordine, si farà inhabile, & indegno al gouerno, per lo che essendo rifiutato, la communità ne viene a patir danno; l'essempio d'un Medico, qual narrando alcune fornicationi da se fatte, perderebbe il credito di non esser più chiamato a medicare, talche in questi quattro casi, poiche infamandose preiudica non solo a se stesso, ma ancora a gl'altri, come ho detto in quelle cose, delle quali non è padrone, ne anco de iure li può preiudicare, peccarà mortalmente, è quando s'haurà imposto il falso, dicendo quel, che nō ha fatto, si deuerà ritrattare. Ne gl'altri casi fuor di questi, l'infamar se stesso, ancorche s'attribuisca quel, che nō haurà fatto, poiche a nessuno pregiudica, nō sarà mortale: eccetto quādo ciò narrasse auantandosene, dimostrando hauerne una certa compiacenza hauerli fatti. Ho detto (notabilmente) perche talhora accascarà dirsi qualche male del prossimo, che ne restarà alquanto infamato, ma perche non si diceua con intentione d'infamar nessuno, ma per narrare il caso come passaua, o simile, per tanto non si chiamarà formalmente detrahere il prossimo, poiche vi manca l'intentione, ancorche materialmente sia Detratione; cioè le parole da se stesse siano infamatorie: e ciò accascar suole mentre un huomo, nar-

narrando vna historia ouer un caso successo, ouer dicendo per essempio, come fece il tale; dirà un peccato d'altro inauertentemente senza pensarui, che da quel parlare ne restasse offeso alquanto il prossimo: ouero mentre narrandosi qualche cosa falsa del prossimo dubbiosamente, o per hauerla intesa; alla quale non se li darà credito; onde l'huomo non ne resta offeso notabilmente, ma se le parole fussero di tanta importanza, e grauezza; che comunque fussero dette, il prossimo ne restarebbe notabilmente infamato: allhora sarebbe peccato mortale, come di sopra ui notai.

Ho detto ancora (notabilmente) per un'altra ragione, perche se ben diranno alcune parole con intentione di Detrahere il prossimo, nondimeno non essendo tale, che ne possa restare offeso notabilmente, ma di poca importanza, non sarà peccato mortale, ne sarà obligato a farne la restitutione della Fama: come per essempio, il tale è un huomo neghgente, troppo tenace delle cose sue, uiue alquanto miseramente, e simili altre parole; ouero si dirà qualche cosa d'alcuno, che a lui non si reputarà infamia per la conditione sua, benche in se sia tale; l'essempio, dir ch'uno soldato habbia fatto a cortellate, o che sia disceso in particolar duello, o simile, perche è cosa da soldati; ma allhora sarebbe notabile infamia, quando ciò si dicesse d'un Clerico, o altra persona riposata; il medesimo giuditio si farà, mentre si dicesse una bugia contra qualche persona, che sarà publica infamia, per lo che nessuno se ne pigliarebbe ammiratione; l'essempio, dire ch'una Cortigiana habbia dormito con un giouene questa notte, benche vero non fusse; o pur quando l'infamia si dice giocosamente, o da persona, ch'è tenuta per buggiarda, per lo che non se li dà fede communemente. in questi e simili casi, poiche il prossimo non uiene offeso notabilmente, non bisogna fare restitutione altrimente. Ho detto (ingiustamente) perche, chi infamarà qualcuno, senza offendere la giustitia, non sarà tenuto a restituir la fama;

E si

Infamar altrui quã do si offen de la Giustitia.

E si dimandarai, quando si offende la giustitia in questo caso, e quando nò? Si risponde: non offende la giustitia colui, che infamando altro dice la verità; ancor che pecca contra la carità del prossimo. Non offende la Giustitia colui, che accusarà un malfattore di supplicio degno, pur che'l possa prouare, con testimonij sufficienti, etiandio se'l facesse per odio: perche peccarebbe solo contra la carità, e se'l facesse senz'odio nõ peccarebbe in conto alcuno. Non offende la giustitia vn Prelato, ouer vn Giudice, manifestando il peccato d un reo rettamente da se condennato, e simili. Ma contra giustitia peccarà colui, che accusando vn altro, per furbo che si fusse, non li potrà prouare quel tanto, che l'imporrà: perche ne restarà pur infamato, ancorche ne sia assoluto: onde non basta dire, io so una querela a costui di furto: poiche son certo, che l'hà fatto: ma bisogna prima ueder se si può prouare con sufficienti testimonij, altrimenti facendo, sarà tenuto non solamente alla restitution della fama, dicendo hauerlo accusato malamente, e contra ragione, (dico, malamente, e non falsamente: perche falso non è, sapendolo per certo: ma è male, per non poterlo prouare) ma ancora sarà tenuto all'interesse, qual patirà il reo per difendersi. O quanto s'ingannano coloro, che per far vendetta di lor nemici, espongono vna querela in corte di qualche peccato, che nol possono prouare sufficientemente, sol per farli trauagliare dalla corte: e poi c haueranno gittato la petra al pozzo, se ne staranno a veder la festa: ne si faranno conscienza del danno dato.

Nota bene.

Ingiustamente infamarà il prossimo colui; che hauendone inteso dir male, lo dirà così affirmatiuamente, come l'hauesse visto con gl'occhi proprij: qual modo d'infamare è molto vsitato: e se ne tiene poco conto, e men stima, credendo non esser tenuti a cosa alcuna, e se pur la cosa sarà verà, ma secreta, sarà pur contra Giustitia, eccetto se la mala fama caminasse per altra uia, & ad ogn'hora acquistasse compagni.

Contra

Contra Giustitia sopratutto sarà colui, che imporrà il falso al prossimo ingiustamente, & ho detto, il falso ingiustamente, non senza misterio: perche accascar suol talhora imporsi il falso giustamente; e ciò sarà quando vn Giudice condennarà un innocen te, secondo il processo, e mala informatione contra lui pigliata, alihora egli non offende la Giustitia: men tre però giudica, e dà sententia: ma in caso, che sapes se l'innocentia del reo, peccarebbe ciò dicendo fuor del giuditio. Ho detto ancora (imponendoli un pecca to mortale) perche se fusse ueniale, ouer un difetto di natura, come sarebbe a dire, costui è naturalmente su perbetto; costui è naturalmente lussurioso, poiche è di complession sanguinea, quell'altro è molto colerico di natura: questo è stroppiato di corpo, e così suol'esfere talhora d'animo: quello è figlio d'un prete, e simili: non sarebbe più che ueniale, ne men obligato alla restitutione: eccetto se la persona di cui si notassero queste parole, fusse di molta autorità; perche dir simili parole, e difetti con alcune male circostanze ad una pesona circospetta, e d'importanza, l'offenderebbe notabilmente: come per essempio dire ad un Vescouo, o ad un padre Theologo, questo naturalmente ha del superbo: perche costoro deuen temperare la lor natura per l'officio, che fanno: loche non si notarebbe se si dicesse d'un legista secolare, la cui professione par, che lo richiede, dire ad un molto Religioso, costui è tentato di lussuria, l'offenderebbe assai, ilche dicēdosi d'un giouine nō se ne farebbe caso: dir d'una persona di qualità, qual sarà nata di fornica tione, li muli sēpre son uitiosi, e simil altre parole, che dar sogliono una gran tassa a persone signalate, e tal uolta parturiscono dāno notabile: qual cosa accascar nō può a persone basse, e però a simili persone sarebbe mortale, con l'obligatione della Fama. Nauarro. c. 8. nu. 25. Il medesimo si dirà de gli peccati ueniali circa l'honestà della uita, mentre si diranno con una certa inuettiua, e dispreggio contra persone molto Religiose,

giose, alle quali simili peccati inducono infamia notabile. come per essempio dire ad un Scapoccino, o ad un uenerando predicatore; costui è uanaglorioso: ad una Monacella, o cita nobile oue fan professione d'honestà, questa è una uacantella, molto si gloria della sua bellezza, e simili parole: perche a tal conditioni di persone denotarebbe gran uanità: alche non s'intende ria d'una persona Plebea, e commune. E per il contrario alcuna uolta notare, e tassare una persona d'un peccato mortale, non indurrà infamia: ue ne darò essempio: dire d'un giouene cortigiano, costui ha fatto una fornicatione, ama la tal cortigiana: tanto se n'offenderebbe, quanto fusse notato d'un banchetto: e simili.

Seguitando di rispondere al dubbio fatto disopra, dico secondariamente chi con sue parole ingrandisce, & aumenta il peccato d'altrui, dicēdo più di quel che haurà fatto, pecca mortalmente, e sarà tenuto mentirsi di tutto quello, che ci haurà posto del suo. Chi con bugia dirà una buona opera fatta dal prossimo, esser fatta a cattiuo fine: peccarà mortalmente, e deue emendar il suo mal parlare. Vn che sara dimandato della buona uita e qualità d'un'huomo uirtuoso, in caso ch'è obligato a dirlo, come ui ho accennato di sopra, e per inuidia, o altra mala intentione tace, e tacendo, nega le sue uirtù, non senza danno di colui, per essere stato preposto a qualch'officio, e per il suo silentio sarà rifutato, peccarà mortalmente. Nauarro cap. 18. nu. 35. Chi per intender solamente un peccato d'altro, lo dirà cosi certo, come l'hauesse uisto con gl'occhi proprij, peccarà mortalmente, e sarà tenuto ritrattar il parlare, dicendo, ciò non sapere eccetto per udito, alche non crede, poiche sarà forse stato detto per qualche animosità, con simili altre parole accomodate. E si dirà pur hauerlo inteso (come già è) ma con animo odioso di tassarlo, peccarà già mortalmente, però non sarà tenuto a cosa alcuna, poiche non ha detto bugia: ma se ciò narrarà hauerlo inteso solamente

mente senza odio, e uolontà di offendere: ma piu tosto per sciochezza, o inconstantia d'animo; ne confirmando esser uero: ne negãdo esser falso: non peccarà, sol che venialmente, senza obligo di restitutione, secondo Scoto in 4. dis. 15. q. 4. e Caietano. 2. 2. q. 73. art. 2. la cui opinione, anco è seguitata da Nauarro. c. 18. nu. 36 la ragion'è che tal modo di parlare giudica no, non esser direttamente infamare: ma secondo Sòto nel lib. 5. de iust. & iur. q. 10. si dice, questa ragione in tal caso non assicurare la conscienza: perche souente accasca a chi non ha inteso ancora tal cose, concepere una nuoua, e sinistra opinione, e però tãto in questo caso, quanto nell'altro immediate disopra, & in simili, deue dir appresso di quelli, hauer parlato sciochamente: ne sol questo basta, scusandosi: poiche appresso d'huomini ingeniosi, talhora l'iscusarsi, produce maggior accusa, e credulità: ma bisogna con quel miglior modo, & arte, che si può, leuar dalla testa loro, quella mala opinione c'haurà concetta. Onde in ogni modo è necessario tacere: ilche considerando la sapientia, al primo c. nu. 11. dice: *Custodite ergo uos a murmuratione: quæ nihil prodest: & a detractione parcite linguæ, quoniã sermo obscurus in uacuum non ibit: os autẽ, quod mentitur, occidit animã*: Guardateui fratelli dalla murmoratione, qual nulla ui gioua: & anco dalla Detrattione: perdonati alla lingua in dir mal del prossimo, in qual si voglia modo, o con falsità, o con uerità: perche un parlar oscuro, nõ andarà uacuo: cioè sẽpre lascierà qualche mala impressione nella mẽte dell'audiẽte: onde ricupar poi la fama toltali, è cosa difficile e la bocca, che dice la mẽtita, cõtra il prossimo, ammazza l'anima. E se quel ch'haurà detto sarà tãto publico, o almẽ noto a coloro, ĩ psẽtia di cui ha parlato: nõ sarà necessario far nulla restitutione. Chi haurà sbasciata la buona Fama d'altrui, manifestando un peccato uero, però occulto, cõtra l'ordine d̃lla Giustitia; cioè accusãdolo ĩ giuditio appresso di superiori, e nõ possẽdo ꝓuarlo; sarà tenuto riuelarlo quanto può, senza però

Infamar alcũ ꝑ hauerlo inteso è cosa mala. e deuesi emendare.

Nota.

Accusãdo uno in giuditio, e nõ potẽdo prouarlo, a che sarà tenuto.

mentirsi: ma che modo s'hauerà da tenere in questo caso: è molto difficile a pensarlo, non che ad oprarlo. Scoto, e S. Th. dicon, l'accusatore, e detrattore douer dire, lui hauerlo infamato cõ animo odioso: & iniqui toso, & altre simili parole: qual modo di parlare, o poco, o nulla gioua a rileuar l'infamato: poiche nulla vtilità, e sodisfattione induce: p le ragioni dette di sopra, la onde Soto nel li. 4. de iust. & iur. q. 6. con Caietano dice: il Detrattore, & accusatore esser obligato a non parlar più di tal cosa: ma ritirarsi con bel modo dal giuditio, & in ogni luogo, & occasione dirne ben: e seminar buona fama quanto sarà possibile, senza però dir bugia: E se ciò, essendo che non si ritratta dell'infamia impostali, alcuno intelligente, e giuditioso concepesse più tosto vna certa confirmatione dell'infamia data, che altro; non si può far più: e però si dee ben pensare innanzi, che si dica, se'l può prouare, ò no: la onde Salomone nelli suoi prouerbij a c. 25. dice. *Quæ viderunt oculi tui, ne proferas in iurgio cito, nec postea emendare non possis, cum dehonestaueris amicum tuum.* Quel che gl'occhi tuoi haueran visto, no'l palesar così tosto nelle cõtentione lite; acciò poi c'hauerai dishonorato l'amico tuo volendo emẽdarti, non possi farlo sarà bẽ tenuto a rifar tutti i dãni e spese, che l'accusato farà p difendersi. Et oltre a ciò se p tal occasione sarà impedito da qualche bene, nel quale hauea già acquistato alcun'attione, sarà obligato ricõpensarlo: secõdo pmetterà la sua possibilità a giuditio di sauio; ma nõ a tutto il dãno come l hauesse ĩfamato di qualche cosa falsa.

Auertimẽto.

Infamar il prossimo d un peccato secreto, è peccato mortale

Chi publicarà un peccato secreto a q̃sto, & a q̃llo seminãdolo p le piazze. & angoli della città: giudicãdo l'attioni del pssimo, squarciãdoli la Fama d ogni lato: ancorche nõ l'accusa in giuditio, peccarà mortalmẽte cõtra la carità: ma nõ cõtra la giustitia e però nõ sarà tenuto a restitutione. Vdite Sã Iacomo, che dice sopra di cio nella sua Epistola Canonica a c. 3. *Nolite detrahere alterutrũ fratres mei; qui enim detrahit fratri, aut qui iudicat fratrẽ suum, detrahit le*

gi, & iudicat legem; si autem iudicas legem; non es factor legis, sed Iudex: unus est enim legislator, & Iudex, qui potest perdere, & liberare; tu quis es, qui iudicas proximum tuum?

E s'el dirà ad un solo secretamente, non sarà più, che ueniale; eccetto se quel solo a cui si dirà fusse persona di molta autorità; appresso la quale l'infamato era in buona opinione, e si posseua far del bene. Soto libro 5. *de iust. & iure. q.* 10 Chi narrarà un peccato mortale d'una persona, a cui nulla noua infamia nascerà; o perche il peccato è publico; o perche la persona, di cui si narra, è di tal conditione, che di simili peccati gloriar si suole: come accasca ad alcuni giouani, che si gloriano, quando fanno alcuna fornicatione: o ad un mariolo, che si uanta d'hauer destramente giocato di mani, e simili, non peccarà più che uenialmente.

Modo da tenersi in restituirla fama.

HAuemo dunque sodisfatto in diuersi modi al dubbio fatto di sopra: resta adesso di notar bene, in che modo s'ha da restituire la Fama a colui, contra il quale sarà stata detta una bugia: che non basti dire inanzi li medesimi questo solo, cioè ho detto la bugia contra il tale per odio, o per inuidia, e simile: perche questo sol parlare non sempre toglie la mala opinione, che sarà impressa nella mente degli audienti d'un peccato mai più inteso: essendo che gli huomini, per la corrotta natura, sono inclinati a credere più ageuolmente il male, che l bene: massimamente gli huomini astuti: e però bisognarà con bel ordine persuaderli, hauer detto il falso, etiandio si bisogno fusse interporci giuramento, o produrci testimonij: acciò colui, che per tua colpa è stato macchiato nella buona Fama, per tua diligentia ancora sia da quella purgato: e però simili infamie s'han da considerar bene, e fuggire, per la difficoltà, che ne segue. E perche la restitutione della Fama è necessaria, come si è detto; e niun si puo iscusare di non poterla fare, non ui essendo quei impedimenti, che talhora nascer sogliono nella restitutione della rob-

ba, e danni fatti, come è dichiarato nel precedente capit. & oltre acciò essendo cosa difficile a farsi interamente, come molte volte vi hò accenato; per tanto ogni huomo si dourebbe astenere da questo peccato; poiche molti se ne dannano, essendo veloci al dire male, e tardi ad emendar il male già detto, anzi in nessuno modo restituiscono la Fama al prossimo per uergogna di ritrattarsi, e disdirsi. Vditi di gratia San Iacomo nel sopra citato luogo a cap. 1. *Si autem omnis homo uelox ad audiendum, tardus autem ad loquẽdum, & tardus ad Iram: Ira enim uiri iustitiam Dei non operatur*, e più abbasso dice, *Si quit autem putat se Religiosum esse, non refrenans linguam suam, sed seducens cor suum, huius uana est Religio*. Gran uirtù è per certo, saper raffrenare la lingua sua; percioche si come un caualcatore, vuolendo ch'un cauallo l'ubidischi, li pone il freno in bocca: acciò mangiandolo, consenti accioche vuole il caualcatore, parimente l'huomo sauio con la parte superiore caualcando questo corpo animale, & il suo appetito sensitiuo, a modo di un cauallo, signorizandolo, con la lingua lo raffrena: e si come il nochiero con un picciol legno gouerna una grossa naue, spenta da gran uento, di modo che la gira, e regira, oue li piace, e senza quello la fracassarebbe ne gli scogli non altrimenti la lingua, essendo picciol membro, gouerna tutto questo nostro corpo; e lasciando il gouerno, lo rouina affatto: e si come ancora un picciol fuoco può brusciare tutto un bosco: cosi la lingua picciol membro può ruinare una gran casa, anzi uno Regno. Custoditi dunque la lingua, perdonati alla lingua, siati tardi al parlare, non giudicati huomo ueruno, e sareti perfetti nel conspetto di Dio.

QVANTO ALLA SODISFATIONE dell'honore.

CHI haurà offeso il prossimo nel honore, con alcune ingiurie di parole; dee sodisfarli con qual-

che

che riuerenza, cercandoli perdono: qual modo di sodisfar è molto accomodato, & usitato tra genti commune: perche mentre un contumelioso ingiuriando il prossimo con un certo dispreggio, l'haurà sbasciato, & auilito: è cosa conueniente, che poi per un'atto contrario, come a rimedio oportuno humiliandosi a quello, & inalzandolo, li sodisfacia. Questo modo di sodisfatione non ageuolmente conuiene a tutti; percioche talhora l'ingiuria può esser tanta, che ciò non bastarà: onde in tal caso s'haurà da tenere altra strada conueniente come da sauij sarà prouisto: ne men tra nobili questo modo di sodisfare è condecente, perche tra loro non è costume cercar perdono: e però il confessore da costoro deue cercar altro modo di sodisfatione più honesto, e conueniente a lor conditione, secondo il lor costume. e principalmente che del tutto lasciano gli animi odiosi di uendicarsi. Da questa regola sopradetta sono esenti li Prelati, & signori per rispetto di suoi suditi, li nobili per rispetto d'i plebei: percioche non è cosa conueniente, che un Prelato, c'haurà ingiuriato un sudito suo, un signore, c'haurà ingiuriato un uassallo, & un nobile c'harà portato uillania ad un uillano, l'habbia da cercare perdono, e far altro complimento in luogo di sodisfattione. ma il modo di sodisfarli sarà questo: cioè dirne bene. lodarlo quando occorrerà, accarezzarlo, fauorirlo con qualche officio, e con simili altri comodi solleuarlo.

QVI si fà una bella consideratione: mentre uno starà a sentire l'infamie, o le ingiurie, che si diranno al prossimo: può peccare più, o meno, ouer equalmente, si come l'infamatore. Onde San Bernardo dice. *Detrahere, aut detrahentem audire, quid horum damnabilius sit, non facile dixerim*. Infamar il prossimo ouer dar l'orecchie ad ascoltare l'infamatore, qual sia più damnabile. io così facilmente no'l saprei giudicare: percioche se l'huomo, intendendo dir male del prossimo, consentirà a quel mal dire, incitan-

dolo, e prouocandolo con ſegni, e con parole a far, che dica piu volẽtieri; peccarà molto più di colui, che dirà l'infamia; perche è cagione d'ogni male: ma ſe porgendo l'orecchie al dir male, non impedirà, ne meno darà occaſione, che dica, ma ſolo ſi dilettarà nell'intendere, e ſaper l'infamia del proſſimo, ſol per vna curioſità; peccarà quanto colui che'l dice; e molto più ſe ciò notarà per poterſene ſeruir egli, e rinfacciarcelo, quando l'accaſcaſſe: ma ſi vdendo l'infamia non conſentirà, ne ſi delettarà in quella; ma ſolo preſtarà l'orecchie per vna poca curioſità; peccarà venialmente: però in queſt'ultimo modo, in tre caſi ſi può peccare mortalmente. Prima, quando egli fuſſe Prelato, o altro ſuperiore, a cui apparterebbe far un ribuffo, e correggere, chi inanzi a lui tal preſumeſſe, e non ſe ne cura. Secondo quando vn'audiente ſia pur chi ſi voglia, conoſcendo probabilmente, che da quel dir male del proſſimo ne ſeguirebbe ſenza dubitare, qualche danno notabile, pericolo, o gran queſtione, tanto all'infamatore, quanto all'infamato, & egli potrebbe impedire, & euitare tal danno, e pericolo co'l ſuo impedire e contradire, e non s'adopra, ma ſe ne ſtà a ſentire. Terzo quando l'audiẽte cõ vna correttion fraterna potrebbe giouare, ritirando l'infamatore da quella intentione, e colera, c'haueſſe; e nondimeno, egli ſi ritira a dietro con vna craſſa negligenza, o per vn certo vil timore, non curandoſi della ruina dell'anima del proſſimo; percioche in ſimili caſi ſi fà contra la carità e però; è mortale; colui ſarebbe iſcuſato in tali caſi, che ſi ritiraſſe con giuſta cagione; o pche ſi vergognaua della pſona, ch'era da più di lui; o pchè temeua qualche mala riſpoſta, o danno contra di ſe: perche era ſagiuto molto in colera, o per altro; o perche conſideraua non poter far profitto alcuno con tal perſona, p la ſua mala cõditione, e ſimili altre ragioni: ma ſe mentre intenderà dir ſimili parole infamatorie, reſiſterà contradicendo con parole, geſti, o ſegni, ſignificandoli non poter ſoffrire tal infamia; o-

uero

uero la ritirarà; e disuiarà da quel parlamento, e pensiero, sarebbe vn atto meritorio appresso di Dio, dice Santo Thomaso 2. 2. *questio. 73. articulo 4.*

E per complimento di questa materia breuemente toccata, s'hauranno da essaminare alcuni dubij, i quali per le varie opinioni di Dottori, che di ciò trattano rendono il negotio difficile: ma noi breuemente toccaremo l'opinioni di tutti, acciò ciascuno abonda nel suo senso, e voi possiati eleggere quel che vi parerà più ragioneuole.

7

Primo dubbio.

Infamare un publico infame.

Prima si dimanda. S'un, che s'haurà per un publico infame in un luogo, come a dire in Roma; potrassi scoprire i suoi errori in un'altro luogo, cioè in Napoli, oue si tien in buona fama, senza peccato? Caietano nell'opusculo 16 dice, che sì: Adriano nel *Colib* 2. *q.* 1. dice, che nò. Ma secondo Soto, nel lib. 5. *de iust. & iur. q.* 10. Queste due opinioni contrarie si potranno accordare con una distintione: cioè se colui, che sarà stato infamato in Roma, haurà persa la Fama per autorità publica; cioè sarà stato bandito dalla giustitia per publico infame, ouero sarà stato frustato per qual che suo delitto, o simile, perseuerando in peccato, e mala vita si può in ogni altro luogo scoprire, e manifestare la sua infamia, sẽza peccato alcuno; percioche mẽtre che qualch'uno per sua colpa sarà stato spogliato dell'honore, e buona Fama dalla publica giustitia in pena del suo peccato, si dà facultà a ciascuno, che'l possi manifestare: ma se andando fuor di Roma in luogo, oue non si sà l'error suo, del che pentendosi muta uita, e costumi, e uiene da huomo da bene, dando buon'odore di se; per lo che sarà tenuto in buona opinione, sarebbe peccato contra la carità, manifestare il suo delitto, e mala fortuna. Si haurà persa la fama per altra uia, che per autorità publica, trouandosi in altro luogo, ou'è tenuto in buona opinione, sarebbe peccato; come per essempio, vna donna nella sua patria cõsẽtì nell amor d'un giouene; onde scoprẽdosi l'adulterio, restò infamata appresso delli Cittadini, andãdo

poi in altro luogo, oue non è conosciuta, e viuendo honestamente, e con honore, pentitasi de gli passati errori, e per tale essendo tenuta, sarebbe peccato mortale, scoprir la vita passata chi no'l sà: & oltre acciò sarebbe tenuto come vn che manifestarà vn peccato mortale occulto del prossimo, come si è detto di sopra: perche in questo modo non fu priuata della sua Fama, de iure, onde mutando uita, e ricuperandola, nó se li deue togliere; il medesimo si dirà d'una, che nella giouentù se simili peccati, e poi ritiratasi da quelli ha uissuta, e viue molto honestamente nella sua patria; non si deue infamare appresso de gli gioueni, che non erano in quel tempo ne la conoscono per tale.

Secondo dubbio.

Infamia di lògo tēpo data, dourassi restituire.

Secondo si dimanda, uno che falsamente haurà infamata vna donna honorata, è dopò molto tempo, quando la cosa era dismenticata, verrà a penitenza, dourà fare la restitutione appresso di coloro, che di tal cosa più non se ne ricordano? Risponde Siluestro in Verbo Detractio, dicendo, che nò, perche forse coloro ne saran scordati affatto, onde dicendoli tal cosa si rinouarebbe il scandalo, e ne seguirebbe maggior infamia. Caietano dice il contrario, e la ragione perche, dic'egli è, chi mi fa sicuro, che costoro non se ne ricordano più? Essendo che de molte cose hora non ci ricordamo, che poi ci uengono in memoria: onde non sapendo la uerità di ciò, resta sempre obligato a far la restitutione. Ma questi Dottori ageuolmente si accordarebbono con una distintione; cioè se probabilmente si può giudicare li audienti non potersi più di ciò ricordare, seguita l'opinion di Siluestro: ma se'l giuditio ti persuade, la cosa non essere così tosto dismenticata: seguita l'opinion di Caietano. Il giudicio buono si potrà fare dalla longhezza del tempo, o dalla conditione delle persone, che haueranno inteso l'infama: cioè si saran vecchi, qual facilmente si posson dismenticare, ouero son' huomini di trauagli: per lo che son dismencati di lor stessi. E se'l caso è dubbio? Vsarai vna diligenza in

tentare

tentare l'audiente, si tiene buona memoria: e se si ricorda bene delle cose passate da uinti anni in circa, e sopratutto d'alcune parole male da uoi dette un tempo fà: senza però scoprire la persona, di chi parlasti, e con questo modo sperimentando la memoria dell'audiente, ti risoluerai.

Terzo dubbio.

Terzo, si dimanda, debb'io restituir la Fama al prossimo con detrimento della mia Fama? perche dicendo io hauer detto vna mentita contra del tale per odio, ouero inuidia, e con animo peruerso hauerlo infamato appresso di superiori: acciò colui fusse escluso dal luogo, e grado, oue aspiraua, per vsurparmelo io, e simili altre parole, non è dubbio, ch'io appresso dell'audienti restarebbe come ad huomo ambitoso, malageuole, loquace, e di mala conditione. A questo risponde Soto nel luogo sopracitato; noi essere tenuti a ricuperare la Fama del prossimo: ancorche la nostra patesse alcun detrimento: perche non è lecito all'huomo conseruar se stesso co l'altrui danno, e perdita: eccetto in caso, che l'infamatore fusse persona di grand'esistimatione in rispetto dell'infamato. perche non conuiene ad vn Prelato con detrimento della sua reputatione ricuperar la Fama d'una persona bassa, dicendo lui hauer mentito: ouero vn'huomo di grand'auttorità tacciar se stesso per vna priuata persona, ouero un nobile macchiarsi la faccia, per lauarla ad vn villano: dourà ben sì con altri mezzi sodisfarli, come si è detto di sopra: ouero almeno cómpensarlo con denari, come meglio li parerà. E benche Siluestro dica, la Fama non potersi compensare con denari, non dimeno meglio diremo con San Tho. e Soto, perche il denaro è prezzo di tutte le cose estimabili, tra le quali è connumerata la Fama Il medesimo far si potrebbe, mentre che la Fama d'un pouero huomo assolutaméte ricuperar non si può, cioè ricópensarla có denari.

Infamar se stesso, p ricuperar la fama al prossimo, quando è necessario.

Quarto dubbio.

Quarto si dimanda: Saremo tenuti noi restituire la Fama del prossimo con pericolo della nostra uita, quando altrimenti far non si può? Si risponde regolarmente

Per restituir la fama al prossimo, non douemo arischiar la vita.

mente parlando, non essere tenuti; perche la uita dell'huomo è un bene di maggior grado anzi d'un'ordine superiore; per lo che si deu'antiporre alla Fama: laonde si come non semo obligati perdere la Fama per restituir la robba, quando altro non si può; così non douemo por la uita in pericolo, per restituir la Fama; però Soto nel luogo sopracitato crede, in alcun caso douersi per debito di conscienza, esporre la propria uita per ricuperar la Fama d'altrui: e ciò accascarebbe mentre una famiglia illustre restasse tassata, & infamata d'heresia, o ribellione contra il suo Re per vna testimonianza falsa di far condennar un cauallie ro alla morte, e ritrattandosi, colui verrebbe assoluto, alhora sarà tenuto, con pericolo della propria uita, liberar quel falsamente accusato.

Quinto dubbio.

Infamãdo l'accusatore di falsità auanti al Giudice quando sarà tenuto restituirli la fama.

Quinto. Si dimanda, s'un che sarà accusato in giuditio d'alcun peccato occulto uero, qual non si può prouare, negando il delitto, e notando l'accusatore de falsità, e calunnia per fuggir la pena; sarà forse tenuto a restituirli la Fama, poiche indirettamente lo viene a tassare di falsità. A questo risponde Scoto in 4. dist. 15. Se'l reo mentre sarà dimandato, & essaminato secondo la forma della legge, cioè con alcuni inditij sufficiẽti, negarà la verità del delitto, & anco notarà l'accusatore di falsità, e calunnia; alhora oltre che peccarà mortalmente, negando il uero in caso, ch'è tenuto dirlo, deue anco restituir la Fama all'accusatore. Ma si dirai, in che modo haurà da dire? Risponde, non essere tenuto ritrattarsi inanzi al Giudice, ma per altra via, e con altre parole sobrie sodisfar a quello. Ma se'l reo non sarà essaminato secondo la forma della legge, in caso che'l delitto prouar non si può? Risponde Soto nel luogo sopra citato; se parlamo quanto al peccato, negando il uero senza giuramento, peccarà uenialmente, perche non dice mentita perniciosa, iscusando se solamente, ma si negarà con giuramento, peccarà mortalmente. E si uorrà preseruarsi da peccato, dice San Tho. 2. 2. *q.* 69. *art.* 1. taccia auanti al

Giudice

Giudice senza negare, o affirmare; perche in caso che non vi sono inditij sufficienti non è obligato a rispondere al Giudice, che l'essamina contra la regola della giustitia: se parlamo quanto alla restitutione della Fama dice Silu. *in verbo Detractio.3.* e Richardo *in 4.dist.15.art.5.q.3* negando solamente il delitto, nó è tenuto a sodisfattione alcuna, poiche in tal caso nulla ingiustitia commette contra l'accusatore, e se l'accusatore resta infamato di falsità, calunnia, o altro, a lui s'imputi, poiche propose inanzi il giudice quel, che prouar non posseua; ond'egli stesso fù cagione della sua infamia, ma se negando il delitto, notarà anco l'accusator di calunnia, e falsità, dice Caietano, allhora sarà obligato alla restitutione: talche l'uno, e l'altro si deueno sodisfare; dicendo l'accusatore hauer errato, accusandolo ingiustamente; e l'altro a lui, calunniandolo falsamente. qual modo sodisfare non piace a Soto, perche dicendo così viene a confirmare il suo peccato, al che non è tenuto per la ragion sopra detta, ma per altre parole più discrete, e accommodate si possono sodisfare, extra iudicium; ouero renunciando l'uno a l'altro le ingiurie date.

Sesto dubbio.

Chi può rinũtiar alla sua fama.

Quindi nasce vn'altro dubbio, cioè se l'huomo può senza peccato renuntiare alla sua Fama. Dice Caietano che nò; Soto dice, che sì. Io direi per me così breuemente: chi può se stesso infamare senza peccato, può anco alla sua Fama rinũtiare, e chi non può infamarsi senza peccato, ne men può rinũtiar alla sua riputatione: chi son costoro, già poco di sopra è stato dichiarato: Però auuerti, per quel, ch'hauemo detto poco fà, che se l'accusatore, che sarà calunniato di falsità, si trouа huomo d'vna vita intera, e degno di fede, che non ostante le calunnie, pur sarà tenuto per huomo verace, ouero per altra via prouarà il detto suo esser vero, e così ricuperarà la sua fama, l'accusato non è più obligato a fare la sodisfattione.

Settimo dubbio.

E perche da noi fù detto di sopra, che mentre il Giudi-

Quãdo il reo è obligato rispõder al giudice.

Giudice essaminarà il reo secondo la forma della legge, egli è obligato a dir il uero, e quando nõ usa la regola della giustitia, non prouandosi il delitto, egli non è obligato a risponderli; per tanto acciò questo s'intenda bene, si dimanda quando si dice il Giudice domandar il reo secondo l'ordine della legge? Risponde Sã Tho. al luogo sopracitato; mentre che del delitto sopra il quale lo dimanda, n'appaiono inditij espressi, & euidẽti. ouero quando costa per una mezza proua; ouero almeno per la Città ne correrà fama publica; allhora il Giudice giuridicamenre cerca dal reo la uerità: e conseguentemente il reo è tenuto confessar il uero sotto pena di peccato mortale: onde chi in tal caso moresse alla tortura senza confessar il uero, morebbe dannato, e la ragion di ciò è, che in tal caso il reo negando, fa contra il debito della giustitia, per cui è tenuto ubedire al suo superiore in quelle cose, oue si estende la sua potestà mentre che l'usa legitimamente. E però vn malfattore, bẽche sia assoluto dalla giustitia per hauer negato il uero: pur se ne deue confessare al Sacerdote, etiandio che non hauesse hauuto il giuramẽto: ne basta scusarsi, hauerlo fatto per non essere appicato, o per nõ andar in Galera, perche si deue più tosto perdere la uita corporale, che offendere Dio con un peccato mortale. Ma se'l delitto, di cui il Giudice dimanda il reo, sarà occulto, di modo, che almeno una de queste tre conditioni già dette non ui sarà, il reo non è obligato confessar il suo delitto; perche allhora il Giudice non osserua il debito dell'officio suo, cioè non dimanda secondo la forma della legge; ne perciò il reo dourà dire la bugia auanti il Giudice, e far il giuramento falso, ma si deue preseruare senza affirmare, ne negare il delitto, ma tacẽdo, o con altre parole rispondendo.

Negare il vero alla tortura, quando è peccato mortale.

Indicij sufficiẽti per essaminar vn reo, che cosa son.

Et acciò il negotio s'intẽda cõ maggior ageuolezza, dichiararemo queste tre conditioni, che si richiedono, a far, che'l reo sia tenuto dire al Giudice il suo delitto. E prima diremo quanto alla Fama publica.

Non

Non ogni mala fama sarà inditio sufficiente ad obligar un reo accusato, che vbidisca al Giud ce a dirli il vero: ma si richiede vna certa cattiua fama, qual và intorno, con vn clamor frequente, dicendosi d'vna persona particolare, del tal delitto signalato, appresso d'huomini di qualità, & approbati, da gli quali quella tal persona con ragione s ha per sospetto. Ho detto (con vn clamor frequente) perche quando corresse vn detto di pochi huomini, non sarebbe fama tale, che bastasse Ho detto ancora (d una persona particolare) perche quando corre per la Città vn grido benche frequente, d'un delitto fatto, il cui autore non si dice, si chiama Rumore, e non Fama. Ho detto (d'un delitto signalato) perche si corresse una mala fama d'altro peccato, che di cui è stato inquisito, non basta. Onde ne segue, il Giudice peccare mortalmente, mentre che dimanda il reo d altre cose, che de quelle, de cui è stato accusato, o almeno dependono da quelle: Come hauemo nella Decretale. *Extra de accusationibus. cap. Inquisitionis*: Oue si leggono queste parole. *Inquisitio debet fieri solummodo super illis, de quibus clamores aliqui praecesserunt*. Ho detto finalmente (appresso d'huomini di qualità, & approbati) perche se ben corresse un frequente strido per la Città; però fusse tra huomini di tauerne, di piazze, e vil conditioni; & appresso d'huomini di qualità fusse in buona opinione, la fama, che correrebbe, non saria sufficiente a muouer il Giudice, che proceda.

Fama publica, quãdo sarà inditio sufficiente.

Essaminar un reo fuor dal processo è peccato mortale

Quanto all'inditij. Non ogni sorte d'inditij bastano obligare il reo ad ubedire al Giudice del modo sopradetto: ma bisogna, o che siano inditij manifesti, e perfetti. Dico, manifesti, cioè che manifestamente dimostrano il delitto, e che la tal persona l'habbia fatto. Dico ancora, perfetti; perche molti detti di più persone si faran diuersi non fanno inditij perfetti, & ho detto, inditij, nel numero del più, perche regolarmente per uno inditio particolare non basta a proce-

Inditij sufficienti qual sono.

dere

dere contra qualch'vno; e conseguentemente procedēdosi dal Giudice, l'accusato non è tenuto à risponderli: come nota la Glosa, e Bartolo nella l. 1. Occisorum. ff. ad Sill. Ho detto pur (regolarmente) perche talhora vn solo testimonio bastarà; & è quando sarà vn testimonio perfetto, cioè che haurà visto con gl'occhi proprij il tale hauer ferito il tale: e non basta dire l'ho visto con la spada ignuda appresso al tale; e di più che'l testimonio sia huomo di buona fama in modo tale, che non si possa riprobare con eccettione alcuna: dice Panormitano nel ca. 1. de Cōf. E però terzo dico quanto alla mezza proua: cioè quādo il delitto costarà per vn testimonio citato, è produtto in giuditio (perche due testimonij de visu, che diranno il medesimo senza variar punto fanno vna proua intera) qual testimonio produtto con giuramento dica interamente, e direttamente hauer visto commettere il tal delitto al tale: e che sia persona degna di fede come ho detto.

Però nota che queste conditioni, & inditij sopradetti, è bisogno che siano notificati al reo per il processo: acciò sappia in che stato si troua la sua causa: e che per quelli egli è obligato vbedire al Giudice, che vuol saper da lui la verità del fatto: onde dice San Tho. il Giudice dourebbe manifestarli l'inditij che si trouano contra lui nel processo; quando lo vuol essaminare: perche se'l reo tal non sà, credendosi il delitto essere occulto, e che'l Giudice lo dimanda per tentar di sapere la verità, o qualche cosa da lui; se per questa ignoranza tace, è scusato dal peccato mortale. E questo basta quanto alla restitutione della Fama.

IL FINE.

DEL-

DELLA RESTITVTIONE, circa il danno fatto nella Persona.

Perche fu detto di sopra, qualmente per propria natura della giustitia commutatiua nasce vna legge commune: che ciascuno che sarà dannificato nelli suoi beni, sia reintegrato con alcuna ricompensa: e tanto la vita dell'huomo, quāto ancora tutto quel, che appertiene al suo corpo, son connumerati tra li suoi beninanzi più intrinseci: quindi auuiene, che hora per vltimo s'ha da vedere, in che modo l'huomo sarà tenuto alla restitutione per il danno fatto nella persona del prossimo.

8

Circa la qual materia diremo molte cose: e prima s'haurà da notare. Vn che dannificarà il prossimo nel suo corpo o li darà la morte, ouero qualch'altro danno fuor da la morte: e questo ò sarà irrimediabile, come a dire, tagliarà vn membro affatto, o parte di quello, ouero lo debilitarà in tal modo, che non sarà più atto all'officio suo: ò sarà rimediabile, cioè

vna

vna ferita, o altra percossa atta a potersi curare, e sanare. Postoui questa distintione dicemo.

CHi percuote il seruo del prossimo, sarà tenuto rifar tutto il danno, che ne patirà il padrone; cioè le spese che farà in medicarlo, e l'interesse degli seruitij, che faceua, insin che starà bene.

Chi percuote, o ferisce vn'huomo libero, oltre alla disfattione dell'ingiuria fattali, come s'è detto di sopra: sarà tenuto rifar le spese fatte nel medicarsi: e si sarà persona, che s'acquistaua il pane con la sua fatica: ò sara talmente utile, che sustentaua la sua famiglia con arte, & industria, ouero con qualche officio, onde hauerebbe possuto guadagnare tra tanto: sara tenuto pagare quãto haurebbe potuto guadagnare, o ricompensare tutto il danno per la rata del tempo perso, insin, che s'haurà preualuto, ma non sara tenuto per il fregio, o segno rimastoui per la ferita: ancorche fusse nella faccia: pche non è cosa che si possi stimar denari.

Chi debilitarà un membro, o parte di quello, rendendolo inutile: ouero lo tagliarà affatto: perloche il patiente ne restarà stroppiato, & inhabile a lauorare, negotiare, o essercitar l'arte sua: come sarebbe a dire, tagliar la mano ad un cusitore, che non potrà più cusire, un braccio ad un lauoratore, che non potrà più lauorare, vn piede ad un mercante, e negotiante, qual per non poter più caminare, non potrà più negotiare e far facende, per prouidere alla sua casa: sarà tenuto al danno fattoli. Ho detto (la mano ad uno cusitore, & il piede ad un negotiante) perche si tagliasse il pie al cusitore, qual potrebbe cusire assettato, e la mano al negotiante, qual potrebbe negotiar con una mano, non sarebbe tanto danno, e consequentemente tanto obligo di sodisfattione, quanto nel primo caso, oue restarebbe priuo d'ogni aiuto, & escluso d'ogni rimedio. Ho detto ancora (un membro, o parte di quello) perche tagliar un dito ad uno, che molto se ne seruiua all'arte sua; come per essempio, ad un sonatore di liuto, o notaro, che viueuano

uano di tall'arte, e poi non potranno più esercitar l'arte; in tutti questi, e simili casi oltre le spese fatte nel medicare sarà tenuto al danno, & interesse, che ne seguirà, o a tempo, o per sempre, a giuditio di sauio. Vuol Scoto, che se ben non è obligato per la deformità che resta, e per il dolore che sente nel medicare; poiche son cose, che non cascano, sotto l'estimatione di prezzo alcuno: pur è tenuto a consolare quell'afflitto, in qualche modo, per la deformità che ui resta.

Hora ragionaremo di quei casi, oue succede morte con magior attentione per la difficoltà, che ui nasce circa la restitutione, che si conuiene fare: perche secondo hauemo communemente da gli dottori, quando si dourà fare una restitutione d un danno dato: se l'istessa cosa riparar non si può in propria specie, dicon'eglino, facciasi secondo che sarà possibile, secondo l'arbitrio d'un huomo prudente. E perche la uita dell'huomo è cosa, che perdendosi, non si può ricuperar l istessa; perciò nasce magior difficolta, nel tassare simili danni doppò che saran fatti: essendo che nel cap. finale de Iniuria, & danno dato, nulla particolar regola, e risolutione si da: eccetto che se rifaccia il danno: qual modo di parlare cosi uniuersale, benche sia più vero (poiche delle cose vniuersali è la scienza, e le regole si danno in vniuersale) nondimeno non sono cosi chiare, & vtili, mentre poi discendemo nel particolare, per la difficolta di applicarsi Però noi per dar luce alli semplici, com'è nostro scopo, che non sanno applicare cosi bene le regole uniuersali alli casi particolari, daremo opera intorno a questa materia più particolarmente, circa tre cose, per quanto spettarà alli confessori, e conscienze pie: cioè Prima s'haurà da vedere, se d ogn'huomo occiso si dourà fare la restitutione.

Regole uniuersali son piu vere, ma nõ piu vtile.

Quanta sodisfatitione si richiede della morte data.
Et a qual'herede dell'ammazzato si dourà fare necessariamente.

Ammazzar un'huomo per auttorità publica non è peccato.

QVanto al primo capo, cioè, per qual ucciso si dourà fare la restitutione? Si risponde. Chi ammazzarà vn huomo p auttorità publica; come sono il Giudice, li essecutori della Giustitia & altri ministri acciò deputati, non son tenuti per la uita dell'ucciso; ne meno peccaranno, si osseruaranno il lor officio secondo l'ordine della legge, e loro commissione come commanda Iddio nell'Esodo a c.22. e ciò si fa ragioneuolmente, dice San Tho. perche un huomo particolare in rispetto della communità è come un membro per rispetto di tutto il corpo; la onde si come un membro putrido, qual è nociuo al corpo laudabilmente si taglia dal corpo quando è cosa espediente per salute di quello: parimente quando un'huomo particolare è nociuo alla republica; ragioneuolmente s'uccide per la quiete di quella; purche li ministri ancora osseruano il debito modo della giustitia; come dice Iddio nel Deuteronomio. *Iustè, quod iustū est, exequaris*. E ciò che si fa, si faccia a buon fine, e zelo della giustitia; e non per auaritia, ouer per odio, perche non solamente loro, ma ogn'un che in ciò si adoprasse, peccarebbe grauemente, ancorche quello meritasse la morte.

Ammazzare in una guerra giusta, non è peccato.

Tre cose si richiedono a far ch'una guerra sia giusta.

Chi ammazzarà qualcuno in una guerra giusta, nō sarà tenuto a cosa ueruna, ne meno peccarà A far ch'una guerra sia giusta, tre conditioni si richiedono secondo San Thomaso 2.2. q. 4. articulo 1. Prima l'auttorità del Principe, che muoue la guerra; cioè che la possi fare: tal auttorità hanno coloro che non ricognoscono superiore per conseguir Giustitia: la onde con le arme diffiniscono tutte le lor differenze: come sono Imperatori, Re, Principi, e Signori assoluti, & anco alcune Città franche, e populi, che non cognoscono superiori; e talhora i sudditi con licentia di suoi superiori. Secondo si richiede la causa giusta, per cui si muoue a fare guerra; come dice Agostino de Ciuitate Dei. Terzo l'intention retta per conseruar la giustitia, e la carità; acciò il mal si fuga, & abbraccia il bene, e non per odio; però questa terza conditione gioua

na sol ad euitar il peccato; perche chi farà guerra con giusta cagione, però se si mouerà con sdegno, & odio, peccarà sol contra la carità, ma non contra la giustitia: onde non sarà tenuto a restitutione alcuna: e li soldati ammazzando con odio, e sdegno, peccano anco loro, se ben non saran tenuti ad altro.

Chi ammazzarà in vna guerra ingiusta, e non sà la causa della ingiustitia; cioè perche si muouesse il suo Prencipe; sarà scusato 23. q. 1. *Quis culpatur*, e ciò non solamente in vn fatto d'arme insieme, ma ancora in vn singolare combattimento, dice Soto libro 5. de iust. & iur. q. 7. Sarà dico scusato, insino che duri l'ignoranza, se per lui non manca di saperlo: perche se fusse ignoranza affettata, non l'iscusarebbe. E sel saprà dopò, che farà? Si è sudito, è vassallo, ouero soldato ordinario alli seruitij militari pagato a pace, & a guerra egli non peccarà; poiche è tenuto vbedire; ma peccarà il suo Prencipe. Deue però astenersi di far danno, e preda, e facendola, la deue restituire; perche deue temer più Dio, che gli huomini, dice Siluestro *in Verbo, Bellum in primo*. E se la guerra sarà contra la Chiesa, non deue vbedire al suo Principe, ma se fusse soldato fatto a tocco di tamburo, che và al soldo indifferentemente a chi lo paga; sarà tenuto ad ogni danno.

Ammazzare vno, che verrà ad assaltare, quando non è peccato.

Chi ammazzarà vn che'l verrà ad assaltare, in caso però, quando altrimenti non potrebbe scampare la sua vita, non peccarà, ne sarà tenuto a cosa veruna: poiche la morte di colui nō è cosa intētata, ne procurata; ma un certo mezo colquale scāpa la sua vita in quel passo angusto, cioè vedēdosi in tal cōflitto, che se non ammazzasse colui, che li viene adosso, egli restarebbe ammazzato, talche la morte dell assaltatore si dirà effetto della sua difensione: la onde ne nasce q̄l puerbio vulgato tra dottori. *Vim ui repellere licet, cū moderamine inculpatæ tutelæ*. Et auuerti ch'ho detto (verrà ad assaltare) pche come dice S. Th. 2. 2. q. 64. che nessuno è lecito vccidere qual si voglia persona volontariamen-

Prouerbio vulgato.

te per sua propria autorità, cioè non può senza peccato preuenire l'inimico con l'arme per euitar l'ingiuria, quando si può schifare: talche mentre ch'vn vede il suo nemico, che viene ad assaltarlo per farli dispiacere, non li è lecito metterli mano inanzi che arriua, & vcciderlo, per timor che quello non vccida lui; ne meno aspettare, che l'inimico li metta mano p la spada; potẽdo destramente appartarsi, e schifar la pugna. Dico (nõ è lecito preuenirlo cõ l'arme potendo appartarsi) pche se si trouasse in qualche luogo angusto, oue fusse ristretto dall'inimico, in modo che non potesse schifare, e fuggire la pugna; anzi si giudicarebbe, che nõ potrebbe scãpar la morte, se non menasse le mani preuenẽdo l'inimico; allhora sarebbe lecito; come per essempio, vno si trouarà nascosto dentro vna casa per inimicitia; lo che sapẽdo il suo nemico, li pigliarà tutti i passi, acciò nõ possa fuggire, & aspettarai cõpagni per dar dẽtro, & ammazzarlo, qual cosa egli cõsiderãdo, cioè ritrouarsi ristreto a pericolo certo d'essere ammazzato, e nõ poter saluarsi, li tirarà una scopettata, o balestrata della finestra, e l'ammazzarà, o cõ simile altro modo scãparà: un'altro esẽpio, una dõna innocente, trouãdosi a letto col marito, s'auuede che'l marito per qualche sinistra informatione, o altra sospittione dell'honor suo haurà posto il coltello sotto il capezzale p ammazzarla dormẽdo, & ella conoscẽdo nõ poter scãpare la vita, o pche la camera starà serrata, o pche gridãdo nõ può esser intesa, e nõ hauẽdo altro modo di scampare, non li serà lecito in tal conflitto leuar destramẽte il coltello dal capezzale, & ammazzar il marito per scampar la uita sua? Dice, Soto nel luogo sopracitato, dal qual pigliò Nauarro c.15.nu.2. nõ ui è ragione per la quale in questi, e simili casi, non possi per sua difensione preuenire l'inuasore, & ammazzarlo; quando altrimenti scampar nõ si può. Tal che s'hà da conchiudere, quando in simili casi, quel preuenire l'inimico si giudicarà esser' più tosto atto di difensione, di assaltarlo, non si dourà condennare per homi-

homicida, essendo successo il caso: benche inanzi il fatto queste, e simili cose, non si deueno, ne predicare, ne insignare, per non dar ansa ali gioueni di menar le mani forse senza tal necessità: e però ho detto (per sua difensione)ho ddtto ancora (quando altrimẽti scampar nõ si può) perche se potesse difendere senza morte dell'inimico, che li uiene adosso, non sarebbe lecito ammazzarlo; come sarebbe a dire, sarà vn'huomo più atto all'arme; haurà più compagni, che l'aiutaranno, ouer più auantaggio d'arme; perlo che si potrebbe difendere securamente, ouero almen potrebbe ritrarsi o fugire senza sua gran vergogna, al hora non si potrebbe dire, la morte dell'inimico esser mezo necessario, & effetto di scampar sua vita; come hauemo già detto; ma sarebbe homicidio cagionatosi di sua propria volontà; cioè mosso da ira, o sdegno, cõtra lui concetto, o per l'honor della zuffa attacata, o per altro; il che non sarebbe lecito. Ho detto (fuggire senza sua gran uergogna) perche se l'huomo sarà di tal cõditione, che'l voltar le spalle, e fuggire li sarebbe gran scorno, e vergogna, alhora li sarà lecito per difẽsione dell'honor suo, aspettar colui, che li viene adossv, ouer farseli incontro: e se in quel conflitto si trouasse a tal partito, che se non l'ammazzasse, non potrebbe euitar di non riceuerne una guãciata, o bacchettata, qual cosa essendo a nobili grand ingiuria, li saria lecito ammazzarlo, per difensione dell honor suo a gl'altri di più bassa conditione ciò non sarebbe lecito, ne meno ad un che fusse assaltato da un'huomo molto più nobile di lui; perche non sarebbe tanta ingiuria, dice S. Thom.

Fuggire l'inimico quãdo nõ sarà necessario.

Soto de iust. & iu. Pa. nel cap. Olim Ancorche Bartolo in ciò tẽga indistintamente, qual opinione non è accettata. E se dopo riceuuta vna ingiuria l'inimico si mettesse in fuga; sarebbe forse lecito ad ogn'huomo perseguitarlo, & ammazzarlo per toglierli l'ingiuria? Si rispõde, che nò, poiche ĩ quell'atto nõ si chiamarebbe più difensione, ma vendetta dell'ingiuria riceuuta

Perseguitar l'inimico per toglierci la ingiuria quãdo no sarà lecito

il che non si deue: eccetto mentre vn nobile restasse molto offeso nell honore, se non lo perseguitasse allhora in quell'istesso conflitto potrebbe sequitarlo, e percuoterlo tanto, quanto bastarebbe a leuarsi l'ingiuria, e ricuperar l'honore. Dico (in quell'istesso conflitto) perche se l'inimico fuggendo, si saluasse in qualche luogo, o s'ascondesse: non sarebbe più lecito senza peccato aspettarlo, o cercarlo, e farli insidie per hauerlo nelle mani: perche allhora sarebbe guerra, & vendetta, e non difensione, dicon i sopra nominati dottori, iquali consente Nau c.15.nu 3.

Che per difendere la vita del padre, o del figliuolo, moglie, fratelli, & anco del suo signore, ammazzasse qualcuno, quando altrimenti scampar non li potesse, non sarà tenuto, ne per homicida, ne anco a restitution alcuna: perche se per difension delle robbe è lecito ammazzar *impunè*; come diremo appresso: quanto più per la difensione de gli propinqui ? e se l'inuasore fusse pur Clerico, ne men incorrerebbe la scommunica: eccetto si diffendesse persone estranie. Quanto poi alla pena della Irregolarità l'incorrerà in ogni caso, saluo che per la vita propria: come diremo nel luogo tuo.

Ammazzare vn ladro per difensione della robba, quãdo sarà lecito

Chi ammazzarà vn ladro, che verrà di notte a rubare, non sarà tenuto a cosa veruna dice Scoto in 4. dist. 15. q. 4. perche vn ladro notturno si presuppone, che sia homicida: cioè c'habbia intentione d'ammazzare qualunche li facesse resistenza; e però si può ammazzare: qual cosa non presumendosi d'vn che rubarà di giorno, dice egli, non potersi ammazzare senza peccato: però Soto lib. 5. *de iust. & iure, q. 1. ar.* 5 Nauarro c. 15. nu. 2. e Silustro. *Verbo bellum.* 2. §. 3. dicono, che in vno caso si può ammazzare etiandio di giorno: cioè mentre ch'vn ladro pretẽdesse di rubare ad vn'huomo, quãto ha: onde poi non hauesse più da viuere: perche leuandoli il vitto, sarebbe leuarli ancor la vita. l. si. ff. ad leg. ma se per caso si trattasse di rubare vna quantità di denari o altre robbe, senza le quali pur il padrone potrebbe

trebbe viuere,non li ſarebbe lecito ammazzare il ladro per difenderle: ne anco ſarebbe lecito ammazzar lo etiandio,rubandoli quanto hà,in caſo, che ſi ſperaſſe di ricuperare la robba, o per via di giuſtitia, o per mezo d'amici, o per altra via. E ſe ciò fuſſe dubbio? Dice Soto,in tal caſo dubbio è lecito al padrone della robba menar le mani, & aiutarſi quanto può. Ma ſi domanda,quando ſarà lecito al padrone menar le mani a coſi fatto modo? Riſpondino gli ſopradetti dottori, e Panormitano in cap.Sicut el terzo: in quell'iſtante che'l ladro farà il furto: e mentre ancora fugge con la preda in mano:allhora ſi può perſequitare e toglier cila dalle mani,e quando altrimenti non ſi può arriuare,ouer togliere,ammazzarlo: ma ſe inanzi, che s'arriua, ſi ſaluaſſe in qualche luogo: non ſarebbe più lecito per queſta via, cioè ammazzandolo, ricuperare la robba:ma per altri mezi conuenienti.

Che diremo di colui, che farà vn homicidio caſualmente? ſarà forſe tenuto perciò a qualche coſa? Per dichiaratione di queſto dubbio, diremo molte coſe.

Tre coſe ſi richiedono ꝑ imputare un'homicidio.

E prima s'haurà da notare: che per imputare vn' homicidio caſuale a qualcuno, tre coſe ſi richiedono; la prima è, che non habbia intentione d'vccidere neſſuno: perche oue ſarà tal intentione, non ſi dirà caſuale, ma uolontario.La ſeconda è, che la morte propriamente naſca da qualche operatione di colui, a chi s'imputa l'homicidio: altrimenti non ſi potrà dire, ch'egli l'habbia fatto. La terza è, che colui,a chi s'imputa l'homicidio non ſolamente poſſi leuar l'occaſione, per cui tall'homicidio verrà, ma che ſia ancora per qualche modo o legge obligato a leuarla: perche ſe non è tenuto a leuar l'occaſione, dalla quale può ſuccedere la morte di qualcuno, nõ ui ſarà ragione alcuna, per laquale ſe li dee imputare: come per eſſempio, ſe vn ricco negando cinquanta ducati cerca toli da un ribaldo, che ne tenea dibiſogno: ſe quello poi ammazzaſſe un'huomo per denari, qual coſa non

haurebbe fatto, s'egli ce li donaua non per ciò sarà tenuto a cosa veruna: poiche non era obligato in modo alcuno darceli.

Prima conclusione.

PResupposte queste conditioni, sia la prima conclusione. Chi oprando cose giuste e lecite, vsa la debita diligenza, e sollicitudine in prouedere, & auuertire tutto quel, che ne potrebbe succedere: s indi poi nesuccedesse la morte di qualcuno, non sarà tenuto per tal homicidio: l'essempio, chi scoprendo il tetto di sua casa, haurà posto i segni nella strada, per auuertire co loro che passano: se per caso passando qualcuno scioccamente, & incautamente, fusse vcciso da vna pietra, che casca dal tetto, non sarà tenuto per tal homicidio: perche posto il segno alla strada, non è obligato più a veder chi passa. Vn'altro essempio; due soldati, per lor esercitio, tirando con la scopetta, o balestra al versaglio, e facendo la debita diligenza, che far suole ogni prudente in auuertire, che non passi qualcuno, o stia dietro al versaglio, ponendo i serui al luogo conueniente a questo fine: casualmente alcuno passando l'ammazzano, non saranno tenuti: poiche l esercitio che fanno, è conueniente a loro professione, & han fatta la debita diligenza.

2. Conclusione.

Chi farà qualche cosa, sia pur lecita, o illecita a farsi, se non vsarà la debita diligenza, che usar si conuiene: acciò indi non ne segua qualche danno: come nel li esempij di sopra detto habbiamo: tutto quel di male che ne seguirà poi, sarà imputato a lui, per la sua negligenza. Queste due conclusioni indifferentemente sono da tutti dottori accettate: ma della terza qual segue, è diferenza tra Dottori cioè.

3. Conclusione.

Chi darà opera ad una cosa illecita: benche usasse ogni diligenza in auertire prudentemente quel, che ne potrebbe seguire. se per caso ne succederà danno, o morte, sarà tenuto ad ogni danno, secondo San Tho. 2.2.q 64.art 8.c Siluest. Verbo homicidium.2.§.2. per che ha dato opera a cose che non doueua. Nauarro c. 15.nume.5. tiene il contrario, dicendo poco importa,

San. Tho. Siluest. Nauarro.

che

che l'operatione da cui nasce la morte casualmente, sia lecita, o non; purche s'habbia fatta la debita diligenza in prouedere a quel, che bisognaua: perche in questo modo fa l'atto onninamente inuolontario. Però meglio dice Caietano sopra San Tho. nel luogo citato; la cui sentenza sequita ancor Soto nel libro 5. de iustitia, & iure q.1.ar. 9. cioè tanta colpa sarà nell'homicidio casuale, che verrà da vna operatione illecita, fatta però la debita diligenza, quanta colpa sarà nella cagione, onde detto homicidio casuale verrà; cioè nella detta operatione illecita: talche se l'opera il lecita sarà peccato veniale, la colpa dell'homicidio che ne segue, sarà ueniale: se l'opera sarà peccato mortale, la colpa dell'homicidio sara mortale: e notate la ragione di tutte queste tre conclusioni. Dice Agostino. Ogni peccato in tanto sarà peccato, in quanto è volontario: la onde quando non vi concorre la volontà, non sarà peccato: l'essempio della pollutione notturna, quando viene senza occasione alcuna precedente: quella seminatione, se ben è prohibita, non è peccato: perche non ui concorre la volontà: e però nel nostro proposito dicemo: tutti quei danni, e mali che accascano assolutamente per caso e fortuna, non son peccati: poiche in nessuno modo sono intenti dalla uolontà, ne per se, ne per alcun accidente; come diremo di sotto.

Caietano. *Soto.*

Nota.

Pollutione netturna quãdo non è peccato.

Quindi resta dichiarata la prima conclusione. Ma tallhora accascarà: quel, che non è volontario per se, e propriamente, per non essere intento dalla volontà, sarà pur uolontario in qualche altro modo: cioè per alcun'accidente: inquanto che quello si dirà cagione accidentaria del male: ilche auuiene quando non si prohibisce quello, dal che può uenire il male: onde diremo: chi fa vn'attione, dallaquale ne può nascere probabilmente alcun'homicidio, o altro danno: e non usa quella debita diligenza in rimouere tutte l'occasioni, dalle quali ne potrebbe succedere il danno: mentre che può, e deue

Vn'attione può essere uolontaria in due modi

come detto habbiamo di sopra: parche in qualche modo voglia che venga; non dico per se, propria volontà: perche gia s'è detto, che la uolontà tal non pretende: ma si dice volerlo indirettamente: in quanto che per sua negligenza non fa quell'atto, che deue in prouedere a tutte quelle occasioni, per le quali il danno può uenire: La onde si suol dire: chi non prouede a qualche male, che può succedere, par che in qualche modo il voglia: e tal volere può accascare in due modi: o per omissione, cioè per mancar dal debito non vsando la debita diligenza in prouedere al male, che potrebbe venire: (quindi resta dichiarata la seconda conclusione) Ouer può accascare per commissione: cioè facendo, & oprando qualche cosa, che non si deue, dalla qual poi ne segue il male: auuenga che si facesse ogni diligenza in prouedere, che non succeda il male: perche all'hora il peccato s'attribuisce a lui, non per rispetto della diligenza, poiche l'ha fatta: ma per rispetto dell'operatione illecita, inquanto che per essere illecita, doueua astenersene, e non se n'ha voluto astenere; onde ne segue, che così sarà la colpa del danno e male successo, sì come sarà la operatione illecita, dalla quale seguità il danno: cioè se l'operatione illecita sarà peccato veniale, tutto quel che ne segue casualmente (stante però la diligentia fatta) sarà colpa ueniale: se l'operatione sarà mortale, il male, che ne segue, sarà giudicato per peccato mortale: l'essépio, un Clerico caualcádo vn cauallo senza necessità, si trouarà sotto i piedi del cauallo casualmente vn figliuolo, e l'ammazzarà: non sarà colpeuole più che di peccato veniale, pche q̃l caualcare senza necessità a lui nõ era piu che peccato veniale, come si dice nel c. *Dilectus de hom.* béche della irregolarità sia altro giudicio come si dirà nel suo luogo, ma se detto Clerico medicando senza licenza, ouer giocando a tiro di scopetta, o di balestra, o andando a caccia con tal arme ammazzasse qualch'uno, sarà uero homicida, ancorche habbia usata ogni diligenza possibile, per-

che

che sarà colpeuole di peccato mortale, per rispetto de l'essercitio vsato, a se prohibito, sotto pena di peccato mortale: Vn'altro essẽpio d'vn'imbriaco, che ammazzarà vn huomo, tãta sarà la colpa dell'homicidio, quãta sarà l'imbriachezza. dice S. Th. 2. 2. q. 150. art. 4. cioè chi sapẽdo la potentia del vino crede nõ imbriacarsi, e beuendo poi s'imbriaca, pecca venialmente; onde cioche di male nascerà da quella embriachezza, li sarà imputato a colpa veniale; ma sapendo la possanza del vino, giudica, che beuẽdo s'imbriacarebbe, e nondimeno pur beuerà p imbriacarsi, peccarà mortalmẽte, e conseguentemente l homicidio, che ne seguirà, li sarà imputato a mortale, la cui ragion è questa; perche hauemo vna regola generale; quando vn attione da se stessa, e propria natura è peccato mortale, se nõ sarà volontaria in se, ma nella causa da cui dipende, s'haurà da giudicare seconda quella, e però molti peccati mortali di propria natura diuengono veniali per qualche altra cagione, e circonstanza estrinseca, come fu notato nel 1. Capitolo, nella materia di peccati. E che ciò sia vero, dice Agostino à questo proposito nel lib. contra Fausto *Lot culpandus est, non quantum ille incestus sed quantum illa ebrietas meruit.* Lot imbriacãdosi cõmesse l'incesto, dice dũque Agostino, Lot in questo caso non s'ha da condennare. quanto merita l'incesto, p che non l'ha fatto di propria volontà, ma quanto merita l'imbriachezza, cioè se la imbriachezza è stata colpa veniale, tanto ancora sarà l'incesto, cagionatosi da quella, seguitando dunque questa opinione, dico per dichiaratione della terza conclusione.

Regola per giudicare le attioni humane.

Chi darà opera ad vna cosa illecita; che sarà peccato veniale, quel che di male ne seguirà, sarà imputato a veniale; e chi darà opera a qualche attione illecita mortale, benche faccia ogni diligenza possibile, se da quella ne seguirà qualche homicidio, peccarà mortalmente, però nõ tanto, quãto vn homicida uolontario, ma secondo la quantità della cagione, poiche il peccato s'attribuise alla cagione onde nasce, come si è det

to,

to. Inoltre se quella operatione illecita fusse vna certa via, e dispositione all'homicidio: come sarebbe a dire chi darà vna ferita non sarà mortale, ne con intentione di dar morte: succedendone poi morte, o per errore del medico, o del patiente, peccarà come homicida, perche quella ferita, benche da se nõ sia stata mortale, era però dispositione, e uia alla morte, dice Caietano. Inoltre chi si porrà a fare un'attione illecita: qual potrebb'esser occasione, & incitamento d ammazzare alcuno, accascãdo poi l homicidio, s haurà per homicida: benche tal intentione in lui stata non fusse: come per essempio, chi per andare a conoscere vna donna di qualità ci fusse trouato dal marito, e passando pericolo d'esser ammazzato: fusse costretto ammazzarlo per scampare la uita, sarebbe vero homicida, dice S. Antonino nella terza par. ti. 5. ne quella regola detta di sopra, cioè, *Vim ui repellere licet* li sarebbe in fauore, perche ha tentato far cosa, ch'era dispositione, & occasione di produr tal effetto. non parlo di colui, che volendo andare a donne fornicarie, s'arma apposta fatta ꝑ menar le mani, quando fusse bisogno, perche và già cõ intentione cattiua, ma di colui che se ne ua sẽplicemente: e poi ritrouandosi in tal conflitto si risolue vcciderlo, per non restar vcciso. La onde dice Nauarro nel luogo sopracitato numero 7. che ciò si deue ua ben pensare, & auuertire, perche chi prudentemente prouede quel che può succedere, ben si consiglia. E questo bastarà quanto all'homicidio casuale.

12

Ammazzar qual si uoglia huomo per autorità propria è peccato mortale.

Chi uolontariamente ammazzarà qualch'uno senza licenza di superiori, ma per propria auttorità, etiandio se l'ammazzato fusse malfattore, contumace, e degno di mille morti, & anco infidele peccarà mortalmente, come homicida. Ho detto (se fusse un malfattore) perche l ammazzare i malfattori non è assolutamente cosa buona, ma in quanto riguarda il bene commune per castigar li vitij ad essempio de gl'altri: dũque a colui solo appartiene ammazzarli, a chi è cõmessa la cura, & il gouerno del ben commune, come

me sarà il Prencipe, e qualunque haurà publica autorità, e commissione: e fuor da questi a nessuno è lecito senza peccato mortale: e ciò può accascare in sei modi. Prima oprandolo con le sue mani; secondo, commandandolo, terzo consigliandolo, quarto permettendolo: quinto difendendolo: sesto, & vltimo participando col principal homicida: e per darui maggior ageuolezza, nell'intendere, il dichiararemo per ordine.

Oprando circa vn homicidio quãdo nõ è tenuto.

QVanto al primo, s'intende chi fa un'homicidio scientemente, perche potreb'esser, ch'un faccia vn'homicidio senza che'l sappia: l'essempio, il padrone commandarà al suo seruo, che giocosamente dia da bere vn bicchier di vino al tale: nel quale haurà posto veneno. lo che non si saprà dal seruo, e da là ne seguitasse la morte di colui, nó perciò il seruo si chiamarà homicida, per hauerlo oprato con le sue mani.

Cõmãdando circa un homicidio, quando nõ è tenuto.

QVANTO al secondo. Chi commanda che s'ammazza il tale, peccarà piu di colui, che lo ammazzarà. E si riuocasse il mandato? Si risponde, se mentre riuocò il mandato l'homicidio era già consumato: ancorche lo riuocasse con tutto l'animo, sarà tenuto per l'homicidio: ma se'l riuocò inanzi, che fusse seguito l'effetto, non sarà piu tenuto: ancorche colui pur dupò l'ammazzasse. Siluestro, *Verbo Homicidium* primo. §. secondo. Et si commandarà che si dia una bastonata, o ferita al tale, auuertendolo espressamente, che non l'ammazzasse, e quello non ostante tal auuertimento l'ammazzarà? Dico, che colui che'l commandò sarà tenuto per l'homicidio: perche diede opera a cosa illecita, ch'era una certa via, e dispositione alla morte, come poco inanzi disse Caietano.

Cõsigliando circa un homicidio, quande nõ è tenuto.

QVANTO al terzo. Chi darà consiglio con vna certa efficacia, che si faccia un'homicidio: seguito, che sarà, senza dubbio sarà tenuto come a principale. Ho detto (con una certa efficacia) perche chi transcorrendo un ragionamento, dicesse, saria bene, che'l tale castigasse, perche lo merita, o simili altre

parole

parole, per transcuragine, e legierezza d'animo, onde quel tale pigliasse occasione d'ammazzare il suo nemico, non sarebbe tenuto a tanto. E si riuocasse il consiglio dato? Dico se'l riuocò dopò fatto l'effetto, nō li giouò niente; ma se'l riuocò inanzi, sarà fuor di obligo, quanto alla colpa, ma non quanto alla pena della irregolarità. come diremo nel suo trattato.

Permettere vn'homicidio, quando è tenuto.

QVanto al quarto. Chi permette che si facci vn' homicidio, mentre che deue, e può impedirlo, e non l'impedisce, come sono officiali, Guardiani, e simili altre persone, massimamente si son destinate a tale officio; son tenuti, quanto il principale: come si è detto nel capit. 5. sopra quella parola (*non obstans*.)

Difendere vn'homicida è peccato mortale.

QVanto al quinto. Chi difende vno che tien animo, e proposito firmato di far vn'homicidio, da quei, che lo voleuano disuiare, & impedire da quel mal proposito, ouero persuadendo efficacemente ritirar a dietro vn, che voleua andare a liberare qualch'uno dalla morte, o perche era stato disfidato a combattere, e colui andaua ad impedire, & accommodare, o perche l'eran state poste l'insidi, e quello andaua ad auisarlo, o perche faceua a coltellate, e quello andaua a spartire, o per simile altro effetto: se'l fà con iniqua, e peruersa intentione; acciò quel pouero huomo non hauendo aiuto sia ammazzato, e non per buon zelo di colui, che voleua andare a soccorrere; cioè ch'egli non patesse; seguitandone la morte di qualch'vno, incorrerà colpa mortale.

Participare in un homicidio in quanti modi si può, per incorrere in peccato mortale.

QVanto al sesto, & vltimo. Nota che in vn'homicidio si può participare di più sorti; e prima quādo tutti i compagni son'eguali, e principali in vn fatto d'arme contra vn giouene; ancorche non tutti feriscono, ma vn solo l'ammazza; tutti son tenuti egualmente per l homicidio. Secondo quando, ancorche non siano eguali nel fatto, però in qualche modo aiutano; come sarebbe a dire, due gioueni son chia-

mati

mati da un loro amico, che li facciano compagnia, e spalla, per assaltar il suo nemico; i quali ancorche non hanno intentione d'ammazzare, e però con loro aiuto son cagione che'l lor compagno ammazza il suo nemico. Terzo mentre ch'un prestarà il suo fauore, o con la sua presenza, animando il suo amico, e spauentando il suo contrario con gridi, & altri simili modi, o dandoli luogo sicuro, da poter scampare in caso che ne seguisse morte: tutti costoro, che in qualche modo hauranno ajutati, sono incorsi nella colpa mortale.

Per participare in uno homicidio, quã do l'huomo è tenuto a restitutione.

Quanto poi nella restitutione del danno dato, quei solamente son tenuti, che hauranno participato efficacemente; come si è detto nel cap. 5. sopra quella parola (*participans*) oue si è parlato di questo più diffusamente.

12

Per cõmettere propriamente vn homicidio quãdo l'huomo è tenuto a rifare qualche dãno.

Quanto a gl'altri narrati di sopra, dice Caietano, tutti coloro, che per l homicidio da essi commesso, hauranno incorso in qualche modo colpa mortale, etiandio si fu casualmente per operatione illecita mortale, come hauemo dichiarato, son'anco tenuti alla restitution del danno. A questo proposito fa la legge. *Si ex plagis per totum ff. ad legem Aquiliam*. Dico tutti esser tenuti alla restitutione quei, che in uno homicidio hauranno incorsi colpa mortale; quando però la morte fu ingiustamente data, non solo per la mala intentione, ma per il fatto ancora in se male, & operatione esteriore: dico ciò, preseruandomi da qualchuno, che potrebbe dar la morte ad uno con mala intentione, & odio, e nondimeno quanto all'operatione esteriore sarà giusta; & allhora non sarà tenuto a restitutione alcuna, ancor che peccasse mortalmente. Come ben nota Nauarro. cap. 15. nume. 24. ilche accascar puo, mentre un ministro della Giustitia, ouero un soldato in una guerra giusta, ammazzasse con animo uindicatiuo, & odioso, alhora peccarebbe mortalmente contra la carità, senza obligation alcuna; poiche non fa contra la giustitia.

Spe-

SPedito il primo membro proposto, cioè chi sarà tenuto alla restitutione per un homicidio commesso. Hora uedremo del secondo: cioè quanta restitutione si conuien fare per la morte d'un'huomo. perloche notarai diuerse regole.

Quãta restitutione si deue fa per morte d'un'huomo.

Chi ammazzerà un Seruo, o Schiauo: sarà obligato pagare al padrone, quanto ualeua il seruo, e le spese fatte in medicarlo, se ciò fu bisogno. E finalmẽte quel medesimo giuditio s'haurà da fare d'un seruo, che d'un boue, o d'altro animale vtile del prossimo, quando s'offende.

Chi ammazza un'huomo libero ingiustamente, quanto sarà per la uita dell'huomo, non sarà mai tenuto a cosa ueruna, perche la uita dell'huomo non si può pagare, poiche non è cosa, che possi cascare sotto la stima del denaro l. liber homo. ff ad legem Aquiliam. Sarà bẽ tenuto sodisfare all'ingiuria, e danno dato, per detta morte. Laonde Scoto in 4. distintione. 15. questio. 3. dice un'homicida essere tenuto a molte cose: la cui sentenza, e se d'alcuno sia accettata, nondimeno, come dice Nauarro. capito. 15. numero. 19. non cioch egli dice è necessario, ne meno in tal fatto si puo dare regola generale, & uniforme a tutti, e però è molto difficile il giudicare in questi casi: e da S. Th. altra particolarità non hauemo, quanto alla restitution del danno, eccetto che si faccia secondo il giuditio di sauio, qual giuditio Richardo. in 4. senten. distintio. 15. articolo. 5. questio 2. dice douersi fare secondo la qualità dell offesa, quantità del danno, e forze di colui che fe l'offesa. Laonde dicemo, s'un, che sarà ammazzato, non morirà subito, ma si gouernarà alcuni giorni nel letto, qualũca si sia, o riccho, o pouero o vtile, o disuttile alla casa, & alla patria, l homicida sarà tenuto alli heredi rifare ogni danno, e spesa fatta a medici, e medicamenti: benche un riccho, o nobile p vergogna tal cose non uorrà, ma la vendetta, nondimeno l'homicida mai sarà fuor di tal obligo, insinche non sarà chiarito da suoi propinqui, che ciò non uorran-

uorranno:quanto poi a gl'altri danni,dico,se la perso na uccisa era inutile e senz'arte & senza officio;ouero sola senza propinqui,ancorche hauesse arte; non sarà tenuto a restitution alcuna per la morte. S'era persona utile alla casa sua; poiche viueua con arte, & industria? dice Panormitano cap.1.de Iniurijs col. 1. e Scoto nel predetto luogo, sarà obligato dar tanto alli heredi dell'ucciso,quanto egli col arte sua,ouero officio guadagnaua:e se l'ucciso era huomo pouero, qual campaua la casa,e famiglia sua con la fatica,e su dor suo; sarà tenuto l'homicida ricompensare tutto quel danno,prouedendola del uitto,'e cose necessarie come faceua il morto;hauendo riguardo però al tem po,che l'ucciso viuer posseua,;cioè s'era giouene, che secondo la natural ragione poteua campar assai: dourà pagare più; ma s'era uecchio, dourà pagar meno, secondo una certa discretione; perche in ogni caso particolare non s'haurà da considerare quel ch'è da venire ,,e solamente in speranza, a quel modo, che si considera il presente, e quel che realmente si truoua in fatto:talche in questi, e simili casi, più gioua il parer d'huomini prudenti, che la scienza, e dottrina di Sommisti; essendo che per tutto si pratti ca, e costuma in questo modo, tra huomini prudenti; e da Sommisti non s'ha più, che regole generali; qual sono communemente difficili ad applicarsi. Ma noi porremo alcuni essempi in prattica, dali quali si potrà poi ageuolmente giudicare ne gl'altri simili.

Essempij ꝑ porre in prattica le regole dette.

Chi haurà ammazzato un Mastrodatta; c'hauea comprato un'officio mille ducati; colquale campaua tutta la sua famiglia commodamente, e tanto lo poteua uendere: onde morendo,si è perso per li heredi,sarà tenuto alli heredi pagare mille ducati,o tanto meno,quanto l'haurà goduto.

Chi haurà ammazzato un'artigiano, che con l'arte sua guadagnaua, quanto faceua di bisogno per la famiglia,& ha lasciato due figliole da marita-

re senza alcun sussidio; fa che marita le due figliole, ouero dona all'heredi ducento ducati, se l'ucciso era giouene, ouer cento, s'era vecchio; e se pur dubitasse di non hauer sodisfatto a pieno, facciasi fare una remissione generale: e così restarà cauto in conscienza.

Chi haurà ammazzato vn mercante: qual con sue industrie viueua nel grado suo: e non per arricchire: ma si guadagnaua ducento ducati l'anno securamente: laonde poi l'herede non possendo, ne sapendo negotiare i suoi denari, l'hanno posti in compra, e se n'haurà hauuto cento ducati de intrata viua l'anno, potrà pagare per il rimanente danno, leuate le spese, che detto morto consumaua nel vitto, e vestito, ducati quaranta, o cinquanta, secondo il giuditio del prudente, per ciascun'anno, tanto tempo, quanto si potrà giudicare, che hauerebbe vissuto: e se'l vorrà fare in tanti denari, potrà donar all'herede trecento, o ducento ducati secondo che l'ammazzato era vecchio, o giouene.

Chi haurà ammazzato uno Speciale, che nella sua Speciaria guadagnaua ducento ducati lanno: e lasciando li figli di minor età, e non atti a poter essercitare l'arte del padre, (che se ciò potessero, o sapessero fare, non sarebbe tanto il danno) son stati sforzati vendere tutto l'ordiglio, e robbe della Speciaria, e compratene intrata viua: dourà supplire per il rimanente danno, secondo hauemo detto nel caso di sopra. E così potrai discorrere per tutte l'arti: onde si dice, esser tenuto a più chi ammazzarà un'artefice mecchanico, un cusitore, un fabro, e simili: che vna persona ciuile, nobile, o altra, che viueua d'intrata di patrimonio; benche ammazzando un nobile più si specchi: & a più sarà tenuto vn, che ammazzarà un'huomo raro nelettere, & uno virtuoso, il quale con la sua virtù, dignità, e ualore era utile a molti; che un'altro huomo di più bassa conditione: perche dice Soto nel libro quarto, de iustitia & iure. quæst. 6. articul. 3. La qualità

d'uno

d'vno che sarà ammazzato s'ha da cõsiderare, e misu rare, non solamente secondo il bisogno di suoi, ma ancora la dignità, e valor suo: laonde dice il prefato dottore, s'inganano coloro, che pensano, non esser necessaria farsi in tal casi restitution alcuna: per essere rimasta la herede riccha, e senza bisogno. E tutto ciò s intende quando l homicida è huomo che può, sodisfare: onde maggiore restitutione si dourà imporre ad un riccho, che ad un pouero: anzi con detrimento di suoi beni: però non s haurà da ridurre a necessità estrema, fare tale restitutione.

Tutto questo che detto habbiamo s'intende nel foro della conscienza, della quale il confessore ha da essere giudice: quanto poi nel foro esteriore, e giuditiale, non appertiene a noi sententiare. Ma oue non vi sarà alcuno modo di poter restituire per impotenza: ottimo rimedio sarebbe sodisfar all'anima del morto con orationi, e messe acciò fusse rileuata da qualch'une pene, se ne sarà capace: qual cosa i confessori dourebbeno fare mentre che ascoltano le confessioni Sacramentali.

Auertimẽto di cõfessori.

Chi ammazzarà un figlio di famiglia senz'alcun'arte un Nobile, o altro, che uiue d'intrata, nõ sarà tenuto a restitution alcuna, quanto al danno: perche non vi è ma, quanto all'ingiuria, hora si dirà: laonde a più sarà tenuto vn, che ammazzarà un'artigiano, fabro mecanico, o simile, che uiueua con l'arte che un che viueua co'l patrimonio, & intrata viua: auuenga che più graue peccato sia ammazzar vn Nobile, che vn contadino: & a più sarà tenuto un, che ammazzarà un'huomo singulare, illustrato di qualche rara virtù, dignità, e dottrina; quale per la sua dignità, dottrina, e valore era vtile a molti: che vn'altro, che sarà d'inferior conditione: e così discorrendo per ogni stato, s'haurà da giudicare simigliantemente.

Ingiuria data per la mor-

QVANTO poi alla sodisfattion dell'ingiuria, parandò nel foro dell'anima; San Thomaso! non

ne fa mentione; ma Scoto dice essere obligato a molte cose; la cui sentenza è troppo dura; ne trouo fin'hora, intorno a questo, ch'altri ne parlino, se non del danno temporale: nondimeno sarebbe un consiglio molto sano, & vtile, se con l'herede del morto si trattasse cosa per cui ne restassero alquanto placati, & addolciti.

te come si deue sodisfare.

Nota un bõ cõsiglio

QVanto al terzo, cioè a chi herede si deuerà fare necessariamente la restitutione. Si risponde, se l'huomo, che fù ammazzato, era persona vtile alla sua casa; poiche con qualche industria, officio, o fatica guadagnaua per la sua famiglia, l'homicida farà tenuto risarcire, e risaldare il danno a coloro solamente, che talmente hanno giuridica attione nell'heredità del morto, che non si posson'escludere del tutto da detta heredità, come sono li figliuoli, e non hauendo figliuoli, li nepoti descẽdenti per linea retta, il padre, e la madre, che succedono alli figli senza parole, e la ragion di ciò è; che l'huomo ch'acquista qualche cosa, a questi soli necessariamente l'acquista, tutti gl'altri che possono succedere solamente *ab intestato* in caso che non ci sono proprij, e necessarij heredi, come sono fratelli, nepoti collaterali: cioè figli di fratelli, e sorelle, moglie, consobrini, cognati, e simili, non s'intendono sotto nome di proprij heredi: perche si possono escludere da detta heredità in caso, che si facesse testamento: ilche non si può contra quei, che succedono necessariamente, questi tali dico, non posson cercar questo danno, quanto è per ragione di giudistitia, cõ buona conscienza, benche possan far querela per l'ingiuria riceuuta, e per rimetter quella poi, pigliare qualche quãtità di denari. Ma se la psona, ammazzata era pouera, e con la fatica sola pasceua la sua famiglia: dice Scoto nel luogo sopracitato, l'homicida sarà tenuto sopplire a tutti coloro, ch'erano da quello alimentati; alla cui opinione consente pur Adriano, ma Soto nel predetto luogo, moderando q̃sta opinione, dice, non estendersi, eccetto alli figli, nepoti orfani, e bi

14 A chi si deue fare la restitutione.

ni,e bisognosi,padre,e madre,e moglie insinche osserua uiduità:poiche l'ucciso a costoro,hauẽdo bisogno era tenuto souenire,& aiutare:e la ragion di ciò è;per che l huomo è un certo bene,nato al mondo non tanto per se solo,ma per li progenitori suoi,per li suoi successori, & anco per la moglie;la onde chi leuarà un'huomo dal mondo uiolentemente ammazzandolo,si huò ben dire,che a questi solo s'haurà leuato:se poi oltre a questo il detto ucciso per sua liberalità, affettione o carità souenia a qualcun'altro; l'homicida non si sarà obligato; perche l'affettione, o carità dell'ucciso non può passare all'homicida ꝑ ragiõ di debito:per lo che fusse tenuto de giustitia souenire a quelli ancora: perche sequirebbe, che anco fusse tenuto nutrire li seruitori del morto. Talche diciamo,che a fratelli carnati, e nepoti di fratelli, ancorche egli li campaua, non sarà obligato a cosa alcuna: ma se l'ucciso non haurà lasciato ne figli,ne moglie, ma sol un padre uecchio, pouero, & impotẽte,qual hauea il uitto dal suo figlio; bisogna dare a quel uecchio insino che uiue, per il suo uitto moderato,quãto si stimarà poter consumare.E si lasciò solamente la moglie: s haurà la sua dote conueniente,nõ sarà obligato a cosa ueruna;ꝑche si può maritare,o uiuer di sua dote, & aiimẽtare:e se non haurà dote,ma sol uiuea dalla fatica del marito: se li può dare qualche cosa,che si possa maritare,s'ella uuole: e se nò,donarli qualche carità,e sussidio, che possa uiuere; ꝑche ammazzando il marito haue ammazzata anco lei: come cõmunemente dire si suole:che chi ammazza un pouero,non ammazza lui solo. Et in ogni atto di restitutione in simili casi, sarà bene, che si facci fare una remissione generale ꝑ dubbio che non si sodisfacesse a pieno;perche è cosa difficile accettare il danno, che far si suole ꝑ la morte d'huomo utile,industrioso, o pouero:poiche li guadagni tallhora son dubij, e la lunghezza della uita è pur incerta:onde le cose,come ho detto,di sopra,che sono in sola sperãza,non si posson stimare,come quelle che son presente, & in fatto.

15 *Primo dubbio.*

PEr complimento di questo breue capitolo, si faranno alcuni dubbij, per rendere la dottrina più abondante. E prima si domanda; chi per ammazzare, o ferire vn huomo, fusse punito dalla giustitia; sarà forse di più tenuto al danno dato alla parte offesa, come si è detto? E nella prima fronte par che nò; perche per vn sol peccato non si deuen patire due pene: onde par che molto sodisfaccia colui, che, và in galera per tutta la sua vita; ouero è appiccato p vn'homicidio commesso: Onde Baldo nella l. prima *c. de delicto defuncti*, dice. *Morte delinquentis pœna, & delictum extinguitur.*

Chi offende vn'huomo nella psona fa tre offese.

Però il contrario è vero; come ben dice S. Th. 2. 2. q. 64. art. 5. perche chi vccide, ouero in qual si voglia modo percuote ingiustamente il prossimo; fa tre offese, cioè offende Dio, fà ingiuria alla Republica, e danno alla parte offesa: onde in tre modi resta obligato; prima a Dio, a cui deue sodisfare con la penitenza per il peccato commesso; secõdariamente è obligato alla parte offesa: come ho detto di sopra: perche la legge di Dio e della natura commanda, che si rifaccia il danno dato al prossimo, riducendo ogni cosa ad vna certa equalità cioè ch'ogn'huomo habbia il suo secondo che sarà possibile; quanto alla Giustitia commutatiua. ancorche il malfattore di tal peccato ne fusse punito seueramẽte dal Giudice. perche quella publica punitione del Giudice si dà in contemplatione della ingiuria fatta alla Republica: come hauemo nella legge *vulneratus. ff. ad legem aquiliam.* laonde si come vno che per cõtratti sarà obligato a due persone per diuerse cagioni, non sarà liberato dall'altro, sodisfacendo ad vno; parimẽte chi patirà la pena publica impostali dal Giudice per l'eccesso fatto, non sarà libero dal debito priuato, che haurà contratto per il danno fatto alla parte offesa: onde ne segue: se colui, c'ha commesso l'homicidio fusse appiccato, o decapitato dalla Giustitia, li heredi del giustificato saran tenuti rifar il danno a gli heredi dell'ucciso, si come son tenuti a tutti gl'altri debiti

biti da lui lasciata l.1.codic. *Ex delicto defuncti.* eccetto se li heredi, e propinqui dell'vcciso si contentassero restar sodisfatti d'ogni danno. purche dell'homicida si facesse la vendetta dàlla publica giustitia, appiccandolo, o decapitandolo: come souente accascar suole: perche allhora gl'heredi dell'homicida sarebbeno liberi dal detto debito, come anco afferma Nauar.c. 5.nu. 22. E quel che si dice degli heredi dell'homidida, s'haurà da intẽdere ancor de gli heredi d'vn ladro, che sarà appiccato per hauere rubato: altrimente alcuno potrebbe giustamente arricchirsi co l'altrui danno. Hauemo già sodisfatto alla ragion contraria: all'hautorità di Baldo si risponde: quella intendersi della pena publica, che merita il delinquente: cioè se per caso sarà preuenito da morte naturale, verrà estinta la pena, che meritaua: inquanto che non è necessario appiccare il corpo morto, per il delitto fatto

16

2. *Dubbio:*

SEcondo si dimanda, s'vn'innocente sarà incolpato d'vn homicidio occulto: e per difendersi, e purgare in sua innocentia, farà molte spese: sarà forse tenuto colui, che realmente ha fatto l'homicidio risarcire tutto questo danno? Risponde Soto nel sopradetto luogo, di nò, se quel, che patirà l'innocente, non sarà per colpa sua: sarà ben tenuto il Giudice, quando senza inditij sufficienti, e probabili presuntioni, molestarà l'innocente: e Dio volesse che non fusse così: imperciochè molti officiali, pigliando occasione da certi indicij friuoli, & insufficienti, trauagliano i poueri innocenti più tosto per l'auaritia di comporli, che per zelo della giustitia: e molto meno sarà tenuto scoprirsi, & incolparsi per assoluere l'innocente: ma basterà, che per mezo del confessore certifichi il Giudice dell'innocentia di colui, che malamente sarà accusato. allhora sarebbe tenuto: quando per scolpar se stesso, incolpasse colui: ouero quando ciò facesse con animo di offenderlo per questa via, attribuendo l'homicidio a quello: come sarebbe a dire, mentre che starà vna fresca inimicitia, e questione tra Marcello, Francesco,

Nota.

ammazzando Francesco sarebbe una sufficiente presuntione a giudicare, che l'habbia ammazzato Marcello: questa malitia l'homicidia la potrà usare per due rispetti: o per offendere Marcello innocente per questa uia, come ho detto; o per coprire il suo debito con questa occasione della inimicitia frescha tra Marcello e Francesco, facendo la uendetta del suo nemico: mentre usarà tal malitia, sarà tenuto ad ogni danno che ne patirà l'innocente, per sua occasione:

TErzo si dimãda s'un, che haurà percosso, o ammazzato il prossimo con ogni secretezza, douarasi far scoprire, & infamare, per far la debita restitutione, quando altrimente far non si potesse? come per essempio: essendo stato ammazzato Pietro, ha lasciato due figlie atte a maritarsi pouere; l'homicida, qual nõ si sa, per sodisfare alla sua conscientia, uorrebbe maritarle; ma perche non è solito far simili opere pie, ne haueua domestichezza ueruna col morto, ageuolmente si potrebbe giudicare, che ciò facesse, per sodisfare al peccato suo, onde lecitamente ne verrebbe infamato, come homicida, appresso il mondo. Si risponde di nò, ma quella dourà fare per mezo del confessore, o altra persona degna di fede; e si dubitasse di quella, non possendo hauer altra: dourà aspettare insin che verrà l'occasione, e comodità di poterla fare senza scandalo, & infamia sua: perche la fama si deue preferire a gli beni temporali, come a cosa d'vn'ordine superiore e più eccellente.

17
3. *Dubbio*.

Finalmente si dimanda, s'un, che offende il prossimo nelli beni dell'anima, inducendolo a peccare mortalmente, sarà tenuto perciò a qualche cosa?

A questo si risponde di più sorti, chi indurrà un'altro à peccare mortalmente, per sorzo o uiolenza: si come far soglion i signori a suoi seruitori, e uassalli, o serue di casa: son anco tenuti per il lor peccato; onde son obligati lasciarli liberi, e ridurli a buona intentione. Chi farà cascare qualcuno in peccato mortale con qualche frode & inganno, persuadendoli la tal cosa

non

non esser peccato: come per essempio un'huomo per disegno persuaderà, in tal modo di contrattare non essere usura, il tal modo di fornicare non essere peccato, il tal atto supstitioso, e diabolico essere cosa religiosa, e simili, e colui per ignoranza crederà esser così: sarà tenuto insegnarli la uerità, e ritirarlo quãto può da quella falsa opinione: onde tutti i peccati, che farà sotto quel credito, saranno imputati a lui: e se l'ignoranza sarà circa alcune cose, ch'egli non è atto, ouero non tenuto saperle, non peccarà; ma doppò informato che ne sarà, e conosciuta la uerità, peccando quel non sarà più tenuto: perche peccarà di popria uolontà. Chi cõdurrà un'altro a peccare con la sola persuasione, ouer lo tirarà per denari: e colui conosce, e sa esser peccato: e da quello se ne può astenere, quando li piace: non sarà tenuto a cosa ueruna per quello: perche peccando, pecca di propria uolontà: ben è uero che per general precetto della correttione fraterna, douerebbe persuaderli, che lasciasse la mala uita.

IL FINE.

SOMMARIO DELLE materie che ſi contengono in queſto Settimo capitolo.

pij.

pij: oue si trattano tre modi di far usura, uno quãdo si presta con dono del debitore, & utile del creditore, l'altro è cõ utile del creditore sẽza danno del debitore: il terzo è con danno del debitore senza vtile cel creditore.

11 *La terza conditione è che quell'vtile, e comodo che se ne caua dal perstare, si possi stimar denari: altrimenti non sarà vsura.*

12 *La quarta conditione è; che quell'utile, che si pretẽde, non sia ꝑ cagione d'interesse e ꝑ dichiaratiõ di quella si trattano diuerse sorti d'interesse, ꝑ cõtẽplatiõ delli quali si può riscuotere qualche cosa di più, ꝑ occasione dell'impresto fatto, con essempi, e ragioni,*

13 *La quinta cõditione vuol che u'interuenga patto, ouero almeno una intẽtione principale d'hauerne qualche utile, ꝑ ragion dell'impresto, acciò si posi giudicare il contratto essere usurario.*

14 *Si tratta dell'usura mentale: oue si risolueno alcuni dubbij a tal proposito.*

15 *La sesta conditione è, che quell'utile che si riscuote, sia propriamente per contemplatione dell'imprešto, e non d'altra cagione.*

16 *Si risolueno molti dubbij intorno a coloro, che non ponno hauer il suo per via diretta, in che modo li sarà lecito ricuperarlo.*

CAPITOLO SETTImo dell'vsura, e prima circa l'impresto detto Mutuo.

VSVRA, per quanto, sona il nome, uiene dall'uso, si come la fetura del feto, e la cultura dal culto: onde ciò che proviene dall'uso di qual si voglia cosa, si può chiamar vsura p general vocabolo: come souente vsano i legisti, e secódo questa significatione nó è nome di vitio: ma p quáto s appertiene al nostro proposito, p cósuetudine il vocabolo s'è tirato a significare particolarméte quel, che vien dall'uso de gli denari, e d'altre cose, che si cósumano coll'uso, come sono grano, vino, oglio, legne e simili: e secódo questa significatione è nome di vitio: poiche è cótra l'ordine della natura: perche il denaro secondo l'ordine della natura è atto nato acquistarsi con le cose artificiali, e naturali, coll'arte, ingegno, industria, e solertia: qual cose non si posson fare séza, o pericolo, o fatica, ma ch'un ducato generi vn'altro ducato col tempo solo, è contra l'ordine della natura.

Vsura contra l'ordine della natura.

La onde i sauij tal modo di negotiare, l'han chiamato, fenerare, che vuol dire, vn certo fetificare: poi che quel guadagno, che si tira dal denaro prestato seuz altra fatica, par che sia un feto, cio è denaro generato

Fenerare che vuol dire.

rato dal denaro,senz'altra industria.E però non sola-
mente è prohibita dalla legge di natura, come hora
v'ho prouato; ma dalla legge di Dio nel testamento
vecchio;come chiar si vede nel Deuteron. e c. 23. oue
si commanda *non feneraberis fratri*,non farai l'usura
al tuo prossimo. e se ben sogiunge il testo (*sed alieno*)
ciò non s'intende, che Iddio dispensasse all'Hebrei di
poter fare l'usura con li estranei, onde conchiuder si
potesse,in qualche modo esser lecita:ma per quella pa
rola, Iddio commandò, che estrahessero l'usura dalli
Cananei,i quali ingiustamente possedeuano la terra
di promissione;acciò con questa occasione, ne ricupe
rassero quel che si poteua,come a lor debiti : secondo
il Canone qual dice.*Contra quē est iustum bellum,est*
quoq; ius accipiēdi usuras:onde si può far usura a chi
ci deue,e p altra uia ricuperar nō si può;ma qllo nō;si
dirà ppriamēte vsura,ma più tosto ricuperar il suo ī
ql miglior modo che si può, come dichiararemo disot
to.E anco cōtra la legge euāgelica ī S.Matt.a c.5. oue
Christo Signor nostro dice. *Mutuū date,nihil inde spe*
rātes. Date il vostro denaro ad impresto per carità al
pssimo gratiosamēte,e senza sperāza di riceuerne co
sa ueruna.La usura è contra li Profeti, secōdo il Psal.
Qui pecuniā sua nō dedit ad usura . E prohibita dalla
legge Canonica,e Ciuile:bēche Iustiniano Imperato
re in questo habbia errato secōdo Baldo;e però è mal
consultare con leggisti di tal materia, ma cō Theolo
gi a cui appartiene decidere in simili casi,come ben di
ce S.Tho.nelli colibeti, qual sequita Siluestro *in uer-*
bo usura.i Tabiena,*in uerbo usura*,Sāto Antonino 2.
parte.tit. 1.c.7.§.4.& Ant.de But.dica pur q̄ che si uo
glia Ancharano.E finalmēte è phibita p legge di Gē
tili:la onde Platone nel suo li.*de legibus* fe uno statu-
to,che qualunque daua denari ad usura,fusse priuato
del guadagno,e del capitale. Marco Tullio nel lib. 2.
de officijs, e Catone non poco la condannano, co-
me cosa pernitiosa. E per certo è peccato pnitioso;
onde dalli Hebrei è chiamato; morso; e però egli co-

Contra la legge di Dio.

Contra la legge euāgelica.

Contra li Profeti.

Contra la legge Canonica, e ciuile.

Contra li Gentili.

li

si leggono il prenomato testo del Denterop. *Non sene re mordebis fratrẽ tuum*, non morsicarai il tuo prossimo con l'usura: alqual modo di parlare Gioan Grisostomo sopra quel luogo di San Mattheo capit. 5. dice il denaro dell'usuraro si rassembra al morso dell'aspido, percioche tosto ch'un'è morsicato dell'Aspido, sente vn sonno suaue: perche quel veleno discorrendo leggiermẽte, nascostannente per tutti i membri, li da un stupore, quale li genera vn dolce sonno, e con quel more: cosi colui, che piglia il denaro ad usura per alcun tempo insinche ha da spendere, par che senta un grã beneficio, e dolcezza, senza troppo pensare alla restitutione: la onde se sopra quel debito uiene a grauarsi di sonno: cioè indugiarà il pagamẽto l'vsura discorrẽdo per tute le sue facultà, e robbe, le cõuerte in debito: onde ogni cosa in successo di tempo si troua dell'vsuraro. Inoltre l'usura secõdo l interpretatione della lingua Hebrea uuol dire, voragine, cioè un deuoramento. onde li usurari si chiamano diuoratori di populi poi che si mangiano la fatica d'altro, contra il detto di Dio.

L'usura e peccato ꝑnitoso dal l'hebrei è chiamata morso. Nota belle cõparationi.

Vsurari si chiamano deuoratori.

In sudore uultus tui uesceris pane tuo. L'aspetto del l'usuraro è molto odioso a gli huomini: ꝑcioche l'usuraro si rassẽbra al Lupo: delqual parlãdo Arist. nel li 7. de *Animalibus*, dice essere un'animal spauẽteuole alle bestie nell'aspetto, e tra gl'altri voracissimo, che quãto più mãgia, tãto piu ha fame: & inghiotisce sẽza masticare: e sempre trauaglia ꝑ far ꝑda, e mai si facia: cosi l'usuraro, ogni uolta che sarà visto dal debitore, lo spauẽta, nõ si satia mai delle ricchezze. Onde l'Ecclesiastico a c. 5. dice. *Auarꝰ nũquàm impletur*: E quãto più hà, più desidera: delqual desiderio è scritto. *Crescit amor nũmi, quatũ ipsa pecunia crescit*: talche ꝑ la grã voracità ingiotisce sano, sẽza masticare, cioè nõ si contenta guadagnare a poco a poco: ma uorrebbe in poco tempo inghiottirsi tutta la robba del prossimo: e mai la mente sua ha quiete, per il troppo pensar al guadagno: onde quando si crede fruir la preda, viene

Comparatione.

viene la morte: & allhora incominciano li tormenti dell'anima: quindi auuiene, che la Sapientia a cap. 2. dice. *Exiguũ. et cum tedio est tempus uitæ nostræ; et nõ est refugium in fine hominis* Miseri, & infelici auari, lasciãdo le uere delitie ch'apportano sommo contento, & allegrezza senza tristitia: eleggono per loro delitie queste cose terrene, e sensuali: che non senza graue molestia di pensieri l'acquistano, & acquistate poi con timore le conseruano: onde più delle uolte con quel poco contento uiene mischiata gran tribulatione, dalla quale sono flagellati, e punti: qual punture per allhora non sentono, per essere occupati, e uinti dal souerchio amore, e cupidità di quelle: ilche contempl ando Ieremia in persona di lor infelici, lamentãdosi dice. *Imbreuiauit me abscintio.* Colui, che s'imbriaca nell'assentio; se ben quel che gusta amarissimo sia: nondimeno per la gran sete, qual hà, non sente l'amaritudine della quale s'empie: cosi l'huomo che appetisce le uoluttà di questo mondo: con gran stento l'acquista: e con gran tribulatione le possiede: onde per il grande affetto, e desiderio, imbriacandosi, non sente le sue amaritudine, che per l'amore di quelle tolera, e sostiene: e talhora, anzi souente per retto giuditio di Dio, non solamente li heredi ne uan mendicando, ma loro stessi, o per qualche disgratia di pdita, o perche Iddio permette che non se ne possano seruire: il che contemplando l'Ecclesiaste dice. a capito. 5. *Vbi multæ sunt diuitiæ, multi sunt & qui comedunt eas: et quid pdest possessori, nisi quod cernit diuitias oculis suis?* & un poco più abasso dice. *Est & alia infirmitas pessima, quã uidi sub sole; diuitiæ conseruatę in malum domini sui, pereũt enim in afflictione pessima: generauit filiũ, qui in summa egestate erit.* E nel c. 6. *Est & alud malũ, quod uidi sub sole; et quidem frequẽs apud homines. Vir, cui dedit Deus diuitias, et substantiam, et nihil de est animæ suæ ex omnib. quæ desiderat; nec tribuit ei potestatẽ Deus ut cõmedat ex eo: sed homo extrane' uocabit illud. Hoc uanitas, et miseria magna est.*

Cõparatione.

Tal-

Talche l'infelice mena una vita mendica, degna di compassione;come realmente non le possedesse.

S'on'alcuni altri, che quanto più s'affaticano per acquistarle per ogni via indiretta, tanto più si trouano in necessità. Onde si dice nelli Prouerbij a ca. 11. *Alij diuidunt propria, et ditiores fiunt: alij rapiunt non sua, & sẽper in egestate sunt*. Volendo dunque prouedere a tanti mali, a fin che l'ingordo vsuraro se n'astenga; e colui ch'è timoroso di commettere vsura, sappia in che modo dourà lecitamente negotiare: & i confessori ancora rettamente sappian giudicare, e prouedere a i casi successi; trattaremo in questo cap. dell'Vsura; la cui materia se piena, e compendiosa hauer desideri, corriamo alla sua diffinitione; la quale esattamente considerata, e per tutte le sue parti bene essaminata; ti discioglierà tutti i dubbij, e difficoltà, che in lei accascar sogliono.

2 *Diffinitione.*

L'Vsura dunque secondo San Thomaso. 2. quæst. 78. arti. 1. non è altro, che un guadagno, ouero utilità, che si tira da un impresto fatto, interuenendoci però patto espresso, o almen tacito; cioè una speranza, & intentione principale d'hauerlo, qual guadagno si tira per contemplatione dell'impresto, e non per altra occasione di debito.

Et acciò questa diffinitione più chiaramente s'intenda; dichiararemo ciascuna delle sue parti.

3 *Guadagno, che cosa uuol dire:*

L'utilità può esser' di tre sorti

Duono dalla mano.

E prima nota, secondo il predetto S. Thomaso, circa quella parola (guadagno) che per guadagno s'intende qual si uoglia sorte de utilità, & aumento, che riceuerà colui, che presta, oltre la sorte principale, ouero capitale; fuor che dell'interesse; come diremo abbasso: e per utilità, & aumento s intende, cioche si può stimare denaro: qual utilità può esser di tre sorti, secondo tre sorti di duoni, che far si sogliono; cioè duono dalla mano, dalla lingua, e con qualche ossequio.

Duono dalla mano sarà, mẽtre si dà qualche cosa reale; cioè denari, robbe, fatica corporale, qualche cõmodità, che ual denari, etiaudio, quando si cede un attio

ne,o altra pretendenza,e simile; e finalmente qual si uoglia cosa: se pur fusse un piatto di frutti.

Duono dalla lingua sarà, mentre si fa alcuna auocatione,o procuratione, senz altro premio,ouero quã do si laudarà uno appresso di superiori, o altra persona di cui s'aspetta utile, e finalmente l'adulare in presentia d'amici,&altri simili modi;si chiamano duoni dalla lingua.

Duono da la lingua.

Duono per ossequio sarà, mentre s'accompagnarà vno in viaggio,o se l'andarà appresso appresso p strada,o se li leuarà la baretta,o farà un honorato saluto, ouero s andarà alla sua scola,essẽdo dottor leggente, o pur si tiraranno gl'altri scolari a lui,leggendo a cõcorrentia;e finalmente facendo qual si uogl'altro cõplimento, e buono officio: tutti questi si chiamano duoni per ossequio.

Duono p ossequio.

E per contemplatione di qual si uoglia di questi duoni,s'imprestarà,sarà usura; auuenga che la poca quantità della cosa,la farà peccato ueniale, come del furto è stato detto.

4 pPer imresto che ntendemo.

Secondo nota,quanto a quella parola (impresto fato) che due sorti d'impresti si trouano; l'uno latinamente si chiama,commodare; e questo è circa quelle cose c'hanno l'uso distinto dalla detta cosa, perilche mentre s'imprestano non si transferisce il dominio della detta cosa imprestata, ma si dà solamente l'uso di quella; cioè si dà licenza, e facoltà, che se ne possa seruire a tempo; restituendo poi l'istessa cosa;come son libri, ueste,caualli,arme,allogiamenti, & altre cose simili:e se per l'uso di quelle si donasse qualche cosa, si chiamarebbe locatione, e non impresto:perche quell'uso essendo distinto dalla cosa che si dà si può vendere:come per essempio, io ui presto il mio cauallo,che vene seruiati per due giorni, e voi mi darete per quell'uso, e seruitio cinque giulij;o uer'un capretto,restituendomi il detto cauallo,e cosi intenderai dell'altre cose simili. L'altro si chiama impresto di Mutuo,e q̃sto è circa q̃lle cose, che cõ l'uso

Cose c'hãno l'uso distinto da se.

si distraheno;come sono denari,o si consumano, come sono grano,vino,oglio,& altre cose simili;pcioche nõ si può l'huomo seruire del denaro propriamẽte,se nõ lo spende;ne si può seruire dal grano, vino, & oglio,se non lo mangia,o vende,o per altra via lo consuma;e però l'vso loro non è destinto dalla cosa istessa·e di questa sorte d'impresto intẽde la diffinitione;perche in questo solo consiste l'vsura;poiche si vẽde quel,che non è:verbi gratia,chi impresta cẽto ducati,transferisce il dominio degli denari insieme col vso di quelli;perche nõ si può dare l'vso sẽza il dominio, cioè la facoltà che li possa spendere, ne meno il dominio senza l'uso;perche altrimente che ne farà?

Cose che non hanno l'vso distinto,ma vsãdole si consumano.

Dunque nõ essendo destinto l'vso dagli denari;nõ si può riscuotere per quello vtilità veruna;perche tale vtilità si riscuoterebbe in contẽplatione d'una cosa che nõ è.E si dirai,io lo riscuoto p il denaro.Rispõdo,dunq; uolete riscuotere il denaro due uolte, cioè li cento ducati prestati,e poi altra quãtità di più senz'altra ragione, che ti cõpetesse. Ho detto, (l'uso de denaro propriamente dar non si può senza,che si spe[n]d[a])perche impropriamente alcuna volta si può dare quando ciò accascar suole,si dirà appresso.Talche co[n]chiudiamo,chi per impestrar denari,oglio,vino,grano,e simili altre cose,ne riceuesse oltre la sorte princ[i]pale qualche cosa di più, commetterà peccato d'vs[u]ra,e sarà obligato restituirlo:e se quel tanto c'haur[à] riceuuto di più nõ fusse cosa reale,che si possi restitu[i]re,che si farà?Rispõdo,si sarà fatica,seruitio corpor[a]le,auocatione, procuratione, e simili altri seruitij, [si] deue dare,quãto quelli meritano;ma se son lode,et [al]tri ossequij, come ho detto; basti che si confessa d[el] peccato,et assolua quello da simili obligationi.

§ TErzo, nota quelle parole (interuenendoci patt[o] espresso,o almen tacito)perche a far, che sia vs[u]ra nõ basta sol ql, che s'è detto;ma si richiede ancor[a] che cioche si riscuote,e riceue in cõtẽplatione dell'[im]presto,sia p alcun patto:pche oue nõ interuiene patto

to alcuno;o almeno quella sperãza,& intention principale d'hauerne qualche cosa,qual chiamamo,patto tacito:non vi può cascar usura, se per cõtemplatione dell'impresto si donasse qualche cosa, come accascar suole, mentre si dona qualche gentilezza per cortesia del piacere riceuuto,ouero p amicitia, e beneuolẽza; o pur finalmente quando si prestasse il denaro principalmente per rispetto dell'amicitia,e secondariamente per hauerne qualche cortesia, cõsiderando l'amico hauerlo a grato,non sarebbe usura; perche l'intẽtione principale non riguarda l'utile,ma l'amicitia. Ma qui s'ha d'auertir bene, quanto alla intention principale,che fa l'usura mentale,per saper propriamente quã do la speranza, & intentione d'hauer qualche vtilità del denaro prestato,si potrà dire intentione principale,e conseguentemente atto vsurario, e quando nò: come nota Nauar. c.23.nu.100. Silu. *Verbo Simonia.* § 3.*reg.*3.e molti altri,acciò non si faccia errore.

Nota.

Il fine, per cui si fa qualche cosa può essere di due sorti,cioè primario,e secõdario:Fine primario si chiama quello, che principalmẽte si pretende dell'agente, ch'opra,qual chiamamo principal intentione, ne crediati, che questo sia chiamato intention principale, per questa sol ragione, cioè che se'l fine, per cui s'opra, cessasse, l'agente non oprarebbe,come han uoluto alcuni, perche può stare ch'un faccia qualche operatione a tal fine,qual cessando non la farebbe,e nondimeno quel fine non si chiamarebbe intention principale, per cui oprarà. Dà l'essempio San Thom.nel *Co.lib.8. art.* 2. di quel Clerico, che và nel Coro a dir l'hore canonice per le distributioni cotidiane: che se ben le distributioni non fussero,quel tale non vi andarebbe, non perciò le distributioni son cagioni principali, immediata, & assoluta d'andarui, cioè che non pretendesse altro, che quelle: ma in quell'atto si pretende qualche altro di più, cioè il seruitio di Dio: nell'intentione principale non è cosi, ma tutta l'intentione s'indrizza a quello, talche se null'altra

Ogni attione può hauer due fini.

Fine primario.

cosa la mouesse quel solo lo mouerebbe.

Intêtione principale

Dunque quella si dirà intentione principale, che mouerà l'agente immediatamente, & assolutamente, di modo, che non riguarda altro, che quella.

Fine secondario.

Fine secondario si dirà quello; che si pretende dall'agente non assolutamente, ne meno nel primo luogo; e però si dice secondario; perche l'agente pretende insieme con quello altro maggior fine, ancorche il secōdario: talhora fusse tal stimolo, & occasione a muouer l'agente, che s'egli non fosse, l agente non operarebbe; come nell'essempio delle distributioni cotidiane ho detto.

Applicando dunque il nostro proposito, mētre che un'huomo prestarà denari, mosso da piu cagioni, cioè dall'amicitia, o da un'obligo naturale, che tien con quello per altri beneficij riceuuti, & anco da qualche vtile, che ne spera: poiche sà che la persona con cui contratta, è meriteuole de gli beneficij, se l'occhio destro riguarda l'amicitia, o l'obligo naturale, che tien con quella, e l'occhio sinistro qualche vtile, che ne spera, cioè se l'intentione principale rimira l'amicitia, e secondariamente a l'utile, costui non commetterà usura segno di ciò vene sia l'animo di colui, ch'impresta, che se ben la speranza dell'utile, qual hà co l'occhio sinistro, venesse meno, nó perciò restarebbe mal contento hauer prestato il denaro: perche li piacerà hauer compito co l'amico: ma quando uno prestarà denari senza riguardare, ne ad amicitia, ne a far piacere, ne a qual si uoglia obligo, ma solo alla sperāza d'hauerne qualche utile, costui sarà usuraro mentale, e sarà tenuto restituire cioche ne riceuerà, ancorche nó l'habbia cercato, ne con segni mostrato uolerlo: e se pur non haurà hauuta cosa ueruna, perche colui l'ha mancato, deue almeno confessarsene; perche l'intention corrotta basta a far che sia vsuraro, e però si è detto nella diffinitione (o al men tacito.)

Vsuraro mentale.

QVARTO, & ultimo; nota quell'ultime parol poste nella diffinitione, cioè (e non per altra oc

casi-

casione di debito, pche se colui, a chi si psta il denaro; si fusse debitore per altra uia, e non potesse ricuperar il suo eccetto cō questa occasione di prestarli altri de nari; sarebbe lecito riscuoter quel tanto di più, come diremo piu a pieno di sotto.

7 *Sei conditioni si richiedono a far un contratto usurario.*

Da questa diffinitione bene intesa, si raccogliono sei conditioni; lequali concorrono a far un contratto usurario.

La prima è, che u'interuēga impresto di mutuo, co me hauete inteso; e non d'altra specie: qual impresto, o sarà mutuo uero e chiaro, o interpretatiuo, cioè paliato, e couerto sotto specie d'altri contratti; come ac casca mentre si uende una cosa a pagare in tanto tem po più del giusto prezzo, per rispetto d'aspettare il pagamento; o quando si da qualche cosa in pegno; o si fanno contratti de retrouendendo, o censua li sēza le cōditioni giuste, e simili altri come diremo con l'aiuto del Signore nel luogo suo.

La seconda conditione è, che da questo impresto di mutuo ne peruenga qualche commodità, utilità o guadagno.

La terza è, che questa predetta commodità, & utilità casca sotto estimatione di prezzo.

La Quarta è, che questa utilità, e commodo nasca solo per ragione dell'impresto, e nō per ragione d'interesse alcuno.

La quinta è, che l'imprestatore riscuota, e riceua questa utilità, per hauerci interuenuto qualche patto espresso, o tacito almeno, cioè una uolontà, & intentione principale di hauerla, e nō per corte sia di colui a chi s'impresta.

La sesta, & ultima è che questa medesima utilità, qual si riceue, per occasion del detto impresto, nō si pretenda per altro legitima cagione, o debito antico perche all'hora non saria usara.

DA questa diffinitione così dichiarata, e sei cōditioni ben ponderate, si potrebbe ageuolmente discernere da un'huomo giuditioso, tra li contratti usu

rari, e non vsurari: cioè quando ui concorrono queste sei conditioni, e quando nò: o siano pur contratti in parole, o nella sola intentione, o con scritture; perche sol una di queste sei conditioni mancando, non sarà vsura. Ma per dar campo a i Semplici, che possan'correre co'l lor picciol intelletto, per tutte le parti della diffinitione, porremo alcuni casi in pratica, applicãdoli a tutte le conditioni predette per ordine, acciò poi da quelli si possan piu ageuolmente applicar le regole a gl'altri simili.

8 QVnato alla prima conditione, cioè che v'interuẽga impresto di mutuo uero, o interpretatiuo: e dell'interpretatiuo diremo appresso, quando trattaremo degli contratti di comprar, e vendere, de gli pignoratitij, & altri; ma del mutuo uero è cosa chiara che sia usura ogni uolta, che si piglia qualche cosa di più, oltre la sorte principale, p occasiõ dell'impresto, cõtra q̃l detto di Christo Signor nostro, in Sã Matth. a c. 5. *Mutuum date, nihil inde sperantes.* Date ad impresto p carità sẽza sperãza di uolerne p̃mio alcuno; pche come si è detto nel principio, quel che si riscuote di più, o si riscuote da quel, che nõ è; ouero sarà un riscuotere il denaro due uolte, come nel principio hauemo prouato. Ma qui porremo alcuni casi, che tengono l'animo dubbio nel giudicare, per la ragione occulta, e non conosciuta da tutti.

Primo caso. Il primo caso è: un mercante, banchiero, o qual si uoglia huomo prestarà una quantità di denari ad un' altro, nõ a fine di spenderli, ma solo p seruirsene a põpa, mostrando al mondo c'habbia denari, o per altro suo disegno; restituendo poi l'istessa moneta, sarà forse usura, se p quell impresto ne uorrà il mercãte qualche cosa? Si rispõde di nò; perche se ben il denaro propriamente sia fatto per spendere: poiche questo è il suo fine: nõdimeno in tal caso non si spendẽdo, nõ si chiamarà ĩpresto di mutuo, come si richiede p la prima cõditione; ma più tosto locatione, per quel poco tempo, che se ne seruirà a mostrarli solamẽte, per apparere

parere riccho a gl'altri, & ingannar alcuno, o per altro suo disegno: come per essempio, vn Dottore trattando un suo accusamento, diede la posta all imbasciatori del matrimonio, che uenessero a parlar in casa, circa la tal'hora; nella quale per mostrar essere riccho, fè trouare mille ducati sopra la banca, fingendo far negotij con certi suoi agenti; i quali denari l'hauea pigliati da un mercadante per un giorno; e ne pagò quattro ducati: in questo caso il mercante li può pigliare lecitamente dice San Th. 2.2.q.78.*art*.1. rispondendo al sesto argomento. Silu. *Verbo* *Vsura*. Caietano. *Verbo Vsura*. e Panormit. nella Rubrica de Vsura.

Secondo caso.

Secondo. Chi prestarà denari ad un barcaiolo, o altra persona, che farà mercantie per Mare; potrà perciò riscuotere qualche cosa di più del capitale; poiche piglia il pericolo, della barca, o della mercantia sopra di se? Questo partito si può fare di più maniere, poi che di piu sorti si prattica: Prima può dare il suo denaro alla parte, cioè porrà egli il denaro per cōprare la mercantia, & il bacaiuolo la persona, e spartire il guadagno, sarà lecitissimo, se'l suo denaro va à pericolo, o di perdere, al comprar, e uendere, o della fortuna, ma si uorrà saluare la sua moneta in caso, che si perdesse: & il barcaiuolo sia tenuto farcela buona, sarà vsura Secondo, può dare denari sopra la barca per la metà di quel che uale, e tirare la metà del nolo che la barca guadagnerà, stādo al pericolo di quella, & a questo modo sarà lecito, se'l uiaggio sarà lungo, oue realmente si passa pericolo di fortuna, e di corsari: ancorche fatto il uiaggio, uolesse i suoi denari, e nō star più sopra la parte; ma se'l uiaggio fusse vicino, senza nessuno pericolo, e tornato del uiaggio tosto uorrà il denaro della barca: perche questo sarebbe un uoler guadagnare senza arrischio veruno, il che non è lecito, sarà usura: ma si cōtinuarà li uiaggi, allhora sarà lecito, perche a questo modo è un comprare la metà della barca, e guadagnare con quella. Terzo, puo negotiare in un'altro modo, darà cento ducati al barcaiuo-

lo, che se ne compra tanta mercantia, & egli ne vuol vn tãto determinato, o guadagna, o nõ se vorrà che'l suo denaro vada a rischio, nõ sarà vsura, ma può esse re ingiustitia nel tassare il guadagno, che vuole: oue s'haurebbeno da considerare l'incertitudine del guadagno, il pericolo, che corre, la fatica e simili altre cose; come diremo nella materia dell'interesse del lucro cessante; e da qui penderà la giustitia del contrattare; ma se non vuole che'l suo denaro vada a rischio; cioche ne pigliarà, sarà vsura, pche piglia, per prestar il suo denaro. E se colui, che piglia il denaro non haurà barca, ne farà mercãtia, ma lo pigliarà sopra il pericolo d'un'altro barcaiolo: l'essempio mi farà intẽdere. Marcello ha bisogno di denari, e non troua chi l'impresta; dice ad un mercatante, prestami tanti denari quanto vale la barca di Pietro, qual hora stà per andare in Palermo cõ patto che s'ella ritorna a bõ uiaggio, io vi tornerò i uostri denari, e quanto haurà guadagnata la barca; ma s'ella si perderà in qual si uoglia modo, voi perdiati i vostri denari; sarà lecito per il rischio, che porta; perche poco importa, sel fondamento sopra ilquale si pone il denaro, sia suo, o d'altro; purche stia a rischio di perdere, e guadagnare: Inoltre chi prestarà denari ad vn Mulattiero, che vada alle fiere a cõprar delle merce, si obligarà il detto mulattiero a restituire intieramente il suo capitale, pigliandosi qualche cosa di più del guadagno, sarà vsura: ma se promette stare al rischio di pdere i suoi denari, in caso, che'l mulattiero fusse rubbato; o perdesse alla mercantia, stare alla parte della perdita, sarebbe lecito. Inoltre s'vn mulattiero dicesse, signor tale prestami il tuo cauallo, ouer dieci ducati, per andar a comprare una soma di capreti, o di formaggio, che ue ne donarò uno: sarebbe forse lecito; Dico, che per il cauallo sarebbe lecito, perche l'vso del cauallo si può locare, e vendere, ma per il denaro non sarebbe lecito, e sel padrone del denaro dicesse, donami vn capretto, e sel denaro si perde, sia perso per me, allhora sarebbe

lecito,

lecito, sel danaro porta pericolo, per il rischio, se ben non guadagnasse altro che quello capretto: perche potrebbe guadagnare assai, e sarebbe tutto suo.

Terzo si dimanda. Vn'huomo, c'haurà un pare di Boui, e li darà ad un uillano, che li fatica, o alla par te ouer li dona un tanto l anno, cō patto se alcun Bo ue more, mor'al uillano, sarà forse lecito? Dico se'l pa drone de gli Boui obliga il uillano alli casi fortuiti sa rà ingiusto, ma se l'obligarà, quādo per sua colpa mo-resse, sarà lecito; perche la fatica de gli Boui, è cosa, che si può locare e vendere: e se si facesse donare più che merita la fatica de gli Boui, sarebbe ingiustitia. Ma se'l villano hauendo bisogno di denari, e nō tro-uādo ad impresto cercasse ad un gētilhuomo trēta du cati quanto ualeno vn par de Boui; dalqual confessas-se hauere riceuuto vn par di Boui, e li promettesse da re, quanto dar si suole, d'un par di Boui, che si tengo no alla parte, o ad affitto; sarebbe pur lecito? Dico di nò: perche li Boui, posti in denari non posson'morire: e qſto sarebbe un'impresto couerto, & vsura paliata.

Quarto si dimanda, s'un haurà una quantità di mo neta, della quale teme, che'l prezzo s'abbasciarà: po-trà forse prestarla con patto, che li sia restituito tanto prezzo quanto uale, quando la consegna? Si ri-sponde, se colui, che piglia il denaro, lo spende a quel medesimo prezzo subito, sarà lecito, perche in nulla uien fraudato: ne men colui, che presta riscuo-te più di quello, c'ha dato, ma se non la può spendere a quel medesimo prezzo tosto che l'haurà hauuta: o perche no'l sapeua, e fu ingannato: come per es sempio, i mercanti di Bari tengono auiso da Napoli per un Corriero a posta, che'l Vecere ha fatto un bando, che la moneta, che uale cinque carlini, o giulij, vaglia quattro, e eglino per non perdere al prezzo prestano tutta uia la lor moneta innāzi che si sappia commu nemente in Bari, o perche pur il sape ua, ma per il gran bisogno nō se ne curò: comūca sia

non

non potrà riscuotere più di quel, che fu speso. come dice Siluestro *in Verbo Vsura*. 1. §. 15.

Quinto, sarà forse lecito prestare grano per grano a rinouare? Si risponde, se colui, che prestarà, pretende solo euitar il suo danno, senza danno del prossimo; verbi gratia, tiene il grano buono, e non l'ha da uendere, ma tenendo che non si guasta, o per la lunghezza del tempo, o per l'humidità del luogo, o per altra cagione, lo prestarà acciò li sia dato altretanto grano nella scogna, come far si suole quando si rinouano le vittouagli, delli Castelli, sarà lecito; ma se ciò farà per guadagnare per questa uia, come sarebbe a dire, il grano è guasto, e non si può uendere; lo presta per hauerlo buono; ouero si giudica, e spera, che nel tal tempo valerà più, & egli nol può tenere, poiche non è atto a conseruarsi, e colui, che lo piglia, o no l conosce, o se pur lo conosce, lo fa per necessità con suo danno, allhora non sarà lecito. Il medesimo s'intende d'ogn'altra sorte di robbe atta a guastarsi, marcirsi, e putrefarsi.

Sesto caso.

Sesto si dimanda, prestando oglio, uino, grano, legne, lane, formaggio, e simili altre cose che coll'uso si consumano con patto di restituirse nel medesimo numero, peso, e misura, a requisitione del padrone; se poi nel tempo, che si restituiscono ualessero più, che quando si consignorno, sarà forse usura pigliare quel aumento? Come per essempio, Marcello haurà prestato a Pietro nel mese di Febraro una soma d'oglio; nel qual tempo valeua ducati dieci, uolendola poi restituire nel mese d Agosto, quando uale ducati sedici, e Pietro nõ hauendo l'oglio, uorrà il prezzo, che corre, sarà lecito pigliarsi quelli sei di più? e quel che dicemo dell'oglio, s intende anco del uino, o altre cose simili.

Auerti q̃sta prattica molto vsitata e

A questo si risponde con molte distintioni. Se nel tempo, che s'haurà da restituire la robba, ouero il prezzo di quella, si potrà giudicare probabilmente, e communemente, detta robba poter ualere, così meno,

no, come più di quel, che ualeua, mentre si consignò non sarà vsura, se nel tempo che l padrone la uorrà valesse più; perche si ualesse meno, bisognarebbe pigliarsela; e questa regola semplicemente negotiando uale in ogni sorte di robba che si consuma col uso; come tante uolte ho detto, sia atta a conseruarsi, o nò. Ma perche son poche quelle robbe, che non hanno qualche tempo determinato, nel quale sogliono ualere regolarmente più de gl'altri tempi; e pochi, o nulli son coloro, che prestano le sue robbe al tempo, che sono nelli prezzi alti: poiche nessuno presta ꝑ carità, ma per guadagnare: Quindi nasce la fraude alcuna uolta nel prestare robba per robba, come intenderete: però diciamo in vn'altro modo; cioè se la robba, che si presta, si potrà giudicare probabilmente, che nel tempo, che s'haurà da restituire valerà più, che quando si consignò; poiche quasi sempre suol essere così alhora distinguemo. Se'l padrone della robba al tempo che la prestò, non haueua intentione di venderla, ma la conseruaua per uenderla poi nel tempo, che suol ualere più, & ella era atta per durare insino a quel tempo senza pericolo di marcirsi, o guastarsi; & oltre a ciò al debitore non se li toglie la libertà di poterla restituire, quādo li piace, si come al creditore di cercarla quando la vuole: concorrendoci queste conditioni insieme: dico, che sarà lecito al creditore pigliarsi tutto quello aumento, che si trouorà nella sua robba quādo la vuole: purche si restituisca della medesima qualità, bontà, e perfettione, numero, peso, e misura, come fu cōsignata; perche la uarietà di queste cōditioni, fanno d'una istessa cosa essere i prezzi uarij.

ben conosciuta.

Vi darò un'essempio dell'oglio, qual sarà molto accōmodato al nostro proposito; si come si costuma nella Prouincia di Terra di Bari, essendo che l'oglio è atto a conseruarsi, anzi quanto più si tiene, tanto più si fa perfetto.

Chi dunque comprarà l'oglio del mese di Decembre, per uenderlo poi nel mese d'Agosto, o di Settembre,

bre, quando più delle uolte suol ualere alli più alti prezzi.sel prestarà del mese di Marzo,o d'Aprile,può con buona conscienza, nel tempo c hauea destinato uenderlo, cercare quanto ualerà, quando richiede il suo debitore,purche fatto'l prezo una uolta, nó l habbia a uariare più, in caso che li ogli aumentassero più di prezzo cercando quel più sotto pretesto di Lucro cessante, o danno emergente, per non pagarsi il denaro tosto,che si fè il prezzo, come il Diauolo ha persuaso ad alcune anime dãnate,di cercare *il quanti plurimum*,come lo soglion chiamare. Prima costoro s'ingannano;perche fatta la prima uoce, l'oglio è uenduto e conuertuto in denari, talche il debitore non è obligato più a dar oglio, ma denari, come dunque fai la seconda uoce,e lo uendi un altra uolta? Mi dirai perche non mi pagò subito, & io ui replico, non pagandoui subito posseti ben cercar l'interesse del denaro intertenuto,ma non fare mentione più d'oglio;poi che non u'è obligato a dar più oglio ma denari: oue dunque è fundata questa seconda uoce? cioè secondo prezzo che uoi fati a l'oglio? se dunque pretendi l'interesse del danaro,u'auiso, che a legitimarlo che si possa cercare con buona conscienza, ui bisognano gran circonstanze,e conditioni: dellle quali trattaremo in questo medesimo cap poco di sotto. E bisogno ancora per poter cercare il prezzo predetto, che non si faccia varietà nella qualità della robba, ne del luogo,nè anco della misura, nel tempo che si restituisce, o si fa il prezzo. Ho detto (varietà nella qualità) perche si haurà prestato oglio nuouo,e musto:e poi nel restituire volesse il prezzo d'oglio chiaro, sarebbe gran fraude;poiche l'oglio musto è manco di misura,e fà la feccia:ne basta dire,che nel far del prezzo,se li dona tanto per la feccia; perche mai si fa il giusto in tal caso: e però auuertano i confessori, che chi costuma prestare a questo modo, non è senza cattiua intentione di ingannar il prossimo. Ho detto ancora (ne del luogo) perche chi prestando l'oglio in Bisceglia,doue vale a vil

Auertimẽto.

Auertimẽto.

uil prezzo, lo uolesse consignato in Bari, oue per la concorrentia dei mercanti sempre suol ualere a maggior prezzo, ouero uorà il prezzo come uale in Bari, sarebbe inganno. Ho detto finalmente (ne anco della misura) perche chi presta una soma d'oglio in Molfetta, doue sarà manca, e poi la uolesse consignata in Bisceglia, oue è più grande: chi non sà che sarebbe ingiustitia? e nondimeno pur si fa. dunque la robba s'haurà da restituire di quella medesima qualità e perfettione, misura, e nell'istesso luogo, oue fu consignata.

Auuertano i cōfessari.

E se uorrà il prezzo di quella (Qui auuerti un'altra malitia di mercanti, & huomini, che sogliono p̄stare simili robbe) che il prezzo s'habbia da fare senza fraude, & eleggere una uoce commune; Dico (senza fraude) perche talhora suol correre per le piazze uno prezzo fraudulente procurato da mercanti, che s'hanno eletto il denaro per suo Iddio: ne uogliono altro paradiso, che questo mondo mentre nō possōn arriuare i prezzi delle robbe c'han prestate a lor disegno, quando che uoglion far la uoce: fanno alcun conuēti coli alterando i prezzi a posta fatta, cioè comprando una poca quantità d'oglio più di quel che uale, acciò alterati prezzi, facciano poi la uoce a suo modo. Ma quì nasce tosto un dubbio in campagna: s'vn'altro farà la uoce a questi prezzi alti, non sapendo la fraude, e conuenticoli di mercadanti, a che sarà tenuto? dico. sarà scusato mentre dura l'ignoranza: e per esso sarà tenuto, chi ha fatta la fraude: ma dopò sapendolo, sarà tenuto restituire quanto di più sarà andato il prezzo per quella fraude. E se l'oglio, o grano, o che si sia, farà una sagliuta di p̄zzo eccessiuo, sarà pur lecito far la uoce, & il prezzo cosi alto? Rispōdo se tal sagliuta uerrà dalla fortuna, o timore di guerra, o della ricolta, e mala sperāza de gli frutti per l'auenire: allhora sarà lecito: ma se fusse malitiosamente, per conuenticoli come ho detto, e coniura di mercanti, o disordine di Baroni, facēdo i prezzi ingiusti nelle lor terre, o per alteratio.

Nola.

Conuenti coli condēnati.

Dubbio.

Dubbio.

ueratione di monete a tempo;o per mal gouerno di Si gnori ; come accaſcarebbe, mentre ſi faceſſero pram matiche ingiuſte; o ſi ſequeſtraſſero li grani per la cor te;perloche ſpauentati li maſſari, e mercatanti l'aſcon deno , e non potendoſi vendere coſi liberamente , il prezzo và nelli cieli,e ſimili altre occaſioni. allhora ſi dourà ſtare a un prezzo moderato à giuditio di ſauio; cioè quãto haurebbe potuto valere ſenza ta li occaſio ni. Ho detto ancora (& eleggere vna voce commune) perche in queſto ancora ſi può commettere gran frau de;percioche ſouẽte accaſca, per euitar Caride, dar di petto a Scilla : cioè colui, che teme di far la voce due volte; come ad huomo di cõſcienza per le ragioni da noi dette,e da altri, che l'han condennati : non fanno voce,ne prezzo altrimente; ma ſe ne ſtanno a vedere, quanto può ſaglire,notãdo tutti i prezzi; e poi veden do,che nõ può ſaglir più, perche già incomincia a ue nire la robba freſca,e noua, e per l'abbondãza val più mercata:allhora richiedeno i lor debitori eleggendo- ſi il prezzo più alto , che haurà valuto l'oglio il meſe d'Agoſto,e di Settembre,o il grano il meſe d'Aprile,e di Maggio,e coſi de le altre robbe; e ciò fanno per nõ hauer quel dolore,ſe dopò fatto il prezzo,e la voce v- na volta,l'oglio,o grano ſaglieſſe più. Si dourà dun que ſtare ad vn prezzo commune, cioè eleggerſi pri ma il tempo,che vorrà vendere la ſua robba, o ſia un giorno ſignalato,o ſettimana,o pur vn meſe;e ſi uor rà eleggerſi,vn giorno,o ſettimana,nella quale haue- ua deſtinato uendere l'oglio,& in quel tempo s'haurà uenduto a diuerſi prezzi ; come ſarebbe a dire , ſe ſa ranno vendute diece ſome a ducati dodici la ſoma, uinti a ducati tredici,e tre,o quattro a ducati quattor dici in tutta la ſettimana : nõ ſarebbe giuſto elegger- ſi il prezzo più alto di ducati quattordici: ma quel de tredici,qual'è corſo più communemente,o ſe non ha urà ſtabilito giorno , o ſettimana; ma vorrà ſtare per tutto il tal meſe determinato ; ſi dourà eleggere quel prezzo, che haurà corſo ꝑ la maggior parte del meſe.

E que-

E questo uà bene quãto a l'oglio, qual è d'una medesima perfettione: ma se fusse grano, che uaria il prezzo non solamente quanto al tempo.come ho detto,ma ancora quanto alla bontà : non è giusto eleggersi il prezzo d'un grano perfettissimo,qual si uenderà fuor dalla ragion commune per la sua perfettione si come non sarebbe bene anco stare al prezzo di grani marci,che per essere tristi si vendono meno dell'ordinario.ma a quel de grano buono communemente, che per le piazze,o appresso la maggior parte di massari.E quel che si dice del grano,& oglio, s'intende ancora de simili altre sorti de robbe,e chi sarà altrimente sarà giudicato per vsuraro,e sarà tenuto a restituire il souerchio, si come raccolto habbiamo da uarij dottori.

E perche li auari mai si satiano, in ogni loro attione usano malitia: la onde vedendo, che alcune uolte dopò fatto il prezzo dell'oglio, o grano, suole aumentar piu di quello si pensauano, & essi per timore della conscienza, o piu tosto della uergogna, non possendo più uariar il prezzo, ne anco indouinare li più alti prezzi ; non eleggono ne giorno ne mese ; ma se ne passano in silentio come ho detto di sopra ; e dopò passata la speranza di poter più saglire, allhora si risoluino di uolerli pagato l'oglio, o grano a quel prezzo più alto, che sarà uenduto per il tempo passato, senza mai hauer richiesto, ne auisato il debitore,ne fatto mai prezzo, ne uoce alla sua robba; cosa che li Diauoli non la sanno pensare. Et in questo caso dico, che de rigor di giustitia non può cercare ne meno quel prezzo commune che ho detto di sopra, per non hauer mai richiesto il debitore, ne eletto tempo di uender la sua robba; eccetto quel prezzo, che corre quando si richiede il debitore.

TOrnãdo dũque al primo rogionamẽto,dico.Ma se l patrone della cosa prestata non hauea intẽtione di tenerla,ma più tosto uenderla;o ꝑ distaccarsi

da quel fastidio, e pensiero di conseruarla, o per non hauer luogo atto a conseruarsi, s'ella era da se atta a tenersi, ma la prestarà solo per queste ragioni predet te: prestandola, al tempo della restitutione li deue sce mar dal prezzo, quanto si puo stimare quel fastidio, e luogo, che uoleua a conseruarla, ma se non era atta a tenersi, e perciò desideraua smakirla, onde cõ prestez za la prestò ponendo il pericolo sù le spalle del debi tore: alhora senz'altro dubitare, sarebbe vsura, pigliar poi nel tempo aspettato altrettanta robba perfetta in vece della sua cattiua, ouer il prezzo, che corre al tem po della restitutione, ma solo quanto ualeua, quando fu consignata.

Eccoui un essempio molto al ꝓposito. Chi compra rà uino nel tempo della uendemia, per riuenderlo poi nel mese di Agosto, quando communemente, e più delle volte suol ualer più: se'l prestasse nel mese di Gẽ naio, perche teme, che'l uino non è atto a poter dura re, senza guastarsi, o perche li sarà uenuto in fastidio a conseruarlo, altrimente non l'hauerebbe prestato, cõ patto poi, che nel mese d'Agosto l'habia a restituir ui no perfetto, ouero il prezzo di quello, come correrà nel detto mese, sarà un marcio usuraro, e sarà tenuto a restituire, quanto haurà pigliato più di quel, che va leua nel tempo, che fu consignato. E se il vino mostra ua esser atto a conseruarsi insino ad Agosto: onde il patrone hauea deliberato tenerlo per se; prestandolo poi, non è anco sicuro nella conscienza: poiche dal tempo della consignatione insino al tempo della re stitutione può passare molti pericoli, percioche può ageuolmente andar per terra, può anco farsi aceto, ouer deuenir lento per la stagione troppo calda; può almeno mãcar qualche poco, e simili altri incomodi correre, e finalmente passa fatica, fastidio, e pensiero non poco in conseruarlo delle qual cose egli spo gliandosi, ne carca il debitore, per lo che il contratto si rende illecito, ma s hauendo riguardo a tutte que ste cose, che seco arreca tal sorte di mercantia; scema

rà

tà dal prezzo quanto si puo giudicare, che vagliano questi pericoli, & incommodi, alhora il contratto sarebbe giusto. Vsura pur commetterebbe: se prestando qual si uoglia de queste cose predette, priuasse il debitore di potersi assoluere dal debito, e potere restituire la robba quando li piace: perche in questo patto iniquo dimostra la malitia di voler guadagnare co'l pericolo del debitore. Sopra ciò leggete Siluestro. *Verbo vsura*. 2. e Soto nel libro 6. *de iustitia & iure*. Da questi casi decisi si può giudicar ageuolmente ne gli altri simili: che accascar posson in questa prima conditione: acciò l'huomo si possi preseruare da tal peste: e facendo simili negotij, habbia a lasciar ogni disegno di cattiuo guadagno: caminando col intention retta, e bilancia della giustita: ne in qualche modo, declinando dalla vera regola, veniamo ad offendere Dio: il qual comanda, che si debba souenir il prossimo nel suo bisogno: perche le facoltà non ui l'ha date sol per voi, ma per giouar ancor al prossimo, senza però fraude, & inganno.

La onde nel Deuteron. a capitolo 15. dice. *Ne auertas oculos tuos a paupere fratre tuo, uolens ei quod postulat mutuum commodare, ne clamet contra te ad Dominum, & fiat tibi in peccatum; sed dabis ei; nec ages quippiam calllidè in eius necessitatibus subleuandis; ut benedicat tibi Dominus Deus tuus omni tempore.*

Dice Iddio, mentre che vedi il tuo prossimo in qualche necessità, nõ volger gl'occhi all'altra banda, per non darli ad impresto quel, che ti domanda, e souernirlo ne gli suoi bisogni: acciò uedendosi escluso, & rifutato da te, mentre si troua oppresso dalla pouertà, si uolti a Dio a fare querela contra di te: & Iddio vedendo la tua crudeltà, te l'imputa a peccato: ma lo souenirai, e souenendolo, non l'ingannare, ne con astutie fraudare, suffocandolo cõ ogni iniquo partito, quãdo lo deui solleuare dalle sue necessità, acciò vsãdoli carità ti benedica per sempre il tuo Signor Iddio

10

LA seconda conditione, si richiede, a far, che nel prestare caschi vsura, è che'l creditore per quel ne riporti qualche vtile, e comodo temporale; ilqual consista in quei tre sorti di duoni, già disopra esplicati; cioè dalla mano, dalla lingua, e per ossequio: e questo comodo, & vtile può essere in tre modi.

Primo modo è con danno del debitore et vtile del creditore.

Il primo sarà; mentre per il prestare ne verrà vtile al creditore, e danno al debitore: come per essempio; Marcello dourà conseguire da Pietro cento ducati; dal quale non li può ricuperare senza gran fatica; o perche Pietro è mal pagatore, o perche stà fuor dalla Città, o perche ci corre altra difficoltà; li presta per vn'anno intero a Francesco, con patto ch egli se l'habbia da ricuperare, & riscuotere; sarà peccato d'usura: perche il creditore sente quel commodo, d'esserli ricuperata la sua moneta; qual commodo si può stimare denari; e per contrario il debitore oltre le spese, che vi, sarà sarà aggiauato a tanta fatica, e fastidio per ricuperare, e poi restituirli intieramente; ma se'l creditore relassasse oltre le spese, quanto merita la sua fatica, allhora sarebbe lecito.

E se'l debitore per fare il suo disegno, e comodo, s'offerisce riscuoterli gratiosamente? Rispondo, se'l creditore essendoli amico, pur ce gli prestarebbe dalla cassa hauendoli; ma dirà, mi rincresce nõ poterui seruire, altro non ho, che cento ducati, quali mi deue il tale, e non posso attendere a riscuoterli, se gli volete riscuotere a vostra posta, e seruiteuene; alhora sarebbe lecito; facendogli bone alcune spese, se vi saranno, ma della fatica non se ne fa caso; perche la principal intentione sua, non è sentire quel commodo; poiche se l'hauesse in cassa, pur ce li darebbe: e se l'intention sua fusse altrimente, sarebbe vsura. Vn'altro essempio, chi prestarà denari, oglio, grano, e simili altre cose in vn luogo con patto espresso, ouer tacito, & intentione, che li sia restituito in altro luogo per suo commodo, ben che nel-

l'istessa misura, peso, e numero, commetterà usura, perche il debitore restarà aggrauato almeno della vettura, eccetto se ne vorrà scem re le spese, cambij, & altro, che vi correrà per il debitore.

In oltre chi prestarà denari a vindegnatori, zappatori, petitori, e simili altre persone inanzi tempo, con patto, che siano obligati uenire a seruirlo nel tempo, che n hauerà dibisogno, per tanto prezzo determinato, men di quello, che communemente correrebbe, cõmette vsura, perche oltre l'obligo, che fa pur il negotio vsurario, viene a fraudar quelli del giusto prezzo delle lor fatiche, per farli seruire del denaro qualche tempo inanzi.

Secõdo modo è cõ utile del creditore, senza danno del debitore.

Il secondo modo è, quando ne risultarà vtile al creditore, senza danno del debitore: il che accascarà in più modi: prima, quando prestarà denari a faticatori con patto che l'habbiano a seruire alli prezzi correnti, senza determinatione alcuna, e benche a questo modo non patiscano danno veruno, sarà pur vsura, per quell'obligo, qual dice San Thomaso potersi stimare qualche pzzo; ma si pagasse tanto più quanto si potrebbe stimare quell'obligo, e commodo suo, cioè di non hauer pensiero di cercar lauoratori, al tempo debito, dice Soto, che sarebbe lecito. E se'l denaro si pagasse inanzi tempo, non per conto d'impresto, ma per anticipation del prezzo, e caparra dell opre, come si costuma d'alcuni in Puglia piana con li metitori, non sarebbe vsura, perche quel anticipare del denaro non si chiamarà prestare, ma caparra, e parte del prezzo di lor fatiche: purche però non risulti in danno de faticatori: come per essempio, colui che darà il dannaro innanzi tempo, partigiarà l'opra a prezzo determinato ponendolo più basso del douere, per quella anticipatione del denaro, e si farà il prezzo quando li grani sono verdi, si porrà a securo col suo vantaggio, & in questo modo sarà peccato d'ingiustitia, co l'obligo di restituire il rimanente giu-

ſto ,,dice Scoto in quarto , diſtintione 15. Ancorche li lauoratori ſe ne contentano per il biſogno c'hanno del denaro, perche ſi uede già, che chi non ha biſogno inanzi tempo , non fà ſimili partiti.

Chi preſtarà denari ad vn Vignaolo, con patto, che nel tempo della vendegna ſia tenuto vendergli vino a prezzi correnti , commetterà vſura , per riſpetto di quell'obligo , ma ſe'l denaro ſi pagaſſe in parte del prezzo del vino, ſarebbe lecito.

E finalmente in ogni caſo ſimile s'haurà d'auuertire ſe il denaro ſi dà per caparra, o per impreſto, per giudicare ſi ſarà uſura o nò ; Dice Nauarro cap. 17. numero 221. E la ragione di ciò ſarà , perche chi da caparra , ſtà in pericolo di perderla , in caſo , che ſi penteſſe , o di non poterlo rihauere , quando uole , in caſo che non ſi trouaſſe uino nella uigna per mala fortuna : ma preſtando , ſi puo pentire, e ripetere il ſuo denaro, quando li piace.

Chi preſtarà denari con patto eſpreſſo , o tacito, che il debitore vada a ſeruirſi al ſuo centimolo trappeto , forno , boteghа , o altro ſimile, commette uſura: etiandio ſe il debitore non ne riceua danno alcuno : e ciò ſarà per riſpetto dell'obligo. Laonde dice Nauarro, è obligato confeſſarſi del peccato, & aſſoluere il debitore da quell'obligo: e ſe perciò n'haurà patito qualche giattura , riſarcela.

Inoltre, vn Gabellota, che p̃ſtarà denari a vn mercadante con patto, che vada alle fiere a comprare la tal mercantia , e condurla alla Città, acciò egli poſſa hauerne la gabella, e guadagnare giuſtamente. commette uſura: perche priua il mercadante della libertà : ben che per tal impreſto ne ſenta beneficio.

Chi preſtarà denari a qualch'uno con patto che colui ſia tenuto preſtar a lui, quãdo li ſarà biſogno: commetterà vſura; perche quel'obligo ſi può ſtimare qualche prezzo : e bẽche il debitore per il beneficio riceuuto reſti obligato a colui per legge di natura farli q̃ſto & ogn'altro ſeruitio, nõdimeno ſe vi ſarà giõto il patto

to quell'obligo naturale diuiene ciuile, e però sarà vsura, dice Siluestr. Verbo Vsura. 1. Nauarro, San Tho. e tutta la Scola di Theologi, e Sommisti.

Quindi si nota, chi porrà denari in banco con patto, ouero intention principale, che in alcun bisogno s'habbi a seruire del denaro del bãco, peccarà d'usura: onde bisogna negotiare alla libera senza patto, e disegno affettato: ma sol rimettersi alla cortesia del banchiere: e con ciò può far elettione d'un banchier cortese, più tosto, che d'vn'altro, quando ha da rimettere denari.

Qui entra vn dubbio curioso: benche prestando, sarebbe vsura, obligar qualch'uno al contra cambio, come si è detto: però sarebbe forse lecito nel presente: cioè io presto la tal cosa, e voi mi prestati la tale? Risponde San Thom. 2. 2. q. 78. art. 2. prestar una cosa p unaltra, è cosa lecita: come sarebbe a dire, io ui presto una soma d'oglio, e uoi mi prestate p uostra cortesia il uostro cauallo gratiosamente, ma non sarebbe lecito dire, se volete, che ui presto dieci ducati, che mi domãdati, voglio, che mi prestati il vostro cauallo: pcio che alhora il denaro prestato porta seco tant utile, quãto suol portare il cauallo allogato: & in caso tale oltre il peccato, si dourà restituire quanto merita il cauallo.

Dubbio.

Chi prestarà denari, grano, o simile ad un uillano, acciò sia tenuto affittare le sue terre, e lauorarle, in caso, che nõ hauea tal intẽtione cõmmetterà usura. Ne meno sarà lecito prestare ad un'artigiano, qual terrà la sua casa a pisone, o ad altro simile, acciò habbia a saglire il pisone, e metter la casa in cõditione più del douere. A q̃sto si sottoscriue Soto li. 4. de ius. & iu. q. 5.

Si domanda, sarà forse lecito prestare all'Vniuersità, acciò lo faccia franco dalla tal gabella? Si risponde se la gabella è giusta, sarebbe usura, ma si è ingiusta, gli sarebbe lecito assoluersi per questa uia da tal aggrauio, dice Silu. nel luogo citato.

Il terzo, & ultimo modo sarà, quando ne uerrà dã-

Terzo modo è con danno del debitore senza utile del creditore.

no al debitore, senza vtilità del creditore; l'essempio, s'alcuno prestasse denari ad altro con patto, o almeno intétion principale, che in nome suo sia dato qualche aiuto, fauore, ossequio, o qual si voglia sorte d'utile ad altro: come a dire a su padre ad un suo amico, o familiare, o seruitore, anzi ad un pouero, commetterà vsura: perche basti, che'l debitore ne senti quel danno; ilche è contra la legge di Dio, e ella natura sopra laquale non si può dispensare; ancor che'l fine tusse ottimo, dice Nauar 6 cap. 17 nume. 237. si come non è anco lecito far un giuraméto falso, per saluare la vita d'un huomo Capit. Primum. Cap Faciat. 2. 2. quaest. 2. Ablas. Cap. Supereos, de Vsuris.

Giuramēto falso fatto per saluare la uita a un' huomo è pur illecito.

LA terza conditine, che si richede, p far ch'un'atto sia gidicato vsurario è, che quel commodo che da ciò se ne tira, si possi stimar in qualche prezzo, e valuta: perche le cose, che non sono di tal natura, non possono fare l'atto vsurario nel prestare; ancorche per quel prestar si pretendono, e guadagnano, come per essempio, prestar denari ad uno Hospitale, o ad altro luogo pio, per hauerne premio Spirituale da Dio; anzi ad un pouero huomo per carità; qual cosa Iddio in San Mattheo capito. 5. ce l'ordina non per precetto, ma per consiglio, dicendo *Mutuum date nihil sperantes*: Prestati al prossimo per carità, senza sperar d'hauerne premio temporale; purche il premio ve lo darò io in paradiso: e quando il prossimo fusse in gran necessità, ce'l commanda per precetto; il che più chiaro si scorge nel Deuteronomio capitolo. 15. oue dice *Ne auertas oculos tuos à paupere fratre tuo, nolens ei quod postulat mutuare, ne clamet contra te ad Dominum, & fiat tibi in peccatum, sed dabis ei, nec agges quippiam callide in eius necessitatibus subleuandis, vt benedicat tibi Dominus Deus tuus omni tempore*: dalla qual autorità si raccogliono due cose, cioè, non dandoli, ti sarà imputato a peccato, e dandoli senza fraude, il Signore Dio tuo ti benedirà, che altro non è, che dartene la

usura

vſura Spirituale, laquale non caſca ſotto ſtima di denaro. Inoltre preſtare ad un'huomo di auttorità, dignità, & officio, per acquiſtare principalmente la ſua ſeruitù, & amicitia; la quale ſe ben poi li può giouare aſſai, non perciò ſarà vſura; perche l'amicitia nõ cadde ſotto prezzo temporale:ancorche'l la parturiſca vtile all'amico di prezzo eſtimabile. Si come ancora poſſiam'dire, eſſer lecito ad un Clerico, donare al ſuo Prelato, per acquiſtare principalmente la ſua beniuolenza, & amicitia, laqual poi potrebb'eſſere cagione di donargli vn beneficio, ſenza vitio di Simonia.

Vſura ſarebbe allhora quando, preſtando nè ſperaſſe principalmente duono dalla lingua, o qualche oſſequio al modo predetto, perche queſte coſe ſono ſtimabili di qualche prezzo temporale: qual coſe, ſe ben per debito morali conuien che s'adimpiſcano per l'amico, mentre che l'occaſion vi ſi porge, in contemplation del riceuuto beneficio, però non ſi deueno ne domandare, nè ſperare per debito, obligãdo l'amico, perche dice Nauarro c. 17. nu. 223. dopò S. Th. ſarebbe, quell'obligatione naturale, e morale, ridurla in ciuile e giuditiale, e conſeguentemente farla di prezzo eſtimabile.

Vſura commetterebbe ancora colui, che preſtando voleſſe dal debitore, che l'aſſicuraſſe in qualche negotio, o contratto; perche quell'aſſicurare, & in altro modo detto, peggiare, e coſa che ſi puo ſtimar denari, & intereſſe, poiche in caſo che'l principale mancaſſe ſarebbe tenuto egli. Quindi conchiude Caietano, e bene: che chi aſſicura, o pleggia vn'altro, può per quella obligatione farſi pagare.

LA quarta conditione, qual fa l'impreſto eſſere vſurè, è che l'utile, e commodo, che ſe ne riceue, ſia propriamente per contemplatione dell'impreſto; e non per cagion d'intereſſe: perche non ſarebbe vſura riſcuotere qualche coſa di piu, come a uero intereſſe patito per occaſione dell'impreſto, dice Nauar.

c.17.nu.211. Però a giudicar questo interesse, vi cōcorre gran difficoltà, parte per le varie opinioni, parte ancora per la varietà di negotij, & anco per la passiō, & auaritia di negotianti: qual molte volte impedisce il uero giuditio. La onde per meglio intendere il tutto, fa dibisogno, qui fermarci alquāto. E bisogna ridurre a mente quel, che n'hauemo detto nel Cap. de restitutione in commune oue si è trattato de interesse, perche non si potrebbe altrimente a bell'aggio intendere questa dottrina: dopo trattaremo per quanto s'appertiene al nostro proposito nell'impresto di mutuo solamente, quando si può con buona conscienza riscuotere qualche cosa, oltra la sorte principale prestata, per uera cagione d'interesse, e quando nō. E prima dicemo del danno emergente; ilquale può accascar in tre modi, conformi ai quali porremo tre casi

Interesse di danno emergente può accascare i tre modi.

Primo caso.

Il primo sarà, quando il debitore indugiarà a restituire, e pagar quel tāto è obligato. Di ciò hauemo la Glosa in cap. *Conquestus de Vsura.* L'essempio, io hauea preparata la mia moneta per cōprar grano nel tempo della raccolta, o uino nel tempo del vendegnare p lo uitto ordinario di casa, e famiglia l'ho prestata a Marcello spinto da suoi prieghi infin'a quel tempo, che mi bisognaua, per cōpire il mio disegno, venuto il tempo patteggiato, non ha sodisfatto al debito: onde nō hauendo io altra moneta per poter cōplire al mio debisogno, sō rimasto sfornito; hora che il grano ual piu, son forzato cōprarlo a maggior prezzo di quel, che alhora ualeua: Marcello sarà tenuto, restituendomi la mia moneta, darmi tanto di più, quanto ho speso souerchio per sua cagione.

Vn'altro essempio. Pietro ha posto da banda certa quātità di moneta per riparatione d sua casa, che minacciaua ruina. pregato da Marcello, ce la prestò per tre mesi; onde non restituendo detta moneta al tempo pattuito, cascò quella parte della casa, non potendo ripararla; alhora Marcello sarà tenuto, oltre la quantità prestata ristorare il danno patito; cioè

se

se la casa era atta ripararsi con cento ducati; hora ce ne vorranno cento trenta sarà tenuto pagare quei trē ta di più.

E tanto in questi, quanto in simili altri casi, sempre s'haurà da intendere danno intrinseco, qual è propriamēte nell'istessa cosa circa la quale si negotia, come si vede nelli essempi dati, e non del danno estrinseco che nascer suole per occasion solamente della cosa prestata (che cosa sia dāno intrinseco, & estrinseco, già fu detto di sopra.)

Interesso intrinseco

In un caso però sarebbe tenuto al dāno estrinseco, quando per sua graue colpa, vsando fraude, e malitia cagionasse al creditore interesse.

Interesso estrinseco.

Come per essempio, Pietro prestò a Frācesco certi denari de i quali hauea deliberato comprarne biada per li suoi animali nel tempo della raccolta: Frācesco non restituendo il denaro al tempo debito, è stato necessario a Pietro comprar le biade fuor di tempo piu caro prezzo, e questo l'interesse intrinseco: & oltre acciò fra questo tempo i suoi animali hāno patito, e talmente son dimagriti, che non hanno possuto lauorare al solito; lo che si chiama interesse estrinseco: ma Nota, che sè Francesco indugiò a restituire il denaro sol per omissione: cioè per non posser complire, sarà scusato quanto all'interesse estrinseco (ma quanto all'intrinseco nō ci ual scusa veruna) e s'haurà peccato di commissione; cioè potendo pagare, non ha voluto; e mal curandosi del danno del prossimo, più tosto ha uoluto il suo commodo, seruendosi del detto denaro, che complire al debito di quello: sarà tenuto anco al danno estrinseco.

Nota.

Vn'altro essempio, Antonio uolendosi prouedere a tempo, sborsò cento ducati a Marcello inanzi tempo, de quali promesse darnegli tāte biade per gli suoi animali al tempo della raccolta uenuto il tempo, Antonio non ha fatto altrimente prouisione, e cercandole biade, non l'ha possuto hauere, ne trouandone per altra uia, i suoi animali hanno patito molto. Di-

co dunque se Marcello non haurà compito al suo debito per difetto della stagione: poiche non ha raccolto per potere rispondere:non sarà tenuto a tal interesse estrinseco:ma s'haurà mancato per malitia:cioè cõ false promesse:o perche haurà finto hauere seminato, o perche se n'haurà voluto seruire in altro suo disegno,lasciando da banda il debito del prossimo; allhora sarà tenuto al danno estrinseco,c'haurà patito Antonio per sua colpa.

Quindi si può ageuolmente rispondere ad alcuni dubbij sopra di ciò fatti:cioè se per l'indugio,e negligenza del tuo debitore : per rispondere a chi doueui, t'haurai spinto a vendere le robbe tue inanzi tempo, men di quello , che l'haueresti possuto vendere, conseruandole: in tal caso sarà tenuto il debitore a quãto haureste guadagnato, conseruãdole fin al tempo debito.

Inoltre se Pietro vẽdendo la sua casa a Francesco a credito per un'anno,per pagarne i suoi debiti,o per estinguere un'anno censo ; e passato il tempo,Francesco nõ paga,sarà tenuto in conscienza a tutto l'interesse,che Pietro patirà da suoi creditori per nõ poter altrimenti sodisfarli, ouero a pagare l'usura,e censo , che non può estinguere per sua colpa, oltre la sorte principale.

Però tanto questi due casi , quanto ne gl'altri simili,ciò s haurà da intendere mẽtre simil interesse, e danno si patirãno per l'indugio propriamente del debitore , e non per negligenza , & infingardagine, o propria malitia del creditore:inquanto che possendo riparare a questo danno,& interesse facilmente per altra uia,o pagando con altri denari suoi otiosi,o impetrando dilatione dal creditore,o finalmente facendosi seruire da qualche amico , senza suo troppo fastidio : e non ha voluto , ne curatosi del debitore, sopra il quale lascia tutta questa soma , perche alhora non potrebbe con buona conscienza ripetere tal interesse , e danno patito , ma s'imputa a lui , & alla

sua negligenza, o malitia, dice Gabriel Biel in quar to senten.distn.35.quæstione.11.Medina.Corra.& mol ti altri Dottori.

E nota, che ho detto (possendo riparare facilméte) perche se a riparar a questo interesse, vi sarebbe corso altro suo danno, o gran fastidio, o almeno gran obli go alli amici, sarebbe scusato, perche non è obligato a tanto, per euitar il danno del suo debitore.

Dubbio.

Qui corre vna difficoltà per occasione delle parole sopradette. Cioè sarebbe forse lecito pigliar denari ad vsura da uno vsuraro, e dar gli poi ad altro alla me- desima ragione, cô patto, che quello sia tenuto paga- re l'usura, & il capitale? Si risponde, se ciò sarà per a- mor dell'amico, il quale nô può trouare ad usura cosi ageuolmente per compire a suoi bisogni; o perche nô ha credito appresso dell'usuraro, o per altro, sarà leci to; perche facendo piacere all'amico, non deue patire danno per lui, ma seruarsi franco dal debito, ma se ciò facesse per altro rispetto, o disegno non sareb be lecito.

Da questi casi decisi potrai facilmente diffinire ne gl'altri simili, se sarai accorto all intendermi.

Secondo.

Il secondo caso sarà, mentre un'huomo sarà forza to, e uiolêtato, che presti, o alla Vniuersità, o al suo Si gnore, o superiore per qualche necessità repétina cor rente, allhora può, oltre la sorte prestata riscuotere tanto di più, quanto haurà patito de interesse real- mente per non hauersi seruito della sua moneta; L'essempio, l'Vniuersità patendo essecutione per le terze del Regio Fischo, o altri creditori, e non possendo in alcun' modo sodisfare, ha forzato Ti- tio, che li presti certa quantità di denari, c'hauea riposta per pagarne un debito, o estinguere una pensione, o farne altro beneficio: può Titio ol- tre la quantità prestata, farsi pagare quanta spesa haurà patito dal suo creditore, ouero quanta pensio- ne haurà pagata dal tempo, che prestò il denaro, insinche lo potrà rihauere, o simile. Purche realmente

la

la cosa vada cosi: perche dice Nauarro cap.17.num. 211.e num 283.alla litera O.

Se della moneta non hauea fatto disegno veruno, ma la teneua in cassa alli bisogni correnti: non può cō buona conscienza cercare qualche cosa di più sotto pretesto d'interesse, con dire, se non prestaua haurebbe fatto questo, e questo.

Terzo caso.

Il terzo caso sarà, quādo dal principio, che si presta il denaro, si pattegiarà, che s'habbi da pagare, quanto di dāno, & interesse si patirà da quellhora, che si sborsarà il denaro: però bisogna auuertir bene: che se nō s'auisa il debitore dell interesse preuisto, e che si patisce dal principio, in quel che prestarà il denaro, cō patto di liquidarlo poi nella fine, ma se ne passa tacitamente, non potrà poi con buona conscienza cercare detto interesse patito dal principio, che prestò il denaro, ma quel solo, che patirebbe dopò il tempo di douerli restituire: perche dice Soto nel lib.6.de iust.& iure quest.1.artic.3.potria ben'essere, che'l debitore ciò sapendo, forse non pigliarebbe il denaro con tal conditione: poiche potrebbe accascare d'essere più l'interesse, che se ne pagarebbe a questo modo, che l'utile, che ne li risultarebbe.

Nota.

Quindi ne segue, che nel tempo, che si presta il denaro, nessuno auerterà a sorte alcuna d'interesse, che ui potrebbe sopravenire, se poi sopragiungendo casualmēte qual si uoglia bisogna al creditore, onde ne patesse interesse, il debitore non sarà tenuto a cosa veruna: perche nel tempo che pigliò detti denari, nō pensò, ne determinò di restituir altro, che la sorte principale.

Interesse del lucro cessante quando si può riscuotere.

SECONDARIAMENTE trattando dell'interesse del lucro cessante: si dimanda, quando si può riscuotere tal interesse, oltre la sorte principale? è risolution di questo dubbio la difficile. Dico (difficile) per quel che ne sentino i Dottori: prima fa bisogno ridurre a memoria, che cosa è lucro cessante: come hauemo detto nel Capitu.4. de Restitutione in commune,

mune: dopò s'haurà d'auuertire; che il denaro si può considerare in due modi; l'vno sarà assolutamente, cioè secondo l'vso commune indifferente a tutti: e secondo questa consideratione il ducato riguarda egualmente ogni sorte di persona; onde non val più ad uno, che ad un'altro, e conseguentemente prestandosi non se ne può cauar, ne riscuotere più di quell'istesso, che communemente uale.

Denaro si può cõsiderar in due modi.

L'altro sarà per rispetto della qualità della persona che possiede il denaro, e secondo questa consideratione, il denaro val più, o meno, secondo la qualità della persona, che riguarda, e lo possiede: laonde diciamo, che cento ducati in mano d'un mercante, e d'huomo che stà posto nelli negotij, e traffichi uagliono più, che in mano d'vn Clerico, che non può, o d'un Dottore, che non sà, o d'un'altro, che non uuole trafficarlo; non dico già ch'vn ducato in mano d'un mercante val più, perche lo spende più dell'ordinario, ma perche trafficandolo ne caua, e sà cauare maggior vtile, d'un'altro, che ciò non fa, ne uuole.

Quindi ne segue, che prestando poi il suo denaro, e mancãdo da tal utile, può cercare qualche cosa di più sotto pretesto, che prestando cessa di far qualche guadagno; qual chiamamo latinamente (lucro cessante) qual cosa non può cercare vn'altro, che non sta posto sopra tali negotij.

Fatta questa breue cõsideratione, si risponde al dubbio con distintione. Se parlamo del lucro cessante dopò l'indugiare del debitore, cioè di quel guadagno, che farebbe il padrone degli denari se gli fossero restituiti al tempo promesso; non è dubbio, che si potrebbe cercare, secondo l'opinione di tutti i Dottori, quanto guadagnarebbe trafficandoli, se li fossero restituiti a tempo; purche vi concorrano tutte quelle conditioni, che toccate hauemo nella diffinitione del lucro cessante nel preallegato luogo: perche il debitore è cagione, che'l padrone degli denari manchi da quel guadagno, e però si chiama lucro

Interesse del lucro cessante dopo passato il tẽpo di restituire.

cessante

cessante, come ho detto, e questo par, che dica la legge. *Cumquidam ff. de Vsuris* Oue il Iurisconsulto dice, che l'usure si permettono, non per il guadagno degli essattori, ma per l'indugiare degli debitori.

Et in tal caso, questo guadagno si può cercare, etiá dio, che'l creditore habbia prestato spontaneamente senza esserne richiesto: e dico ciò, perche in altro caso non si concederebbe, come intenderete.

Ma se parlamo del lucro cessante dal principio; cioè di quel guadagno, che si farebbe da quelhora, che si presta il denaro: questo puo nascere da più cagioni; cioè o perché prestarà per forza, o per timore, o per prieghi d'amici, o finalmente per offerirsi spontaneamente; e conseguentemente non si può rispondere in un modo; si che porremo più conclusioni.

Prima cõclusione. Chi per forza, o uiolenza fattali, prestarà denari alla Vniuersità, Barone, o altro simile; quali haueua destinati negotiarli; può cercar, quanto di più haurebbe guadagnato con quelli non prestandoli; purche ui concorrano le conditioni già recitate nella diffinitione del lucro cessante, & anco quelle, che si diranno appresso.

Secunda conclusione. Il medesimo giuditio è di colui, che prestarà per giusto timore, al suo signore, tiranno, o altro simile: che tiene dibisogno. Soto lib. 6. de iustitia, & iure, q. 1. artic. 3. Nauarro cap. 17. nu. 211. alli quali tutti si sottoscriuero.

Terza cõclusione. Opinione di Soto. Chi prestarà ad un'amico mosso da pregarie, o beneuolentia, secódo Innocentio nel c. fi de usuris, non può pigliar cosa ueruna sotto pretesto di lucro cessante; alla cui opinione parche inchini Soto nel luogo citato; perche giudica essere cosa molto periculosa; un che spontaneamente presta, possere patteggiare dell'interesse del guadagno, che dal principio mãca, e questo è il suo fundamẽto, cessare dal guadagno è un'astrígere l'huomo, astreto nõ si può dire eccetto colui, che sarà impedito dalla sua libertà; dũque chi presta uolõtariamente, non si può dir astretto; e conseguentemẽ

Opinione di Nauarro.

te

te cessare dal suo guadagno;come dunq; può patteggiare l'interesse dal principio,che presta senza sospettione d'vsura? soggiunge ancora,esser vna cosa istessa l'offerirsi spontaneamente,e l'inchinarsi a prestare per qualche leggiera dimanda,e pregaria.Nauarro poco curandosi in questa ragione,inchina alla parte cõtraria,dicendo la giustitia,& ingiustitia di questo cõtratto non consiste nella bontà,e malitia dell'animo, & intentione di colui,che prontamente s'offerisce a prestare;ma nell'egualità,e giusta misura delle cose,cioè si è vero,o nò,che mãca da quel guadagno,che sarebbe non prestando,e però dic'egli ch'etiandio prestasse spontaneamente,può patteggiare del guadagno, che cessa di fare,da quãdo presta; purche detto guadagno non si dimanda,ne riscuota,inanzi che veramente costi,che tanto, uerisimilmente, e realmente haurebbe guadagnato.Ma noi seguendo la uia del mezo, qual ci par più sicura con Siluestro.*Verbo vsura*.1.§.19.Sãto Antonino 2.p.Gabriel Biel. in 4.dist.15.q.11.Caietano 22.q.58.Medina,& altri Theologi: fondaremo due conclusioni in questo caso,la prima è. Chi presterà ad un'amico,uinto,& allettato da qualche beniuolenza,o pregarie,in tal modo,che quanto è per la sua uolontà assoluta più tosto uorrebbe guadagnare per altra uia,negotiando,che prestando;può sicuramente in conscienza patteggiare del guadagno che far manca dal principio,che presta:purche ui concorrano queste conditioni.Prima che colui che presta il denaro, sia persona posta in negotij,che sappia,e uoglia trafficare il suo denaro,onde un Clerico,un Dottore, o altra persona simile,che non può,o non uuole negotiare;non può,prestando,cercare cotesto lucro cessante dal principio.

Sentenza dell'auttore.

Quarta cõclusione.

Prima cõditione.

Secõdo,che la moneta,che si presta sia destinata,& esposta a negotii acciò si possi dire cõ uerità,che'l guadagno,che manca di fare,sia propriamente per hauer la prestata non hauendo altra moneta otiosa; perche se oltre la moneta prestata, n'hauesse altra in cassa, o

Seconda conditione

nel

nel banco; non potrebbe con buona cõſcienza cercar il lucro ceſſante, poiche potria applicare quell'altra all'iſteſſi negotij a i quali hauea deſtinata la prima.

Diubbio. Ma qui entra vn dubbio: ſe la moneta ſeruata in caſſa fuſſe per altre occorrentie neceſſarie, e caſi fortuiti, che auuenir ponno, come far ſogliono gl'huomini prudenti? *Riſpoſta.* Riſpondo, ſe la moneta ſeruata in caſſa fuſſe di non molta quantità riſpetto alla condition, e biſogno della perſona; potrebbe dimandare il lucro ceſſante, come ho detto, perche dice Nauar.c.17.num.212.neſſun'huomo ſi deue ridurre a ſtare ſenza qualche denaro in caſſa; onde occorrendo poi qualche neceſſità nõ poteſſe prouedere a caſi ſuoi com'è officio di prudente, ma ſe fuſſe di tanta quantità, che baſtaſſe per l'un, e per l'altro; come accaſca a queſti pecunioſi: non potrebbe cercare il lucro ceſſante, ſotto preteſto, che per preſtare, ceſſa dal guadagno. E ſe non haueſſe denari in caſſa, ma altre robbe da venderſi, come ſono, grano, & oglio, & altre coſe ſimili, correrebbe la medeſima ragione? Si riſpõde, che ſe per alhora hauea deſtinato vendere dette robbe ꝑ eſſere i prezzi buoni, ſi dourà ſeruire di quelle, come degli denari otioſi; ma ſe nõ era il tempo ancora di venderſi, ma ſi aſpettauano i prezzi alti, non ſarà obligato buttar uia la ſua robba inanzi tempo, per ſchifar il ſuo intereſſe.

Terza condizione. Terzo ſi richiede ancora, come dice San Thom. negli Opuſculi de vſura, che'l negotiante ſtia di uicino apparecchiato per comprare mercantie, & altre coſe, onde ſi può cauare vtilità, o attualmente preparato per andare alle fiere; e per preſtare laſcia queſti eſercitij: talche s'un mercante o qual ſi uoglia altra perſona teneſſe la ſua moneta in caſſa aſpettando l'occaſione di ſpenderla, ſenza determinatione di tempo; preſtandola, nõ potrebbe cercare l intereſſe del lucro ceſſanto dal principio.

Quarto che'l lucro ceſſante, che ſi dimanda ſia cer

to,e non dubbio;pche nõ sempre i mercãti:e negotiatori sogliõ guadagnare nelle loro mercãtie; e però nõ si può dimãdare insinche p qualche congiettura pbabile sia manifesto il guadagno,che si cauarebbe dalla moneta pdetta, dice Nauar. nel luogo allegato:e se talhora si potesse saper dal principio,che potrà guadagnare;ne pciò si deue riscuoter tan tosto,che si presta.

Quarta cõditione.

Quinto che'l denaro,che si psta,non si dia per sempre,ma p un tempo determinato, secondo che sarãno i negotij;altrimente si giudicarebbe hauer l'intention corrotta,cioè di voler guadagnar più p questa strada, che per altra;loche darebbe sospitione d'usura, come dicono i Dottori.

Quinta cõditione.

Sesto, che'l creditore habbi intention buona, cioè c'habbi da pigliare quel tanto di più, per ragione del lucro cessante, e non per l'impresto fatto assolutamente;perche lo pigliarebbe con mala conscienza, ancorche realmente n'hauesse patito tal interesse: e ciò dico contra la determinatione di Nauarto, ilquale non fà conto della intentione, ma del fatto assolutamente,come s'è detto disopra:percioche nõ meno in questo l'intentione nuoce, che ne gli altri contratti;come si scorge in questi essempi. S'un'huomo non hauesse uera intentione di comprare una casa,ma pigliarla in pegno,e sopra quel pegno prestare la sua moneta, e poi per non mostrare, che la tiene in pegno, farà il contratto di compra cõ patto di retrouenderla al prõprio patrone, quando la uorrà; costui per l'intention corrotta,che tiene, non può godere i frutti cõ buona conscientia; benche il contratto parli di uera cõpra: come più esattamente si dirà nel suo luogo. Vn'altro essempio, s'un debitore in segno di gratitudine per l'impresto a se fatto, donasse al suo creditore qualche gentilezza & egli non intẽdendol'intentione del suo debitore, la pigliasse per cagione dell'impresto: non potrebbe tenerla con buona conscienza: per rispetto di quella praua intẽtione:cosi posiam dire al nostro proposito.

Sesta cõditione.

Settima cōditione. Settimo che'l patto di pagar l'interesse dal tempo, che si presta la moneta, si debba esprimere, mentre si consegna altrimente non si potrebbe dimandare, eccetto, quel che si patirebbe dopò il tempo conuenuto di restituirla: perche dice Soto, come di sopra, potrebbe essere, che'l debitore forse non la pigliarebbe cō tal cōditione, se'l creditore ciò dichiarasse: e però se ciò non dice, a lui s'imputi.

Ottaua cōdisione. Ottauo, dice San Tho. nel luogo allegato, e Nauarro. c. 17. nu. 237 che si deducano le spese, che si sogliō fare in si fatti negotij, le fatiche, e li pericoli, che soglion correre, o tutti, o parte, secondo la diuersità di negotij a giuditio di sauio. Dico (o tutti, o parte) perche s'un fusse apparecchiato andare alle fiere per cōprare diuerse merce, chiaro stà, che correrebbe tutti questi fastidij, per condurle: ma se ne uolesse cōprar oglio, o vino, vi correrebbe alcune spese di magazeni, e fachini, mancamento del uino, e simili: e se pretendeua comprar una casa, o botegha per affittarle, ui correrebe alcune spese p riparარle. e se uoleua cōprar un censo perpetuo, in questo caso forse, o poca, o nulla di queste cose ui correrebbe: talche si come sarà il negotio, dal quale sarà impedito il creditore, per prestare il suo danaro, così s'haurà da giudicare l'interesse del lucro cessante.

Dopò tutto questo vi bisogna ancora, secondo Sā Tho. Sāto Antonino, Caietano, Siluestro, & altri, che l'interesse s'habbia da tassare qualche cosa men di ql, che si speraua di guadagnare; e però fu detto (a giuditio di sauio) perche l'affettione potrebbe ingannare il creditore in tassare il suo interesse.

Cō queste cōditioni dunque sarà lecito al creditore oltre la sorte principale, riscuotere l'interesse del lucro cessante; che dal principio cessarà di fare. Onde al la ragione di Soto si risponde, che concorrendo tutte queste conditioni, bē si può dire l'imprestatore essere impedito da suoi negotij, e denari, liquali, per le condition predette a lui vaglion più dell'uso commune,

come

come fu detto di sopra : e benche non fusse astretto a prestare per qualche forza, o giusto timore; nondimeno chi è condotto con prieghi a far quel che spontaneamente non farebbe, si può dire farlo contra la sua volontà in qualche modo; e questo basta per noi.

Quinta cõclusione.

E per sua consolatione porremo quest altra cõclusione. Chi prestarà danari senza forza, timore, o prieghi; ma spontaneamente offerendosi; non si può cercare quell'interesse del guadagno, quale dal principio cessa di fare: benche fusse parato attualmente esporli a negotij, e mercantie. In fauor di questa conclusione fa la ragione di Soto sopra indutta. Se potrà anco persuadere q̃sta verità in altro modo: Chi intrica i suoi denari a mercãtie, si espone a molti pericoli; cioè o di perder tutta la mercantia; o che uẽda a più basso prezzo di quello, che comprò; come accascar suole per il concorso delle merce dell'istessa qualità, ouero almeno non guadagnerà pur le spese: ma chi l'offerisce a prestare spontaneamente, sà certo, che in ogni modo, oltre il capitale sicuro, n haurà qualche cosa di più, sẽza esporsi a pericoli alcuno, la onde si presume una corrotta intentione, ma a questo si oppone Nauarro, dicendo, che la giustitia, & ingiustitia di questo contratto non dipende dall'intentione del prestatore, ma dalla egualità, & inegualità delle cose, che si contrattano; dunque s'è vero, che prestando cessa realmente dal guadagno, che farebbe, poco, o nulla importa, che habbia questa intentione di guadagnare, più tosto prestãdo, che mercantando; & io rispondo, che questo importa per la ragion detta di sopra: e quãdo dice, che la Giustitia del cõtratto consiste nel fatto, e nò nella intentione: nulla ci noce, perche suol aueni re di molti contratti, che nell apparenza sarãno giusti, per l'intention poi essere cattiui, come già ui dissi disopra, e diremo appresso: dunque l'intentione uaria gli effetti: anzi dico, l'intention buona, e cattiua fa, ch'una istessa cosa sia peccato: ne sia marauiglia, che Nauarro sequiti l'habito della prima impressio-

ne,poiche li Leggisti giudican secondo l'apparenza, cioè *secundum allegata, & probata*: ma il Theologo giudice della conscienza, *scrutatur corda hominum*: ne perciò dirò,la sua opinione essere fuor d'ogni ragione,poiche si verifica in alcuni casi: però regolarmente la contraria si deue sequitare.

Alcuni altri aggiungono altre conditioni, cioè che tal modo di negotiare non si debba fare publico nelle piazze acciò i semplici,che non intendono; nõ si scandalizassero: però questa conditione non è necessaria per fuggir l'usura,ma per euitar il scandolo, de gli pusilli(per vsare il termine latino)contra il precetto del Sig.& anco acciò da qui non imparassero a fare usura.

L'altra è,che'l prestatore non sia solito a far vsure: perche si presumeria,che haurà quella uolõtà, d'esser citare pur l'vsura,per questa via:ciò sarà vero,quãdo l'offerisce spõtaneamente, come si è detto nella quinta conclusione,ma quando ciò non cõsta, benche sarebbe presuntion humana; nondimeno inanzi al tribunal di Dio, e della conscienza scouerta al confessore; oue si vede la verità dell animo semplicemente, pur c'habbia l'intention retta,si come s'è detto, questa conditione poco importa.

Sesta conclusione.

SEGVITANDO dunque le conclusioni,per la sesta si dice.Chi prestarà denari, che haueua destinati ad alcuni negotij illeciti,e prohibiti, o p rispetto della persona,che negotia,o del negotio istesso,non può cercare l'interesse: sotto pretesto, che manca da quel guadagno:pche si come era illecito quel negotio, parimente sarà illecito qualche cosa di guadagno, per occasion di quello.

Settima cõclusione

Chi prestarà denari ad uno,che sà douerli cõsumare a gioco,o a cortigiane, o ad altro simile,non può con buona conscienza dimandare il lucro cessante, dal principio secondo alcuni Theologi; benche ne fusse pregato con grand'instantia.

Per vltima conclusione si dice.Chi prestarà denari

ad un che correrà estremo bisogno, o p patire grãd'in teresse, o p altra occasione, ploche sarebbe obligato p pcetto di carità, in tal caso soueni rlo, nõ può cercare interesse alcuno: come p essẽpio, un pouer huomo ha urà maritata una sua figlia, e nõ possẽdo cõplire alla dote; pderà qlla buona occasione di porla ad honore, ouero, stà a rischio di pdere l honore: ĩtal caso uno ric cho è obligato p amor di Dio donargli ql, che li man ca; ouer prestarli la dote sẽza cercar l'interesse alcuno del denaro. Vn'altro essẽpio un pouer huomo stà carcerato p homicidio: onde si pagasse cinquãta ducati alla parte offesa, verrebbe assoluto: e nõ pagandoli sarebbe appicato, e morendo egli morirebbe la moglie, e li figli di fame. un ricco è obligato aiutarlo senza dimandar interesse: purche non sia huomo di mala uita solito a far simili eccessi: perche essendo tale, si peccarebbe aiutandolo: anzi splendendoci parole.

Ottaua cõclusione.

Per cõplimẽto del lucro cessãte si fa un dubbio. sarà forse lecito tassare detto interesse nel principio, e disporlo in uno tãto determinato: p euitar le liti, e differẽze, che potrebben nascere nel fine, e tẽpo di riscuoterlo? A qsto tutti i Canonisti quasi dicono di nò la cui ragion è questa, pcioche i mercatãti nõ sẽpre guadagnano: ma talhora, o nulla, o men di quel che sperauano: dunque bisogna aspettar l'esito della mercantia, e secondo quello far poi la tassa.

Dubbio.

Il contrario dicono i Theologi: pur che tutte spese fatiche, e pericoli scemando la tassa si faccia moderatamente, e cõ discretione: e p loro ragione inducono un'altro essẽpio, cioè, si come i frutti di una possessione, o massaria mẽtre sono acerbi, & esposti a pericolo della fortuna si posson cõprare, e tassare dal principio quãdo sono ĩ herba, tãto meno: cosi potrà tassare dal principio l'interesse de lucro cessante, che sarà ĩcerto. E per dirui il uero, tutti costoro dicono bene, mentre ciascuno di loro applica la sua ragione al suo pposito: ma perche ne l'una, nell'altra corre egualmẽte per tutte sorti di nouitij: da i quali si cessa di guadagnare

Opinione di Canonisti.

Opinioni di Theologi.

per ciò è bisogno rispondere cõ distintione, & accor dare amendue le opinioni.

Opinione dell'autore.

Se il guadagno che speraua di far il prestatore, cessarà, per essere impedito da certe sue mercantie, cioè era deliberato comprare tanto vino, o grano, e condurlo per mare, ouero era in punto di andare alle fiere, per comprare tante sete, o altre cose simili; sarà bene il detto di Canonisti; cioè che non si deue tassare dal principio, per la ragione da loro già detta. Masse quel cessare del guàdagno, per cagion dell'impresto, sarà per essere impedito dalla compra d'una possessione, massaria, vigna, giardino, o altra cosa simile, e fruttifera, che haurebbe renduto tanto l'anno; diremo con li Theologi; perche si come si possono tassare i frutti in herba di simili cose fruttifere, cosi il guadagno che'l prestatore cessa di fare, per non poterle comprare; purche la tassa habbia riguardo alla qualità de gli frutti sperati, pericoli della fortuna, e dispositione de i tempi, in modo che'l creditore non si ponga nel sicuro, ponendo le cose dubbie per certe, come dice Scoto. E benche il fine de l'uno, e l altro, cioè il guadagno de i negotij, e de i frutti sperati siano incerti, & esposti a molti pericoli; nondimeno i frutti delle massarie, terre, e luoghi fruttiferi son più sicuri, che quasi sempre se n'ha poco, o assai; e massimamente se son terre, o giardini, che s'ffittano; ma delle mercantie si stà per perdere il capitale, non che'l guadagno. E se'l guadagno sperato era per una compra di casa o bottega, che senza dubbio si affittaua, ouero d'un censo annuo, che per prestare il denaro s'è lasciato, chi dirà, che in tal caso, non si possi tassare dal principio, poiche questi guadagni sono certissimi? Conchiudamo dunque, secondo che saranno negotij, che s impediscono co'l prestare, cosi s'ha da giudicare la tassa del lucro cessãte, quãdo s'haurà da fare nel principio.

Ne

Ne ti sgomenti di gratia una certa Estrauagante di Pio V. fatta nel 1571. qual incomincia, *In eam*: dalle cui parole si raccoglie c'hoggi non si può tassare dal principio il lucro cessante: perche ella s'intende solo ne i cambij, che si sogliô fare, fuori da i quali gl'altri contratti non s'intendono essere per quella ristretti: e però si posson fare sicuramente all'impresto.

LA quinta conditione, che si richiede a giudicar, che un'atto sia vsurario, è mentre il prestatore si mouerà a prestare con patto speciale, ouero almeno con intention principale d'hauerne qualche utilità. E dal patto speciale, che sia usura, non è dubbio alcu no. Ma dell'intention principale, che fa l'usura mentale, dicemo; che perciò s'è aggiunta quella dittione, (principale) a differenza di qualche utilità, e duono, che se ne può hauere senza uitio d'usura gratiosamẽte, e per cortesia del debitore, non che'l desideraste: e quando pur ciò desiderasse non con principal intentione, ma secondariamente, sarebbe anco lecito: come per essempio, s'un'huomo prestasse denari a qualche persona qualificata con intention principale di cattar beneuolenza, & acquistar l'amicitia sua; dal quale secondariamente poi ne sperasse qualche fauore, o beneficio, hauendolo per huomo, che suole premiare i beneficij riceuuti; in tal caso non sarà usura; benche hauesse l'occhio sinistro a quella utilità, fauore, e beneficio in tal modo, che se ciò non sperasse, forse no'l farebbe.

A questo si sottoscriue Soto nel libro 6. de iustitia, & iure; quæstione prima. articulo secundo. e Caietano *in Verbo usura mentalis* nel fine, & in un certo opulculo, che fa de usura.

Primo dubbio dell'usura mentale.

Quindi si può rispondere a molti dubbij, che nascer ponno circa l'usura mentale; come sarebbe a dire sarà forse vsura prestare senza patto, ma con intentione sola d'hauerne qualche utile?

Rispõde la Glosa nella Decretale *extra de usuris. Capitulo Consuluit*. Se l'intentione riguarda princi-

palmente l'amicitia, e la beniuolentia, e secondariamente poi quell'utile, non sarà usura, come s'è detto: e così potrai rispondere in casi simili.

Qui nasce vn'altro dubbio appresso gl'intendenti.

Secondo dubbio.

VN VSVRARO mentale sarà pur obligato a restituire, si come l'usuraro reale? E da una banda par che nò: perche se noi riguardamo il creditore, non uedo estorsione ne direttamente, ne indirettamente; poiche ne con parole, ne con segni dimanda cosa ueruna; ancorche nell'animo suo la desideri, e pretenda; tal che togliendosi quel, che liberamente il dibitore gli dona, non hà luogo la restitutione; si riguardamo poi il debitore, non essendo forzato in modo alcuno, ma di sua propria uolontà dona al creditore qualche cosa di più, benche ciò faccia a fine che'l creditore resti contento dargli tempo a potersene più seruire, non par c'habbia luogo la repetitione.

CONTRA queste ragioni fa l'autorità di nostro Signore in San Matt. a cap. 5.

Mutuum date, nihil inde sperantes.

E nota, che non disse (*nihil inde quærentes*) ma disse (*sperantes*) talche quella sola speranza, d'hauerne qualche cosa di più, fa l'atto vsurario, e sogetto alla restitutione.

14 *Risposta.*

PER risolutione del predetto dubbio, s'haurà da notare, che l'vsuraro mentale si può intender in tre modi.

Vsuraro mentale si può intendere in tre modi.

PRIMA mentre quel tanto di più sperato se gli dona, per hauerlo tacitamente domãdato: cioè quãdo prestò i suoi denari all'amico, in un certo modo manifestò la sua uolontà con alcuni segni esteriori, o cõ parole doppie, essempi, & altre ciancie, per le quali accennaua l'intention sua al debitore; benche non dicesse alla scouerta, che prestaua per tal fine, & in questo modo a nessun sia dubbio, essere tenuto alla restitutione; poiche dice Soto nel luogo citato, costui non si chiama puro mentale, ma poco discosto dal-

l'uso

l'usurario reale;perche cō alcuni segni esteriori manifesta la sua praua intentione.

Il secondo modo è,mentre il debitore paga quel di più per contemplatione dell'impresto fattoli secondo l'intention, e speranza del prestatore, benche non li fusse manifesta:& in questo modo tutti dottori cōfessano esser tenuto alla restitutione, conforme alla autorità preallegata: perche quel tanto di più non è assolutamente liberalità del debitore,ma se gli dà secondo la sua corrotta intentione.

Il terzo modo è mentre quel guadagno pretenso,e sperato dal creditore si dona dal debitore,non perche sappi che ciò pretendesse,e sperasse,ma di sua spontanea uolontà amicheuolmente, per cagion di gratitudine;& in questo modo,se sia bisogno restituirlo, o nò,varie cose n'ha detto i Dottori, la cui cōtrouersia per breuita lascio da banda.

Decisione del'autore

Ma se mi fusse concessa facoltà di poter decidere tra tanti ualent'huomini,io direi cosi:se mentre il debitore dona qualche cosa al creditore per sua cortesia,e gentilezza,& egli,conoscēdo l'animo del suo debitore essere d'usargli gratitudine,a tal fine la pigliarà:nō sarà tenuto restituirla, bēche nel principio, che p̄stò li denari,habbia hauuto cattiua intētione:pche, essendo mutato da quel mal pensiero,quel,che ne segue poi d'amendue le parti, è atto gratioso: ma stādo posto in quella praua intentione, stima, e giudica, cioche se li dà di più, essere debito dell'impresto: sarà tenuto a restituirlo:benche il debitore ciò nō sappia; ma doni per gratitudine;perche quella catiua,e praua intentione del prestatore fà l'atto uitioso,come di sopra fù detto.

TerZo dubbio.

Terzo si domanda:s'alcuno prestando una quantità di denari ad un padron di naue, o altro, che uorrà nauigar una naue,de li quali ne comprarà mercantie; se per caso riscuotesse qualche cosa di più, per assicurare le dette mercantie, pigliando sopra di se il pericolo di quelle, sarà forse usura? Si risponde, se ciò

fa per

sa per rispetto del pericolo assolutamente, qual toglie in se stesso, assicurando, sarà lecito: ma se ciò riscuotesse per cagion dell impresto fatto, senz'altro dubitare sarebbe vsura, dice l'Archidiacono, sopra quel cap. Nauiganti *de usuris*. e quel c ho detto d'un patron di naue, si può anco intendere d un mercante, che uorrà andare alla fiera, e passare per luoghi pericolosi di ladri o simili. E benche Supplem: dica indistintamente essere vsura, cioè in qual si voglia modo che prestarà, mosso dalla decission del Papa nel detto cap. *Nauiganti*: qual dice in questo modo *Nauigāti, uel eunti ad nundinas, certam mutuans pe cunia quantitatem eo quod suscipit in se periculum, receptum aliquid ultra sortem, usurarius est censendus*. Volendo intendere per quella parola (*eo quod*) la cagion del riceuere quel piu oltre la sorte principale, esser l'imprestо: onde cosi espone il testo: s'ha da tenere per vsuraro, perche riscuote vn certo guadagno oltre la sorte principale, per cagion dell'impresto: ilqual sentimēto non mi par uero, ne anco piace a Nauarro. capit. 17. numero 283. littera A. Oue dice, che l'animo, e uolontà del Sommo Pontefice, in questo testo, non è di uoler prohibire assolutamente, in simili casi l'assicurationi: poiche chiaro si vede, essere non poco necessarie alla Republica: per che se non si potessero assicurare, e porre in vn certo euento con poca spesa le mercantie: e denari, che si trafficano per alcuni luoghi sospetti, molti, per timore di perdere, si ritrarebbono dal negotiare, e non ardirebbono porre le lor sostanze sopra una naue soggetta a tanti pericoli, e simile. Son'anco giuste, percioche il porre in sicuro vna cosa esposta a pericoli, è degno d'alcun premio, poi che si può stimare denari tal assicuramento, dunque sarà lecito per guadagnare qualche cosa.

Inoltre se'l plegiare alcuno, è degno di qualche premio, p il pericolo in cui s'espone in caso che il plegiato non pagasse (come per hora sopponemo) perche

che non sarà lecito ancora nella assicuratione,oue accasca il medesimo pericolo; dunque l'assicurare assolutamente è lecito.

Ma vuole il Sommo Pontefice,per quel resto, opporsi a coloro,che commettono l'usura coperta, sotto nome di assicuratione,mosso da certe occasioni, e sospitioni;percioche eran'alcuni, che non trouando, chi li prestasse gratiosamente a lor bisogno,offeriuano al prestatore alcun guadagno,dando ad intendere che voleuano portare li denari alla fiera p luoghi sospetti di ladri, o simile, e però assicurarli, offerendo qualche giusto prezzo; acciò il prestatore allettato da questo guadagno, ageuolmente li prestasse tutto quello, che li facea di bisogno: quali tutti per una presuntione della legge, il detto Papa li giudica per sospetti d'usura.Qual sentimẽto si caua da quelle parole(*usurarius censendus est*) perche non dice il Sommo Pontefice, chi ciò farà, sia condennato per usuraro,ma si creda,e giudica per vsuraro; cioè tal si presuma di lui.

Quindi si raccoglie, per cõfirmar la risposta data dell'Archidiacono nel principio, chi prestarà sẽplicemẽte senza tal intentione,e malitia,se poi sarà richiesto, che assicura il detto denaro con qualche giusto guadagno,come farebbe un'altro, non peccarà; ne si potrà condennare nelforo della conscienza,riscuotendo qualche cosa di più, oltre la sorte principale, per quel pericolo,c'haurà tolto sopra di se, assicurando: purche quel guadagno sia con discretione, cioè quanto hauerebbe tolto un terzo,per far detto assicuramẽto:e se trapassasse il giusto prezzo, sarebbe peccato d'ingiustitia: onde quel souerchio solamente douerebbe restituire.

Ma che diremo,se ciò si facesse con patto espresso, ouero tacito,cioè cõ tal intentione principale;di modo che altrimẽte non li prestarebbe? Come sarebbe a dire:Pietro presta ducẽto ducati a Marcello per bisogno, che ne tiene, con patto, o intention principale

che

che si facci assicurar dal lui detti denari per il qual assicuramento ne va tanto di più, oltre il capitale Si risponde; se nell'animo Marcello non era di voler esser assicurato, o perche realmente non haueua da esporre detti denari a pericolo veruno, o se pur l'haueua da passare per qualche luogo sospetto, ouero comprarne mercantie, e nauigarle: ciò pretendeua farlo a suo rischio, laonde a ciò s'induce, per nō poterne far altro; che sia vsura, nō è chi vi dubita; perche Pietro preten de guadagnare co'l prestare, sotto nome di assicurare, e con ciò è tenuto alla restitutione.

Ma se'l detto Marcello già realmente haueua proposto di farsi assicurare detti denari; poi che l'haueua da portare alla fiera per luoghi pericolosi, e sospetti di ladri; ilche sapendo Pietro, dice, se voi che ti presto li mei denari, l'assicuratione che volete da altro, voglio che la pigliate da me; allhora dice Siluestro *Verbo Vsura*. 1. §. 35. essere vsura per quell'obligo, al quale induce Marcello; conferma questo suo detto co'l testo allegato. *Nauiganti*. pigliando l'intentione del testo da quella parola (*eo quod*) qual vuole che dica, la cagion perche impresta, cioè per assicurare il denaro, altrimente non li prestarebbe: talche vuol guadagnare con Marcello prestandoli non immediatamente però, ma per mezzo dell'assicuratione. Quanto conuenga al testo questo intelletto, non disputarò per hora; ben è vero, che Pietro ha commesso un peccato d'usura, obligando Marcello per ragiō dell impresto, ilche nō è lecito: si come meglio si è detto di sopra contra coloro, che per prestare i suoi denari, obligano i lor debitori, che sian tenuti andati a macinare al lor molino, ouero cuocere il pane al lor forno, o a comprar delle robbe alla lor botega, e simili.

Ma se in questo secondo caso sia tenuto poi a restituir quel guadagno, o nò, se ne dubita la. La Glosa sopra detto ca. *Nauiganti*, dice che si, il medesimo dice Alessandro Lō. secondo recita Siluestro nel citato luogo. §. 36. perche dic'egli, il pericolo, che toglie in se

stesso

stesso, nõ li escusa: quando per cagion del tempo si riscuote qualche cosa di più. In confirmation di ciò, arreca vn'altro caso da essaminarsi: cioè, chi prestarà vna quantità di denari à qualch'uno per diece anni, cõ patto espresso, che s'un di loro morirà fra quel tempo; il debitore resti libero, senza restituir niẽte, ma se amendue viuranno, il debitore sia tenuto nel fine del tempo, oltre la sorte principale, restituirli un tanto di più, come saran conuenuti. Questo contratto dic'egli e vsurario; perche il guadagno, che ne prouiene, nasce dal tempo aspettato, benche con pericolo; cosi dice accascare nel predetto caso.

Al quale rispondo, che ne la sua sentenza è vera, ne anco la ragione, che arreca.

E prima quãto al caso da lui recitato, dico, che falsamente lo chiama cõtratto d'impresto, ma più tosto si dourà dire cõuentione, la quale è fondata sopra la morte, e vita delli contrahenti insino al tal tempo; per occasione delle quali si viene a depositare il denaro, e non imprestare, percioche chi impresta solamente, può ripetere la sua moneta semplicemente, ma in questo contratto non si può ripetere, poiche stà vincolata con pericolo di perdersi in caso che alcuno delli contrahenti moresse: e benche la moneta si sborsa inãzi tempo, che succeda il caso; non perciò il guadagno, che si spera da colui che l'ha sborsata, dipẽde dal tempo delli dieci anni conuenuto con certa, e sicura ricuperatione del capitale (le quali due cose si richiedono a far, ch'uno contratto sia usurario) ma dipende dal futuro auuenimento della vita, e morte delli contrahenti in cui stà il pericolo di perdere tutta la moneta, e la speranza di ricuperarla con qualche guadagno: Talche, il denaro, non essendo stato sborsato nel principio per cagion dell impresto, ma per contemplatione della conuentiõ fatta; ne meno il tempo delli dieci anni concorre qui assolutamente; ma con alcuna circostanza, cioè del futuro auuenimento; come ho detto, in cui stà il pericolo di perdere tutto il

denaro,

denaro, e di ricuperarlo con guadagno, questo caso ch'arreca Alessandro non è vsurario in conto alcuno: ne sia marauiglia d'Alessandro, perche dir si suole. *Quandoq; bonus dormitat Horemus.* Ilche forse auuertendo Silu. risponde in altro modo al caso esposto, dicẽdo, che pciò il prefato caso è vsurario, pche vuole p cagion dell'impresto oltre il suo denaro, quell'obligatione; bẽche con pericolo di perdere il denaro: qual risposta ne men risolue il dubbio. Dico dũque al dubbio, che in tal caso tanto sarà tenuto restituire Pietro quãto Marcello sarà stato dannificato per quella obligatione: talche se Marcello per obligarsi a lui non ne haurà patito alcun dãno, poiche tanto haurà pagato a lui per l'assicuramento, quãto haurebbe pagato ad vn terzo c'hauea proposto di pigliare sopra di se tal assecuramento, non vi è ragione per cui Pietro debba pagare cosa veruna; perche hauemo una regola generale, che doue non è lesione di giustitia, non ui può interuenire obligo di restitutione: Onde il guadagno che riscuote da Marcello non uenendo dall'impresto immediatamente, come da causa propria, ma dal pericolo c'ha tolto in se dell'assicuramento, benche per occasion dell'impresto, qual occasione se causa chiamar la uorrai, sarà più tosto causa estrinseca, e mediata, che causa propria, qual non basta a far, che l'huomo sia tenuto perciò alla restitutione: ilche non hanno auertito li prefati Dottori. Ne sia marauiglia ad alcuno s'ho giudicato il caso essere vsurario, senza condennare Pietro alla restitutione del guadagno: perche come poco di sopra hauete inteso, talhora si commette peccato di vsura con guadagno di chi presta senza danno di chi piglia ad impresto: tal è il caso proposto.

Quarto si fa un'altro dubbio per occasione delle cose predette; cioè chi vorrà nauigare vna naue vota assicurandola come che fusse piena di mercantie, sarà pur lecito? come sarebbe a dire, se la mia naue andarà sicura insino al tal porto, vi darò cinque cento du

cati

cati per assicuramento; & si paterà, mi pagarete uinti millia ducati, come che fusse colma di mercantie di tanto valore.

A questo si risponde, se l'assicuratore ciò farà scientemente, e con prudentia, sarà lecito, perche questo è un certo contratto innominato di obligatione con tali patti, cioè se la naue mia andarà salua, ui darò un tanto, se nò, mi darete un tanto: il qual modo di contrattare si può fare senza vitio di vsura, etiandio da coloro, a chi non appertiene ne la naue, ne le mercantie poste in essa: come a dire se la naue de Pietro arriuarà salua al tal porto, mi darete cento ducati, se nò, ui ne darò mille, perciò che in questi contratti non v'interuiene impresto di mutuo, ma si chiamano contratti innominati, i quali fondano il guadagno sopra il pericolo d'alcuno male auenimento: e però sono giusti.

Ma se'l marinaro fingerà, la naue essere colma di mercantie di tanto valore, & inganãdo l'assicuratore dirà: si assicurarai la mia naue piena di tanta mercãtia, vi donarò mille ducati, se patirà me ne darai uinti millia: nõ sarebbe lecito: perche se l assicuratore ciò sapesse, forse no'l farebbe: temendo che'l marinaro non haurebbe tanta cura di gouernar la naue che nõ patesse alcun periglio, o non andasse in man di Corsali: si come haurebbe, se fusse piena veramente: perche potrebbe permettere che la naue, che vale tre, o quattro millia ducati, perisca, per guadagnarne vinti millia: qual cosa non s'haueria da temere in conto alcuno, se fusse veramente piena: oue il detto marinaro haueria speranza di guadagnare molto più, andando salua, ancorche pagasse l'assicuramento.

E quel che dico dell'assicurare una naue, si può anco intendere di coloro, che vanno alla fiera, non solo assicurando le mercantie ouero li denari, che li si portano, ma ancora il guadagno, che li si può fare: uerbi gratia se mi donarai un tanto, v'assicurarò per tanto guadagno; perche potrebbe accascare di ven-

dere meno, o per la copia delle mercantie, o per la inopia delli compratori.

Potrebbe ben sì in questi, e simili contratti interuenire ingiustitia, quando si pagasse più di quello merita, e richiede il pericolo, c'ha da passare; & in questo s'ha d'attendere Soto lib. 6. *de iust. & iu. q. 7. art.*

In oltre si domanda, s'vn, che assicura una naue p un uiaggio, se quello poi inanzi, che finisca quel primo uiaggio, pigliasse un'altro uiaggio, nel qual poi si perdesse detta naue: a che sarebbe tenuto il primo assicuratore; come p essempio Pietro hauea assicurata la naue di Frãcesco per il corpo e nolo de detta naue dalla città di Genoua per l'Isola di Sicilia per caricar del grano, e da li per il ritorno a Genoua: di poi partendosi la detta naue da Genoua, arriuata che fù in Napoli, il padrone della naue pigliò un'altro uiaggio, per Sicilia, e da li in Genoua locando detta naue per mercantie di seta e zuccaro, pigliando per quel secõdo nolo, & viaggio noua assicuratione; essendo poi arriuata in Messina lì patì un caso sinistro.

A questo si risponde, che'l primo assicuratore non è tenuto pil caso sinistro successo; percioche egli nõ obligato, eccetto per il viaggio conuenuto, il che s'intẽde del primo viaggio. l. *Si vnus* §. *Ante omnia de pactis*. Si come vno, che venderà l'vua d'un giardino, che fa frutti due volte l'anno, s'intende delli primi frutti, dice Iasone nella l. *Diuortio*. §. *quod in anno. nu.* 15

Ma essendo la detta naue diuertita ad atti, e conuẽtioni estranie, son fatti più uiaggi, talche il primo, si dice, essere mutato; poiche la naue partendosi da Napoli verso Sicilia, incomincia nuouo uiaggio, e consequentemente il primo assicuratore non è tenuto a quel, che segue poi; altrimente ne seguirebbe, che sopra un corpo di naue si dourebben pagare due assicuramenti, il che non lice. E per maggior intelligenza di q̃sto caso vederete le decisioni di Rota di Genoua nel la dec. 25. Ma che diremo se la naue haurà patito qualche pericolo per difetto, e colpa del padrone, che la

nauiga, farà forse perciò l'assicuratore assoluto dall'obligo? Lusitano nel trattato dispon.mercatorum, dice, che la colpa commessa per il gouernatore della naue non iscusa, e libera l'assicuratore: ben è uero, che l'assicuratore può conuenire in giudicio il Gouernator della naue, che paghi il danno per il cui difetto il pericolo è successo: eccetto se per la poliza, ouero contratto dell'assicuramento apparesse essere, conuenuti altrimente, o uero la consuetudine del luogo, oue si fa il contratto, altro osseruasse, come si costuma in Genoua.

Quarto dubbio.

Si fa un'altro dubbio, non men bello. Chi depositarà, o in alcun modo appresso d'altro porrà alcuna cosa di quelle, che cōsistono in peso, numero, e misura; potrà forse dar potestà al depositario, che se ne serui, con patto, ouero intention principale; che per ciò ne li dia qualche utilità? Si risponde di nò; perche questo non è altro, che un certo modo di prestare, e per quello riscuotere tanto di più, loche, è usura, come anco dice Nauarro. capitolo 17. numero 581.

Depositario che si serue del deposito a che sarà tenuto.

E se'l depositario se ne seruisse nascostamente, sarebbe forse tenuto a qualche cosa? Rispondo, se mentre si consegna il deposito sarà signato, e sigillato; segno è, che'l patrone non vuol, che se ne serui, e seruendosene peccarebbe. E se nō sarà sigillato? Dico se son denari eletti, cioè oro, o tanti cianfroni, e non uuol che si tocchino, peccarebbe toccandoli, e di più se poi al tempo del restituire, non restituesse oro, o tanti ciāfroni sarebbe tenuto a quel danno, & incōmodo, che ne li seguirebbe: E si sarà moneta commune, se ne potrà seruire, pur che al tēpo, che li sarà dimandata, la restituisca senz'altro indugio, altrimente sarà tenuto al l'interesse, che se ne patirà. E s'è grano, oglio, & altra cosa simile? se ne potrà seruire, purche quel, che si restituirà, sia della medesima perfettione, e bontà; altrimēti sarebbe tenuto a quel più, che ualeua la cosa depositata; perche mentre non s'offende la giustitia in co-

testi, e simili casi, si può cōcedere l'uso di q̄lle; ma quā do per ciò venisse offesa, restituendo cosa men buona, e perfetta della riceuuta, si deue ridurre nell'egualità della bilancia.

E se fussero animali atti a seruire, come sono caualli, boui, e simili, seruendosene, deue pagare quanto uale la lor fatica; se li tratta male tanto più è tenuto.

LA sesta & ultima conditione, che si richiede, a far vn atto vsurario è, che q̄l tāto di più, & utile, che si riscuote, sia propriamēte per contēplatione dell'impresto del mutuo, e non per altra ragione che li competesse: e perciò fu detto nel fine della diffinitione (e non per altra occasion di debito) perche talhora accasca, che per occasione del prestare, vn huomo ricupera quel, che per giusta ragione se gli deue altronde: come sono debiti di contratti, donatione, testamento, legato, & vltima volontà del testatore, delitto, legge statuto, o per qualche sentenza, e simili altri oblighi in conscienza, quali per altra via ricuperare non si posseuano: percioche si come un, che doura hauere da altro qualche quantità di denari, o altra cosa, per hauerla prestata, o seruita, o pagata per lui, o per simili altre ragioni, e non possendo ricuperarla, o perche ce la nega, e non può prouarlo, o perche no'l può astringere; poiche si preuale con gli officiali o perche è molto litigioso, e non può senza gran fastidio, e spesa rihauerla, o simile; può secretamente rubargli, o per dir meglio leuargli, quanto giustamente pretenderà d'hauere, senz'essere tenuto a restitutione alcuna, anzi ne men peccarà se ciò farà senza scandalo, o pericolo d'infamarsi, o sēza dāno d'altro, per occasiō sua; così ancora si potrà fare nel nostro proposito per mezo del prestare, anzi molto meglio, e senza pericolo.

76

Primo caso.

DA questa vltima conditione dichiarata uengono risoluti molti casi, che accascar potrebbono in questa materia.

Prima s'alcuno douesse hauere trēta ducati, e non possēdo riscuoterli, o p̄che nō puo p̄uare il debito, o per-

perche il debitore è potente, e lo conuince con fatti, e con parole, o per simile altra cagione: potrà senza sospetto d'vsura prestandoli cento ducati, far l'obligare per cento trenta, da pagarsi nel tal tempo.

Secondo, s'alcuno haurà patito danno ne gli beni, o nella psona da Seruio o nō posſēdo prouarlo, ouer astringerlo alla sodisfattione, può nel medesimo modo, prestando, farsi promettere tanto di più, quanto basti per ristoro del suo danno. *Secūdo caso.*

Terzo, s'alcuno haurà donato cōtra sua libera uolōtà, indutto a ciò da qualche giusto timore, o sarà stato astretto dal superiore pagare q̃l, che p ragione nō doueua, ouer sarà stato forzato a cōtribuire oue le legi, e statuti lo fanno esēre, può medesimamente cō q̃l, che tiene il suo in qualche modo, prestando, ricuperarlo: e finalmente in ogni atto di pagamento, oue haurà luogo la repetitione in cōsciēza, si può reintegrare il suo malamēte pagato, p mezo del prestare, come s'è detto. *Terzo caso.*

Quarto, s'alcuno, a cui sarà stata fatta libera donatione, essendoci opposto, non può hauerla: può far partito col debitore, e prestandoli, farsi promettere l'uno, e l'altro. *Quarto caso.*

Quinto, se per caso ad un fusse lassato in testamento cento ducati; e doppò scritto, mentre si uoleua stipulare, il testatore fu occupato dalla morte: onde non essendo solennizato, e gli heredi non possendo astrengersi, se non uolessero pagare: potrebbe uenire a conuentione con quelli, prestādoli qualche quātità di denari con patto, che s'obligassero pagare l'uno, e l'altro insieme: perche in tal caso per legge naturale li doueua in conscienza, dice Medina nel trattato de Vsura c.1. Abb. cap. *Quia plerumque de immunitate Ecclesia.* *Quinto caso.*

E finalmente si dà per regola generale a ciascuno, che douendo hauere, non può ricuperare il suo, che possi riscuoterlo per occasione d'impresto di mutuo senza uitio d'usura: purche il debito sia chiaro in conscienza: perche essendo dubbio, e sospetto in qualche modo, non sarebbe lecito.

Dubbio. Per complimento di questo ca. si domanda, sarà forse lecito a Marcello prestare ad un, che lo uolesse accusare ingiustamente, ouer esaminarsi contra di lui falsamente, con patto, che si astenga da tal impresa? Si risponde di si; perche a ciascuno è lecito riscattarsi da qualche fastidio, e vessatione ingiusta. Cap. dilectus. 2. de Simonia. E se haurà giusta causa di accusarlo, sarà lecito prestargli, acciò si ritira a dietro? Si risponde di nò; anzi l'accusatore pigliando qualche cosa per tal effetto, è tenuto restituirla. Il medesimo si dirà di colui ilquale hauendo giustamente accusato un reo malfattore, per dinari, o per esserli prestato, non sequita la causa. c. Non sanè. 14. q. 5. e Nauar. c. 17. nu. 95. In che modo s'accusa uno giustamente è stato dichiarato nel cap. della restitutione della Fama.

IL FINE.

SOMMARIO DELLE materie che si trattano in Questo ottauo Capitolo.

E PRIMA DELL'VSVRA CIRCA il comprar, e vendere.

1 Si propone trattare, quando può cascare usura nel comprar, e uēdere.

2 Il primo fondamēto è, dichiarare la negotiatione, perche sia stata troua ta, e che circonstanze la fanno buona, e cattiua.

3 Per il secondo fondamento si diffinisce, qual è il prezzo giusto delle cose uenali.

4 Per il terzo fondamento si dimostra il prezzo giusto esser di due sorti, cioè legale, e naturale: oue uien dichiarata quella sentenza che dice, res tāti ualet, quanti uendi potest.

5 Si proua, essere usura, uendere più del giusto prezzo, e per donare al compratore qualche tempo a pagare: così anco comprare men del giusto, per anticipare il pagamento.

6 Vn c'ha comprato caro la sua mercantia, non potēdo guadagnare alli prezzi correnti, non può perciò uendere più de gl'altri, dandola a credito, & tempo, per guadagnare qualche cosa.

7 Vn che tiene riposta una mercatia, per vēderla nel tempo, che suol valere più, essendoli cercata inanzi tal tēpo, può venderla più di quello vale alli prezzi correnti.

8 Vn che tiene in ordine la sua mercatia per condur nella fiera, oue sa certo, che guadagnarà; essēdoli cercata in quel pūto, da chi ne tiene grā bisogno: può vēderla tāto più, di quel che vale nel luogo, oue si cōsegna quāto haurebbe potuto guadagnare conducendola nella fiera.

9 Chi per bisogno di denari comprasse a credito una cosa e poi li vedesse al medesimo mercante di cōtāti, per tanto meno, si dichiara, quando sarà lecito.

10 Vendere a pagare nel tal tempo, con patto, che se la robba saglia di prezzo qualche cosa di più, di volere quel più, e si abbāsciarà di prezzo nō stare a quel prezzo basso: è illecito.

11 chi cōprarà una vigna, cauallo, pecore, o altra cosa simile frutifera da un che realmēte nol ha: e poi locarcela, o darcela ala parte; se ciò fù sciētemēte peccarà d usura. ma se no'l sa, sarà scusato mētre dura l'ignoranza.

12 Chi compra vino musto nel tempo delle vindegne, grano nel tēpo della scogna, o simile cō patto che'l venditore ce l'habbia a tenere insino al tēpo, cōmette usura, ma se nō vi è patto, commette ingiustitia

13 Si dichiara, quādo sarà lecito senza vitio di usura cōprare un attione, ragione, o altre cose simili, men di quel che sono in fatto.

14 Si dichiara, in che modo s'hāno da comprare li frutti in herba d'una massaria, vigna, giardino, o simile senza peccato.

15 Li Tesorieri, Cancellieri, Procuratori, e simili, il cui officio è di passare le prouisioni alli seruēti, nō posson pigliare cosa veruna cō buona cōscienza, p spedirli presto, e molto meno, per anticiparli il pagamento, o sua prouisione.

16 Non si può vendere una cosa a tempo più di quell

giusta

giustamente vale per rispetto, o timore, che'l compratore non pagarà a tempo

17 *Nõ sarà lecito nel fine della fiera vender la mercãtia più del prezzo corrēte per detta fiera, dandola a credito, per rispetto che nel principio ha valuta più cara.*

18 *Si esamina un dubbio difficile, da molti dottori aditato, e finalmente risoluto per le buone consciēze.*

19 *Si dichiara quella sentēza commune, qual dice, res tanti valet; quanti vendi potest, come si deue intēdere.*

20 *Chi compra una cosa la metà meno del giusto p̃zzo, nõ può godersi li frutti, e deu supplire il giusto prezzo.*

21 *Si insegna, quãdo un venditore, vendendo qualche cosa d'altro si può ritenere qualche cosa per se.*

22 *Chi vēdirà una cosa trista per buona, o comprarà una cosa fina, per vile da chi nõ la conosce, offēde la giustitia*

23 *Chi vende un cavallo con qualche vitio occulto, ꝑ buono, è tenuto a quel più che s'è venduto.*

24 *Vendere nella fiera delle cose d'altro per sue, non è lecito*

25 *Chi vende le cose comestibili, notabilmente più della prammatica, e prezzo postoui dalli superiori è tenuto a restituir quel più.*

26 *Vn Tesoriero, o altra persona che maneggia denari d'altro seruēdosene senza licentia delli patroni cõ lor danno, & interesse, sarà tenuto al danno loro.*

27 *A far ch'uno cosa, che si vende all'incanti, sia giustamente venduta quattro conditioni si richiedono.*

28 *Si condannano li monopolij, che far sogliono li mercanti.*

29 *Si condannano quelli che malitiosamente fãno calare li prezzi delle robbe, per cõprarle a vil prezzo.*

30 *Si dichiara quãdo sarà lecito, e quando nõ, vēdere una cosa con uno vitio occulto, & a che sarà tenuto, chi in ciò commette fraude.*

CAPITOLO OTTAVO dell'usura.

CIRCA IL COMPRAR e uendere.

FV detto nel precedente cap. come può accascar peccato d usura nel impresto del mutuo uero, hora conuien, che si dichiari, come potrà accascare nel mutuo interpretatiuo: cioè ne i contratti: e già ui fu dichiarato nel principio del detto Capit. che oue non entra impresto di mutuo in qualche modo, non ui può cascar usura. talche un contratto alhora si chiamarà usurario, quando intrinsecamente ui entrarà qualche sorte d'impresto: come si dirà appresso: de gli quali prima uedremo circa quelli del comprar, e uendere; oue s'haurà d'auertire, che l mutuo interpretatiuo (quanto appertiene al nostro proposito) è quando si fa un contratto di compra, o di uendita a credito; oue per contemplatione del tempo aspettato, cioè di quella dilatione, che si dà a pagare la cosa uenduta; si riceue qual che cosa di più del giusto prezzo, ouero si darà qualche cosa meno del douere per anticipare il pagamento: ne gli quali contratti si può interpretare, come ui entrarà qualche modo d impresto per uia sinistra, & in-

Contratti usurarij, quando saranno.

Mutuo interpretatiuo quando sarà.

indiretta, sotto la couerta del tempo, che ui correrà.

E per dar più chiara intelligenza a quel, che si ragiona, introdurremo alcuni casi da dichiararsi; da gli quali dichiarati, s'aprirà la strada per poter conoscere, quando sarà lecito vendere più del giusto prezzo, e quando nò, senza vitio d'vsura. Ma inanzi che s'incomincia, per disporui meglio nel fatto, proporrò tre fondamenti, sopra iquali stabiliremo tutta la nostra fabrica.

La negotiatione i che consiste.

Il primo è questo. La negotiatione, che consiste nel cõprar, e uẽdere, le cose venali, per arrecarne qual che guadagno; considerandola in se stessa, & assoluta mente cioè quanto alla sua propria natura, non si può dire ne buona, ne cattiua: è però necessaria a tempi nostri nella Republica per l'uso commune, e commodità di tutti, senza laquale malageuolmente si uiuerebbe da i popoli: ma vestita de qualche mala circonstanza si rende illicita; e se sarà inuolta in certe fraudi, che in lei mischiar si sogliono, diuerrà pericolosa. Dico (si rende illecita) o per rispetto della cosa, che si vendera; quando di sua natura non è uendibile, come sono le cose spirituali, & a quelle annesse; laqual negotiatione simonia vien detta; di cui ne parlaremo altroue; o per rispetto della persona, che negotia come sono i Clerici, a i quali è prohibito il comprar, e uender per guadagnare, come chiar si vede per tutta la dist. 88 (e certo, pazzia più espressa io non conosco, che guadagnare con peccato mortale, per il Nuntio Apostolico; ouero quello ingannando, con dannatione dell anima) o per rispetto del tempo, come sono gli giorni festiui, o per rispetto del luogo, come sono Chiese, e luoghi sacri.

La negotiatione quãdo è pericolosa.

Dico ancora (diuerrà pericolosa) sì per mischiarui alcune bugie, & inganni, sì anco per generare talhora un'ardente sete di guadagnare; onde gli huomini per l'auidità del guadagno partoriscono molti incomodi e danni a i popoli, come diremo abasso.

Il cõprar, e uendere deu' esser misurato, secõdo la ragione del bisogno.

Il secondo fondamento è, che non è lecito al venditore vendere le cose sue quanto più può senza moderatione, e discretione, come hauemo da Legisti e Canonisti; & è determination Canonica 14. q. 3. Hoc ius, aggiuntaui la Glosa la ragion di ciò l'hauete da San Th. 2. 2. q. 77. qual dice, che l cõprare, e vendere appertiene alla giustitia comutatiua: laqual consiste in una certa equalità, e misura qual misura non si deue giudicar, e stimare secondo la natura delle cose in se stesse: perche in questo modo d una istessa cosa non si potrebbe già mai variare il prezzo: ma in quāto s'applicano, & accomodano all'uso humano: cioè in quā o seruino alle necessità humane: talche secondo che l'huomo ne tiene di bisogno, così si stimano, & apprezzano onde ne segue, che l'abondanza, e la carestia, la bontà e la malitia, il bisogno, e non bisogno di quelle, la frequenza di uenditori, e compratori, & anco l'industria, e fatica, che ui concorreranno i prezzi varij delle cose uenali. Per ritrouar dunque la metà del giusto, circa le cose appertinenti all'uso humano: secondo che i sauij e prudenti hanno possuto cõsiderare, s'haura di diffinire cosi, per quanto habbiamo raccolto da Innoc. Raymon. Siluest. Verbo Emptio e Nau. capit. 3. nu. 77.

2 *Diffinitione del prezzo giusto.*

Il prezzo giusto, & equale delle cose uenali è q̃llo che corre nelle piazze, secondo la commune estimatione, regolarmēte, cõsiderato il luogo, e tempo oue, e quando si fa il contratto della uendita, e compra, a pagare di contanti, quando si consegna la robba: hauēdo riguardo alla bontà, e malitia intrinseca di quella, l'abōdanza, e carestia di simil sorti di robbe uenali e di compratori e uenditori: e finalmente gli statuti e prammatiche de superiori.

Et acciò questa diffinitione s'intēda in miglior modo, vi dichiararò tutte le parti per ordine. Ho detto prima (corre delle piazze) perche talhora nelle case e luoghi priuati un'istessa cosa si suol uendere piu di q̃l, che si uende communemente nelle piazze: e però quando s'hauesse ad eleggere un prezzo commune

non

non sarebbe giusto eleggere quello, che corre per le case priuate: quando l'istessa mercantia, è solita uendersi nelle piazze. Ho detto(secondo la commune estimatione)per rispetto di due, o tre persone, ch'altrimẽte stimaranno le lor robbe, per qualche particolar conditione: l'essempio di colui che hauendo un grano molto atto, a seminare, per tal conditione lo stimarà qualche cosa di più, e così lo venderà; la onde in caso d'eleggere il prezzo, non s'haurà da stare a quel particolare. Ho detto(regolarmente)perche in alcune giornate correrà già nelle piazze un prezzo commune, però sarà ingiusto con fraude, e malitia d'alcuni: l'essempio. I mercatanti, che giamai si satiano, per la gran voragine di guadagnar molto, volẽdo vẽdere la lor mercãtia per seruirsi del denaro, o per altro fine, e uedẽdo che communemente correno i prezzi nõ troppo alti, e non cõtentandosi di quelli, usano una certa malitia, cioè fanno dimostratione di uoler comprar una gran quantità di grano: e guastãdo le piazze, in un luogo ne compraranno dieci carri, in un'altro, dodici, in un'altro quindici: e gli pagaranno a bõ prezzo, onde gli massari de gli grani mẽtre uedeno questo motiuo, si persuadeno, che'l grano sia cercato di fuora, per lo che si ritirano dal uendere, e gli prezzi sagliono, e sagliuti che saranno detti grani, gli mercatanti ne uenderãno poi ducento carra.

Dico dunque, se ben questo prezzo correrà communemẽte per le piazze, non è però giusto per la malitia vsata: il medesimo suol occorrere nell'oglio: cioè alcuni mercatanti hauranno prestato ducento some d'oglio a diuersi: e uolendo far la uoce; cioè la uendita di quelli, non li piace il prezzo, che corre: per far dunque che saglia più, fingono di uolere comprare dell'oglio assai, e li pagaranno tanto più: ouero accordaranno un sanzale, che guasti le piazze, e compri una quãtità d'oglio tanto più: alterati che saranno i pezzi farãno poi la voce, e la uendita a l'ogli prestati: questo prezzo è molto iniquo, & ingiusto. Inoltre alcuni

merca-

mercatanti volendo comprare qualche gran quantità di grano, uino, oglio, o simile, mentre vedeno i prezzi alti, per abbasciarli, faranno cõgiura tra loro, che nessuno compri; acciò quelli c'hanno bisogno di vendere, buttano per la forza la robba loro a terra, e poi compraranno cõ prezzi bassi: tutti questi prezzi sono fraudolenti, & ingiusti: e chi usa tal malitia, sarà tenuto non solamente a restituire il souerchio, ma ancora a i danni de gl'altri.

Però quando si tratta di conuenticoli, che far sogliono i mercatanti, colui, che li sa, non deue stare a simili prezzi, negociando con altri: benche corrano cõmunemente; perche non corrono regolarmente; come hauemo detto: e chi non sà tal malitia è scusato in fin che duri tal ignoranza, ma saputo, che l haurà, deue far bono il danno della fraude a colui con chi ha negotiato.

Ho detto (considerato il luogo, e'l tempo) per che vna medesima sorte di mercantie valerà più in un luogo, che un'altro; o per la spesa, che ui correrà a condurle, o per il cõcorso delle genti, o per altra cagione; valerà anco più in un tempo, che in un'altro, per il bisogno corrente, o per la copia di quelle: la onde si deue stare a quel prezzo, che corre nel luogo, e tempo, oue, e quãdo si fa il contratto della compra, o uẽdita. Ho detto (a pagar di contanti) perche può accascare, che per uender a credito, gli prezzi corressero più del giusto, p quella dilation di tẽpo; ouero si uẽderãno meno, per anticipar il pagamento: onde chi uendesse cõ tal conditione, cioè come valerà communemente Lunedì che sarà il mercato, non dee stare a simili prezzi, perche sono ingiusti. Ho detto ancora (hauẽdo riguardo alla bõtà e malitia intrinseca di quella) pche la bõtà, e malitia fa, ch'una cosa uaglia più, o meno d'un'altra della medesima specie: come sarebbe a dire, un grano perfetto, ual più d'un grano marcio, e guasto, una botta di greco vecchio val più d'un altro greco nouo; la onde chi uendesse un grano guasto, o uino fiacco al

prezzo,

prezzo, che ualerà Lunedì al mercato; e poi uolesse eleggersi il prezzo de gli vini gagliardi e grano perfetto, cõmetterebbe peccato d'ingiustitia. Ho detto (abõdãtia, e carestia di simil sorte de robbe ueniali) perche certo è, che ꝑ l abõdãtia della cosa calano i prezzi di qlla, e ꝑ la penuria crescono: il medesimo accasca quãdo sono poco uẽditori, e molti compratori, o poco cõpratori, e molti uẽditori dell'istessa cosa; talche per rispetto di qste uarietà, giustamẽte una cosa si potrà uẽdere hoggi più, domã mãco. Ho detto finalmẽte (e statuti di superiori) pcioche i superiori c'hãno potestà sopra di ciò, ꝑ alcune cause giuste e ragioneuol posső statuire e determinare i prezzi alle cose uenali, e quelli si chiamaranno giusti, e chi contrauerrà, peccarà contra la giustitia; come sarebbe a dire, il Vicerè di Napoli farà una Prammatica, che'l grano nõ possi uendersi più d'otto carlini lo tumulo; l'Vniuersità, o giustensieri, o simil'altri officiali stabiliranno i prezzi delle cose come stabili nella Città per tanto determinato, chi uenderà notabilmente più di quel, che sarà stabilito, sarà tenuto alla restitutione di quel più. E nota c'ho detto (per alcune cause giuste, e ragioneuoli) perche quando dette prammatiche, e statuti fossero fatti ad altro fine, che per il ben commune, o si statuessero i prezzi senza discretione, nessuno sarebbe tenuto in consciẽza d'osseruarle. Talche a far ch'l prezzo d'una cosa sia giusto, bisogna osseruare tutte queste cõditioni pre narrate, altrimente peccarà contra la giustitia, e sarà tenuto a restituire il più.

Nota.

4 Prezzo legale delle cose uenale.

Il terzo fondamento è, che'l prezzo giusto di cui hauemo parlato, è di due sorti; l'uno si chiama legale, l'altro naturale: Il prezzo legale è quello, che sarà stabilito dalla legge, prammatica, statuto, o simile; fatto dal Prencipe, Vniuersità, o da qual si uogl'altro superiore, c'ha potestà sopra di ciò: alla qual prammarica, e statuto noi semo obligati obedire: purche ui concorrano le conditioni conuenienti, come di sopra s'è detto: cioè che'l fine di quella prammatica,

Vna prammatica quãdo sarà ĩgiusta.

matica, e statuto sia in ben commune, & utilità uniuersale, e nô l'auaritia, proprio interesse, o altro disegno; e che'l statuto sia ragioneuole circa il tassare i prezzi con discrettione, altrimente non obagara in conscienza: e questo prezzo consiste pontualmente in vn termine indiuisibile; cioè non si può uariare: onde essendo ragioneuole, come ho detto, chi notabilmente uendesse più di quello, che sara stabilito da superiori, peccarebbe mortalmente, con l'obligo di restituire tutto l'eccesso; com'anco dice Soto lib. 6. de iust. & iure. q. art 3. E perche a tutte le cose non si posson' stabilire i debiti prezzi: per ciò è stata lasciata la tassa di quelle al giuditio di compratori, e venditi; cócorrendoui però quelle conditioni, che nel secondo fondamento son state narrate: qual estimatione si chiama prezzo naturale; peioche corre secôdo la natura delle cose, non in se stesse considerate, ma inquanto s'accommodano a l'vso humano: qual prezzo naturale, secondo dice S. Thom. 2. 2. e Scoto. nel 2. dist. 15. q. 2. non consiste in un termine puntuale, & indiuisibile, come il legale, ma si può dilatare alquâto, cioè haurà il supremo, che si chiamarà prezzo rigido, e rigoroso: haurà il mezano, che si chiamara prezzo mediocre: e l'inferiore, che si chiamarà prezzo pio: e tutti questi prezzi saranno giusti; com'è a dire: una cosa, che regolarmête ualerà trenta ducati a prezzo mediocre, si potrà vendere al più alto, e rigoroso prezzo, per trenta due: & al più basso, e pio prezzo si potrà comprare per vintiotto con buona conscienza: e si passarà questi termini senza cagione ragioneuole, non sarà senza lesione della giustitia.

Prezzo naturale.

Il prezzo naturale è di tre sorti

E s'alcuno dirà, nella l. 1. § si hæres. ff. ad Trebell. ha uemo. *Res tanti ualet, quanti uendi potest.* Vna cosa tâto uale quanto si può uendere: perche dunque douemo stare a questa regola? Soto nel luogo sopra citato dice, questa sentenza non si deue intendere nel senso, che dimostrano le parole nella fronte: perche ne seguirebbe uno inconueniente: cioè che saria lecito

Restati un le quanti uendi potest, come s'intende.

ad

ad alcuno vendere la sua robba nel doppio di quello, che realmente vale ouero comprare la metà meno di quello giustamente vale, lo che è falsissimo, e contra tutte le leggi: ma s'haurà da intendere (per quanto si toglie da tutti i dottori) con discretione, cioè concorrendoci tre cose.

Prima le conditioni narrate nel secondo fondamẽto; cioè che si venda quanto si può negli luoghi communi, facondo i tempi correnti, e modo conuenienti, e leciti di vendere: leuato via ogni fraude inganno, e bugia, che ci potesse concorrere, & anco uiolenza, dice Nauarro cap. 23. nu. 8.

Secondo, che'l venditore non sia forzato a vendere men di quel, che communemente, e giustamente ua le; per qualche gran necessità, o suffocatione, cioè moréndosi di fame, patendo qualche grand'interesse oppressione, di prigionia, o simile bisogno: alquale prouedere non può senza vendere, & il compratore ciò sapendo, e conoscendo, finge disprezzar, e lui, e la sua robba, acciò colui ce la venda molto meno del giusto prezzo: ma che liberamente, e realmente s'habbia da contrattare: alche se in questo modo così libero il vẽditore venderà men' del giusto prezzo commune, s'intende donare il rimanente.

Terzo che amendue li contrahenti conoscano la qualità, e quantità della cosa, che si vende, altrimente ci saria inganno: come per essempio, s'un rustico uendesse uno anello d'oro, ouero una gemma pretiosa ad un Orefice, che sà la ualuta di quella, molto meno di quel, che giustamente s'apprezzaria, per non conoscerla; che si sapesse il valore di quella non la uenderebbe in questo modo: ouero comprasse vn'oro basso per oro fino, ouero argento d'archimia per argento di carlini, per non conoscerlo, e simili. dice San Thomaso. secunda secundę. Questo modo di negotiare perche fa l'atto inuolontario, sarà fraudolento.

E benche la legge diça, che gli contrahenti si possano

no fraudare l'uno come l'altro.ff.de Minor in cauf.ciò ha luogo de iure ciuili, e non diuino, & Canonico, cioè la legge ciuile non astringe a restituire, se non è lesione oltre la metà del prezzo: ma la legge di Dio, e la conscienza lo condāna: come nota la Glosa nel detto luogo, e nel cap. Hoc ius. 10.q.2.

Ma se'l contrahente sà, e conosce quel, che vende e liberamēte vende, senza sforzo, e necessità: vēdendo men del giusto prezzo, si presume donare il più, che ualer può. dice Silu. Verbo, Emptio. § 10. e la Glosa nella l. in caus. con Baldo, e l'Abbate.

Posti i fondamenti, seguitaremo l'edificio, proponēdo alcuni casi, ma prima sodisfaremo al dubbio proposto, circa il quale ciampano quasi tutti: cioè, chi vende vna cosa notabilmente più del prezzo giusto rigoroso, per dar tempo a pagare: ouero comprarà molto meno del prezzo pio per anticipar il pagamento: peccarà di peccato d'usura: perche simili contratti interiormente, & occultamente contengono qualche specie d'impresto di mutuo: che fa l'atto usurario: come sarebbe a dire, vna casa, che regolarmente al più alto prezzo giusto valerà di contanti ducati cento: si venderà ducati cento uinti a credito per un'anno: allhora quei vinti di più si danno per contemplation del tempo aspettato; come, che per un'anno gli prestasse quei cento ducati, de'quali nella fine ne riceuesse vinti di più (s'altro interesse non ui corre come fu detto nel suo luogo.)

5 *Error commune circa il comprar e vendere.*

Vn altro essempio, una cosa, che almeno ualerà ducati trenta giustamente, si uenderà per uinticinque, perche segli paga la moneta sei mesi innazi, che si cōsegua: liche non è altro in sostanza che prestare vinticinque ducati per sei mesi, e nel fine, riceuerne cinque di più qual tutti facendo la somma di ducati trenta, ne paga la cosa venduta quanto uale al tempo della consignatione.

Ecco come in questi contratti ui entra in un certo modo l'impresto del mutuo, e però sono illeciti, come

dice

dice S. Tho. 2. 2. q. 78. art. 2. riſpondendo al ſettimo argomento, Silueſt. Verbo Emptio. §. 7. e Nauarro c. 23. nu. 81. L'iſteiſo proua Soto con molte ragioni nel lib. 6 de iuſt. & iure. q. 4. art. 1.

Solo Medina è di contraria opinione, moſſo da queſta ragione. Il debitore ch è tenuto pagare a tempo il prezzo della coſa comprata, o colui che ſarà tenuto a tempo conſignare la robba, di chi ſarà ſtato pagato inanzi tempo, ponno caſcar in tal pouertà, e neceſſita, inanzi che paghino, o conſegnino detta robba, che deueranno affatto impotenti in ſodisfar al debito, ouero almeno ſaranno huomini di mala conditione, che malitioſamente contrattando, non voranno poi ageuolmente ſodisfare nel tempo debito, talche ſimili pericoli, e difficoltà nel riſcuotere, potendoſi apprezzare per qualche valuta, fanno conchiudere, che le coſe, che ſi uendono a credito, vagliano più del prezzo commune, e le coſe che non ſi conſegnano toſto che ſon pagate, vagliano meno di quel che ſe ne trouarebbe nel tempo della conſignatione. Tanto più queſta ragione haurà forza, quanto che probabilmente ſi dubitaſſe, che queſti pericoli poteſſero auuenire, per tali negotij.

E queſta ragione ſi può confirmare per quel che diremo abaſſo, cioè che alcuna attione, o debito d'altro ſi può comprare qualche coſa meno dell ordinario, conſiderato l'euento dubbio, difficolta di riſcuotere, e la ſpeſa, e fatica, che vi correrà: perche dunque nõ s'ha d'hauere qui la medeſima conſideratione?

Riſpoſta, ri probãdo la ragione.

A queſto ſi riſpõde, ch la ragiõ di Medina fuſſe vera, militarebbe ancora per colui che preſta i ſuoi denari, poiche potrebbe correre queſti medeſimi pericoli, e difficoltà in riſcuoterſi, p lo che ſi potrebbe cercar tãto di più, quãto ſi potrebbon apprezare: e nondimeno la Chieſa nõ amette queſte ragioni: perche è coſa prohibita per leggi diuine, & humane ond'ella ha dichiarato, che di queſti pericoli non ſi dee fare conſideratione alcuna: e però diremo come di ſopra e per lo c. in ciui

tate d'usuris tali contratti sono illeciti. Alla confirmation spōderà nel suo luogo. Sodisfatto al dubbio commune, che già è chiaro, proporremo alcun'altri dubbij si che di fuora hanno qualche apparenza di giustitia, ma ben considerato il caso vi si scuoprirà di dentro alcun modo di usura.

Primo dubbio.

Prima si domanda, sarà forse lecito uēdere una mercantia a credito, più di quel che vale alli prezzi correnti, per rispetto, che l mercante l haurà comprata più cara degl'altri, e non può altrimente guadagnare? E par che sì, percioche hauendo riguardo alle spese fatte in condurla, & ad un'moderato guadagno, che si deue; costa certa mercantia più a lui, che a gl altri, perloche non può stare alli prezzi communi correnti, e p estraherne qualche poco di guadagno p uiuere, bisogna venderla con qualche poco di tempo a credito.

La verità è, che non si può fare, percioche può essere c'habbia fatto spese disordinate, e più del douere a condurla, ouero può essere stato ingannato nel conprare più del giusto, alche non si deue hauere riguardo, ma a lui s'imputi; ouero può accascare, che per il concorso di molte altre mercantie della medesima specie, i prezzi siano abassati, onde auuiene in tal caso, talhora uendere meno di quello che si compra; o per altro simile effetto: e però si dice la mercantia essere lecita, perche si stà a pericolo di guadagnare, e perdere: talche ciò far non si deue col dare dilation di tempo, perche quel più, che si uende, ua in contemplation del tempo aspettato.

A questo concorre Soto nel luogo sopracitato, e Nauarro.c.15.nu.228.

7 Secondo dubbio.

Secondo si domanda, sarà forse lecito ad alcuno uendere la sua mercantia a credito più di quel, che uale alli prezzi correnti, quando si consegna, per rispetto che nell'animo suo non era di uenderla per allhora, ma serbarla insino al tempo, che suol più ualere, e ciò fà sol per seruire all'amico, che ne lo prega? Si risponde, che sia lecito,

come

come si vede nel Cap. In Ciuitate: E la ragione di ciò è perche una cosa, come u'ho detto di sopra nel secondo fondamento, tanto si stima, quanto s'accommoda all'uso humano; ond'ella non essendo per smaltirsi, & applicarsi all'uso, eccetto in tal tempo del smalto: dunque secondo quel tempo, nelquale era destinata uendersi, & applicarsi all uso, si deue apprezzare: talche il padrone non solamente la potrà uendere ad un prezzo indeterminato, cioè come ualerà nel tal tẽpo, quando era destinato uenderla: ma ancora potrà far il prezzo quando la consegna: però bisogna in ciò auertir bene: che alhora sarà lecito far tal prezzo, quando vi concorreranno quattro conditioni.

Nota il modo di cõtrattare

La prima sarà, che per alhora non pensaua in modo alcuno uenderla: ma ciò fa per non mancare all'amico. Secondo, che detta mercantia sia atta a potersi conseruare insin'a quel tempo destinato. Terzo che nel detto tempo, che si pretendeua uendere probabilmente s'habbi da credere, douer ualere più di quel, che uale mentre si consegna. Quarto & vltimo, che se ne deduca il pericolo, che può passare detta mercantia, la spesa che ui correria in conseruarla, & il mancamẽto, che suol interuenire in detto tẽpo; qual cose s'hauranno da considerare secondo la qualità della mercantia; perche altra consideration s'ha da fare nell'oglio, altra nel grano, o uino, altra nel formazzo, seta & altre cose: e mancando una di queste conditioni il contratto sarebbe usurario, dice Siluestro Verbo vsura. §. 2. Soto libr. 6. de iustitia, & iure, quest 4. art. 2 & oltre ciò bisogna anco auuertire, secondo dice Scoto, in 4. dist. 15. e Soto nel detto luogo: che se'l prezzo s'haurà da tassare dal principio, quel più che si pone sia con discretione, e prudenza, giudicando uerisimilmente, tanto poter ualere: che se'l uenditore si uolesse mettere al sicuro, & il compratore a pagare più del giusto, sarebbe illecito.

E perche questo tassar di prezzo dal principio è pericoloso per l'incertitudine del tempo da uenire: però

meglio è fare il prezzo con conditione; cioè come valerà nel tal tempo; con poterfi eleggere vn giorno, settimana, o mefe, ftando nel prezzo più commune, e quello poi più non uariare; purche quel prezzo cōmune corra giuftamente; come s'è detto nella diffinitione del prezzo giufto.

Il medefimo dubbio fi fa di colui; che haurà fatto proponimento di condur la fua mercantia alla fiera, o altro luogo, oue fi fuol vendere più caro; effendo pregato da qualch'vno, che ne tien bifogno, fe la può vendere qualche cofa di più di quel, che vale nel luogo, oue l'è dimandata?

Si rifponde, di sì; per rifpetto ch'era in ordine e vicino al guadagno; purche fia certo, che haurebbe guadagnato; deducendone le fpefe però, e fatiche, che vi correrebbono a condurle.

Come per effempio, in Bifceglia vagliono le amandole a ducati dieci il cento, & in Bari ducati tredici; mentre Nicolò hauea infaccato dua cantari d'amandole, per condurli in Bari, Marcello ce li domanda p alcuno fuo fubitaneo bifogno, di complire ad altro; allhora Nicolò può dire, io ne voglio quanto fi vēdono in Bari; leuata però la fpefa delli mulatieri, e della doana e gabelle, & anco quanto meritaua la fua fatica in condurle: ma oue non è certezza del guadagno, farà più ficuro afpettare, quanto gl'altri haueranno venduti la fimile mercantia, e dopo far il prezzo.

9 *Terzo dubbio.*

Terzò fi fa vn bel dubbio. Pietro hauendo bifogno di denari, e non trouando, chi ce li prefta, compra vna canna di panno a credito per fei ducati; e poi la riuende al medefimo mercante, per ducati cinque a pagar di contanti; fi domanda, può il detto mercante giuftamente guadagnare quel ducato a fi fatto modo?

Si rifponde fe'l mercante pregato da Pietro, che ce li preftaffe; non ha voluto preftargli, eccetto a quefto modo: cioè vendendoli vna canna di panno, o altra cofa con patto, ouero intentione principale di ricomprarla poi da lui men'del detto prezzo; e più, che

vfura;

vsura;ma se mentre li vendeua la sua robba,non pensaua altrimente ricomprarla: e Pietro non trouando, a chi la vendere, torna da lui, pregandolo, che se la ricomperi per tanto manco,non sara vsura:però auertì,che tra sei ducati guadagnar vno sarebbe ingiustitia perche o la vendita fù ingiusta, o la compra è fuor di ragione:ma comprarla cinque e mezzo, sarebbe giusto:percioche,quel che vale ducati sei ad vn prezzo rigoroso,si può anco vendere per ducati cinque e mezzo a vn prezzo pio, giustamente.

Nota.

10 *Quarto dubbio.*

QVARTO, si dimanda, chi vendesse le sue mercantie alli prezzi correnti,da pagarse nel taltempo,cō patto,che se nel detto tempo,che si pagaranno, valessero più,sia tenuto dare quel tanto di più:e se valessero manco,non s'habbia da scemar dal prezzo fatto cosa veruna, sarebbe lecito?

RISPONDE Siluestro in Verbo Vsura. 2.§.5.che non è lecito:perche dar tempo a pagare senza pericolo di perdere, e star con speranza di guadagnare qualche altro di più,non è altro,che vn velato impresto, e conseguentemente vsura.

11 *L'auaritia ne conducce più all'inferno, che tutti gl'altri peccati.*

BENCHE il Demonio che nō manca mai,con diuersi lacci tirar l'huomo alla dannatione: di vn'altro si serue più attamente,che del laccio dell'auaritia,poi ch'ella sola ne conducce più all'inferno,che tutti gl'altri peccati:sì perche è radice di ogni male,si anco p la difficoltà del restituire,senza di cui, a chi non è impotente, il pentirsi appresso di Dio non gioua:e quel che importa,molti non restituiscono,perche non se ne san no conscienza,per ingannarsi nel modo di contrattare:oue commettono molte vsure vellate per vna crassa ignoranza,la quale non gli scusa, & acciò ogn'vno auuerta al fatto suo,seguitando la materia d'vsura, si fa vn dubbio difficile,quinto in ordine.

Quinto dubbio.

CHI comprasse pecore,vacche,giomenti,giardini, massarie,& altre cose fruttifere da chi realmente non l'ha,e poi ce l'affittasse per tanto l'anno,commetterebbe per ciò peccato d'usura?

A questo si risponde diuersamente per essere i casi diuersi: ma prima ch'io cominci risoluerò un caso, ch è chiaro; cioè che si come Pietro può comprare da Giouanni cento pecore, e darle alla parte, o affittarle a Marcello per una conueniente pensione, e con patti leciti; così anco le potrà dare all'istesso Giouanni; poiche in questo caso non è maggiore la ragione dell'uno, che de l'altro.

Dico (per conueniente pensione) perche se Giouanni vendendo la sua robba per bisogno forzatamẽte con patto, che gli sia data ad affitto per nõ spogliarsene del tutto, & il compratore ciò conoscendo, li ponesse adosso una grossa pensione, sarebbe peccato d'ingiustitia. Dico ancora (con patti leciti) percioche si pattuisse, che Giouanni sia tenuto ad ogni pericolo, e danno, c'hauranno da patire detti animali, e nel tempo della restitutione habbia da restituire le cẽto pecore intere, sarebbe illecito; perche la ragion vuole, che morendo moiano al padrone, e non all'affitatore; come si raccoglie dalla l. Incẽdium. C. si certum petatur, e nella l. Pignus C. de pigno. act. eccetto se Pietro per il pericolo, che Giouanni pigliarà sopra se de gli animali, ne gli pagasse un tanto quanto giustamente si potrebbe stimare detto pericolo, il che far si suole, acciò l'affitatore de gli animali habbi maggior di quelli.

Risposta. Rispondendo dunque al dubbio. Il primo sia. Se Pietro comprasse da Giouanni un giardino, che finge hauerlo, ma realmente non l'ha; e poi ce l'affittasse per tanto l'anno, credendo in buona fede, che Giouanni l'habbia; Pietro sarà scusato insino che duri quella buona fede; ma saputo, che l'haurà, deue annullare il contratto; e degli frutti riceuuti per la pensione, dourà solamente restituire quel che si troua in essere in quel punto: come sarebbe a dire, comprò una uigna, e poi ce l'affittò per tante some di uino l'anno; dourà restituire quel uino solo, che si trouarà nel tempo, che si saprà; eccetto se quel partito,

che

che fece con Giouāni, pur l'haurebbe fatto con altri huomini reali, e con uerità; i quali per lui furono dati adietro, perche alhora non sarebbe tenuto restituirlo, per cagione del suo interesse; come dice Siluestro in Verbo usura 2.§ 6.

L'altro caso sarà, se dopò che l'haurà saputo, pur se guirà di riscuotere, ouero contrattarà con Giouanni sopra quel, che non hà, con certa malitia: come per essempio, non uolendo prestargli venti ducati senza guadagno, finge comprar da lui un Cauallo, oue ro vn'Boue; e poi farà il contratto, che ce l'affitta per tanto l'anno, o dà alla parte, in questo caso peccarà in fraude d'usura, e non può con buona conscienza riscuorere l'affitto, ò la parte: perche riscuoten do sopr'una cosa, che non è, ne porta pericolo, poiche in quel modo il cauallo, ò Boue non può morire, ne passar disaggio alcuno, tutta l'intentione và sopra il denaro sborsato qual haue odor di mutuo sotto specie di compra. A questo proposito fa la l. de condit. sine causa per totum, nel Digesto.

Il terzo caso, oue si scopre la malitia inuentata dal Diauolo in coloro, che sono auezzi all'usura, non uolēdo mostrare, che guadagnano per prestar de nari, è, mentre ch'usano certi contratti fraudolenti in questo modo. mentre un massaro haurà bisogno di ducento ducati per un'anno solo, non uolendo pre starceli, fingono cōprar da lui ducendo pecore, che nō ha; e poi ce gli danno alla parte per un'anno, con pat to, che l'habbi da conseruare integre, e poi nel fine del l'anno ricomprarsele per lo medesimo prezzo, restituendogli li ducento ducati, che altro è questo che un mutuare manifesto; poiche nel fin dell āno ha gli suoi danari sicuri, & oltre ciò il guadagno figurato per lo prezzo delli agnelli, latte, e lana sēza pericolo di lupi, secche, muca, & altre sorti d'infirmità, che patir sogliono le pecore, come anco dice Soto nel lib 6. de iusti. & iure. q. 4. art. 2.

91

Di quì potrete scorgere per gli altri contratti simili, per non moltiplicare in tanti essempi.

12 *Sesto dubbio.* Sesto si dubita, un che comprarà grano nel tempo della scogna, vino nel tempo delle vẽdegne, legne nel tempo, che si putano li arbori, o si soglion tagliare li boschi, e simili altre cose a i prezzi correnti; con patto però che ce l'habbia a tenere per quattro, o sei mesi; e poi consignarcele in tante medesime misure; sarà per vsura per tal patto che v interuiene? Si rispõde se l cõpratore non hauea intentione di cõprare per alhora, ma ciò fa per guadagnare per quella via senza suo fastidio, perche sa, che nel tal tempo ualerà più: il patto è molto iniquo in fraude d'usura, dice Ostien. e dopò lui Siluestro. Verbo usura 2.§.8.

Ma s'hauea già uolontà di comprare alhora l'istesse cose, ma ciò fa per commodità del venditore in aspettarlo, non sarà vsura, purche ui si deducan le spese e la fatica, che vi correrà in conseruale insin'al tempo della consignatione; perche il conseruar grano in Napoli, vi corre spesa a magazeni, e fatica a rinfrescarlo; si deduca ancora il pericolo, se vi correrà, perche il

2 conseruar vino, e massimamente in luogo pericoloso, & humido, è molto fastidioso, e finalmente il mancamento, che far soglino dette cose: perche chi cõprasse dieci cãne di legne il mese di Marzo quãdo son uerde; e poi nel mese di Settembre ne uolesse pur dieci, quãdo son seche, e ristrette, cometterebbe fraude d'usura; perche uié a riscuotere più di quello ha comprato: il medesimo si dice del vino musto, e de le altre cose simili. 14.q.3. Vsura.

E molto più sarà tenuto rifar tutte queste cose, quãdo il compratore ciò vuole per sua commodità.

Settimo dubbio. Settimo si domanda, sarà forse lecito comprar un attione, che Titio haurà per essempio sopra li beni di Seruio: ouer un debito da riscuotersi nel tal tempo: o pur un censo, pensione, e paghe inmature, e simili altre cose, per men prezzo di quel, che sono, poiche si sborsa la moneta inanzi che si ricuperano? Si risponde,

de, e prima quanto all'attione, per intendere meglio il negotio.

L'attione si può intendere di due maniere: cioè Reale, e Personale.

Attione reale.

Attion reale si chiama ogni ragione, che può competere, o pretendenza, che può hauere un huomo sopra li beni d'un'altro, perloche può aggere cōtra quello, citandolo in giuditio, che li restituisca quel, ch'egli pretende: e questa non presuppone l huomo obligato, e però si dice attione tale: perche la pretendenza è sopra i beni solamente, e non sopra la persona, che possiede detti beni.

Attione ꝑsonale.

Attione personale si chiama, quando la pretendenza ua sopra la ꝑsona obligata ꝑ qualche cōtratto, malesicio, o altra ragione: qual pretendenza se ben sarà di qualche cosa reale, si chiama però personale: ꝑche la persona, che la possiede, se ne troua in qualche modo obligata: come ne gli essempi più ageuolmente s'intenderà.

Attione reale incorporea.

L'attion reale è anco de due sorti: una è di cose incorporee: come sono certe iuridittioni, o seruitù, che un'huomo haurà sopra li beni d'un'altro: come sarebbe a dire, Pietro haurà un'attione di poter passare per sopra la tua massaria, o di poter tenere nelle sue case una fenestra sopra il tuo giardino, o di hauer l'uso sopra il tuo molino, o forno per seruitio di sua casa, o haurà l'uso dell acqua sopra il tuo pozzo, o una seruitù nella tua casa, che non possi fabricare, & inalzare le tue mura, e leuargli il lume, e simili altre cose: e di queste attioni non intendo io: percioche si possono uendere in qual si uoglia modo: purche non ui entri peccato d'ingiustitia: come a dire, il padrone di q̄l attione si troua in gran necessità, suffocatione, e posse̅dolo aiutare Pietro, nō vuole: acciò li uenda quell'attione mē del giusto p̄zzo, ouero ꝑ leuarsi quella seruitù di sopra, darà grā noia al padrone di quella, ꝑ uia indiretta: poi non l'ha uolontà di uenderla: acciò cela uenda per forza, allhora sarebbe grand ingiustitia.

L'al-

L'altra è corporea, laqual consiste in certi ragioni, e competenze; e di beni; e di questa è il nostro ragionamento.

L'atione reale corporea quando è lecita comprarla

E prima quanto all'attioni reale si dice. Pietro pretende le doti di sua matre sopra li beni di Fráceſco, o vero una casa; qual fu dote di sua matre, venduta da suo patre malaméte, ouer una successione di suo auo, ouero alcuni beni occupati da altro senza ragione p discorda di tépo, luogo, guerre, violéza di tirãno, o simili oltre occasioni; e nõ possendo litigare; o perche nõ ha denari, o pche la parte è molto potente, e non si può preualere. o pche nõ sà indrizare le sue cose, o finalméte nõ vuol litigare, p nõ hauer quel fastidio, & un'altro sarà piu atto a cacciarne le mani, o perche tiene buoni mezi, o perche sarà professiõ sua, può colui cóprare quell'attione, che li compete sopra tali beni, per mẽ di quel, che uale realméte: però quel mãcaméto di prezzo s'ha da fare con discretione, hauendo riguardo al pericolo, e dubbio euento della lite, le spese che ui correranno, la fatica, che ci uorrà, o piu, o meno, secondo che la causa sarà più, o men chiara, o dubbia: ma oue queste cose non vi saráno, o perche le scritture son chiare; o perche il modo di ricuperarle è facile senza spesa, o perche il debitore uorrà pagare senza litigare: talche altro non ui correrà, che'l tempo a riscuoterli se bene lungo fusse, non sarà lecito per il tempo solo comprare dett attione men di quel, che uale, ancorche il padrone la uendesse per bisogno, come dice l'Abbate nel capit. ex parte: & Innocen. nel c. in Ciuitate de usuris, e Siluestro Verbo, usura. 2. §. 14. Similmente si dirà se fusse una donatione, che si può così ageuolmente ricuperare: o perche il debitore sarà litigioso; o perche la causa sarà difficultosa, & il donatario non può far la lite, & un'altro si, può quel tale comprarla men di quel che uale, secondo il fastidio, e la spesa che ci uorrà; ma quando ciò non ui sarà, nõ è lecito pagarla meno di quel che uale, sol per il tempo che ci correrà a riscuoterla: come per essempio, Pietro

tro

tro da qui ad un'anno d ur riceuere ento ducati, che li furon donati, & hauendone bisogno adesso, li cederia a chi ne li donasse nonanta, non si può con buona conscienza guadagnare quei dieci per il tempo solo.

Ne in questo caso milita quella regola. *Minus est habere actionem quam rem*, come diremo abasso.

E se fusse vn Legato in testamento? Dico, se l'heredità è sufficiente, e l'herede vuol pagare di buona uoglia; sol ui correrà tépo insin che si dichiari herede; pigliarà l'heredità, e farà simili altre solennità, il legatario hauendo bisogno lo uolesse vendere, non si può p questo solo comprare men di quel che uale; ma se nel l'heredità ui fossero debiti, per lo che si dubitasse, se ci auanzarà per sodi fare al legato, e l herede pigliasse l'heredità con beneficio della legge, & inuentario, & non si potesse astringere così ageuolmente a pagare; onde il legatario patesse molto fastidio per ciò a riscuotere il suo legato: può un'altro per queste ragioni comprarlo men di quello; vale: se bé quel tale hauesse mezo e modo di ricuperarlo sēza sua noia, perche nō è obligato usare i suoi mezi buoni in fauore, o beneficio del legatario.

Allhora sarebbe molto male; quando l'herede fingesse che nella heredità ui fossero di molti debiti, per loche si dubitasse, se l heredità è sufficiente, a sodisfare al legato; accio il legatario s'accordasse per men di quello deue hauere, e benche il legatario s'accordasse per non perdere il tutto; nondimeno pur l herede sarebbe tenuto in conscienza dargli il rimanente, per la fraude cōmessa si come ancora fraude sarebbe cō obligatione di restituir il tutto; mentre un'here e fingesse alli creditori del patre, l'heredità non essere sufficiente a pagar tutti, occultando le robbe della heredità, e pigliandola con beneficio della legge, e con l inuentario, acciò nō sia astretto a pagar tosto, a fin'che poi det ti creditori s'accordassero per men di quello, deueno hauere essendo la heredità sufficiente a pagar tutti eccetto

cetto se ciò facesse per scontare l'vsura, che detti creditori hauessero fatta a suo patre: perche vsar tal prudentia sarebbe illecito.

Quanto all atione personale; come sarebbe a dire Pietro ha comprata vna massaria da Francesco; ouero ci haurà posti di sopra vinti ducati annui di censo perpetuo; & hora si troua vincolata ad altro; onde bisogna litigare; se ce li può assicurare sopra altri beni; o pur haurà allogata da lui vna casa, & ora nó ce la vol dare: può vendere questa attione ad vn'altro, per vscir d'impaccio, per tanto manco, acciò quello se la ricuperi.

In oltre Pietro haurà riceuuto vn danno notabile da Marcello sopra i suoi beni, per lo che colui sarà tenuto risarcelo, ma non vuol senz'esser condennato; si può comprare quell'attione men di quello, che si pretende da un huomo, che sarà piu atto a cacciarne le mani.

E così si puo dire discorrédo per gli altri casi simili.

Quanto al debito, si dice con vno essempio. Pietro deue riscuotere da Francesco cento ducati, da quì ad vn'anno; li uorrebbe vendere per nouanta, per necessità, che ne tiene: sarà forse lecito ad vn'altro comprarli per quel prezzo? Si rispóde, se'l debito è chiaro, & esigibile senza fatica, e spese, poiche senza timore si spera la moneta al tempo suo; non sarebbe lecito; percioche quei dieci ducati, che si rilassano, non son per altro, che per la moneta, che si paga vn'anno inanzi; il che non è altro, che ꝓstare ducati nonáta ꝑ vn'anno, e poi riceuerne cétо; ma se ciò si facesse ꝑ rispetto della fatica, e spesa, che ci uorrà à riscuoterli; poiche il debitore sarà fuor dalla Città, o ꝑ altro simile; ouero si patira difficoltà a ricuperarsi; poiche il debitore è litigioso, fugitiuo, alquãto ĩpotére, ouer tãto potére, che non si può cõ lui cõtrastare: & vn altro haurà miglior modo, arte, e mezi di ricuperarli, allhora sarebbe lecito con la sua industria, arte, e fatica guadagnarsi quei dieci ducati: purche non v'interuenga fraude alcuna,

fraude

fraude farebbe, quando il negotio fi faceffe difficulto fo artificiofamente, con alcune falfe apparenze; acciò il creditore moffo da qualche timore, s'inchinaffe a uédere il fuo credito tanto meno.

Lecito anco farebbe, mentre il compratore, per far feruitio al amico, che corre gran bifogno, ne pateffe qualche intereffe: come farebbe a dire non hauendo li nonanta ducati in caffa, venderà tanto grano, o uino, o fimile inanzi il tempo deftinato, quando verifimilmente l hauerebbe venduto più. come ben dice Soto nel libro. 6. de iuft. & iur. quæftione quarta articolo 1.

Quanto alli cenfi, e penfioni fi dice: fe fon cēfi che fi pagano in denari, e la fumma è certa, e nel tempo che faranno maturati fi potrano rifcuotere fenza faftidio, e fpefa: nō farebbe lecito comprarli men di q̄l, che fono fenza vitio d ufura: ma fe ui correrà qualche fpefa o fatica, fi potrà comprare tanto meno, quanto fi ftimarà la fatica, e la fpefa.

Se la fumma è incerta, come ꝑ effempio: farà una penfione fopra un forno, o molino d'acqua, dalquale fi riceue la metà, o terza parte di quel che guadagna, allhora fi potrà comprare, fecondo farà ftimata a giuditio di fauio: leuato uia ogni fraude, e corrotta intentione nel contrattare.

Se li cenfi o penfioni fi pagano in tāti frutti, o farà quantità determinata, verbigratia, fi pagano tāte botte di uino fopra la tal maffaria, o tāti tumuli di grano fopra le tal terre, o fimile: s'haurà da ftimare fecondo che potrāno ualere le robbe nel tempo, che fi rifcuoteranno: ma fe li frutti fi pagano in una quantità incerta: cioè la metà del u no, che nafcerà, o che la terza parte del grano, che raccoglie, e fimile: s'haueranno da ftimare fecōdo la uarietà di tēpi, ftagione, e prezzi, che potrāno corere, come fi uēdeffero frutti in herba, a giuditio di fauio: leuata ogni malatia, o fraude che fi potrebbe commetter: e quando il compratore ꝑ porfi al ficuro pagaffe molto mē del giufto: o perche il uen-

ditore forre necessità, e per secutione: come per essempio. Marcello deue dare a Pietro certi denari nel mese di Maggio, e nō hauēdo altro modo di pagare, li vuol uendere in herba il uino, che deue hauere nel mese di Ottobre dalla sua massaria censuata; Pietro lo vuole per tanto meno, altrimente lo farà carcerare: onde Marcello forzatamente ce lo vende men del giusto; in questo, e simili altri casi sarebbe peccato d'ingiustitia, con obligo di restituire il rimanente prezzo giusto.

Cōpra di paghe in che modo sarà lecito

Quanto alle paghe, se sono immature da esigersi nel fine dell'anno, o mese per mese, & in esse vi correrà alcuno pericolo; sarà conueniente qualche poco meno comprarle: come per essempio, un soldato huomo d'arme uenderà il suo allogiamento, o paghe di tutto l'anno da uenire tanto meno per seruirsene inanzi tempo; il quale morendo tra quel tempo il compratore non può riscuotere, eccetto per quel tempo c'hauerà seruito, & il rimanente si perde per lui.

Ma se saranno mature, non si possono comprare per tanto meno, perche sarebbe un mutuo tacito e couerto: poiche li pagamenti del Rè son certi: potrebbe ben si patir qualche difficoltà nel riscuotere per la malitia di alcuni officiali sopra di ciò destinati: quali mai gli spediscono, per hauerne la mancia, (e Dio uolesse, che non ui ne fussero) ò simile altro intertenimento: alle qual cose si può hauere riguardo, ma quando queste, e simili ragioni non ui saranno: eccetto il uoler guadagnare per questa uia, intricando i suoi denari a questo modo: ciò non sarà altro: che una specie di fenerare: come dice Silu. ne i luoghi sopra citati.

Et uniuersalmente parlando: quando si comprarà qual si uoglia attione, ragione, competēza, giuriditione antica, pretendenza, successione donatione, legato, debito, censi, paghe: & altre simili ricoglienze, che per qualche rispetto sono difficultose, o dubbie a ricuperarsi,

perarsi, si posson uendere qualche cosa meno: secondo che il dubbio, e la difficoltà sarà stimata da huomini prudenti: perche la passion fa ingannare il compratore, & il uenditore per la necessità, che lo preme si cõtenta d ogni partito.

Ma se dette cose in cõtemplation delle quali si pagarà la moneta inanzi tempo, fussero chiare, certe, & esigibili senza noia, spesa, e pericolo: non è dubbio, che non si potrebbon uendere, ne comprare men di quel, che sono: perche sotto specie di cõpra, ci uà un' mutuo simulato, e finto: cioè per pagare il denaro inãzi tempo, s'imborsarà poi tanto di più senza pericolo, e fatica.

Segno di ciò ue ne sia il modo di contrattare, che far sogliono, perche chi usa tali negotij, comprarà la cosa tanto più meno, quanto sarà più lungo il tempo a riscuotere.

Ne in questo caso procede quella regola detta poco di sopra: cioè ch un'attione e speranza val meno della cosa, che realmente possede: perche questa regola hà luogo, quando la speranza è dubbia, e l'attione ha gionto seco qualche pericolo, difficoltà, e fatica, o altro giusto rispetto: come si è detto di sopra. leuato uia ogni fraude, e sospetto d'usura, come dice Siluestro Verbo usura. 2. §. 14. e Nauarro capitolo 17. numero 231. & a questo modo conciliarai le sentenze de gli dottori, che sopra di ciò appaiono uarij.

Ma che si direbbe dell'istesso debitore, ch'è obligato da qui ad un'anno pagare cento ducati, sarebbe forse lecito pagarne hoggi nonanta ad instãtia del creditore, che ne lo prega, per bisogno, che ne tiene?

E par che sì, poiche quella istessa ragione che fa, ch un'altra persona estranea possi comprare il debito uostro men di quello ch'è, farà anco, che voi ue lo possiati riscattare.

A questo si rispõde, se mentre che'l debitore uorrà riscattarsi il debito ad istantia del creditore, pagando inanzi tempo: ne patirà qualche interesse: uerbi gratia

uenderà

uenderà le sue robbe, per accumulare cento ducati, manco prezzo di quello si uenderebbono nel tempo ch'era obligato a pagare; ouero se ben haurà il denaro, però l'haura destinato comprarne certa mercantia, nella quale uerisimilmente guadagnarebbe, e per seruir all amico cessarà di fare quel guadagno, sarà lecito; hauendo riguardo a queste cose; e secondo l interesse che ne patirà, cosi potrà per tanto meno riscattarsi il debito, ma si hauesse la moneta otiosa in cassa, e ciò facesse sol per guadagnare qualche cosa, senz'altro dubitare, sarebbe vsura.

Ne ui pensate, che le ragioni, che sono in fauore d'una terza persona, in questo caso, facciano per voi; percioche voi seti obligato per contratto pagare tutta la summa, ne posseti pagar meno, eccetto per rispetto solo dell'interesse come ho detto; ma vna terza persona, non essendo tenuta a cosa veruna, può comprare quel debito per meno, oltre la ragion di qualche interesse, per altre ragioni; cioè, spese, fatiche, difficoltà, & altre simili come s'è detto, qual cose non sono in voi, riscattandoui il vostro debito: onde scemandone qualche cosa, non sarà per altro, che per anticipare il pagamento, e però sarà vsura.

14 *Ottauo dubbio.*

Ottauo si dimanda, sarà forse lecito comprare i frutti d'vna massaria, possessione, o giardino auanti che si ricogliano, o quando sono in herba, per tanto prezzo determinato? Si risponde, se'l prezzo, che si porranno detti frutti, sarà con discrettione, considerato il dubbio della raccolta, i pericoli c'hauranno da passare, o più, o meno, secondo la qualità de gli frutti, & il valore di essi sarà lecito: ma se tutte queste cose ben considerate, si giudicarebbe, quelli valer più di quel che si pagaranno per l'anticipation del pagamento, sarebbe fraude d'vsura: e se pur non s'anticiparà, ma il cõprator porrà detto prezzo cosi basso per assicurarsi, sarebbe ingiustitia, perche dourà stare al pericolo cosi egli, come il venditore, onde per l'una, e per l altra cagione sarà tenuto a restituire quel più, che valeranno.

Nono

Nono si dimanda.un'Erario,Cancelliere,tesoriere, o procuratore d'alcuna Vniuesità, Communità,Collegio,Prencipe,Signore,o simile, l'officio del quale sarà pagare le prouisioni de gli officiali, seruenti o altri mercenarij,& huomini,che stanno al salario :potrà tenersi della lor prouisione qualche cosa, per anticiparli la prouisione?Si risponde di nò,perche sarebbe usura,facendosi pagare del tempo anticipato : Ma si dimãda,a chi si deue restituire?alla Vniuersità, o signore,se per ciò n'haurà patito interesse; e se non al seruiente, a chi sarà stato leuato, dice Nauarro cap. 17.numero 246.

Nono dubbio.

Alla medesima restitutione sarà tenuto, se uenuto il tẽpo, che deue pagare li stratia in qualche modo,a fin che quelli li donano qualche cosa, pchẽ q̃l duono nõ è uolõtario, e libero,ma ciò fanno p essere spediti.

Decimo si dimanda, s'un che uenderà la sua robba a credito ad un'huomo,di cui dubita, che non pagarà al tempo debito senza fastidio e spesa,potrà per ciò adurre in patto, che paga tanto più, per rispetto delle spese, che dubita, che sarà?Si risponde con distintione, se l uenditore per rispetto delle spese, che dubita fare porrà la sua robba tanto più del giusto prezzo et andio rigoroso. come per essempio, una cosa, che al più alto prezzo ualerà trenta ducati, la uenderà per trentatre, e quei tre di più li uorrà per rispetto delle spese, qual teme, che farà, a questo modo non sarebbe lecito, perche il sol timore di spendere, non può fare con giusta ragione, che si toglia quel più, poiche porrà ben'essere, che colui paghi al tempo senza che si facci spesa alcuna : ma fatto il prezzo giusto della robba uenduta, si porrà nel contratto un patto, che se non paga al tempo debito, sia tenuto pagare, oltre la sorte principale tutte le spese, e fatiche, che per sua cagione si faranno, da liquidarse nel tempo, alhora il patto sarà giusto, perche a qu sto modo si saprà alla fine,se realmẽte si faranno spese,o nò,e nõ facendosi nõ le potrà domanda

re. Fin hora la cosa va piu piana, ma la difficoltà stà in questo, cioè se verisimilmente si dubitasse che si faranno alcune spese, per le conditioni del a persona, de compra;potrassi dal principio tassare dette spese, per non hauer poi nel fine a litigare, e liquidare le spese, che saranno fatte; ponendo in patto, che oltre la sorte principale si paghino etiandio, che non si facessero?

Risponde Soto nel citato luogo, questo modo di negotiare, cioè conuenire dal principio per le spese, quali non si sa, se si faranno, non è senza sospitioni d'usura; quando ciò si facesse con giuste, e probabile congetture; posta da banda ogni fraude e malitia, e sinistra intentione: come per essempio, il compratore si tiene per vn huomo litigioso, e solito a dar calunnie in simili negotij; ouero habita in altra Città, o sarà d'altra giuriditione; per le qual cose ageuolmente, si può credere, che non si riscuoteranno li denari senza fastidio, e spesa; allhora si potrebbe con giusta cagione far vna tassa moderata per dette spese, da pagarsi etiandio, se non si facessero: perche potrebbe accascare di farne piu di quelle, che sarà conuenuto; quali poi non potrebbe cercare: e però dic'egli essere giusto in tal caso.

17 *Vndecimo dubbio.*

Vndecimo si dichiara, chi nella fiera, quando sarà nel fine, venderà le sue mercantie a credito più di quello, che corre communemente à pagare, per rispetto, che nel principio della fiera hauran valute più care, per l'abbondanza di compratori, & inopia di quelle: e poi per il concorso de dette mercadantie saranno calati i prezzi di esse, s'inganna molto, e pecca mortalmente; e sarà tenuto restituire tutto il souerchio, perche già fu detto nel principio di questo Capitolo, che la copia & inopia tanto di compratori, come delle mercadantie fa che vna istessa cosa vaglia piu vn giorno, che vn'altro, e però

non

non si deue hauere riguardo a questo.

18

Terzodecimo dubbio difficile, et vtile.

Finalmente si fa vn dubbio non poco difficile, per la varietà dell'opinioni. Il dubbio è questo. Mentre che Titio venderà vna casa, massaria, o altra cosa fruttifera, a credito per tre o quattro anni, potrà per quel tempo, cercar i frutti, ouer il censo in luogo de i frutti insin che si fa il pagamento: senza sospition d'usura?

Prima risposta.

A questo si risponde: e prima si dimanda, se Titio vende a pagare al tal tempo forse, per esserne pregato, ouero spontaneamente per suoi disegni? Se vendendo darà tempo a pagare, per commodità dell amico, che ne lo prega co instantia, sarà lecito per rispetto del suo interesse; ma se venderà spontaneamente; come sarebbe a dire, Titio per suoi disegni vol vendere, vna casa, e non trouandone il denaro di contanti: si offerisce, per vscire, darla a credito, o tutta, o la metà; però insin che'l cõpratore paga il prezzo, ne vuol vn tanto per cento.

Seconda risposta.

A questo secondo membro rispondendo alcuni Legisti indifferentemente. Se dal principio che si transferisce il dominio, si fa patto, che s'habbia da pagar il cẽso per rispetto de i frutti, insin'al tempo di pagar il debito, sarà giusto. S. Antonino 2. parte. titolo. 1. §. 20. Sil. Verbo Vsura. 2. §. 11. e molti altri Theologi non approuano questo contratto, perche d'vna cosa estranea con che ragione si puo riscuotere frutto alcuno con buona conscienza?

Refutatione.

Essendo dunque per questo contratto transferito il dominio della cosa venduta nel compratore, in modo che si patesse qual si uoglia ruina etiandio inanzi il tempo del pagamento, tutto va in danno del compratore, talche Titio non può esigere il censo; perche non hà fondamento oue stà: non sopra la cosa vẽduta poiche già è stata alienata libera com'ho detto, non sopra l'indugiar del debitore; per la cui ragione vorrebbe l'interesse, perche Titio spontameamente l'ha concesso il tempo al poter pagare, talche altro

non si può dire, eccetto, che'l censo si riscuote per contemplatione del denaro aspettato; ilche non è altro, che vn fenerare: E però secondo questi Dottori, s'haurà da diffinir così.

Terza risposta.

Se nel contratto si tranfersisce il retto dominio della cosa in potestà del compratore restando quella nel suo pericolo, il contratto è illecito: ma se nel contratto si consegnarà la cosa, che si vende con tal patto, cioè che mai s'intenda essere transferito il dominio di quella al compratore, finche non sarà interamente pagata, e fra questo tempo stia a pericolo del venditore: come se fusse fatta vna locatione con hauer stabilito il prezzo di quella, con patto che in termine di tre, o quattro anni, quando consignarà il detto prezzo, all'hora s'intenda essere venduta, e transferito il dominio; & a questo modo sarà lecito.

Istanza chi aradi tione

E si dirai, come dice l'opinion contraria. *Nemini licet habere rem, & pretium.* A nessuno è lecito tenere la robba, e'l prezzo di quella insieme. Vi rispondo, che ciò è uero, quando il debitore indugiarà, venuto il tempo di pagare, ma nel caso nostro non è così; perche il venditore ha concesso il tempo volontariamente; onde se per quello ne vorrà la pensione, ciò sarà vendere il tempo, ilche non è lecito.

Istanza.

Altri dicono, che la legge permette, che si possa fare vn censo degli denari, e quello pagare insin che affrancarà.

Si risponde, che ciò sarà lecito, quando il censo sarà perpetuo, con potestà d'affrancarsi, quando piacerà al debitore: ma che si facci per tre, o quattro anni determinati, e poi sia obligato affrancarli, non è lecito; come dicono tutte l'estrauagāti di Sommi Pontefici, delle quali trattaremo di soto.

INOLTRE questa pensione, o censo che ti riserbi, o son frutti propriamente: & alhora quell'anno, che periscono, non puoi riscuotere la pensione, se non son propriamente frutti, ma vna facoltà e giuriditione sopra la cosa venduta, & obligata in luogo di frut-

frutti;& alhora non si può fare a tempo determinato, com'ho detto: perche quel patto di poter ripetere li denari alli tre, o quattro anni, e tra tanto riscuotere il cēso non è altro, che un prestar per tanto tempo, e di quell'impresto riceuerne un tanto l'anno, ilche non è altro che fenerare.

E per confirmatione di queste ragioni vi soggiungo, e dico: dopò scritto questo caso hauer trouato, questo dubbio essere stato discorso in Roma nel tempo della felice memoria di Pio V. e da Padri Giesuini Penitentieri in San Pietro essere stato risposto: il prefato caso essere vsuraro, e bene hauer detti li preallegati Dottori.

Risposta

Tra i quali Penitentieri ui fu il R.P. Ledesma Ispano Theologo, e Canonista: il quale longo tempo hà retto il studio di sua Religione in Roma, le cui risposte danano marauiglia a tutti; e di sua propria bocca disse il sopradetto caso essere usurario, secondo la dottrina di San Thomaso 2.2.q.78.art.2.ad 7. argumentū. e molto si marauigliaua di Couarruuio, hauer detto il cōtrario: l'equità del quale alhora hauerebbe luogo, quando non si transferisce il dominio della cosa, come ui hò toccato di sopra.

Rutilio Bensonio Theologo di San Pietro, huomo di gran stima, e delle buone lettere benemerito, dopò ben considerato il caso, disse, nel caso proposto giudico commetersi usura, & essere tenuto in cōscienza al la restitutione; supponendo, che'l retto dominio della cosa venduta si transferisca al compratore, insieme co'l pericolo di quella; non s'hauendo nulla consideratione, ne d'indugio nel compratore, ne d'interesse nel uenditore: essendo che spontaneamente habbia venduto, e dato il termine a pagare per suo commodo, e nō pregato. Plautio huomo celeberrimo V.I.D. che tenea la lettura publica nella Scola della Sapienza in Roma. il Reuerendissimo padre Sacrista del S. D.N. Papa Pio Quinto, e suo confessore, detto Agostino Romano. Theologo celebrato, il R. P. Maestro

Sisto Lucense Procuratore Generale dell'ordine di S. Domenico Theologo eccellente, e molti altri famosi litterati, i nomi de i quali lascio per breuità, dissero, questa via esser' più sicura per la salute dell'anime.

Risposta del Cardinal d'Arezo con tre conditioni.

Altri nel numero de i quali fu l'Illustrissimo Cardinal d'Areze, prima detto Arciuescouo di Piacenza, e poi di Napoli, huomo molto cõsumato, & esperto in questa facoltà, per essere stato prima Consigliero in detta Città Regia, la cui autorità fu di nõ poco stima, dissero, non commetterà vsura colui, che vorrà riserbarsi tanta pensione da pagarsi in denari, in luogo de i frutti, finche si paghi la sorte principale; se nel cõtratto ui porrà tre conditioni.

Prima conditione.

La prima è, che tal riseruatione si facci dal contrahente nell'istessa consignatione della cosa, che si uẽde; e non dopò, che haurà confessato hauere riceuuto il prezzo; altrimente il contratto seria vsurario: come per essempio, Titio venderà una casa, massaria, o altra cosa fruttifera mille ducati; degli quali ne riceue realmente de contanti cinquecẽto, e gl'altri restanti vuol, che si pagano da qui a tre anni, non dee far la uendita per mille ducati confessando hauerli riceuuti tutti; e poi de gli cinquecento che realmente non riceue costituirne il censo sopra detta cosa venduta, da affrancarsi alli tre anni; perche a questo modo, è contra la Bulla di Sommi Pontefici; ma bisegnarebbe che fusse ad arbitrio del debitore, ma alhora il contrahere sarà sicuro (secondo i predetti autori) quãdo la casa, o massaria, si venderà per cinquecento ducati, con peso di tanta pensione, da pagarsi sopra quella in luogo degli frutti soprabondanti, che rende la sudetta massaria di più, rispetto al prezzo pagato, con patto che se li possa, e debbia affrancare alli tre anni per cinquecento ducati, come si troua stimata, tanto ualere; perche a questo modo la cosa venduta di tal peso carca, si transferisce e consegna cõ detta pensione: e si come si posson vẽdere i frutti d'una cosa fruttifera per tanti anni

deter-

determinati, così si può riseruare la parte di quelli: vẽdendosi la detta cosa; e poi uenderli per tanto l'anno a tempo; E s'ella si darà tutta a credito, si potranno stimare tutti i frutti; e uendersi per tanto tempo; e poi pagandosi il prezzo della cosa, quelli estinguersi; ouero consignarla per modo di locatione per tanto l'anno, determinando il prezzo di quella da potersi uendere, e dare in pleno dominio per mille ducati, alli tre anni.

Seconda cõditione.

La seconda conditione è, che detta pensione, e censo, che si riscuoterà in luogo de i frutti; non ecceda, & auanza il valor di quelli, altrimẽte il contratto pur sarebbe illecito; perche, par che s'haurebbe riguardo alli denari aspettati, e non alli frutti della cosa uenduta; l'essempio s'alcuno uenderà una casa mille ducati, che si suol affittare per ducati cinquanta l'anno, riceuendone cinquecento di contanti; non deue per il rimanente cercare otto, o sette per cento, ma cinque; perche tanto suol rendere detta casa; altrimento par che uogli la ragione de gli denari, come si sogliono dare a censo, e non la ragione de gli frutti della casa, qual non può render più; e quel, che si dice della casa s'haurà da intendere d'ogni altra cosa fruttifera.

Terza conditione.

La terza conditione sarà, che'l venditore stia soggetto a tutti pericoli, che potrebbeno correre detti frutti, per rispetto de i quali riscuote la pensione, verbi gratia, mentre che'l creditore si riserba li frutti d'una massaria, vigna, giardino, o simile al modo predetto, quell'anno che fussero destrutti dalla tempesta, rosata, gelata, grandine, o altra disgratia, non dee riscuoter il censo, ma rilassarlo tanto, o la metà, secondo la rata de i frutti persi, altrimente, chi non crederà, che l venditore vorrebbe il censo per rispetto del denaro e prezzo non pagato, e non per rispetto de i futti della cosa venduta, e conseguentemente commetterebbe vsura come si è dichiarato di sopra. Talche chi vorrà cõtrattare lecitamente, porrà queste conditioni nel contratto, ouero non transferisca il dominio della cosa, che vende, al modo detto di sopra.

Monitione dell'autore.

Chi altrimenti haurà contratto inanzi la notitia di questa decisione; si haurà errato senza malitia per non saper più; sarà scusato fin hoggi; ne del passato esatto in bona fede, sarà tenuto a restitutione alcuna: purche da oggi inanzi, tosto che l haurà saputo, riformi il contratto passato; e per l'auenire non si parti da questa regola: ma chi haurà contrattato scientemente, e malitiosamente a quel modo da noi condennato; ouero dopò saputo che l haurà, starà pure in quella opinione; non sarà scusato da peccato d'vsura con l'obligatione alla restitutione.

Ne basta dire, come disse Cefalo nel Consil. 227. nu. vltimo, che in alcune Prouintie si tiene per lecito, e massimamēte in alcuni luoghi di Calabria; e quel che si riputa lecito communemente, non è vsura: ma questa consulta fuggitela come veleno dell'anima; e stare te alla decisione di tanti graui dottori, e communemente di Sacri Theologi, a cui principalmente appertiene diffinire sopra i casi vsurarij, nel foro della conscienza; come dice San Thom. neili Colibeti, della cui dotrina fu detto, Bene scripsisti de me Thoma.

IL FINE.

AL-

ALTRI CASI QVALI ſe ben non ſono uſurari ſaran pur contra giuſtitia.

Qui eſſaminaremo.

Prima ſi dimanda, ſopra quel detto di uolgato nel ius ciuile (*Res tanti ualet, quanti uendi poteſt*) ſempre s'haurà da inten der con vna certa moderatio ne, e diſcretione; come hauemo nota to di ſopra; o pur alcuna volta ſem- plicemente?

19
Res tanti ualet, quã ti uendi po teſt.

Si riſponde con diſtintione: ſe la coſa che ſi vende, ſarà di quelle, che ſon ordinate, & accommodate per l'vſo, e biſogno humano; ſenza le quali non ſi può vi uere, almen commodamente; come ſono caſe, maſſa- rie, animali domeſtici, & ogn'altra coſa venale neceſſa ria al vitto, e veſtito humano; alhora la regola s'haurà da intendere con diſcretione, e moderatione; cioè con quelle conditioni recitate nel principio del preſente Capitolo, nel ſecondo, e terzo fondamento; e ciò tãto nel prezzo legitimo, poſto da li ſuperiori, quanto nel prezzo naturale, che ſuol regolarmente, e commune- mente correre per le piazze, & fiere; percioche queſto

ſtabilir

ſtabilir di prezzo nelle coſe, che ſeruino continuamẽte al uitto humano, è ſtato trouato per utilità publica; acciò s'oſſerui lequalità, e giuſta bilancia della giuſtitia in quelle; & anco per raffrenare l'appetito inſaciabile degli auari; e prouedere alla ſemplicità d'alcuni; che ſouente ſarebbono ingannati da i lupi rapaci; che uorrebbeno arrichirſi ad un tratto: la onde s'un huomo cercarà della ſua robba il doppio prezzo ad un ſemplice, che non sà li prezzi correnti, e com'è il ſolito; ſe colui per ignoranza li darà molto più del douere; egli peccarà, e ſarà tenuto a reſtituir il ſouerchio. Queſta regola è uera ordinariamente: però falliſce in due caſi.

La commodità fa ch' una coſa uaglia più dell'ordinario.

Il primo è, una coſa eſſendo molto commoda al padrone, e più uale a lui per quella commodità, che nõ ſarà la commune eſtimatione, onde priuandoſene, ſẽtirebbe quell'incommodo; talche uendendola nõ uolontariamente, ma pregato dall'amico che ne tien biſogno, la può uendere più della commune eſtimatione; e quel più compenſarlo nell'incommodo ſuo. Ma ſe per caſo la coſa, che uende fuſſe molto commoda al compratore, e null'incommodo arrecaſſe al uenditore, priuandoſene: non perciò ce la può uendere più del giuſto prezzo, e commune; facendoſi pagare la cõmodità del compratore: come per eſſempio, Pietro per accommodare le ſue caſe, deſidera comprare da Marcello una camera, o caſalino, che ſtà uicino, o dentro le ſue caſe: e Marcello ce lo potrebbe uendere sẽza ſuo danno, & incommodo: ma uedendo il gran deſiderio, che Pietro ne tiene, e la commodità, che ne li riſulta: non dourà ſuffocarlo e dire, tãto ne uoglio ſe la uolete: perche ſarebbe ingiuſtitia, cõ l'obligatione a reſtituire il ſouerchio, dice Soto lib. 6. de iuſt. & iu. q. 3. art. 1. La cui ſentenza ſeguita Nauar. c. 23. nu. 83. Sarebbe lecito però al uenditore, pigliare qualche coſa di più del commun prezzo alhora, quando il compratore uolontariamente li offeriſce qualche coſa di più, o per atto di gratitudine ce lo donaſſe, per riſpetto del benefi-

cio,

ciò, & vtilità riceuuta: e ciò per legge naturale lo dou rebbe fare.

Il secondo caso sarà, quando al venditore importa molto vendere la sua robba, e non trouando, chi la compri, o per carestia di denari, o perche la cosa non è troppo in vso; l'offerisce per men di quelche regolarmente vale; & vn'altro, a chi poco, o nulla importa, mosso da qualche pietà, considerando il bisogno di colui, la comprarà men del prezzo commune: come per essempio, un gentil'huomo cascando in pouertà, per sopplire a suoi bisogni, e della famiglia, espone nel publico certi drappi di seta antichi, & ornamenti di camera, e simili altre cose, che vsaua, mentre uisse nel stato florido; quali non sono cose, che a tutti seruino, ouero non son commmunemente in uso; laonde non trouando volentieri, chi le uoglia, le uenderà molto meno di quello ui fu speso a farle, o regolarmente s'apprezzarebbono, ad un'huomo, che ne tiene poco bisogno; ma ciò per farli piacere, soccorrendo a i suoi bisogni, hauendo denari otiosi. Vn'altro essempio, un pouer'huomo non trouando chi lo conduca a lauorare per la carestia di denari, che corre, e pochi negotij, che si fanno, si more di fame; un'altro hauendo poco bisogno di lauorare, per aiutarlo, condurrà le sue fatiche per il uitto solo, benche regolarmente meritasse più. Fuor di questi due casi non sarà lecito discostarsi dal commune prezzo corrente, e legitimo. dice Soto, e Nauarro ne i luoghi predetti.

Li pochi denari, o il poco bisogno fa ch'una cosa uaglia mẽ dell'ordinario.

Ma se la cosa che si uende, non sarà di quelle, che son necessarie, e molto commode all'uso, e uitto humano: ma sol di sodisfattione, appetiti, capricci, e uolontà d'huomini, ecomplimenti d'alcuni personaggi, huomini graui, e simili; come sono Falconi, Sparuieri, Cani di Caccia, Caualli belli di uista, Gemme, Pietre pretiose, & altre gioie, animali saluatichi, che si tengono per spasso, e piacere; e simili, alhora

Cose che son lecite uendersi quanto si può.

lhora simil cose tanto ualeranno, quanto si stimaranno, da chi le comprarà; e però non è marauiglia, s'un'Vccello, che cantarà bene in gabbia, si venderà quattro, o sei ducati, e per mangiare si venderebbe vn baiocco, e così diciamo pur de l'altre cose; impercioche spetta alla magnificentia di nobili, & huomini principali per lor decoro, nobiltà, e splendore, hauer delle gemme, pietre pretiose, & altre gioie, caualli di uista, falconi, & altre simil cose conuenienti a lor stato; e quelle stimarle assai; e di queste sarà vero, dir assolutamente; una cosa tanto uale, quanto si può vendere; purche non v'interuenga inganno, ò fraude tra i contrahenti, qual sarebbe l'atto inuolontario; come sarebbe a dire, un gentil'huomo pagarà un cauallo, per essere bello, e ben creato, cento ducati, quale in fattione non ualerà tanto; e sarà ben pagato, ma se ui fusse qualche uitio occulto, o altro difetto in dispregio del cauallo: allhora sarebbe inganno; perche se ciò sapesse il gentil huomo no l pagarebbe così bene: il medesimo si dice, quando si vendesse vn cristallo per diamante, un uettro per robino, o simile.

Talche s'una cosa si saprà quel, ch'è, & il comprato re è persona sauia, e prudente, e non s'inganna nel comprare; pagandola quanto ne vuole il uenditore, sarà ben uenduta.

Secondo si domanda, s'un huomo, che comprarà una cosa la metà meno del giusto prezzo, potrassi godere i frutti di quella con buona conscienza?

Si risponde, se tal mancamento di prezzo sarà stato fatto con inganni, fraude, & euidente malitia, inducendo il venditore con alcune false persuasioni, bugie, minacci, o simile; in modo che altrimente non l'hauerebbe uenduta; non è dubbio, che'l compratore non può godersi i frutti; poiche tal contratto non essendo libero, non è ualido, e

20

per

per consequenza, non essendo transferito il dominio della cosa giuridicamente nel compratore, per nulla ragion, che giusta sia può riceuere i frutti di quella con buona conscienza; onde in tal caso sarà tenuto restituirli, insieme col rimanente prezzo giusto che vi manca; però non tutti, ma per la rata del prezzo non pagato, oue fu la fraude, & inganno, e se non vi sarà interuenuta fraude, & inganno; ma hauran contratti liberamente, e con buona fede, non sarà tenuto per li frutti, ma basti, o che supplisca il giusto prezzo, o che si disfaccia il contratto, restituendosi la cosa venduta un'altra volta al padrone; come dice la Glosa nel capito. Conquestus de vsuris, e Soto lib. 6. de iustitia, & iure, quæstione 3. articulo primo.

Terzo si dimanda, s'un, che facesse l'officio di vendere ueste, & altre sorti di panni, e drappi; potrassi ritenere qualche cosa per se del prezzo della cosa uenduta?

A questo si posson dire molte cose: e prima se'l padrone in quel, che l'ordinò che vendesse la sua robba, haurà pattouito della sua fatica; ouer egli s'haurà offerto gratiosamente venderla; non può pigliarsi cosa veruna; e se ciò nõ vi sarà interuenuto, alhora si potrà pigliare, quanto merita la sua fatica.

E se'l padrone l'hauerà stabilito il prezzo, dicendogli, ne voglio dieci ducati, e non manco; egli vendendola per dodeci, potrassi ritenere quei due di più per se? Angelo nella summa, in Verbo Emptio, §. 23. dice, di sì, però meglio diciamo co l'Archidiacono, Siluestro Verbo Emptio § 25. e Nauarro c. 23. nu. 97. cioè si pateggiarà co'l padrone espressamente, o almeno tacitamẽte, che quel, che ne potesse trouar di più se lo procuri per sua fatica: se lo potrà giustamẽte ritenere, ma s'haurà pattouito per la sua fatica; dourà darlo al padrone, ritenendosi il suo salario solamente.

E si haurà promesso venderla gratiosamente senza salario; pur è obligato dar al patrone cio che ne troua,

e poi

e poi da quello procurare qualche cortesia per il seruitio suo: e la ragion di questo è, che il patrone quando dice, che ne vuol dieci ducati intende che non si venda per manco, e non intende che 'l più, che se ne trouarà, no 'l voglia; eccetto se ciò per qualche segno lo dimostrarà.

Alhora si potrà tenere quel più del prezzo stabilito quando con qualche sua industria haurà fatto, che si vendesse tanto più: come per essempio, il patrone haurà data vna veste di seta a vendere per dieci ducati, promettendoli il suo salario; & egli l'acomodarà cusendola meglio, e ponendoci qualche guarnimento, o simile; per loche si venderà tanto più; quel più, giustamente sarà suo. dice Gabriel in 4. dist. 15. q. 10. art. 3. dubbio 4.

22 Quarto si dichiara; chi comprarà vna cosa di valore per uil prezzo da vno, che non la conosce: come a dire, oro fino da vn, che si pensarà esser archimia; vn anello con vna pietra d'importanza da vn rustico, che l'haurà trouato, e non sà quel che vale, e simile; sarà tenuto supplire il giusto prezzo, e per il contrario chi venderà vna cosa di vil conditione, per cosa perfetta, o falsa per vera, verbi gratia vn anello d'archimia, o altro lauoro di archimia o d'argento basso, per argento fino, vn cristallo per diamante, e simile, sarà tenuto restituire il souerchio: e se nol venderà più di quel che realmente vale; come sarebbe a dire, venderà la rascia di Fabriano al suo giusto prezzo, per rascia di Fiorenza, a chi non la conosce; peccarà mortalmente; perche oltre che dice la bugia, inganna il prossimo; qual forse non la vorrebbe se 'l sapesse, ancor che nel prezzo non l'inganna: e però non sarà tenuto alla restitutione; eccetto quando il compratore ne patesse qualche interesse: l'essempio venderà ad vn molinaro vn cauallo per buono a macinare, dicendo mille bugie per smaltir la sua robba; qual sarà aspro, e uitioso, a spianar il molino, venderà ad vn huomo d'arme

vn'corsiero per gentile, e buon disciplinato, qual sarà timido, mancino, restiuo, sboccato, atto a mandarlo a perdere, in questi e simili casi sarà tenuto all'interesse, che realmente ne patirà, non potendolene seruire, o smaltirlo. Nauarr. nel sopradetto luogo.

Quinto, chi venderà vn cauallo, o boue o altra cosa con qualche vitio, o difetto occulto, per buono, e legitimo, sarà tenuto restituire, quanto s'haurebbe venduto manco, col vitio manifesto, pur che'l compratore non habbia patuto altro interesse come ho detto poco di sopra. Nauarro nell'istesso luogo, e Siluestro. Verbo Emptio. §. 1. 10. S. Tho. 2. 2. q. 77. 23

Sesto, chi comprarà per vendere più caro, senza toccar la cosa, e senza mutation di tempo, e luogo, si come soglion alcuni sansari; o mercanti venturieri nelle fiere; i quali compraranno vna mercantia, per essempio, dieci ducati il cento, e non conchiuderanno insin che non trouaranno vn'altro, a chi la posson vendere, per dodici, commettendo fraude, e bugie; dice Siluestro Verbo Emptio. §. 12. peccarà mortalmente, e sarà tenuto restituire quel più ad amendue; poiche haurà offeso l'vno, e l'altro, ma s'hauesse comprato realmente con intentione di portarle via; e poi l'occoresse huomo, che volesse da lui l'istessa mercantia con qualche suo guadagno, sarebbe più che lecito. 24

Settimo chi venderà il grano contra la forma della prammatica, o qual si voglia altra cosa, più di quel, sarà stata tassata da superiori, vniuersità, officiali, & altri magistrati, c'hanno potestà di statuire i prezzi alle cose massimamente da mangiare; peccarà mortalmente, e sarà obligato restituire quel più, pur che la prammatica, e tassa fatta sia giusta, e ragioneuole, con discrettione per il ben commune, & vtilità publica, perche altrimenti non obligarà in cõscienza, come diceuamo altroue, e dice anco Medina Codi. de Restitutione, q. 36. e quel che dicemo di secolari, s haurà da intendere ancora de i Clerici, dice Nauarro capito- 25

pitolo 22. numero 88. perche se ben non son soggetti alle leggi di seculari; sono pur soggetti alla legge di Dio, e della natura, la qual commanda, che nessuno uenda la sua robba fuor dal douere; la onde mentre la prammatica sarà giusta, e la tassa fatta sarà ragioneuole, se ben la possano alterare senza punitione temporale, non perciò ponno eccedere i prezzi notabilmente da lor posti, senza peccato mortale, con l'obligatione a restituir l'eccesso: da quì auuiene, che per l'auaritia di Clerici, i lor nepoti non si uedeno bene della robba che li lascian, acquistata in tal modo.

26 Ottauo, un Collettore, Cancelliero, Tesoriero, o simile di qualche uniuersità, Communità, Prencipe, Signore, o altra persona, che fa negotij, il quale raccoglie, e riscuote i lor denari, e paga ancora i debiti loro, si negotiando i detti denari, non potrà rispondere a tempo, e pagare i debiti loro: ouero almeno pagarà con danno, & interesse di quelli, sarà tenuto a tutti i dáni, & interesse, che patiranno per la colpa sua; ma se ciò facesse con licentia loro, ouero rispondesse a tempo, o accomodasse li creditori senza danno de gli padroni degli denari, nõ sarebbe tenuto a cosa ueruna; però trouandosi raccolta una quantita di denari, è obligato auisare, e certificare detta vniuersità, o altri patroni, acciò egli possano disporre di quelli, cioè pagar debiti, redimere, & affrancare censi, o farne compra, o altro simile, e se detta uniuersità, e patroni non altrimente disporranno di quelli, ma che stiano a lor riquesta, alhora il thesoriero fra tanto se ne può seruire senza peccato, pur che al tempo, che li saran dommãdati, si troui pronto, & apparecchiato a darli. Siluestro Ver. Rest. e Nauarro. c. 23. nu. 94

27 Nono, nell'incanti oue correno le genti alla uoce del banditore, quando si uendono le robbe a chi più le può saglire, se qualch'uno le comprasse molto meno di quel, che regularmente ualerebbono, si dimanda sarebbe lecito?

Si risponde, poiche per antica consuetudine è stato ntrodotto, ch'oue s'incantano le robbe; quando da gli banditori sono inuitate le genti ad incantare e comprare; più delle volte si vendono men di quello, si venderebbono nelle botteghe, oue il compratore va à trouare il venditore: perciò si dice essere giusto, perche si suol dire vn prouerbio legale (*vltronæ merces vilescunt*) le robbe, che si espongono al publico, cercãdo chi le vuol comprare, perdeno di conditione, e molto men si stimano dell'altre simili, che stanno nelle bettheghe: però a far, che questo modo di comprare sia giusto, si richiedono, secondo S. T. in vn certo opusculo, tre conditioni.

La prima è, che detti banditori l'habbiano a bandire, & incantare ne i luoghi publichi, e soliti, oue conuengono i mercãti, e persone solite, & atte a comprar simile sorti di robbe, come si costuma in Napoli, cioè mentre che s'hauranno da incantare anelli di oro, e gioie di prezzo, e simili cose, il banditore se ne và alla piazza de gli oresici, se saranno vasi di argento, e drappi da signori, se ne và alla piazza del Vlmo, oue conuengono i caualllieri: se son cose commune d'ogni sorti di genti inanzi la Vicaria, oue conuengono tutti, e fuor da questi luoghi sarebbe fraude.

La seconda è, che detti banditori escano a vendere, e bandire alhora solita, acciò li compratori, & huomini atti ad incantare se ci trouano, perche se ciò si facesse fuor dell'hora solita, sarebbe malitia.

La terza, è che quel mancamento di prezzo, nõ sia più della metà, perche sarebbe disordine liberare vna cosa men della metà di quel, che giustamente vale: e nel contrattare si commetterebbe ingiustitia: e per cõsequenza sarebbe obligato a disfare il contratto, ouer supplire il restante prezzo giusto: come per essempio, vna cosa, che nelle botteghe regolarmente si vende trenta ducati, non sarebbe giusto nell'incanti liberarla per quindici in circa, ma se si vendesse da vinti in circa sarebbe lecito. Soto nel lib. 6. *de iust. & inre. q*

11.art.3.aggiungne la quarta conditione, & è, che nel l'incantare non si facciano monopolij; cioè, quando uno pretende incantare, per timore che la robba non saglia più della sua intentione: auisa gl'altri, che non passano il tal segno: ouer farà, che nessuno se u'impaccia: acciò egli solo la compri men di quello si venderebbe, se ciascuno facesse a sua uoglia: a questo modo chiar si uede, che sarebbe fraude d'ingiustitia, con l'obligatione di restituire quãto si giudicarà hauer fatto danno per tal cagione.

E per questa iniquità di monopolij, e conuentione di mercanti tra loro, e non dannosa alla Republica: e molto preme la pouertà per tãto farà bisogno notare qualche cosa circa detti monopolij, e modi di contrattare.

E prima quei mercanti, che con vna certa industria dandosi fede, e giuramento l'un l'altro, conuengono insieme: che tutti habbiano a uendere le loro mercantie ad un prezzo determinato, e nessuno possi abbassar il prezzo: ouero per contrario, per smaccare i prezzi delle mercantie, che desiderano di comprare, conuengono insieme: che nessuno di loro compri più di tanto: come per essempio, sarà arriuata una naue carca di grano nel porto della Città: quei mercanti, che son soliti, e possono comprare detta mercantia, conuengono insieme, promettendosi l'un l'altro, che nessun compri più di tanto.

In oltre mentre alcuni mercanti hauran da uendere una istessa sorte di mercantie, o per contrario hauran di comprare tutti i grani della predetta naue; acciò non guastino i prezzi, rompendosi l'un l'altro malitiosamente conuengono insieme, che un di loro comparisca per tutti a uendere, o a comprar il grano della detta naue, e poi compartirselo, in molto danno, e detrimento e del prossimo, e della Republica: costoro son tenuti restituire quel più, che per tal cagione hauran guadagnato. l. Vna c. de Monopolijs,

lijs, e Siluestro nel luogo sopra citato.§.19.

Secondo chi impedirà, o farà impedire coloro, che portano mercantie nella città, o in qualche modo s'adoprarà, che gl altri non possan vendere: acciò egli solo possa vendere più caro di quel si venderebbe, s'ogn uno fusse in libertà.

Terzo, quei mercanti che insieme compraranno una gran quantità di mercantie di una istessa sorte; come sarebbe a d re tutte le biade, o uini della Città, tutti li grani, o porci d'una Prouincia, o Regno, e simile: acciò poi ciascuno sia sforzato andare a comprare da loro, per vendercele più care a suo modo, tutti son obligati porle a giusto prezzo: è se perciò l'hauran uendute più caro del giusto notabilmente, saran tenuti restituire tutto il souerchio l.2. ad legem Iuliam de Annona, Soto, e Siluestro ne i sopradetti luoghi.

Ma a chi si dourà fare la restitutione, poi che molti de gli dannificati non si possono trouare, leggete sopra nel capitolo 4. in quelle parole (a chi si deue fare la restitutione.

Quarto, chi comprarà, o per qualch'altro modo si procacciarà un priuilegio dal Prencipe, o Signore, che nessuno possi vendere alcune sorti di cose, eccetto egli, acciò le possa uendere quanto li piace: sarà obligato come di sopra

Quinto, se mentre che molti deueno rispondere a suoi creditori per hauer riceuuti la moneta inanzi tempo, per cui hauranno promesso consignarli tanto oglio, grano, seta, o altro simile nel tempo, che si raccogliono, quanto entrarà in detta moneta riceuuta per il prezzo di esse, ouero tanto più per hauere toccato il caparro, secondo che communemente ualeranno, quando si consignaranno: i mercanti, uedendo che i prezzi sono un poco alti, conuerranno di non comprare, acciò li prezzi di quelle calino, e poi posan cercare le predette cose, e pagarle a vil prezzo; ouero se non sarà fatto ancora prezzo alcuno, loro lo farano a suo modo, sono tenu-

ti a quanto per loro malitia hauranno dannificati i loro debitori.

E se per caso il prezzo che s'haurà da porre nelle detto, e simil cose dependerà da qualch'uno eletto sopra di ciò; come si costuma nella Puglia, oue si fa la voce del grano da alcuni massari deputati, & uno officiale eletto dal Vicerè di Napoli, chi corromperà detti eletti, e deputati, o in qual si uoglia modo s'adoprarà far che la uoce, e prezzo del grano si faccia men del giusto, acciò i mercanti, c'hauranno dati i denari per detto grano l'habbiano a uil prezzo, tutti costoro saranno tenuti a i danni dati.

In oltre, chi darà danari inanzi tempo per grano in una prouincia, con patto che'l prezzo s'habbia da porre secondo se farà la uoce, e prezzo in vn'altra prouincia; oue per la condition del luogo si suol fare il prezzo più basso; & egli lo uorrà consegnato oue stà; commette fraude: onde o dourà stare al prezzo, e uoce della sua prouincia: ouer far bono al suo debitore, quanto vorrebbe a condurlo da quel luogo oue si fa la uoce, insin al luogo oue si consegna il grano.

E perche fu detto di sopra, chi uenderà un cauallo, boue, ò altra cosa con qualche difetto occulto, non manifestandolo sarà teuuto restituire un certo che; si dimanda, sarà forse ciò necessario, in ogni caso?

A questo diremo molte cose. ò quel che vede sà il difetto della cosa, ò nò; se no'l sà, contrattando in buona fede semplicemente, sarà scusato da ogni colpa, finche duri quella ignoranza; ma dopò che l'haurà saputo dourà emendare il contratto, & accomodar si col compratore del danno riceuuto.

Si sà il uitio, e difetto della cosa, ò è occulto, ò manifesto; si sarà manifesto, come per essempio, uenderà un cauallo zoppo d'un piede, ò haurà vn'occhio guasto, venderà una casa con una gran fissura, che minazza ruina, un vino qual si conosce al gusto

gusto il difetto c'ha, o simile; allhora non è tenuto dirlo; perche si presume, che'l compratore il conosca uedendolo, e gustãdolo, ma se'l vitio, e difetto sarà occulto, o quel ridundarà in danno, e pericolo del cõpratore, o nò, se nò, come sarebbe a dire, venderà vn vino sopra delquale cascò di molta pioggia mentre, che si trouò nel torchio, per lo che se si serbasse fin'all està, diuenirebbe aceto, però il compratore non fa disegno di conseruarlo per la està, ma tosto darlo a bere alla famiglia, vendendolo per quel, ch'appare; giudico, che non sia tenuto dir il difetto dell'acqua, poiche il compratore in tal caso non vien leso in cosa veruna: lesiõ grande, e fraude sarebbe, mentre il compratore dicesse volerlo per l'estate & egli conoscendo non esser atto a durare (ancorche per allhora apparesse buono) non manifestasse il difetto occulto dell'acqua. Sel uitio, e difetto occulto della cosa risultarà in danno solamente del compratore sen'altro pericolo, cioè che per occultar il uitio la venderà piu di quel, si venderebbe, manifestandolo, allhora il venditore è obligato dire la verità, altrimente offenderebbe la giustitia, è sarebbe tenuto restituire quanto l'haurà venduta più di quello s'hauerebbe venduta manifestando il vitio occulto: e se l'haurà venduta quanto giustamente valeua con tutto il vitio manifesto? Si risponde, o la cosa venduta sarà vtile e commoda al compratore, o nò, si sara commoda, cioè se ne potrà pur seruire, con tutto il difetto occulto, dico, occultando il uitio non sarà tenuto a restitution alcuna, poiche non ha offeso la giustitia, vẽdendola quanto hauerebbe stimata con tutto il vitio, ne meno haurà peccato se non haurà detto la bugia, perche, dice Sotto, il venditore può consultar al fatto suo vendendo la sua robba senza dire il uitio in tal caso, purche non resti il compratore ingannato, e quanto al prezzo, e quanto al commodo per seruirsene, come ho detto; laonde chi vuol vendere la sua robba difettuosa, tacendo il uitio senza peccato, dourà domandare il compratore, a che fine la volete? o che

à che ve ne volete seruire? e conoscendo che a quello sarebbe vtile, e commoda; alhora ce la potrà dare per un prezzo giusto.

Ma se'l uitio, e difetto della cosa uenduta verterà in danno e pericolo del compratore, in modo tale, che non se ne potrebbe seruire, essendo inutile al suo disegno; sarebbe un tradimento, occultar il vitio; come per essempio, vendere un cauallo mācino o sboccato ad un'huomo d'arme, che lo mandasse a perdere; un cauallo aspro ad un molinaro che li spiantasse il molino: per buono, & atto a simil essercitio; vendere cose da mangiare putrede marcie, e pestifere per bone & atte a conseruarsi, qual poi bisognarebbe buttarle uia, o simile; non si deue occultare alhora tal uitio ancorche la uendesse tanto meno quanto si venderebbe ad un'altro col uitio manifesto: a chi la cosa venduta n͞on sarebbe cosi inutile, e pericolosa: talche occultar detti uitij, non solamente sarà peccato mortale; ma vna manifesta fraude, & iniquità con l'obligatione a restituire tutti i danni, & interesse. Soto nel lib. 6. de iust. & iure, q. 3. art. 2. dopo S. Thomaso nel luogo sopracitato.

Chi venderà scientemente vn cauallo con qualche uitio particolare occulto, e per non mostrare inganna re il prossimo, dirà in genere questo cauallo ha tutti i uitij, e difetti, che si trouano, però ve lo vendo per un sacco di ossa, e simili altre parole generali, come souente pratticar si suole, non sarà scusato, di non esser huomo fraudulente, e bugiardo, perche tal modo di parlare, dipingendolo pieno d'ogni difetto, viene à coprire il proprio uitio, acciò il compratore non credendo a simili parole, si troui ingannato nel proprio, e uero uitio qual ha.

SOM-

SOMMARIO DELLE mterie che si trattano in questo ottauo Capitolo, circa li contratti di pignorare.

1
I narra l'astutia del diauolo, qual usa per ingãnar l'huomo auido del guadagno, nel modo di contrattare. E primo si dichiara, quando un'huomo c'haurà dato denari, sopra un pegno, se ne può seruire senza uitio d'usura, e quando nò.

2 *Si dimostra questa sopradetta regola non hauer luogo nel genero, mentre non può hauere la dote dal socero.*

3 *Si dichiara quali patti sono illeciti, e puzzano d'usura, mentre si fanno contratto di pignorare.*

4 *Si narra un conseglio dato da Caietano sospetto d'usura, sopra simili contratti di pignoratione.*

5 *Si dichiara, che cosa è patto di legge Commissoria.*

6 *Si dichiara, che cosa è patto adiectionis in diem.*

7 *Si dimostra, il patto di retrouendendo essere differẽte dalli detti di sopra.*

8 *Si dichiara la prima cõditione che'l fa giusto; e si cõdannano li notari, che cuoprino l'intẽtion cattiua delli usurari.*

9 *Si dimostra apertamente, certi contratti di pignorare chiamati in Napoli (a godere) esser usurarij.*

10 *Si dice la seconda conditione, qual deue hauere il contratto di retrouendendo, essere, che la cosa che si uende con tal patto, non s'habbia da riccattare piu di quel, che fu uenduta eccetto in alcuni casi.*

11 *Per la terza conditione si dimostra come sarà lecito uendere una cosa, con questo patto men di quello si uenderebbe senza tal patto.*

12 *Per la quarta conditione si manifesta, che tal patto di retrouendendo, si faccia libero in fauore del uenditore, e quanto si puo godere questa libertà; & in che casi si può ristrengere.*

13 *Comprare una cosa con patto di retrouendendo, e poi locarla al uenditore, quando sarà lecito, e quando nò.*

DEL

DELLI CONTRATTI de pignoratione.

Neli quali puo cascar vsura.

LEGGESI nella uita di S. Antonio Abbate, Ch'una uolta tra l'altre l'apparue il Demonio con tãti lacci che tutto il mondo imgombraua: qual cosa ueden do, cõ grã marauiglia disse. *Quis ista euadet?* Chi potrà già mai scampar da tãti lacci, cioè insidie Diabolice?

1 *Il Demonio nõ mãca parar lacci per pigliar l'anime nostre.*

E ueramente s'in tutte sorti di peccati s'affatica parar lacci per pigliar l'anime nostre; però nel peccato dell'auaritia, come più pericoloso per la restitutione, più di tutti gl'altri s'adopra, inuentando uarie sorti di cõtratti, per ingannarci, oue sotto specie di negotiar lecito, ui si commettono diuersi modi d'usura: laonde uolendo noi scoprir in parte i suoi inganni, hora diremo de l'altre sorti di contratti, ne i quali si può commettere usura, e prima de gli pegnoratitij; per lo che si fa un dubbio.

Dubbio.

S'un che haurà prestato una quantità de denari, tenendo qualche cosa obligata in pegno, in luogo di quelli, potrasene seruire senza peccato d'usu-

d'usura per insin' che li saran' restituiti i suoi denari? Risponde S. Thom. 2.2.q.78.art.2.al 6.argum. Se l'uso della cosa impegnata non sarà distinto dall'istessa cosa; come son quelle cose, che col'uso si consumano, cioè grano, vino, oglio, e simili; le quali il padrone non volendo venderle, ci pigliarà denari di sopra; alhora sarebbe lecito seruirsene; purche poi le restituisca della medesima perfettione e misura; eccetto se'l padrone le sigillasse, e non volesse, che si toccassero; e toccandole, peccarebbe solamente.

Seruirse del pegno quando sarà lecito sēza vitio di usura.

Se l'uso del pegno non si può stimar denari; o saranno cose, che si sogliono prestare gratiosamente, o pur prestandosi non si consumano: come sono vasi d'argéto, d'oro, anelli, gioie, collane d'oro, libri, e simili, alhora sarebbe lecito seruirsene.

Ma se l'uso della cosa impegnata si può stimare denari, cioè se'l pegno sarà di quelle cose, che si possono locare, come sarebbe a dire; case possessioni, e terre fruttifere, animali, che guadagnano, e fruttificano, veste o altre sorti di panniamenti di lino, o di lana, che si consumano, e simili, non sarà lecito al prestatore del denaro seruirsi del pegno, e toglierséne il frutto franco, quasi volesse quell'utile, e beneficio in contemplatione dell'impresto fatto, perche non sarebb'altro, che uoler vn tanto, per hauer prestato i suoi denari, il che sarà vsura manifesta, si un'interuiene la volontà del padrone del pegno, il quale dirà per essempio, seruiteui della mia casa habitandoci, ouero pigliateui i frutti della mia possessione, o uigna insin' che ui restituisco i vostri denari.

E se ciò facesse contra la volōtà del padrone, sarebbe un furto, dice Panormitano c.1 de Deposito: come per essempio, per hauere prestato ad un'amico dieci ducati, haurà hauuto in pegno vn padiglione, e se lo tenerà al letto, ouero uno guarnimento di camera, o veste di seta, e se ne seruirà, consumandole occultamente; onde regolarmente parlando tutti coloro; che se ne seruiranno, saran tenuti al padro-

drone pagare, quanto valerà l'vso, ouer i frutti del pe
gno; rilassandogli tãti denari dal numero di quei, che
l'haurà prestati: perche è sentenza commune accetta-
ta da tutti Dottori. *Fructus pignoris debẽt cõputari in
sortem principalem* I frutti del pegno si deueno cópẽ-
sare cõ li denari prestati; ilche s'intende nõ solaméte
de i frutti riceuuti, ma anco di quei, che ne poteua ri
ceuere: ma per suo difetto, e negligenza non haurà ri
ceuuto, dice San Thom. come sarebbe a dire teneua
una vigna in pegno, e non curandosi di zapparla nõ
haura riceuuto frutto: sarà tenuto rifare quanto frut-
to hauerebbe possuto far la uigna, zappandola, leuate
però le spese conuenienti.

Sẽtẽza cõmune fructus pignoris debent cõputari in sortẽ principalem.

Questa regola non procede contra colui, che douẽ
do hauere la dote dal suo socero, terrà in pegno una
casa, o massaria, o simile: pcioche può seruirsi, o pigli
arsi i frutti della cosa impegnata, finche li sarà pagata
la dote: e quelli poi non compensargli in parte della
dote. Ca. Salubriter de Vsuris: nella qual sentenza tut
ti dottori conuengono: ma nell'assignar della ragione
alcuni sono varij.

2 *Il genero nõ cõmette usura col socero per cagion della dote a se debita. Si rende la ragione.*

Adriano dice, ciò essere permesso al genero per ri
spetto del suo interesse, cioè del lucro cessante, qual
cessa di fare per nõ hauere la sua dote. Soto impugna
questa ragione, dicendo, se per questa sol causa fusse,
non goderebbe questo priuileggio altro che i mercan-
ti, e quei, che stanno sopra i negotij, come hauemo
detto di sopra nella materia de interesse: ma noi vede
mo, questo priuileggio essere cõcesso a qual si uoglia
condition di persone: e però Panormitano, e molti al
tri sopra il detto Cap. Salubriter, dicono: ciò essergli
concesso, p sostenere il peso del matrimonio a questo
senso, cioè, essendo il marito tenuto conseruar la do
te intera, & salua, & in ogni euento restituirla: essen
do ancora obligato alimẽtare la moglie e la famiglia;
giuridicamente può riceuere i frutti del pegno: pche
si presume, che da quei d: nari della dote ne compra-
rebbe qualche censo, o cosa stabile, da gli frutti della
quale

quale,essendo tenuto a conseruarla, ne nutrirebbe la moglie,e famiglia. Ben è vero,che a far che questo cõtratto sia lecito, ui concorrono mlote cose.

La prima è, che'l genero realmente porta il peso del matrimonio, in contemplatione del quale se li cõcede l'uso del pegno:poiche propriamente è obligato alimentar la moglie:laonde s'ella se ne stesse in casa del padre, alle spese del padre, non potrebbe godere questo priuileggio de gli frutti del pegno.

Secondo,che la dotte, qual deue riceuere,li sia stata promessa semplicemente, in luogo della quale (non possendo hauerla,si ritenga il pegno,perche mentre il generò darà al socero gratiosamẽte tẽpo a pagare,egli non può per quella riscuotere cosa veruna,eccetto dopò che indugiarà a pagare,poiche si come può pigliar moglie senza dote,parimente ancora può per qualche tempo aspettarla gratiosamente.

Terzo che gli frutti del pegno,che riceuerà, non eccedano il debito della dote, ma si dourà stimare secõdo la quantità,che si deue,o tutta,o parte, per la rata debita, laonde se gli frutti del pegno trapassano la misura del debito,quel più si dourà restituire al socero, come dice Siluest.in Verbo Vsura.3.§.20.e Soto lib. 6. de iust. & iure.q.1.art. 1.

Da questa regola se ne caua vna conclusione secondo Soto, cioè che la moglie, dopò morto il marito può dagli heredi,o dal padre del defunto, in luogo de gli alimenti tenersi in pegno qualche cosa, e godersi i frutti di quella,finche li sarà restituita la sua dote,verbigratia per insin che gli heredi cercaranno,e consultaranno,che hauranno da fare,e disporre della heredità, daranno qualche possessione in pegno alla vedoa.

La vedoa quando nõ commette vsura.

3

Qual patti sono illeciti nol pignorare.

E perche mentre si danno denari sopra vn pegno, si soglion'fare alcuni patti ileciti,per tãto diremo qualche cosa sopra di ciò,a fin'che non si faccia errore. E prima,quando vn prestarà denari sopra vn pegno patteggiasse co'l debitore, che se non restituirà gli denari nel tal tempo, il pegno sia del creditore,sarebbe illecito

cito; perche sarebbe in fraude, e danno del debitore: poiche mai si suol prestare sopra vn pegno, quanto vale. Lecito sarebbe tal patto, quando si facesse in pena del debitore, acciò habbia pensiero di riscatarlo senza fraude; cioè, se passato il tal giorno non si riscattarà il pegno, s'intenda, & habbia per venduto, quanto giustamente vale, sopplendosi il restante prezzo. Siluest. Verbo pignus. §. 6. e Nauarro c. 17. nu. 203. Non valerà quel patto, cioè se per caso il pegno si perdesse in qual si voglia modo, sia perso per il padrone, perche è ingiusto: giusto sarebbe, quando dicesse in qualunque caso il pegno si perderà; il debitore sia liberato, & assoluto dal debito. l. Quæ fortuitus. C. de pignor. actio.

Dubbio.

Qui entra vn dubbio. Se Marcello darà in pegno a Pietro una casa, che val cento ducati, per nonanta; con patto, che se non la riscatta per vno anno; resti venduta per quel prezzo, sarà tal patto lecito? Si risponde, benche, come dice Angelo nella summa, il patto della legge Commissoria sia generalmente prohibito ne gli contratti pignoratitij, come nel caso proposto, acciò non si dia occasione di poter prestare, sotto speranza di guadagnare a questo modo; poiche tal sorte di patti si soglion fare in fraude; massimamente quando il creditore conosce, e giudica, che'l debitore non si potrà riscatare il pegno al tempo conuenuto, & acciò li poueri debitori non siano fraudati uendendo la lor robba men del giusto a questo modo: quando per la voracità de' creditori gli prezzi fussero ingiusti: poiche sogliono sempre dare sopra il pegno molto meno di quello realmente vale; nondimeno se'l patto non si farà in fraude, e con tal intentione, ma solo in pena del debitore; acciò egli habbia più pensiero di riscattarselo al tempo, sarà lecito: & il pegno sarà venduto giustamente con quel patto, e legal conuentione: onde quel più, che valesse il pegno, si guadagnarà dal compratore per ragion della pena: poiche quel, che val cento, a quel modo si può vendere per nonanta, ma se'l mancamento

quale, essendo tenuto a conseruarla, ne nutrirebbe la moglie, e famiglia. Ben è vero, che a far che questo cõtratto sia lecito, ui concorrono mlote cose.

La prima è, che'l genero realmente porta il peso del matrimonio, in contemplatione del quale se li cõcede l'uso del pegno: poiche propriamente è obligato alimentar la moglie: laonde s'ella se ne stesse in casa del padre, alle spese del padre, non potrebbe godere questo priuileggio de gli frutti del pegno.

Secondo, che la dotte, qual deue riceuere, li sia stata promessa semplicemente, in luogo della quale (non possendo hauerla, si ritenga il pegno, perche mentre il generò darà al socero gratiosamẽte tẽpo a pagare, egli non può per quella riscuotere cosa veruna, eccetto dopò che indugiarà a pagare, poiche si come può pigliar moglie senza dote, parimente ancora può per qualche tempo aspettarla gratiosamente.

Terzo che gli frutti del pegno, che riceuerà, non eccedano il debito della dote, ma si dourà stimare secódo la quantità, che si deue, o tutta, o parte, per la rata debita, laonde se gli frutti del pegno trapassano la misura del debito, quel più si dourà restituire al socero, come dice Siluest. in Verbo Vsura. 3. §. 20. e Soto lib. 6. de iust. & iure. q. 1. art. 1.

Da questa regola se ne caua vna conclusione secondo Soto, cioè che la moglie, dopò morto il marito può dagli heredi, o dal padre del defunto, in luogo de gli alimenti tenersi in pegno qualche cosa, e godersi i frutti di quella, finche li farà restituita la sua dote, verbigratia per insin che gli heredi cercaranno, e consultaranno, che hauranno da fare, e disporre della heredità, daranno qualche possessione in pegno alla vedoa.

La vedoa quando nõ commette vsura.

3 Qual patti sono illeciti nol pignorare.

E perche mentre si danno denari sopra vn pegno, si soglion'fare alcuni patti ileciti, per tãto diremo qualche cosa sopra di ciò, a fin'che non si faccia errore. E prima, quando vn prestarà denari sopra vn pegno patteggiasse co'l debitore, che se non restituirà gli denari nel tal tempo, il pegno sia del creditore, sarebbe illecito

o; perche sarebbe in fraude, e danno del debitore: poiche mai si suol prestare sopra vn pegno, quanto vale. Lecito sarebbe tal patto, quando si facesse in pena del debitore, acciò habbia pensiero di riscatarlo senza fraude; cioè, se passato il tal giorno non si riscattarà il pegno, s'intenda, & habbia per venduto, quanto giustamente vale, sopplendosi il restante prezzo. Siluest. Verbo pignus. §. 6. e Nauarro c. 17. nu. 203. Non valerà quel patto, cioè se per caso il pegno si perdesse in qual si voglia modo, sia perso per il padrone, perche è ingiusto: giusto sarebbe, quando dicesse in qualunque caso il pegno si perderà; il debitore sia liberato, & assoluto dal debito. l. Quæ fortuitus. C. de pignor. actio.

Dubbio.

Quì entra vn dubbio. Se Marcello darà in pegno a Pietro una casa, che val cento ducati, per nonanta; con patto, che se non la riscatta per vno anno; resti venduta per quel prezzo, sarà tal patto lecito? Si risponde, benche, come dice Angelo nella summa, il patto della legge Commissoria sia generalmente prohibito ne gli contratti pignoratitij, come nel caso proposto, acciò non si dia occasione di poter prestare, sotto speranza di guadagnare a questo modo; poiche tal sorte di patti si soglion fare in fraude; massimamente quando il creditore conosce, e giudica, che'l debitore non si potrà riscatare il pegno al tempo conuenuto, & acciò li poueri debitori non siano fraudati uendendo la lor robba men del giusto a questo modo: quando per la voracità de' creditori gli prezzi fussero ingiusti: poiche sogliono sempre dare sopra il pegno molto meno di quello realmente vale; nondimeno se'l patto non si farà in fraude, e con tal intentione, ma solo in pena del debitore; acciò egli habbia più pensiero di riscattarselo al tempo, sarà lecito: & il pegno sarà venduto giustamente con quel patto, e legal conuentione: onde quel più, che valesse il pegno, si guadagnarà dal compratore per ragion della pena: poiche quel, che val cento, a quel modo si può vendere per nonanta, ma se'l man-

camento

camento del prezzo fuſſe notabile, ſarebbe leſione; come a dire, ſi vendeſſe per ottanta; perche la pena ſarebbe eceeſſiua, & in fraude. Coſi ſoſtiene l'Archidiacono nella 2 parte.ti.1.c.17. e Silueſt. Verbo Pactum. §.14. Aggiungete ancora ſe'l tempo non è molto lungo perche ſe tal ſarà; biſognarebbe far bono i frutti, che tra tanto ne raccoglierà.

E molto più ualerà il patto; mentre che uno preſtarà mille ducati ſopra una maſſaria; qual pigliarà in pegno, con patto, che ſe nõ reſtituirà il denaro per uno, o due anni, o ſimile, la maſſaria s'intenda eſſere uenduta per quel tanto, che giuſtamente vale; facendoui anco boni gli frutti, che tra tanto ne riceuerà, leuatene le ſpeſe conuenienti. Valerà anco il patto fatto, d'un pegno dato a chi plegiarà, per ſua indennità; Come ſarebbe a dire; ſe mi volete plegiare, vi darò per voſtra ſicurtà, & indennità, in pegno queſta caſa con patto, s'io non vi cauo da plegiaria, uoglio, che ſia la uoſtra, per voſtra indennità.

Vale ancora il patto, quando il pegno ſi dà in luogo della dote; imperò che può il ſocero venir a cõtrtione co'l genero, dicendo; io vi dò queſta maſſaria in pegno in luogo della dote con patto, che in termine di due, o tre anni non vi conſegno la moneta dotale, la detta maſſaria reſti in luogo della dote: purche il prezzo della maſſaria corra con la quantità della moneta dotale: altrimente s'habbia a rifar da l'uno all'altro: perche a queſto modo ſarà una certa permutatione.

4 *Caſo cõſultato da Caietano, qual da ſoſpetto.*

E perche è ſtato dichiarato, e determinato, ch'vnche in luogo degli denari preſtati pigliarà qualche coſa fruttifera in pegno, non può goderſi quei frutti con buona conſcienza. Caietano.2.2.q.78.artic.2.acciò ſi poſſa fuggire qualche ſpecie d'vſura; e colui, che sborſai ſuo i denari, poſſi lecitamente hauerne il guadagno ſenza carco di conſcienza conſiglia, e dice. che nõ ſi piglia coſa ueruna ĩ nome di pegno: ma in nome di compra con patto di farcene una retrouendita: co

ogni

ogni volta che'l venditore li restituirà i suoi denari, sia obligato restituirli la cosa venduta.

Di qui forse hauran raccolto i Napolitani: mentre che uogliono impegnare le sue robbe, quando non hã no vera intentione di alienarle: fanno certi contratti, quali si chiamano, dare a godere, come diremo di sotto.

Costoro intendendo questo passo cosi semplicemẽ te, pensando di fuggir Scilla; son dati di petto a Carid da: & il Demonio per ingannarli l'ha mutato il nome; onde quanto sia pericoloso, e sospet to, si dirà nel seguente capo; oue dire- mo qualche cosa degli contratti di retrouendendo; come ancora c'insegna Sil- uestro in Verbo Vsura. 2. §.15. e Nauarro. cap. 17. nu- me. 247.

DE.

DELLI CONTRATTI di retrouendendo.

Oue può cascar Vsura.

5

ACcIO con miglior ordine saper si possi la materia del patto di retrouendendo; due cose s hauran' da prenotare: cioè che cosa sia il patto della legge Commissoria, e quell'altro da Legisti chiamato (*Addictionis in diem.*) E perche gli contratti sortiscono la lor forza e uirtù obligatiua da gli patti, e conuentioni di contrahenti; tra gl'altri che appor si sogliono, son questi due; che diremo.

Patto della legge Cõmissoria.

Il patto, che si chiama della legge Commissoria, è questo, cioè mentre si compra una cosa, ouero s'obliga in pegno per tanti denari, cõ patto, che se fra due, o tre anni non si ricompra, o redime, s'habbia per uẽduta a tutta passata: e perche in tal patto si suol commettere ingiustitia circa il prezzo; cioè quel, che regolarmente ual cento, si suol dare per ottãta: questo patto è stato condennato dalla legge: come si uede nel Ca. *Significãt. de pignoribus l. final. C. de Pactis pignor.* Questo patto si potrebbe giustificare alhora, quando

do si stipulasse a questo modo; cioè con patto, che se fra due, o tre anni non restituirà la moneta la cosa re sti per uenduta libera; sopplendosi il restante giusto prezzo: verbi gratia se sopra una casa, che val cento, haurà sborsato ottanta, sopplica altri uinti, & allhora il patto sarà giusto l. Si fundus. §. finali de Pignoribus: e se la cosa era impegnata, deurà ancora dar gli frutti.

6 *Patto adiectionis in diem.*

Il patto, qual chiamano (*adiectionis in diem*) è quando si uende una cosa, che regolarmente val cento, per ottanta, con patto, che se fra un'anno sarà offerto maggior prezzo al venditore, la cosa resti per non uēduta; e se fra quel tempo non se ne trouarà miglior prezzo, la cosa resti uenduta libera per li ottanta ducati.

Questo patto è pur prohibito, per l'ingiustitia, che contiene, ma si potrà giustificare, aggiongendo nel contratto: se fra il tempo conuenuto non ui sarà offerto più da altro, la cosa resti uenduta, sopplendo però il giusto prezzo, cioè altri uinti ducati.

E se nell'uno, e l'altro patto si sborsasse quāto uale giustamente dal principio, i patti sarebbeno leciti, per che non ui sarebbe offesa la giustitia; e li compratori non s'arrichirebbono coll'altrui danno, dice Siluestro Verbo Pactum. §. 14.

7 *Patto di retrouēdēdo.*

Il patto di retrouendendo si può fare in due modi: prima in fauore del compratore: & è, quando la cosa, per essempio, fra tanti mesi non li piacesse, la possi restituire, e dimandare la sua moneta: & a questo modo si chiamarà piu tosto patto di ritornare la cosa, che di retrouenderla.

Secondo si può fare in fauore del uenditore: come si costuma hoggi communemente: & è, quando la cosa si uende con patto, che si possa ricomprare un altra volta dall'istesso uenditore, restituendo il prezzo riceuuto intero: qual patto si chiama, patto gratioso: perche si fa in gratia, e fauor del venditore.

Questo patto differisce da gli due detti di sopra: per

Differēza degli predetti patti.

cioche il compratore in quei due casi non pigliarsi gli frutti della cosa a se venduta a quel modo, con buona conscienza, insin che duri il patto, perche sarebbe vsura l. *fundo ff. de lege commissoria*, ma nel patto di retrouendendo si può pigliare i frutti. *Abbas in Ca. ad Nostram de Emptione, & venditione.*

Ragione della differenza.

La ragion di questa diuersità è, che per rispetto degli patti postoui, tutti simili contratti sono resolutiui: però i due primi: cioè della legge Cōmissoria, e quel de *adiectionis in diem*, si risolueno da lor istessi, cioè tosto, che sarà passato il tempo pattegiato, senz'altra stipulatione, e cōsignatione resta la cosa al patrone antico, come se non fusse mai venduta, tal che tali cōtratti in virtù del patto, non hauendo forza e virtù alcuna, il dominio della cosa a quel modo venduta, non si tranferisce nel cōpratore, e conseguentemente, non può pigliarsi i frutti di quella: ma il cōtratto di retrouendendo, mentre che'l venditore vuol vn'altra volta la cosa da se venduta, non si risolue da se stesso in virtù del patto, ma bisogna con noua stipulatione consignarsi; perche a questo modo il dominio era già trāsferito nel compratore, e però può tra quel tempo lecitamēte pigliarsi i frutti della cosa a se venduta. E bē vero, in caso che'l venditore, volendo redimere la robba sua vēduta, depositasse il prezzo di quella legitimamente appresso del banco, o della corte, facendo l'intēdere, che li retrouenda la detta robba, si indugiarà dall'hora in pò, sarà tenuto insieme con la detta robba restituire i frutti di quella per la rata del tempo corso. Nauarro, cap. 17. num. 247.

Li cōtratti di retrouēdēdo, quādo son giusti.

FATTA questa dichiaratione, hora s'haurà da vedere, quando il contrato di retrouendendo sarà giusto, e quando nò: perloche s'haueranno d'auuertire più cose.

8

E prima che li contrahenti non habbino animo simulato, e finto, in modo tale, che'l compratore più tosto vorrebe p̄stare, che cōprare, & il vēditore più tosto vorrebbe dar la sua robba i pegno, che vēderla: ma

perche

perche non troua, chi li presta a questo modo per timor della conscienza: i Notari per guadagnare, v'han trouato il riparo, dicendo facciamo una uendita apparente, con potestà di potersi ritornare la cosa quando uogliono le parti: e questo modo di contrattare gli Napolitani l'han battigiato, (a godere) qual contratto benche appai a giusto nella fronte per stipularsi libero, con potestà di poter ricomprare quãdocunque: nõ dimeno per l'intention falsa, qual fa il peccato, sarà usurario. Segno di ciò ve ne sia il nome che li danno, cioè, di godere, ilquale significa, che amendue nõ hãno intentione, ne di comprare, ne di uẽdere: ma un dì godersi gli danari, e l'altro la casa, o uigna per qualche tempo, insin che duri il bisogno.

Errore dè Notari.

9 Contratto a godere condennato, per usurario.

E molto più si scopre la malitia, nel modo che tẽgono alcuni nel stipulare: perche sogliono far doppò il contratto una nuoua contra cautela: cioè che se per caso inanzi cinque anni il uenditore d'una casa, per essempio, se la ricomprasse, sia tenuto il tempo rimanente del suo disegno: cioè per tre, o quattro altri anni, darcela ad affitto per tanto l'anno, oue si scuopre l'intention di locare, e non di comprare veramente.

Terzo, che questo sia vero, si è uisto alcuni Signori hauer dati i lor palazzi d'importanza a godere a mercanti, quali son di gran prezzo, per molto meno di quello ualeuano, iquali realmente più tosto haurebbe venduto il stato, che alienare quel palazzo, & all'incõtro mal conto haurebbe rẽduto a detti mercanti tenere per sempre i lor denari intricati, e morti sopra tali palazzi, ma ciò fanno per un certo bisogno, che ne tengono a tempo. laonde per queste ragioni si scopre, costoro non hauere uera intentione di comprare, ne di uendere.

10

Però comũque sia, chi darà qualche cosa a godere, e uendere con patto di potersela ricomprare: e non hà uera intentione di uendere: e colui, che sborsa il denaro, non hà uera intẽtione di comprare, commette pec

Casi quando sarà lecito.

cato d'usura, & è tenuto a restituire i frutti di quella, per tutto il tempo, che l'haurà tenuta a quel modo, così insegna Alessandro de Ales nella terza parte della sua summa, Angelo, Raimundo, Rosella, e tutta la scola di Theologi, e canonisti.

Tal che per far, che questo cõtratto sia lecito in cõsciẽza: bisogna, che'l compratore habbia uera, o almeno principal intentione di comprare: e dico (intẽtiõ principale) perche con intention secondaria, e men principale, può un che compra a tal modo, hauer desiderio, che l uenditore si riccattasse l'istessa cosa; come per essempio, Titio haurà una quantità di debiti, e nõ hauendo il modo di pagare, venderà uno stabile cioè una casa o uigna mal uolentieri; e per l'affettione, che haurà in quella; hauendo sperãza di uenire a miglior fortuna, o con le intrate da uenir: potersi reintegrare; la uuol uendere con patto de retrouendendo; acciò possa poi ricuperarla: onde pregarà uno suo amico, che se la cõpri; ilquale nõ hauẽdone troppo bisogno, & hauẽdo li denari ociosi, la cõmprarà, per cõpiacerli; stando ancora cõ qualche sperãza che se la ricõprarà; però per alhora verametẽ cõpra, e questa è la sua principale intentione. E ben che habbia quella speranza di retrouenderla, però non essendo certa, non ne fa troppo caso; indi si chiama secondaria intentione.

Fuor di questo caso, ogni huomo, che compra communemente, comprarà con intentione di tenersela; e chi haurà altra intentione, non sarà senza sospitione d'usura, dice Nauarro. c. 17. nu. 248.

Il secondo che s ha da uedere, acciò il contratto sia giusto, è, che non si facci patto ch'al tempo, che si ricõprarà la cosa uẽduta, si debba dare maggior prezzo di quello fu pagato, quando si comprò: ca. Illo uos, de Pignoribus: perche regolarmente non si potrebbe fare, senza uitio d'usura: eccetto in alcuni casi particolari.

Il primo sarà mentre il compratore tiene intentione di migliorare la cosa comprata: allhora si può pattouire, che'l venditore, al tempo che vuol ricõprarsela,

la, sia tenuto oltre il prezzo riceuuto, pagare il miglioramento, e spese fatte: l'essempio, Titio comprarà vna massaria sterile, e meza uota d'albori, con patto di retrouenderla; nella quale delibera pastenarci molti albori, vite, e simili altre cose; potrà porre nel cõtratto, che'l vẽditore nel tempo, che se la vorrà ricomprare, sia obligato pagare quel miglioramento a giuditio di sauio: qual miglioramento non si può stimare, ne tassare dal principio, senza che v'interuenga fraude.

al cõpratore riscotere più di quello haurà sborsato.

Ho detto (quel miglioramento) percioche se la massaria aumẽtasse per altra ragione, cioè, o che sarà cresciuta naturalmente senza sua industria, o per alteration di tempi, i prezzi son sagliuti, o simile, perloche la massaria sarà stimata di più prezzo, che quando la cõprò; nõ può cercare quello aumento, ma solo quãto fu il prezzo sborsato.

Vn'altro essempio; cõprarà vna casa destrutta, che minazza ruina; nella quale non si può habitare cõmodamente, se non si ripara; può in tal caso pateggiare, che uolendosela ricomprare, sia tenuto dargli, oltre il prezzo pagato, quanto di più si spenderà a ripararla.

Il secondo caso sarà, per rispetto de gli frutti pendẽti: in tal caso il compratore può nel tẽpo della retrouendita, cercar oltre il prezzo sborsato, quanto ualeranno gli frutti, che si trouaranno pendenti nel detto tempo, a giuditio di sauio, l'essempio; comprò da Pietro una uigna nel mese di Nouembro con patto di retrouẽderla: poi Pietro sela vuol ricomprare del mese di Luglio: sarà tenuto pagare tanto più quanto ualerãno i frutti in herba, e se la uorrà ricomprare di Settembro pagarà tãto più quanto saranno apprezzati i frutti maturi che allhora ui si trouaranno.

Fuor da questi, e simili casi non sarà lecito, redimẽdosi, pagar più del prezzo sborsato.

E ben uero, che in questo ultimo caso si può patto uire col uenditore, che non possa redimer detta vigna, eccetto dopò raccolti i frutti, restituendo il giusto prezzo sborsato.

Il terzo che s'hà d'auertire, è, che questo patto di retrouendendo diminuisce di conditione la cosa, che si vende, perche regolarmente ciascun'che compra qualche cosa, lo fà per seruirsene, e non vorrebbe poi priuarsene: laonde, chi comprarà vna cosa con questo patto d'esser tenuto riuenderla al primo patrone; può giustamente pagarla men di quello, si venderebbe senza questo patto. Arg. l. Fundi partem. ff. de Cōtrahen. empt. e Nauarro. c. 17. nu. 247.

E perciò può alcuno desiderare di comprare più tosto con questo patto, che senza, per hauer poco danari, e comprata meno, o per altro; ben è vero, che restādoli poi, sarebbe tenuto sopplire quel più, che s'hauerebbe potuto vendere senza il patto; come hora diremo,

Dubbio.

Qui si dimanda, quanto si potrebbe pagar mē del giusto, per rispetto del patto? Si risponde secondo i Canonisti, per la quarta parte; l'essempio quel, che a pagare vale ducento ducati, con questo patto si potrà vendere per cento cinquanta; e pagandosi manco di questo sarebbe peccato d'ingiustitia.

In oltre si dimanda, quanto tempo dura la potestà al venditore di potersi ricomprare la cosa venduta? Rispondeno i dottori nella l. 2. *de pactis, inter emptorem & venditorem* e Iasone, *in l. Potens C. de pactis.* per spatio di trenta anni; talche passati che saranno, il venditore non hà più facoltà di potersila ricomprare: però se passato il tempo non sarà ricomprata, e la cosa fu venduta mē del prezzo ordinario per rispetto del patto, il compratore sarà tenuto sopplire quel mancamento.

Auuertimento.

Però auuerti, che questa regola non ha luogo ne i censi, oue, secōdo le Bulle di Sommi Pontefici, il tempo di potersi redimere, & affrancare, mai si limita, ma sēpre resta la facoltà libera; come si dirà al suo luogo.

12

Il quarto, è, che questo patto di potersi ricomprare la cosa venduta, si facci libero, da parte vel vēditore; cioè che possa ricomprare la sua robba quando li piace,

ce; purche sia venduta men del prezzo giusto, & ordinario, & altrimente sarebbe ingiustitia (regolarmente parlando) dice l'Abbate in Cap. ad nostram de emptione, & venditione, e ca. Illo vos de Pignoribus Ho detto (regolarmente parlando) perche in alcuni casi, il patto si può limitare, restringere a tempo determinato: ilche auuiene, mentre ch'uno haurà comprato ad istantia dell amico, altrimente nõ hauerebbe comprato; può dire, io compro con patto, che passati cinque anni, non ricomprandoti la detta cosa, non possi più rihauerla; acciò colui habbia un stimulo di ricuperarsela; pur che passato il tempo e non ricomprandosi, habbia a supplire il mancamento, lasciatoli per il patto. Ingiusto sarebbe il patto a tempo determinato, quando si facesse in fraude; cioè comprandola men del giusto prezzo per rispetto del patto, e considerando l'impotenza di colui, che non se la potrà ricomprare fra tanto tempo, porrà vn patto che fra termine di quattro, o cinque anni se l habbia da ricomprare, acciò passato il tempo, resta la cosa a se libera per quel prezzo.

Giusto sarà il patto mentre vorrà ingrassare, e migliorar la terra, che comprarà; acciò poi si possa fruire quel beneficio; potrà pattigiare, che nõ la possi ricomprare inanzi li cinque, o sei anni; perche non sarebbe giusto dopò fatto il beneficio, subito il uéditore ce la leuasse.

Fuor da questi due casi non sarebbe lecito ristregnere il patto a tempo determinato, eccetto quando dal principio la cosa si pagasse quanto uale senza il patto; perche con simili patti non vien fraudata la parte, ne la giustitia offesa. perche si come si può comprare libera senza tal patto, pagandosi quãto uale giustamente; cosi anco con tal patto ristretto, per il medesimo prezzo, anzi si fa pur gratia al uenditore.

Di questa sentenza è pur Nauarro c. 17. nu. 248. E benche, si come dice Soto nel li. 6. de iust. & iure. q. 5. art. 3. negli contratti censuali si potrebbe ancora por-

re questi patti a tempo determinato senza vitio d'usura; purche non vi fusse ingiustitia nel prezzo; nondimeno per l'Estrauaganti di Nicolò V. in questo Regno, e Pio V. fuor del Regno; non si può ristregnere negli contratti censuali; come si dirà nel luogo suo.

Quinto, comprar con patto di retrouendendo, e poi locar la cosa comprata al medesimo venditore, sarà lecito, purche si facci semplicemente senza fraude, perche si come si può locare ad un'altro, parimente a lui. Allhora sarebbe fraude, quando il compratore comprasse solo a questo fine; sforzando il venditore, che la pigli ad affitto: ouero quando caricasse il conduttore d'ogn'incomodo, e pericolo, riseruandosi l'affito saluo a se: ouero quando l'affitatore ligasse il conduttore di modo, che non potesse sciogliersi dall'affitto, quando vuole, ma fusse in potestà del compratore; perche questi, e simili patti tutti danno odore di mala intentione, & animo di voler prestare sotto specie di compra, e fare una usura paliata.

SVM

SOMMARIO DELLE materie che si trattano in questo ottauo Capitolo, circa li contratti Censuali.

1 *SI diffinisce il censo, che cosa sia, & anco s'auuerte di quanta importanza è tal materia.*
2 *Si dichiara che cosa è censo frutuario, pecuniaro, riseruatiuo, e consignatiuo.*
3 *Si dimostrano le differenze tra il censo riseruatiuo, e consignatiuo.*
4 *Si dice che cosa è censo reale, e che cosa è censo personale.*
5 *Si dichiara che cosa sia censo temporaneo, che cosa è censo uitalitio, che cosa è censo redimibile, & irredimibile: e si pone la lor differenza.*
6 *Si disputa se si può constituir di nuouo un censo, senza uitio d'usura.*
7 *Si insegna, che un censo uitalitio si può sicuramente comprare senza uitio d'usura: ma ui può essere talhora ingiustitia, e quando.*
8 *Si proua, non essere lecito comprare un censo a tempo determinato,*

9 Si

DELL'VSVRA CIRCA li contratti censuali.

Vesto nome, Censo, può hauere più significationi; ma per quanto spetta al nostro proposito, censo non vuol dir altro, ch'un reddito annuo; cioè quel, che si riscuote da una cosa fruttifera, ciascadun'anno. E per saperе la sua diffinitione, così si descriue da Soto li.6. de iust & iure.questio.5.articolo.1.

Censo, è una attione di poter dimandare, e riscuotere qualche pensione sopra una cosa utile d'altrui, o in tantidenari, o in tanti frutti.

Ho detto (è una attione) cioè una facoltà, e potestà di riscuotere, però che sia giusta e legitima: ma che conditioni si richiedono à far che sia giusta e legitima, appresso si dirà.

Ho detto(qualche pensione) cioè un pagamento, e sodisfattione di qualche cosa: qual pagamento, o consista in tanti danari, o in tanti frutti, o altra cosa in luogo di frutti, pur si chiamarà censo, e pensione.

Ho detto (d'una cosa utile) cioè fruttifera perche sopra una cosa, che non è atta a render qualche

frutto

frutto, non si può constituire censo veruno, che sia vero: nel numero delle quali sono gli danari, grano, oglio, vino, e simili altre cose, che vsandosi si distrahino, e consumano; onde non hauendo l'uso distinto da lor stesse, non si può dire, che fruttificano, e consequentemente non ui si può porre censo. §. Constituit. Inst. de usufruct.

E benche sborsando mille ducati si constituisce un censo di cento ducati l'anno; ciò nõ è per l'uso di quelli; ma in quanto son prezzo d'una cosa stabile, fruttifera; nella quale si conuertino; sopra laqual poi si costituisce il censo: & a questo modo non si tira la pensione da gli denari, ma dalla cosa stabile, nella quale son conuertiti.

Ho detto ancora (d'altrui) perche colui, che riscuote il censo, non ha propriamente dominio alcuno sopra la cosa obligata al censo, ma solo una certa attione e facoltà di riscuotere qualche cosa in luogo de frutti di quella.

La materia delli censi è di molta cõsideratione.

Questa materia di censi è molto faticosa a trattarsi, difficultosa ad intendersi, e periculosa a pratticarsi: però staranno non poco accorti tanto i confessori in saper giudicare; quanto ancora i seculari in saper negotiare senza intoppare in qualche peccato d'vsura.

Auertimento.

E benche il censo habbia molte diuisioni, però per quanto appartiene al nostro proposito; seguitando la breuità, diremo con Corrad. q. 72.

2

Cẽso fruttuario.
Cẽso pecuniario.

Prima il censo è di due sorti; alcuno si chiama fruttuario; qual si riscuote in tanti frutti, cioè, grano, vino, legume, legne, e simili, che suol rendere il luogo censuato. Alcun'altro si chiama pecuniario, qual si riscuote in tãti denari: e l'vno, e l'altro è di due maniere; cioè alcuno è certo, altro serà incerto. certo s'intende, quãdo si paga una quantità determinata ciascun'anno, cioè cento ducati, diece botte di uino, cinquãto misure di grano, e simile: indeterminato si chiama quando si paga la metà o terza parte de gli denari che guadagnarà

gnarà uno molino, o forno, o casa, che s'affitta: o degli frutti d'una massaria, vigna, giardino, o simile: sopra le qual cose starà il censo.

Cēso riseruatiuo.

In oltre, il censo ancora è di due sorti; altro si chiama riseruatiuo, altro consegnatiuo. Censo riseruatiuo si dice mentre un'huomo dona, o in qual si uoglia modo aliena una sua casa, massaria, territorio, o altra cosa fruttifera, riseruādosi solamente sopra quella un'attione di poterne riscuotere tanto censo l'anno, o in denari, o in frutti. A questo fa la l.fi. C. de rerū permutatione; e la Glosa sopra il ca. Constitutus de Religiosis domibus: Come per essempio, Marcello dona a suo nepote una casa, riseruādosi sopra quella dieci ducati annui di censo: quali vuol, che detto suo nepote sia tenuto pagarceli in perpetuo, o durāte la sua uita: vn'altro essempio, Titio aliena, e dà in dominio a Pietro una massaria, della quale nō piglia denari, ma solo ui si pone un cēso sopra, di trenta ducati, da pagarsegli ogn'anno in perpetuo con potestà di poterselo redimere a ragione di otto per cēto. Vn'altro essempio, vn Monasterio concede, & aliena col assenso Papale vna casa, o pezzo di terra sterile per poterci edificare, riseruandosi sopra quella un cēso annuo, da pagarsi a detto monasterio in perpetuo. Dicō (col'assenso Papale) perche senza quello non si può alienare: ma dare ad enfiteosi solamente.

In tutti questi, e simili contratti si transferisce il retto, & utile dominio della cosa alienata in colui, a chi si dona, o concede, riseruandosi solamente l'attione di poter riscuotere il censo sopra quella. E così intenderai de gl altri simili.

Censo cōsignatiuo.

Censo consignatiuo sarà, mentre un'huomo senza spogliarsi delli suoi beni stabili, ne quanto al retto, ne quanto all'utile dominio, & uso di quelli, consegna ad un'altro una certa pensione, e censo sopra quelli, o per uia di donatione, o per uendita fatta: qual promette pagarlo per ciascun anno: come per essempio: Titio, sentendosi ben seruito da suo nepote,

nepote,volendolo beneficare,e non volendo scommõ darsi degli beni stabili,cõsegna per via di donatione, durante sua uita,o in perpetuo vn censo di ducati trẽ ta l'anno sopra una massaria,o sopra tutti i suoi beni, nelli quali detto nepote non haurà altra attione, che di riscuotere quel censo. Vn'altro essempio, Marcello ha bisogno di cento ducati, & ha una casa,che vale ducento; e non uolendo alienarla, venderà ducati otto di censo annuo per cento ducati; al qual censo sopporrà, & obligarà la detta casa con patto di poter sene assoluere quando li piacerà; oue o venderà per cento ducati un censo di ducati cinque perpetui irredimibili:in questi, e simi i contratti si consegna il censo di ducati otto, o cinque sopra la casa, che restarà obligata quanto al censo solamente; ritenendosi il retto, & vtile dominio di quella per colui che pagarà il censo.

Ma si qualch'uno vẽderà una possessione della quale realmente nõ toccarà denari:ma del prezzo di quella ne farà tanto censo l'anno: come si chiamarà questo censo?

Si risponde, questo contratto si può fare in due modi: prima apprezzandosi la possessione, e ponendoci sopra un censo conueniente a ragione di sette, ouero otto per cento, si alienarà, e consegnarà al compratore co'l peso di detto censo, con potestà di poterselo redimere, & affrancare, per quanto sarà stata apprezzata detta possessione: & a questo modo si chiamarà riseruatiuo: Ouero si farà la vendita libera per tanto prezzo, quale il uenditore confessarà hauerlo riceuuto: e poi nel medesimo stipulare il venditore,cõ quelli medesimi denari comprarà un cẽso annuo a ragion di tanto per cento,al quale si sommetterà,& obligarà la detta cosa uenduta,& altri beni del compratore;cõ patto di poterselo affrancare, quando li piacerà: talche in questo modo saranno due contratti uno della uendita della cosa stabile, e l'altro della compra del censo:& a q̃sto modo si chiamarà censo cõsegnatiuo.

Son

Son differenti questi due sorti di censi,in due cose: la prima differenza è, che nel censo riseruatiuo,mentre l huomo si riserua il cẽso sopra vna cosa, che vuol alienare,o per donatione o per altro modo; detto censo non deue eccedere il valore de gli frutti,che renderà la cosa censuata,& obligata: come per essempio,si riseruarà il censo sopra vna possessione, che suol rẽdere a ragione di sette per cento,non si deurà porre a ragion di noue:e se'l censo si porrà sopra una casa, non deu'essere più di quello si locarebbe communemente, e così de gl'altri. Nelle qual tassationi di detto censo riseruatiuo (regolarmente parlando); haurà da osseruare la regola de gli censi ensiteotici, e de gli affitti; quali si sogliono tassare secondo il valore degli frutti communi,che rendere sogliono dette cose locate,e date ad ensiteosi.

3 Differẽza tra le due sorti di cẽsi

Ho detto(regolarmẽte parlando) perche in alcune cose particolari non si osserua questa regola, ma s'ha riguardo a certe altre circostanze;come a dire se'l cẽso si riseruarà sopra vn palazzo pretioso,e casa grãde e bella,ouero sopra vn giardino delitioso,potrà essere più di quello si locarebbe;poiche simili cose non si locara più della ragione di tre,o quattro per cẽto:onde dice Baldo sopra la l.fi.§. Sin autem.C.de bon.quę liber. le case pretiose,e belle sono alquanto sterile,tal che molto vagliono,e poco rendeno; così anco dico degli giardini delitiosi:laonde in quelle, e simili cose si potrebbe imporre il censo,che si riserua più di quel che rendono;verbi gratia a ragion di cinque,o sei per cento:perche in simili cose nõ s ha riguardo a gli frutti, che rendeno,ma al commodo, e recognitione del dominio.

Li censi riseruatiui guitano la regola deli censi ensiteoti e da gli affitti.

Talhora il censo deurà essere men'di quel'o s'affittarebbe la cosa;l'essempio d'vno molino d'acqua sopra il fiume;perche se ben tali molini s'affittarãno a ragion di dodici per cento, nondimeno compensate le gran spese,che in quelli si fanno per li pericoli dell' inundatione del fiume,verranno poi a rẽdere nõ più

di sei

di sei,o sette per cento,e cosi debba esser' il censo: nel l'altre cose che rendono gli frutti communi la pensione potrà essere secondo che si sogliono affittare, e dare ad enfiteosi:purche si dia potestà al censuario di poterli redimere il cēso per quel prezzo che valerà la cosa censuata:perche queste cose non alttimente differiscono tra loro; eccetto che'l conduttore paga l'affitto d'una cosa sopra la quale non hà, ne retto,ne utile dominio; l'Enfiteota paga la pensione sopra una cosa,nella quale haurà solo l'utile dominio,& il censuario,di cui parlamo,paga d'una cosa,sopra la quale haue il retto, & utile dominio.Cap.Constitutus.de religiosis domibus.

Dubbio.

E si dirai come dicono alcuni,la cui opinione seguita la Sūma Angelica;se colui,che darà una cosa a cēso in questo modo, ouero in enfiteosi,uolesse tanto cēso,quanto ne troua ad affitto, il contratto sarebbe in fraude d'vsura; perche il censuario, oltre il censo,è tenuto conseruare, e riparare la cosa censuata a sue spese: ancorche parte di quella perisse casualmente.l. secunda.C.de iure emphyteotico; ma il conduttore nō è tenuto cōseruare,e riparare la cosa affitata a sue spese.l.Colonus.ff.locali:ne meno sarà tenuto di qualche caso fortuito eccetto p colpa sua:talche a questo modo il censuario pagarebbe più del conduttore, e però dicono costoro,negli censi non si deue hauere riguardo a gli frutti, che rende la cosa censuata;ma al ualor di lei: e ciò correrebbe secondo la ragion di cinque per cento

Risposta.

A questo si risponde, e prima dico,che in simili cōtratti non può cascare realmente vsura,eccetto secondo qualche presontione: ma ben si ingiustitia: quādo il censo fusse immoderato, di modo che'l luogo no'l potesse patire; ne in questo si può dare regola vniforme,per rispetto de gli frutti, per li casi sopra recitati: regola uniforme sarebbe,e commune quādo si hauesse riguardo al prezzo della cosa,che si censua,secōdo la ragione di sei, o sette al più di censo per cento ;e

questi

questi si chiamaranno frutti communi, quando la cosa renderà a questa misura in circa, ma quel che fruttifica piu di questo; come sono molini d'acqua, botteghe, magazzeni, o altre cose simili, non s'haurà da censuare secondo la misura de gli frutti, che rēde, perche nel molino correno molti pericoli; le boteghe, se hauranno qualche affitto eccessiuo, sarà per la qualità del luogo, o del tempo, qual non dura sempre, e però sarebbe ingiustitia censuali secondo la misura de gli frutti correno. Così anco un magazzeno o altra cosa simile, s'affittarà piu un tempo che vn'altro, per rispetto delle facende, che correranno, o prezzi buoni delle cose, che iui si porranno, qual affitto non essendo continuo, à giuditio di sauio non si deue passare per frutti communi; frutti communi si chiamaranno quelli, che son continui in ogni luogo, in ogni tempo, e stagione, alla misura de gli quali si posson porre i cēsi di cui parlamo: verbigratia, vna massaria facendo i tempi communi, da fertile ad fertile, suol rendere tanto una casa ordinariamente, senz'altra circostanza, & alteratione di tempo, si suol locare tanto, e simili così puo essere il censo.

Frutti cō-muni.

Frutti cō-muni.

Et alla ragione dell'openion contraria si risponde, che se ben paia, che'l censuario, & enfiteota paghi più del semplice conduttore, per essere tenuto conseruare, e riparare la cosa censuata; questo incommodo nō è ingiustitia; poiche, in rispetto del semplice conduttore, sente altro maggior commodo; cioè si è enfiteota haurà l'utile dominio, e si è puro censuario haurà anco il retto dominio; perloche non può essere cacciato dalla casa censuata, etiandio se ci volesse venire ad habitare il patrone del censo; ne dall'altre cose; se ben le volesse per vso proprio; qual priuilegio non l'ha il conduttore. l. eadem C. loca. Inoltre se la cosa cēsuata in successo di tempo haurà qualche milioramēto cresce al censuario, il che non è così co'l conduttore: talche non sarà ingiustitia alcuna volta, pagare qualche cosa di piu per riparatione, in recognitione del retto,

& vtile dominio, come vuol Bartolo nella l. 1. C. de Iure emphy.

Li cẽsi consignatiui seguitano la regola delle estrauagãti degli sommi Pontefici.

Ma quando si constituisce un censo consignatiuo al modo predetto sopra qualche luogo stabile, non è necessario, che gli frutti di quel stabile siano tanti quã to sarà il censo, purche non sia fraude, & ingiustitia nel prezzo, cioè non si compri men del giusto; alche si deue molto auuertire, come dice Soto nel li. 6. de iu. & iure q 5. ar 2.

Ma se vorrai sapere in che modo s'haurà da conoscere la giustitia nel comprar detti censi, si dirà appresso, quãdo recitaremo varie estrauagãti di diuersi Sommi Pontefici sopra di ciò fabricate: secondo che diuersamente si osserua in diuersi luoghi.

La seconda differenza tra il censo riseruatiuo e cõsignatiuo è che il censo riseruatiuo ponendosi sopra vna cosa stabile certa, e sola obligata, tanto durarà, quanto dura la detta cosa obligata: talche s'una casa, oue sarà posto il detto censo, cascasse, ouero un prezzo di terra fusse rapito dal fiume, o inundatione d'acqua, o simile, il censuario sarebbe assoluto, e libero di pagare il censo, e se pur non volesse pagare più el censo potrebbe renunciare il luogo obligato.

Ma nel censo consignatiuo; oue non solamente si suole obligare alcun luogo particolare, ma ancora altri beni mobili, e stabili, anzi la propria persona del censuario, mancando quel luogo specialmente obligato, l'esattore del censo può hauere ricorso a gl'altri beni ipotegati; in modo che'l censo trapassa ne gli heredi, e successori in perpetuo, perche tutti lor beni sono obligati al censo; e però dice Soto nel sopradetto luogo, auuertano bene gli heredi inanzi, che accettano la heredità,

4

Cẽso reale
Censo personale.

Questo censo consignatiuo può essere di due sorti cioè reale, e personale reale sarà mentre, che si pone sopra beni stabili e mobili: personale sarà, quando si pone sopra l'istessa persona, perche si come una persona per sua liberalità spontaneamente si puo obligare a

con-

contribuire in qualche luogo, o ad altra persona un tanto l'anno; ancorche non habbia cosa veruna, così ancora può vendere quell'attione; può anco obligarsi pagare tanti denari l'anno ad un che lo serui; può finalmente vn Prencipe riscuotere da suoi vassali un tributo non solamente dalle lor facultà, ma ancora dalle persone: quãdo altro nõ possedessero (qual tributo personale chiamano la testa, o tanto per testa) parimente ancora quell istesso tributo, & obligo si può vendere ad un'altro, obligando la persona di coloro: e simili altra ragioni vi sono, come proua Soto nel predetto luogo art. 1.

Inoltre il censo consignatiuo è pur di due sorti, cio è temporaneo. e perpetuo.

5 *Censo temporaneo.*

Il cẽso temporaneo sarà, mẽtre si fa a tempo, e questo o determinato, cioè a dieci, o quindici anni; o indeterminato in vita, tanto del debitore, quanto del creditore; qual censo si chiama uitalitio.

Censo perpetuo.

Il censo perpetuo sarà non solamente durante la uita del censuario, ma si estende anco a gli heredi, e successori.

Censo redimibile.

Il censo perpetuo è anco di sorti: alcuno si chiama redimibile, alcun'altro irredimibile: redimibile sarà quello, che si può redimere, & affrancare dal debitore, etiandio che il creditore non piacesse: il che accasca mentre nel contratto della compra di detto censo si porrà (con potestà di potersi affrancare, quando uorrà il debitore Irredimibile sarà quello che non si può affrancare senza la uolontà del creditore, poiche nel contratto non ui si pone patto altrimente di retrouendere.

Censo irredimibile.

Differẽza.

Queste due sorti di cẽsi differiscono in questo: cioè che'l redimibile ual meno dell'irredimibile, per il patto, che ui si pone, di potersi affrancare: e questa differenza regolarmente correrà per la metà, dice Siluestro. Verbo Vsura. 2. §. decimosesto. Come per essempio cinque ducati annui di censo irredimibile ualeranno cento ducati; ma si saranno co'l patto di po-

terli a redimere valeranno cinquanta.

In questo vi è vna Glosa notabile in Autētica perpetua de Sacrosanctis Eccles.e Iasone nella l.Si fundū per fideicommissum de legatis primò. Ho detto(regolarmēte) pche talhora p la copia, ouero inopia degli denari che correno può valer poco più, e poco meno. Ho detto ancora(regolarmente) perche dice Soto nel libro 6.de iust.& iure.q. 5.art.2.al primo argom. non solamente s'ha da considerare la quantità del censo che si compra, cioè che sia secondo la ragione di cinque o sei per cēto, ma ancora la stabilità e perpetuità del luogo oue si pone, perche porre un censo irredimibile sopra vna casa, che si può rouinare, e sperdere il cēso, non è cosi perpetuo, come si fusse sopra una Città, Castello, o territorio, & altra cosa simile, e però questo val piu. Ben'è uero, che in questo censo irredimibile non si può dare legge, ne regola vniforme per tutti; ma quello sarà il prezzo giusto, che osserua piu communemente, senza fraude, forza, e malitia. Quanto poi al censo redimibile, acciò si possi saper la regola del prezzo giusto, quanto s'haurà da comprare, fa mistiero, che si vedano le leggi de gli Sommi Pontefici, sopra di ciò fabricate, e le Prammatice de gli Re sopra di ciò fatte, come diremo di sotto; & oue queste mancassero, s'haurebbe da osseruare la legge naturale, e consuetudine laudabile de gli luoghi, approbata da gli huomini prudenti.

6 Dubbio.

E per maggior intelligenza delle cose predette, si dubita in ciascun membro delle diuisioni: Et prima si dimanda, sarà lecito comprar, e vendere un censo annuo.

Prima opinione.

RISPONDENDO alcuni Theologhi. Henrico di Canda nel Colibeto.1.quest. 39. Gregorio Arminense, e degli Canonisti Innocentio, & altri, che recita Soto nel lib.6.de iust.& iure.q.5. art.1. distinguendo, e dicono. Se l censo è stato cōstituito, e fatto anticamente, si può lecitamente comprare; ma si è cosa, che s'haurà da fare di nuouo, non può essere lecito com-

comprarlo in modo alcuno.

E la ragiõ di costoro è questa, perche nel comprar, e vendere deu'essere distinto il prezzo della cosa mercata, cioè da quel, che si compra e vende; si come hauemo nella l. prima de contrahen. empt. in un censo anticamense fatto, vi si troua il prezzo, e la cosa mercata, come in ogn'altra mercantia, e per consequenza si può comprare e vẽdere; ma se di nuouo s'haurà da fare vn censo pecuniario, non sarà altro, che comprar denari per denari; tálche non hauendo quel censo modo alcuno e similitudine di cosa venale, non sarà lecito: E s'alcun dicesse, quel censo antico hebbe pur principio, se dunque quando fu fatto era lecito; perche non sarà lecito hora, che'l foro?

Rispondeno, a ciascuno sarà lecito constituire vn censo sopra i suoi beni per via di donatione; qual censo poi cosi fatto, si potrà vendere; perche alhora hauerà modo e similitudine di cosa venale, come l'altre mercantie: parimente vn tributo, colletta, o qual si voglia tassa posta dal Prẽcipe sopra i vassalli, o dalla Vniuersità sopra i suoi Cittadini, si può vendere, ma che si possi comprare vn censo pecuniario, e constituirlo nouamente sopra li beni d'un'altro, non par, che sia lecito.

Soto nel luogo citato, e Siluestro in Verbo Vsura. 2. §. 12. con molte ragioni impugnano questa opinione, dicẽdo li pretati dottori ingannarsi, per non conoscere in questo caso, com'è differente il censo dal prezzo con che si compra; percioche con quella ragione, ch'è differente il prezzo dalla cosa mercata mentre si compra un censo anticamente fatto; poiche non si compra altro, che quell'attione, di riscuotere tanto censo sopra il tal luogo; con quella istessa ancora sarà differente il censo nouamente fatto dal prezzo; poiche qui pur non si compra altro, che un'attione, di riscuotere tanto censo sopra il tal luogo, oue si porrà qual attione ha l'istessa ragione, e similitudine d'una cosa uenale; come q̃lla, che fu constituita anticamẽte.

E che questa ragione sia vera, per breuiarla, si confer ma col'autorità della Chiesa, qual ha definita, simili contratti essere leciti: si come chiar si vede per tante extrauaganti da recitarsi abasso: e però non bisogna inquietarci in questa opinione.

Secondo si dimanda, sarà forse lecito comprare un censo vitalitio, cioè *uita durante*?

7 *Secondo dubbio. Censi vitalitij si possono coprare senza uitio d'usura.*

Si risponde, che quando si constituisce un censo a tempo indeterminato, come sarebbe a dire, durante la vita del cõpratore, o di suoi figliuoli, ouero insino al tal tempo; cioè quando morirà mio Cio, o mio Padre, & quando hauerò la tal heredità, e simili altri tempi: la certezza delli quali nõ si può sapere, allhora sarà lecito: pcioche si come un'homo può dare in enfiteosi una sua casa, ò possessione, mentre dura la sua uita: riseruandosi sopra quella un censo annuo, parimente per il contrario può ritenẽdosi la sua casa, o possessione consignate ad un'altro tanta pensione, e censo, uendendolo, insin che uiuerà, o hauerà come a dire, la heredità paterna, o simi altra cosa. E si come vno può pigliare ad effito in vita vno giarduro, o altra cosa fruttifera, e raccogliere gli frutti di quella, parimente può cõprare un'attione di tanto l'anno in uita, o sua, o del uẽditore sopra quel luogo: come per essempio, Titio pigliarà a pisone il giardino di Francesco in uita, per cento ducati, e si goderà gli frutti di quello; e poiche gli frutti si posson stimare denari, perche non sarà lecito; conuertirli in tanti denari, & in luogo di frutti facendone un censo riscuotere tanti denari, durante la sua vita.

Ne perciò questo cõtratto sarà macchiato di uitio d'usura altrimente, essendo che'l tempo c'haurà da uiuere, è incerto, e parimente quanti frutti haurà da raccogliere è cosa dubbia: per il qual dubbio si manifesta la ragione di uera compra e uendita in tal contratto. Ben'à vero, che questa indeterminatione di tempo deuerà dependere dalla natura, o fortuna (per dir cosi) e non dalla uolontà dell'huomo: come

nire per essempio, si contrattasse infinche s'accasarà, o pigliarà il g ado di dottore, o simile, sarebbe sol petto di frode; perche auuenga che a questo modo paia, che sia à tempo indeterminato, nondimeno si può prolongare, & abbreuiare del contrahere a suo modo.

Auuertimento.

Qui s'ha da notare, che in simili compre di censo, do e torti di fraude si possono commettere; cioè d'vsura, come si dirà a basso, e de ingiustitia: per tanto auuertereti, ne v'interuenga come agli marinari d'Enea, i quali mentre s'andauano guardando di non intoppare a Carida, cascorno sopra Scilla; cioè essendo uoi assicurati di non inciampare in qualche uitio di vsura, come hauemo prouato, non intrassino in qualche peccato d'ingiustitia, nel comprare simili censi: ingiustitia sarebbe quando si comprasse men del giusto prezzo: e però s'haurà da considerare, di che età è colui, che compra il censo, cioè vecchio, o giouene, sano o difettoso, perche si sarà vecchio, o mal sano, della cui salute, e ualetudine non vi è speranza, si deuerà cóprare qualche cosa meno a giuditio di sauio; ma se'l fusse giouene, e sano, non si deuerà partire dal prezzo tassato dalla legge; ouero doue non è legge, dalla laudabile consuetudine, antica, & appr obata.

8 *Terzo dubbio.*

Terzo si domanda, sarà forse lecito cóprar vn censo à tempo determinato?

Se si può comprare un censo a tẽpo determinato.

Si risponde, questo dubbio si può intendere di due sorti: prima che'l comprator del censo facci patto, che'l venditore sia tenuto in termine di tanto tempo, verbigratia in termine di dieci anni, ricomprarselo, & egli possi ripetere il capitale; a questo modo è prohibito, come a cosa usuraria; perche quel patto non vuol dir'altro, che io ui presto cento ducati per dieci anni, e voi me ne darete tanto l'anno, con patto di restituirmeli intieramente, finito che sarà il tempo; percioche q̃sta è la differẽza tra'l prestare, e cóprare; il prestatore può cercare li denari quando li piace, ma chi cópra realmẽte nó può ripetere la moneta, & il vero censua

renon è altro, che comprare: come s'è detto; anzi che altro bramano le Bolle degli Sommi Pōtefici, che tal patto non si facci? Secondo si può intendere, che'l cōpratore compri un censo da potersi riscuotere insino alli dieci anni per cento ducati; quali poi non altrimé te s'habbiano da ripetere: ma scorrano per il prezzo del censo al venditore.

Et a questo modo si distingue, o il censo sarà pecuniario, o fruttuario', si sarà pecuniario tornarà la medesima ragione, cioè cōprādo un censo annuo di dieci ducati, qual duri dieci anni: per cēto ducati non sarà altro in sostāza, che prestarli, e poi ricuperarli a poco a poco: perche ricuperarli a poco a poco, o tutti insieme nella fine, non varia la sostanza del contratto: la onde dice Soto nel lib.6.de iust.& iure.q.5.artic.2. rispondendo al terzo argomēto, se la summa del prezzo, e denaro che si sborsa non sarà men del censo, che haurà da riscuotere tutto quel tempo, come nell'essempio dato, sarà lecito: ma se fusse meno, sarebbe vsura: verbigratia, comprare dieci ducati annui di censo, da durare per dieci anni, per nonanta ducati non sarebbe altro, che prestargli: per dieci anni, e riceuerne dieci ducati di guadagno: ilche non è lecito. Ricardo in 4.q.80. dice allhora questo cōtratto sarebbe lecito, quando il compratore facendolo ad instantia d'un amico che ne lo prega, ne patesse qualche interesse, e ciò sarà uero se carnalmēte il patirà. E se sarà cēso in tanti frutti? o saranno determinati, cioè dieci tumuli di grano, quattro botte di uino, o simile, & allhora tornarà la medesima ragion, qual'è detta del pecuniario, ma si saranno indeterminati, cioè quel che potrà rendere la tal massieria, o la metà e simile: allhora sarà lecito, dice Soto, perche gli frutti a questo modo essendo soggetti a molti pericoli, è cosa dubbia, se'l cōpratore riscuoterà più, o meno di quello haurà sborsato: talche il dubbio euento de gli frutti, fa che'l contratto a questo ultimo modo sia lecito.

E perche questi simili contratti non sono troppo

in

in vso, bastarà questo poco per transito.

Ma quel che importa a noi, sarà il parlar di quella specie di censi; che per tutti si costumano: di cui è la nostra principal intentione cioè si farà lecito comprare un censo perpetuo redimibile.

Si dice di sì: pur che vi concorrano certi cōditioni necessarie; senza lequali non sarebbe lecito. Queste cōditioni son varie in diuersi luoghi; secondo che variamente hanno determinati sopra di ciò li Sommi Pontefici, quali determinationi recitaremo per ordine; accio non si faccia errore da coloro, che vorranno fare simili contratti.

La prima determinatione fu di Martino V. qual sta nella estrauagante prima d'emptione, & venditione, che comincia (*Regiminis*) questa fu fatta nel tempo del sacro Concilio Constātiense, nell anno del Signore. 1423. come hauemo nella Summa Conciliorum.

La seconda constitutione fu di Nicolao V. ilquale ne fè una speciale nel Regno di Sicilia *citra, &* *ultra farum*; ad instantia di Re Alfonso primo, nell'anno 1452. per cui si diroga alla generale di Martino V. quanto a questo Regno: la qual constitutione è inserta nelle pram matiche di Rè Alfonso primo, nel titulo *de censibus*: il tenore della quale così dice.

ALFONSVS DEI GRATIA rex arahonum, ſiciliæ citra, & ultra farum, Valentiæ.&c.

NIVERSIS, & ſingulis præſentium ſeriem inſpecturis tam præſentibus, quàm futuris notum facimus, & teſtamur. Quod externo die Sanctiſſimi Domini noſtri Nicolai Diuina prouidentia Papæ V. Literas recepimus eius vera Bulla plumbea in filijs ſerici rubei crocique coloris more Romanæ Curiæ bullatas, non viciatas, neque in aliqua ſui parte ſuſpectas, ſed omni prorſus vitio, & ſuſpitione carentes tenoris. & continentiæ ſubſequentis.

BOL-

BOLLA DI NICOLO V. sopra li Censi nel Regno di Napoli.

Icolaus Episcopus seruus seruorũ Dei ad perpetuã rei memoriam. Solicitudo pastoralis officij fores nostrę prouidentiæ pulsare non desinit, ut indemnitati ac statuti pro spero fidelis populi Curæ nostrę cęlitus commissi Iuris modirando rigorẽ, peroptimæ prouisionis remedia, quantum ex alto nobis permittitur, salubriter consulamus Sanè sicut fide dignorum, & relati didicimus in regno Sicilię, ac certis alijs dominijs, & terris charissimi filij nostri Alfonsi Aragonum, & utriusque Sicilię Regis illustriss. Auaritiæ cæcitas, & damnandę ambitionis improbitus quorundam oculos adeo excecauit, Vsurariaque prauitas illis in partibus tã tum axcreuit, quòd incolæ, & habitantes partium illarum, pecunijs indigentęs, eas uix aliter quàm fæneratorum opera quasi inuditum fænus exercentium consequi, & cum eas eccepe rint si in tempore precepta non restituent, breui eorum bona insaciabili usurarum uoragine miserabiliter consumuntur. Et quod in demonis. & terris ipsius Regis ultramontes cõstitutis ui

de

delicet in Regnis Aragonũ Valentiæ, & maiorícarũ ac principatu Catalonie, Comitatib. Rosilionis, & Ceritanię; Vniuersitates, & singulares personę tã Ecclesiasticę quã seculares huiusmodi pecunijs indigentes, vt cum minori incommodo eas habere possint per vẽditionis annualium cẽsualium, quę mortua nuncupantur super domibus, possessionibus, & proprietatibus specialiter, vel etiã generaliter super oĩb. bonis redditibus, emolumentis, iuribus, & reb. eorũ mediãte tamẽ instrumẽto gratiæ redimẽdi onera eorũ sibi ut plurimũ ꝓspicere, et cõsulere cõsueuerũt. Quod in prædictis eiusdẽ Regni partibus, & Regnis vltra montes cõstitutis nõ solũ in lõgã consuetudinẽ, de cuius cõtrario memoria hominum nõ exstit, more vtẽtiũ deductũ est: Sed etiã per municipalia huiusmodi Regnorum, & partiũ iura per regem ipsum, seu eius predecessorem cum consensu trium brachiorum, videlicet, ecclesiastici, Militaris, & regalis ꝓmulgata specialiter confimantur. Cum itaque multis incolis, & habitatoribus partium, & dominiorum eiusdẽ Regis citra montes cõstitutorum indigentibus per huiusmodi cẽsualium venditione subueniri, ipsique fœneratorum usuris eximi possint. Sed qui in hoc pecunijs abũdãtes dubitant vsurariã prauitatẽ cõmittere, & eiusdẽ indigẽtibꝰ more præmisso succurere formidãt ĩ indigẽtiũ, detrimẽtũ et fęneratorũ eorũdẽ euidẽs incremẽtũ: ꝓ parte eiusdẽ Regis asserẽtis, et subditis serenitatis suæ

quam

quamplures grauium vsurarum uoraginibus magis hactenus pecunijs exaustos existere; alios quoq; in dies pecunijs egentes fœnere magis atque magis opprimi, & vexari: nobis fuit humiliter supplicatum ut in eis paterno compatiētes affectu in pręmissis de oportunæ prouisionis operę succurrere, prefatasq; censualiū venditiones cum clausulis, & cautionibus ad earum validitatem inter venditores, & emptores mutuo cōsensu ineundis absq; læsione conscientię in Regnis Sicilię citra, & vltra farū fieri posse, debere decernere, et declarare, de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur pro debito pastoralis ministerij nobis diuinitus iniūcti super his salubriter prouideri, ac statui, & indemnitatibus incolarum, et habitatorum Regnorum, & terrarum dicti Regis citra montes constitutorum pręsentiū, & futurorum, quantum cum Deo poßumus subuenire cupientes & attendentes, ꝙ Clero terrarum & dominorum ipsius Regis citra montes cōstitutorū in suis olim indirentijs par venditiones prędictorum censualiū, autoritate Apostolica plures consultum, et prouisum fuit pręfeti Regis in hac parte suplicationibus inclinati tam eidem Regi, quam huiusmodi Regnorum Sicilię citrè, & ultra farū oīb. et singulis incolis, & habitatoribus ac locorū Ciuitatū, et terrarū Vniuersitatibus pręsentibus, & futuris huiusmodi censualia super rebus, & ꝓprietatibus suis, ac facultatibus, & emolumentis eorūdē, instrumēto gra

tuę

tię pro cõsimili pretio illa redimendi mediante. Dummodo annualis Census huiusmodi censualium decimam partem principalis recepti, seu preto eorundem non excedat, interse contrahẽdi, vendendi, & emendi cum oportuna contrahentium securitate tuitione, & indennitate, ac cum potestate vendentes personas, eorumque proprietates, redditus, Iurisdictiones, census, ac omnia, et singula mobilia, et immobilia bona obligandi, & obligari faciendi, ac etiam quascunque alias obligationes, & submißiones cuicũq; foro, nec non renuntiationes, promissiones, stipulationes, penis iuramentis, & alijs cautionibus uallatis, alia quęcunq;, de quibus interementes & vendentes huiusmodi censualia conuentum, & in pactum deductum fuerit, plenam licentiam, & liberam, Auctoritate Apostolica tenore pręsentium concedimus facultatem.

Decernentes, & declarantes eosdem incolas & habitatores, ac ciuitatem, & terrarum Vniuersitates censualia prędicta modo præmißio in Regnis ipsi Sicilię citra, & ultra farum liberè, & licite cõtrahere, ac emere, & vendere posse, neque propterea vsurariam prauitatem committere dummodo alias quam, vt præmittitur quodlibet annuum cẽsuale decimam partem recepti, seu precij uenditionis ipsius non excedato & pensionibus, seu annualitatibus illorum in sortem non computatis, pro totali redemptione, pręter principalem summam, nihil vltra perci

ũpiatur ab emptore, vel exhibeatur à vendito
re, non ostantibus cõstitutionibus, & ordinatio
nibus, ac priuilegijs Apostolicis, nec nõ statutis
municipalibus, vel Regalibus, et cõsuetudinib⁹
Ciuitatum, & terrarum Regnorum prædictorũ
Siciliæ citra & ultra farum etiam iuramẽto, cõ
firmatione Apostolica vel quacunque firmitate
alia roboratis, etiam si de eis facienda esset spe
cialis mentio, quę hic haberi volumus, & habe
mus pro sufficienter expressis cęterisque contra
rijs quibuscunque.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc pa
ginam nostrã cõcessionis, constitutionis, & decla
rationis infringere vel eis cusu temerario con-
traire. Si quis autem hoc attentare pręsumpse-
rit indignationẽ Omnipotẽtis Dei, & beatorum
Petri, & Pauli Apostolorum eius se nouerit in
cursurum. datum Romæ apud Sanctũ Petrum
Anno incarnationis Dominicę 1452. pridia Ka
lendas Octo. Pont. nostri Anno Sexto.

Ex quibus in hac parte indennitati, ac prospe
ro statuti incolarum, & habitatorum huiusmo
di Regnorum nostrorum Siciliæ citra, & ultra
farum rationibus, & causis in ei expressis mul-
tis modis plene consultum, atque prospectũ est,
& nostra propterea laudatione, & acceptatio
ne dignum.

Quocirca scienter, deliberate, & consulte hu
iusmodi Apostolicas literas, & singula in eis
cõtenta tenore præsentiũ laudamus, & accepta
mus

mus. Decernentes, & declarantes tanti toti roboris, & auctoritatis existere. quanti ea, quæ a nostre Maiestatis prouidentia legem condendo decreta, & statuta sunt, &c.

LA terza fu di Calisto III. successore di Nicolao V. qual fece vn'altra constitutione generale per i Censi nell'Anno 1455. qual trouarai nell'estrauagante secondo de emp. & vendit. per cui non fu derogata la speciale di Nicolò in questo regno.

LA quarta fu di Pio V. ilquale fe un'altra constitutione generale sopra i censi, nel l'Anno 1576. laquale cosi comincia.

S.D.N.D. PII PAPAE V. constitutio super Forma creandi Census.

PIVS EPISCOPVS SERVVS *seruorum Dei, Ad perpetuam rei memoriam.*

VM onus apostolicę seruitutis obeuntes cognouerimus innumeros celebratos fuisse, & in dies celebrari censuum contractus, qui nedum non continentur intra limites a nostris antecessoribus eisdem contractibus statutos, verum etiam quod deterius est, contrarijs omnino pactionibus propter ardētem auaritię stimulum legum etiam diuinarum manifestum contemptum prę seferunt non potuimus animarum prout tenemur saluti consulentes, ac piarum mentium petitionibus etiam satisfacientes, tam graui morbo, letiferoq; veneno salutari antidoto non mederi. Hac igitur nostra constitutione statuimus, censum seu annuum reditum creari, constituiue nullo modo posse, nisi in re immobili, aut, quę pro

immobili habeatur, de sui natura fructifera, & quæ nominatim certis finibus designata sit. Rursum nisi verè in pecunia numerata, præsentibus testibus ac notario, & in actu celebrationis instrumenti, non autem prius recepto integro, iustoque pretio. Solutiones quas uulgo anticipatas appellant fieri aut in Pactum deduci prohibemus. Conuentiones directè, aut indirecte obligãtes ad casus fortuitos eum, qui alias ex natura contractus, non tenetur, nullo modo valere volumus Quemadmodum nec pactum auferẽs aut restringens facultatẽ alienandi rem censui suppositã, quia volumus rem ipsam semper & libere, ac sine solutione laudemii, seu quinquagesimæ aut alterius quãtitatis, vel rei, tam inter viuos, quam in ultima volũtate alienari. Vbi autem vendenda sit, volumus dominum census alijs omnibus præferri, eique denuntiari conditiones quibus vendenda sit, & per mensem expectari.

Pacta continentia morosum census debitorẽ teneri ad interesse lucri cessantis, vel ad cambium, seu certas expensas, aut certa salaria aut ad salaria, seu expensas medio iuramento creditoris liquidandas, aut rem censui subiectam, siue aliquam eius partem amittere, aut aliud ius ex eodem contracta, siue aliunde acquisitum perdere, aut in aliquam pœnam cadere, ex toto irrita sint, & nulla. Imo & censum augeri, & nouum creari super eadem, vel alia re

in

in fauorem eiusdem aut personæ per eum suppositę pro cẽsibus temporis uel præteriti vel futuri omnino ꝓhibemus. Sicuti etiã annulamus pacta continentia solutiones onerum ad eum spectare, ad quem alias de iure, & ex natura cõtractus non spectarent. Postremo census omnes in futurum creandos nõ solum re in totum vel pro parte perempta, aut infructuosa in totũ, vel pro parte effecta volumus ad ratam perire, sed etiã posse pro eodem pretio extingui; nõ obstante longißimi etiam tẽporis, ac immemorabili, immo centum, & plurimum annorum præscriptione non obstantib. aliquib. pactis directe aut indirecte talem facultatem auferentib. quibuscunque verbis aut clausulis cõcepta sint. Cum vero traditione pretii redditus extinguendus erit, uolumus p bimestre ante id denũtiari ei, cui pretiũ dandum erit, & post denuntiã, intra annũ tamẽ ẽt ab inuito pretium repeti poße, & vbi pretiũ nec volens intra bimestre soluat, nec ab inuito intra annũ exigatur, volumus nihilominus quãdocunq; reditum extingui posse, præuia tamen semper denuntia de qua supra, & non obstãtib. bis de quib. supra, idq; obseruari mandamus ẽt quod pluries ac pluries denũciatum fuißet, nec vnquam effectus secutus fuißet. Pacta etiam cõtinentia pretium cẽsus extra casum prædictum ab inuito, aut ob penã aut ob aliã causam repeti posse, omnino prohibemus. Contractusq; sub alia forma posthac celebrandos fœneratitios indica

mus. Et ita illis propterea non obstantib. quicquid vel expresse, uel tacite contra hęc nostra mãdata dari, remitti, aut dimitti cõtingat, a Fisco volumus posse vendicari. Hanc aũt salutiferam sanctionem nedum in cẽsu nouiter creando, uerum etiam in creato quocunq; tpe alienando, modò post publicationem cõstitutionis creatus sit, perpetuo, & in omnib seruari volumus. Declarãtes pretiũ semel censui constitutũ nũquam posse ob tporũ, aut, contrahentiũ qualitatẽ, seu aliud accidẽs, nec quo ad ultimo cõtrahẽtes minui uel augeri. Et licet legẽ ipsã ad cõtractus iã celebratos nõ extẽdamus, illos tamẽ oẽs in quos sub alia forma puenerũt cẽsus, hortamur in Domino, ut singulos cõtractus censuræ bonorũ religiosorũ subijciant, et animarũ saluti cõsulãt. Nõ obstantib. quibusuis cõstitutionib. & ordinationib. apostolicis, statutis & consuetudinibus, nec non priuilegijs, & literis ẽt p quoscunq; Romanos Põtifices prædecessores nostros, ac ẽt nos sub quibuscunq; tenorib. & formis, ac cum quibusuis clausulis ẽt derogatoriarũ derogatarijs, nec non irritantib. decretis, ex quauis causa, ẽt per modum legis uniuersalis, aut alias q̃uolibet editis, siue in fauorem uniuersitatũ cõitatum, collegiorum, congregationum, ciuitatum, & locorũ concessis, approbatis, & innouatis, quib. omnib. & singulis, illorum tenores præsentib. pro exp̃ssis habentes quatenus directè, uel indirecte præsẽti nostrę constitutioni in toto, uel in parte cõ-

tra-

trahictur specialiter, & expresse derogamus, cæterisq; contrarijs quibuscunq; . Volumus aũt præsentes in Cancellaria, & acie Campi Floræ publicentur, & inter constitutiones extrauagãtes perpetuo valituras conscribantur. Et quia difficile foret præsẽtes ad singula quæq; loca deferri, volumus, & ẽt declaramus, earum transumptis ẽt impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis, ac sigillo alicuius Prælati munitis, cadẽ prorsus fides vbique adhibeatur, quæ præsentib. adhiberetur, si forent exhibitę, vel ostensæ. Nulli ergo omnino hominum liceat hãc paginam nostræ prohibitionis, annullationis, statuti, mandati, iudicii, & hortationis, derogationis, declarationis, & voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum. Dat. Romæ apud sanctum Petrum Anno incarnationis dominicæ, millesimo quingentesimo sexagesimo octauo, quartodecimo kalendas Februarii, Pontificatus nostri anno quarto.

Cæ. Glorierius.

H. Cumin.

Registrata apud Cæsarem Secretarium.

ANNO à natiuitate Domini millesimo quingentesimo sexagesimo nono, indictione duodecima, die vero vigesima nona mensis Ianuarij, Pontificatus sanctissimi in Christo patris, & Domini Nostri Domini Pii diuina prouidentia Papæ Quinti Anno eius quarto retroscriptæ litere Apostolicæ affixæ, & publicatæ fuerunt Romæ in locis retroscriptis uidelicet ad valuas basilicæ Principis Apostolorũ de Vrbe, Cancellariæ Apostolicæ, & in acie Campi Floræ per nos Camillum Cherubinum, & Christianum de Monte, prælibati sanctißimi Domini Nostri Papæ Cursores.

Io. Guerardus Magister Cursorum.

LECTAE, & publicatæ fuerunt retroscriptæ literæ Romæ in Cancelleria Apostolica, Anno incarnationis dominicæ millesimo quingentesimo sexagesimo octauo, die vero Sabbati vigesima nona mensis Ianuarii, Pontificatus D.N.D. Pii Papæ Quinti Anno Quarto.

A. Lomellinus Custos.

SEcondo Martino V e Calisto III. sei cōditioni erano da osseruarsi ne gli cōtratti censuali, delle quali fa mentione autor *Summa Conciliorum*, dopò il Concilio Fiorentino, nella vita di detto Calisto III. e più amplamente le trouarai nel Manual volgare Italiano di Nauarro c. 17. nu. 232.

12 Conditioni che si richiedono secondo la bolla di Martino e Calisto.

La prima conditione è, che mentre s'haurà da comprare vn censo annuo s'habbia da porre sopra vna cosa stabile, immobile, e certa: qual sola resti obligata, senz'altra special ipotega, o generale de gl'altri beni del debitore.

La seconda è, che detta cosa obligata al censo, sia fruttifera di tal sorte, che l censo postoui sopra nō superi il valor de gli frutti.

La terza è, che detta cosa obligata stia a pericolo del compratore del censo; di modo che in qual si voglia modo venesse a perire senza colpa del censuario; detto censuario resti libero di pagar il censo.

La quarta è, che vi s'apponga nel contratto il patto di retrouendendo; cioè che'l debitore se'l possa affrancare, quando vorrà, o in tutto, o in parte, per la rata del prezzo, ch'esporrà.

La quinta è che'l debitore p nessun'patto possi esse re astretto a redimere il censo, ma resti in lui libera facoltà di poterlo affrancare quando li piace.

La sesta, & vltima è, che l cēso si compri p vn prezzo giusto: però non possi passare la ragione di quattordici per cento; e che'l prezzo si sborsi nel tempo che si fa il contratto in tāta moneta numerata presentialmente.

SEcondo la constitutione di Pio V. tredici conditioni si richiedono.

13 Conditioni della Bolla di Pio V. sopra li li contratti cenasu.

La prima è cōforme a quel, che si è detto di sopra; cioè che'l censo si ponga sopra vna cosa stabile, ouero che s'habbia per tale.

La seconda è, che detta cosa stabile sottoposta, & obligata al censo sia fruttifera di sua natura, e nō per l'industria humana.

La terza è, che detta cosa obligata, o sia vna, o più d'una, sia specialmente nominata nel contratto, e confinata di certi, e speciali confini.

La quarta è, che'l prezzo del censo si sborsa realmẽte, e cõsegna nel tempo, che si celebra l'instrumento, nel medesimo atto della consignatione del censo, presente il Giudice, Notaio, e testimonij, e non basta cõfessare hauerla riceuuta inanzi; e che detta cõsignatione della moneta sia vera, e non apparente, e finitiua.

La quinta è, che l pagamento del censo non si faccia nel principio dell'anno, ne si possi ridurre in patto.

La sesta è, che quei patti, e conuentioni, che apporsi sogliono nel contratto per li quali direttamente, o indirettamente vien'obligato alli casi fortuti colui, che per natura del contratto essere non deue, non vagliano

La settima è, ne men' vuole, che vaglia quel patto, p cui si toglie, o almeno si restringe al debitore la potestà di alienare la cosa sopposta, & obligata al cẽso; ma che sia in sua libera facoltà di poter alienare senza pagar laudemio, quinquagesima, o altra sorte di cosa; tanto tra viui, come nell'ultima dispositione del testamento · è ben'vero, che volendo il censuario alienarla, sempre il patrone del censo sia preferito; facendosi l'intendere tutte le conditioni con le quali la cosa s'haurà da alienare; e dopò auisato, s'habbia d'aspettare vn mese, qual passato, che sarà, sia libero far quel, che li piace

La ottaua è, che ne anco i patti, che contengono certi conditioni; cioè che'l censuario non pagando al tempo, sia tenuto all'interesse del lucro cessante; ouero a i cambij, o a certe spese fatte dal creditore, o a salarij di esattori, da liquidarsi co'l giuramento del creditore, o che'l debitore habbia da perdere la cosa soggetta al cẽso, o la metà, o alcun'attione acquistata dal contratto, ouero altronde, o finalmente caschi in qualche pena, vagliano in qualche modo.

La nona è, ne men'vuole che delle terze decorse, e matu-

maturate, o di quelle c'hãno da maturare, per l'auue-
nire, si possi aumentare il censo, ouero constituire al
tro nuouo censo sopra l'istessa cosa obligata, o altra
di nuouo obligare.

La decima è, che i patti, qual dicono, che li paga-
menti degli pesi, & obligationi, come sono stipulatio
ni, reassuntion di strumenti, gabelle, collete, apprez-
zo, & altre sorti di pagamenti posti sopra i cẽsi s'hab
biano da pagare per altro, che per quelli, a chi p natu-
ra, o ragione del cõtratto sopra spetarà, nõ vagliano.

Per l'undecima si dichiara, che tutti i censi, che s'ha
ueranno da fare da hoggi auanti, douersi estinguere
in tutto, o in parte per il medesimo prezzo, che fu cõ
prato, conforme alla quarta conditione di Martino
V. non ostante che fusse passato un lunghissimo tem-
po, & immemorabile: ne perciò s'intenda essere pre-
scritto: nõ ostãte ancora qual si uoglia patto che per
uia diretta, o indiretta impedisse tal facoltà, ouero
clausula posta nel contratto, per cui si potesse cõcipe
re, togliersi tal facoltà. E ben vero, che volendosi redi
mere il censo con assignar il prezzo di quello; vuole
che'l debitore sia tenuto due mesi inãzi auisar colui,
a chi s'haurà da cõsignare il prezzo. E però per la de-
cimaterza si commanda; che'l censo si possi estingue
re dal debitore, quand'egli vuole, fatta però prima la
denuntiatione, qual fatta, poi possa essere astretto a re
dimerlo in caso, che se ne pentesse, infra termine
d'un'anno solamente: ne perciò nõ venẽdo ad effetto
l'affrãcatione vna, o più volte, resti impedita la facol-
tà di affrancare, ma sempre si possa fare. Ne fuor dalla
predetta causa vuol, che si possa astrengere il debitore
a redimersi p qual si voglia patto, o pena, che ui fusse
posta nel contratto, quali tutti si prohibiscono. In ol
tre tutti i contratti che s hauranno da fare dopò que-
sta publicatione si faranno d altra forma di quella,
che hauemo detto, li giudica per feneratitij. Final-
mente, benche questa legge non vuol, che si estenda
sopra i contratti fatti auanti, nondimeno esorta tut-

ti

ti nel Signore, che quei, che si trouano celebrati in altra forma, si riducano alla censura di buoni Religiosi.

14 *Conditioni che si richiedono nel cõtratto cẽsuale secondo la Bolla di Nicolao V.*

SEcondo la constitutione di Nicolao Quinto, quattro conditioni si richiedono nel contratto di cui parlamo.

La primo è, che'l censo annuo, da porsi, nõ ecceda la decima parte del prezzo con che si compra, talche non si possi riscuotere più di quello dal creditore, ne pagare dal debitore; cioè che non si passa la ragione di dieci per cento.

La seconda è, che vi s'habbia d'apporre il patto di retrouendendo semplicemente senza determinatione di tempo; conforme a l'altre constitutioni sopra recitate.

La terza è, che volendosi redimere il censo, non s'habbia da pagare più di quello fu sborsato nella compra; non computandoci però il censo decurso in sino a quel dì; come hauemo pur ne gl'altre constitutioni.

La quarta è, che liberamente si possan'obligare tutti gli beni del debitore presenti, e futuri, mobili, e stabili, & anco la propria persona, come già fu da noi dichiarato di sopra.

15 *Conditioni della Bolla di Gregorio XIII circa li cẽsi.*

GRegorio XIII. Pontefice Massimo, a cui Iddio doni lunga vita, poiche mantiene la Santa Chiesa in felice stato, e la Christianità in pace, a tempi nostri ha fatto un'altra constitutione per il Regno di Sicilia *vltra farum* nell'anno 1574. ad istanza del Serenissimo, e Cattolichissimo Rè nostro FILIPPO II. La cui spada sola difende la Santa Chiesa hoggi; nella qual constitutione quattro conditioni si richiedono.

La prima è, che si osserui la forma della Bolla di Nicolò V. non ostante la Bolla di Pio V. detto poco di sopra.

La seconda è, che nella compra del censo si facci mentione d'una, o più cose certe, e nominate, sopra le quali s'haurà da imporre il censo, conforme

alla

alla terza conditione di Pio Quinto; benche a quella di Nicolò non vi sia: e dopo si possan'obligare tutti gl'altri beni.

La terza è, che la facoltà di poter redimere, & affrancare resti sempre libera al debitore, conforme all'altre constitutioni.

La quarta, & vltima è, che tutti quei abusi, e patti; che sogliono fare contra la forma, e conditioni della bolla di Nicolò V. si toglian via; ne vuol, c'habbiano effetto alcuno nel contratto

Ma acciò tali abusi si possano schifare, li toccaremo per ordine: poiche nella detta bolla non son posti espressamente: essaminando le predette conditioni: acciò siano meglio intese.

16 *Si essaminano le cōditioni delle bolle di Nicolao. V. e Gregorio XIII. che si douranno porre nelli cōtratti censuali.*

QVanto alla prima conditione: cioè che'l censo non ecceda la decima parte del capitale, s'ha d'auuertir bene: che vn censo, che nouamente s'haurà da cōprare, & imporre sopra qualche luogo non si può comprare per minor prezzo di quello, che dalla legge è stato determinato, sēza vitio d'usura, come appare per l'estrauaganti sopra recitate: come per essempio, comprare in questo Regno di Napoli, e di Sicilia dieci ducati annui di censo sopra vn'tal luogo per nouanta ducati sarebbe illecito, poiche a questo modo trappassa la misura della ragione di dieci per cento: ilche è prohibito, come dice la bolla di Nicolò V. confirmata da Gregorio XIII. oue espressamente dice queste parole (*Dummodo annualis census huiusmodi censualium, decimam partem principalis recepti seu pretij eorundem non excedat.*)

Ma fuor di questo Regno, circa la detta tassa del prezzo s'haurà d osseruare la bolla di Calisto III. ouero la consuetudine legitima, secondo si troua in osseruanza, approbata in varij luoghi, con le conditioni però apposte nella bolla di Pio V. sopra annotate, qual bolla è vniuersale, per essere vltima: e vuol che si osserui per tutti luoghi, fuor che in questo Regno di Napoli, e di Sicilia: ne i quali non è in osseruanza, poiche non

non fu accettata: & una legge, che non è accettata in alcun luogo, sapendolo il legislatore, e tolerandolo, dissimulando; non obliga in conscienza, come hauemo nel testo in cap. Quia, de affinitate, & cōsanguinitate, e l'Abbate. in cap. 1. de tregua, & pace, e Siluestro in Verbo Lex. §. 6.

Ma un censo già posto per inanzi con prezzo giusto, si può vendere per manco, come per essempio, Marcello haue un'attione di riscuotere dieci ducati annui sopra la casa di Pietro, quale cōprò per ducati cento: hauendo bisogno di denari, & il debitore non volendolo affrancare, vuol per suo commodo, o necessità venderlo, e non trouando ageuolmente chi lo volesse, lo vende a Titio per nonanta: in questo caso sarà lecito; perche si suol dire (*ultroneæ merces vilescunt*) vna cosa, che s'offerisce al compratore (perde di cōditione) alhora sarebbe illecito, quādo s'offēdesse la giustitia, cioè si uēdesse molto meno, p suffocatione.

E se mi dirai, la legge ha statuito, che'l censo si uenda a ragion di dieci per cento.

Vi rispondo, che ciò s'intende degli censi, che di nuouo si constituiscono sopra qualche luogo, e non di quei, che son' già fatti, & anticamente constituiti, e però si possono vendere come ho detto. Argum. cap. cum cessante. de applicationibus, e Nauar. c. 17. nu. 9 1

In che modo si può uitiare la prima conditione di Nicolo Quinto.

Inoltre s'haurà da notare, che in due modi si può commetter ingiustitia, & vsura nel contratto censuale, circa questa prima conditione, cioè direttamente, & indirettamente. Direttamente sarà, mentre li contrahenti conuengono insieme, che si paghi vndici, o dodici per cento, espressamente contra la forma della bolla. Indirettamente può accascare in due modi.

Prima quādo si fa patto, che'l censo s'habbia da pagare nel principio dell'anno, o in ciascun mese, ouer in tre paghe; o pur, mentre vno comprando vn censo di ducati cento, si terrà ducati dieci per il primo anno sborsandone solamente nonāta: in q̄sti, e simili casi il cēsuario vien aggrauato; perche per via indiretta uiene

ne a pagare più di dieci per cento. E la ragion di ciò, ſecondo S. Thomaſo, è, perche quel anticipare del pagaméto ſi può ſtimare qualche prezzo, e però chi paga inanzi il tempo, paga più del giuſto. Inſtitut. de fideiuſſore. §. Non ſolutum: e per le leggi regolarmente ogni debito tanto naturale, quanto ciuile non ſi deue pagare, eccetto nel fine del tempo: ne ſtà bene contra l'ordine della natura aſtringere l'huomo a ſimili coſe.

Limitatione della prima conditione.

Ho detto (regolarmente) perche in alcuni caſi ſarebbe lecito: come ſarebbe immo e vn cenſo ſopra vna gabella, qual ſi vende meſe per meſe, ouero ſe bẽ ſi vende per tutto l'anno ſi ſuol riſcuotere continuamente per la rata del tempo, alhora ſi può fare che'l cenſo ſi paghi menſatim.

Quando è lecito pagare il cenſo in tre terze.

Si può anco fare che ſi paghi in due, o tre terze l'anno, quando però ſi poneſſe ſopra vna maſſaria, che ſuol fruttificare due, o tre volte l'anno, cioè in grano, e vino, o ſimile. Ouero ſopra vna botega, o magazeno, il fitto del quale ſi ſuol riſcuotere in due, o tre paghe, ſecondo la conſuetudine de gli luoghi, & altre ſimili; perche alhora ſi ha riguardo al li frutti che rende il luogo obligato, e però in tal caſo il patto ſarà giuſto: poiche ſi come può obligare'a venditore del cenſo che li paghi la rata de gli frutti, e quel modo, che li raccoglie; coſi lo può obligare in denari, poiche gli frutti ſi poſſon'conuertere in denari. Ma quando ſi compra vn cenſo pecuniario ſemplicemente, il quale non ſi potrà ſopra gli frutti altriméte, ma ſopra il ſtabile aſſolutamente; ouero ſopra un luogo, che fruttifica una volta l'anno, o pur ſopra tutti i beni indeterminati, non ſi può far patto di pagarſi in più d'una paga; e quella nel fine dell'anno; eccetto ſi mancaſſe tanto del cenſo, quanto potrebbe valere quell'anticipatione del pagaméto, in modo, che ſi giudicaſſe vna giuſta ricõpenſa: l'eſſempio, in queſto Regno ſi può comprare inſino alla ragione di dieci per cento; Chi dunque compraſſe à ragione di otto

per

per cento: allhora quei due ducati che mancano, sarebbeno, che'l patto di pagare in due, o tre terze, fusse lecito, poiche così il contratto vien giustificato e non altrimente.

Sarebbe anco ingiusto, & illecito, se nel contratto si ponesse patto, che l censuario sia tenuto pagare la prouisione, e salario al procuratore, & esattore in caso, ch'indugiasse a pagare il censo; ouero sia tenuto a pagare il Notaio, per stipulare, e reassumere l'instrumẽto cẽsuale; ouero sia tenuto a pagare la gabella, colleta, apprezzo, ò oltra sorte di pagamento, e peso, che si soglion porre sopra i censi pecuniari, qual pagamento per ragione, e natura del contratto spetta al comparatore del censo come ancora si commanda nella Bolla di Pio V. nella condition decima, h[illegible] nella l. *debet in fine, de dol. & edict.* perche il cẽsuario a questo modo per uia indiretta viene ad essere aggrauato piu de la ragione di dieci per cento, contra la forma della bolla, come anco dice Ferlerio nella detta Prammatica di Rè Alfonso, sopra quel e parole (*nil vltra ab emptore percipiatur, & à uenditore exhibeatur*) allhora questi patti sarebeno leciti, quando il censo fusse tanto meno della ragion di diece per cento, che bastasse a compensare detti pagamenti, come ho detto poco di sopra.

17 *In che modo si può uitiare la seconda conditione.*

QVanto alla seconda conditione; cioè che ui s'habbia d'apporre il patto di retrouendendo semplicemente, senza determination di tempo; qual patto habbia d'essere libero, e perpetuo, ne in qual si uoglia modo si possi restringere, & altrimenti facendosi, non uaglia.

Per dichiararion' di ciò s'haurà da notare, che in due modi questo patto si può restringere, cioè direttamente, & indirettamente.

DIRETTAMENTE sarebbe mentre che nel contratto si dicesse, che in termine di otto, ò dieci anni il debitore sia tenuto affrancar il censo, e non uolendo si possa sforzare, & astringere, ouero quando

la po-

la potestà de retrouendendo fusse dalla parte del compratore; cioè fusse in libertà sua di poter ripetere la moneta sborsata, quando li piace: alhora sarebbe manifesta vsura, perche questo in fatto non è altro che prestar la sua moneta per tanto tempo, e riceuerne il guadagno, ne saria vera compra; come più largamente si è detto di sopra: allhora questo patto sarebbe lecito; quando promettesse, in caso, che ripetesse la moneta, restituir tutti gli frutti, e censi esatti, insin'a quel dì, perche in questo modo non vi entra fraude alcuna.

Inoltre patteggiare, che'l censuario non possi redimere il censo inanzi sei, o dieci anni, e illecito; poiche và direttamente contra la forma della Bolla: ne per questi patti illeciti, in caso, che saran fatti, s'haurà da annulare il contratto; ma solamente inualidare il patto, & hauerlo per nulla. Pattuir, che'l censo non affrãcandosi per quattro, o sei anni, resti irredimibile, sarà lecito, purche non sia ingiustitia nel prezzo.

Dico (non sia ingiustitia nel prezzo) perche comprare a ragione di otto, o noue per cento con questo patto, sarebbe ingiusto; ma a sei per cento in circa sarebbe lecito, poiche si come è lecito comprar un censo assolutamente irredimibile, come dice Soto. lib. 6. de iust. & iure. q. 5 art. 2 & hauemo prouato di sopra, cosi anco si può con questo patto; anzi si fa gratia al venditore darli questa poca facoltà: ben'è vero, vn cẽso assolutamẽte irredimibile val più di quel, che si farà con questo patto: e quello fatto con tal patto, val più di quello, che sarà libero: e quando la bolla dice, che l patto sia libero; s'intende a ragion' di dieci per cento; ne per ciò uieta, che non si possa comprare censi irredimibili; purche il prezzo sia giusto secondo la cassa delle leggi antiche, si come ho detto: e però nota, quãdo in q̃sto patto può cadere vsura, e quando in giustitia, e come sarà lecito. Indirettamente questo patto si può restringere in più modi. Prima quando si porrà nel contratto, che se'l censuario non pagarà il *Nota.*

censo

censo per due, o tra anni, sia tenuto pagare il censo, & il capitale: e se li possi accusare l istrumento per la sorte principale, sarà ingiusto: perche è contra la forma della bolla qual dice, che'l patto sia libero in ogni modo.

E si dirai, che tal patto si suol porre per timore; acciò il cēsuario habbia pensiero di pagare al tempo debito, questa scusa è falsa: peiche ordinariamente li creditori lo soglion porre: acciò con questa occasione si possan auualere della moneta, in caso, che n'hauran bisogno: fingendo maliciosamente dormire, nō lo cercaranno per due, o tre anni: massimamente quando i debitori son duri a pagare, anzi hogi dì nessuno quasi paga senz'essere richiesto.

E se pur qualcuno lo facesse per timore: il patto nō è ualido dice Nauaro perche col tempo potrebbe mutar opinione, e seruirsene, come ho detto, o se pur hauesse buona intentione, gli heredi nol haurebb eno, o finalmente è cōtra la forma della bolla, come ho detto: onde il Sacro Concilio di Napoli tali patti non approua. Secondo quando si fa patto, che'l censuario, uolendo affrancare, sia tenuto tutti gl'altri cēsi antichi redimere insieme con quello, quali deuerà per altri contratti, è illecito; perche può accascare d'hauere tanti denari per potere affrancare quell'uno, e non tutti: onde restarà impedita la sua libertà d'affrancare.

Terzo mentre si fa patto, che'l debitore, volendo affrancare, sia tenuto darli il prezzo del censo in tāti scuti d'oro, non vale: perche mentre il censuario andarà cercando l'oro stà aggrauato in pagare il cēso, e nō può affrancare; e senza tal patto tan'tosto si leuarebbe di briga.

Quarto quando si fa patto, che mētre il censuario uorrà estinguere il censo sia tenuto dipositare il danaro appresso del bāco, è ingiusto, perche uien'ad essere grauato, poiche per alcū tempo starà senza la cosa, e senza li denari, e tanto più si vuol, che'l censo corra

in

a insin, che se li ripiglia; & egli indugiarà a pigliarseli in danno del censuario: e ciò si dice quanto alla presuntione, percioche quando si fa a buon fine senza interesse del censuario si può fare in conscienza. Nota far patto, che'l censuario, volendo redimere il censo, sia tenuto redimerlo tutto insieme, & interamente, non è ingiusto; benche nella bolla di Pio. V. si uieta; perche là si procede con maggior equità, e non perche tal patto machiasse il contratto di qualche specie d'vsura, laonde non essendo prohibito in questo Regno, sarà lecito; ma fuor dal Regno nò.

Nota.

In oltre far patto, che'l censuario, volendo affrancare, sia tenuto dinontiarlo al creditore due mesi inanzi, sarà lecito; acciò il creditore non resti aggrauato con la moneta otiosa, dandosi subitamente; e però si concede nella bolla di Pio. V. onde la legge commune concede dieci giorni di tempo dopò la dinontia, a poterseli pigliare l. promissor. §. 1. ff. de const. pec. Nota, chi haurà contratto con li sopradetti patti semplicemente, & in buona fede, sarà scusato insin che verrà a saperlo, saputo, che l'haurà li deue annullare, restando il contratto in piedi quanto alla sostanza del fatto perche simili patti, se ben da se sian vitiosi, non per ciò vitiano il contratto. l. Pecuniæ, & l. placuit. ff. de vsuris.

Nota.

QVanto alla terza conditione: cioè che hauendosi a redimere il censo, non s habbia da pagare più di quello fu sborsato nella prima compra, si può contrauenire, mentre si fa patto, che'l censuario, volendo redimere, sia tenuto oltre il censo decurso, pagar tanto più di quello fu sborsato nella compra. ilche sarà contra giustitia: ancorche fusse sotto qual si voglia colore, o pretesto.

A questo fa quel c. Illo vos, de pignoribus. Ne si può dire, che in alcun caso fusse lecito, come ne gli contratti de retrouendendo, perche là si concede per rispetto di qualche melioramento, ouer per gli frutti pendenti, ma quì non milita tal ragione, perche già si paga-

no gli frutti, e censo maturato, e però è illecito assolutamente.

18 QVANTO alla quarta conditione, cioè che si posfan obligare tutti li beni mobili, e stabili del debitore, e presenti, e futuri, s'ha d'auertire, che vn censo annuo regolarmente, e secondo le leggi commune antiche, si può porre sopra tutti i beni del debitore assolutamente, bē che in certi siano, come sono facoltà, proprietà, emolumenti, redditi, attioni, censi, & ogni altra attione, obligatione, e sommissione, che non solamente possiede nel tempo, che si celebra il contratto, ma anco ra haurà da possidere, insino alla propria persona: & anco sopra Vniuersità gabelle, & altri pagamenti, come dice Innocentio, e l'Abbate sopra il cap. in Ciuitate de vsuris, Corrad. in titu. de contractibus quæst. 83. Conclus. 2. e Soto libro 6. de iust. & iure quęst. 5. art. 1. al primo corollario, perche dic'egli potendosi obligare la propria persona, come fu prouato di sopra, ogni altra obligatione si risolue nella persona: la onde secondo la bolla di Nicolao V. in questo Regno di Napoli solamente, basti che si obligano li beni del debitore in commune, ma più giusto, e sicuro sarebbe cō stituire, e fondare il censo sopra vna, o più cose certe, e nominate nel cōtratto, come si dice nella bolla di Pio V. e così s'ha d'osseruare fuor del presente Regno di Napoli, e dopò si posson obligare tutti gli altri beni del debitore.

Primo corollario.

QVINDI si cauano alcuni corollarii, da i quali si potran conoscere i patti leciti, & illeciti. Prima s'alcuno non possidendo cosa veruna, fingesse hauer di molti beni, venderà vn censo annuo sopra li beni, qual dice hauere, e non hà, peccarà mortalmente, & il contratto sarà nullo, secondo la ragione della legge, perche s'hà da sopporre qualche materia vera, sopra la quale s'ha da costituire in censo,

so; & il contratto non hauendo fondamento di cosa vera fruttifera, da se stesso è nullo.

Secōdo corollario.

Secondo s alcuno venderà vn censo sopra certi beni feudali, che non si posson alienare senza l'assenso Regio, dicendo, quelli essere brugensatici, cioè in pleno suo dominio, il contratto sarà inualido; e sel compratore ciò saprà, nō può godersi il censo con buona conscienza: e se no'l sapendo, comprarà in buona fede; ouero comprarà sotto la parola del uenditore, che impetrarà l'assenso Regio, si potrà pigliare i frutti securamente insin che duri quella buona fede, e speranza; dice Medina nel ti. de Censi. c. 2.

Terzo corollario.

Terzo, mentre si comprarà vn censo sopra cose ingiustamente acquistate, e gabelle ingiuste, & illecite, il contratto sarà inualido; & il compratore, sapendolo non ne fa conto; non può riscuotere il censo con buona conscienza; come ho detto di sopra.

Nota.

Nota prima, far patto, che'l cēsuario sia tenuto pagare il censo, in ogni tempo, etiandio di peste, e guerra, o corresse qual si voglia altro pericolo, sarà giusto in questo Regno; poiche nella bolla di Nicolao. V. si permette, che li contrahenti possan fare ogni patto di sicurtà, & indennità, che son soliti apporsi ne gli contratti, non essendono contra la forma, e sostanza del contratto. l. Pacta conuenta. ff. de cōtrahe. empt. & Abbas in cap. 1. de comodato.

Nota.

Nota secondo, porre vn patto nel contratto, che'l censuario non possi alienare la cosa censuata cosi assolutamente, è ingiusto, & inualido, per l'estrauaganti dette, ma che nol posſi fare senza licentia e saputa del patrone del censo, non sarebbe ingiusto, pur che'l creditore ciò faccia sol per risoluersi, se la vorrà egli e, non per altro suo estraneo guadagno; come sarebbe a dire, pattegiare, che volendo alienare sia tenuto pagare qualche cosa, qual chiamano laudemia, quinquagesima o altra sorte di pagamento; ilche è prohibito per la bolla di Pio. V. & anco per altre ragioni appresso de gl'altri, perche se ben ne gli censi enfi-

teoti di ciò si permette; questo nasce, perche'l patrone del censo ensiteotico ritiene il retto dominio sopra la cosa censuata, onde ne gode quel priuilegio; ma il padrone del censo semplice, non hauẽdo dominio veruno sopra la cosa censuata; eccetto l'attion di riscuotere, per qual ragione vorrà raccogliere cosa alcuna, uolendosi quella alienare?

E benche quando si stabilisce vn cẽso annuo sopra vno, o più luoghi per miglior cautela del cõpratore, si possono ipotegare, & obligare tutti gl'altri del censuario; nondimeno obligarlo che non possa vẽdergli, e pignorare, ne in alcun modo di quelli disporre, sarebbe vn peso intolerabile; col quale si soffocano i poueri necessitosi, e però, secõdo la sentenza di tutti, porre nel contratto, che ciò facendo il debitore caschi nella pena della legge commissoria, o che sia priuato della metà di suoi beni, o finalmente paghi qualche cosa notabile, non val niente, per essere espressa iniquità.

Nota.

Nota terzo, far patto, che non pagando per due, o tre anni, caschi in qualche pena assolutamente non è fuor di ragione; perche negli contratti si può porre patto penale; pur che nõ sia contra la forma della bolla, o del contratto l. Tauri, nondimeno bisogna che sia pena moderata per esser giusta, secondo la quantità della colpa; laonde pattigiando, che se nõ paga per due o tre anni, si possi ripetere il capitale, e contra la forma della bolla, o che perda il luogo obligato al censo, o altro simile notabile, come ho detto di sopra, è ingiustissimo.

Ma oue si osserua la bolla di Pio. V. nessun patto penale, per poco che sia, valerà in tal caso. Le altre circostanze di detta bolla son chiare da se; per tanto non han bisogno d'altra dichiaratione.

Nota finalmente per la detta bolla, che stabilito che sarà vna volta il censo, non si può ne crescere, ne diminuire, per qual si voglia uarietà, & alteratione di tempo, che corresse.

Per complimento di questo capitolo si fa un bel

dubbio

dubbio per l'intelligenti, non men vago, che vtile se l'usuraro, oltre le vsure malamente raccolte, sarà tenuto anco all'interesse che n'haurà patuto il suo debitore, & insieme cõ quelle restituire il guadagno, che haurà fatto con la moneta vsuraria?

Dubbio utilissimo.

Alcuni Canonisti rispondeno indistintamente, che nô, & in fauor loro allegano un testo in c. *quàm quàm de usuris in 6.* ilquale chiaramente parla dell'usure, e non dell interesse: assegna la ragione Gugli. dicendo; se colui, che piglia ad usura, pate qualche interesse suo dáno; poiche volontariamẽte il pate; come hauemo, *de iureiurando Debitores*.

Prima poi nione.

In oltre quanto al guadagno: il denaro riceuuto d'una cosa rubata, non si chiama rubato l. Quis vas: ff. de Furtis, dunque il guadagno fatto d'una cosa riceuuta per usura, non si dirà usurario: perche correndo con la medesima ragione. l'Archidiacono arreca un'altra ragione, per l'uno, e l'altro membro, dicendo chi troppo munge, ne caua il sangue, si dice ne i prouerbij, a c. 30. basta dunque, che restituisca l usure; però dic'egli, sarebbe più sicuro: accommodarsi col patiente, dell'interesse, e danno patito.

Altri tengono la contraria sententia cioè, che l'usurario è tenuto non solamente restituire l'usure, ma anco l'interesse, & il guadagno, che con quelle ha fatto: percioche, quel che da corrotta radice nasce, è anco corrotto. 14. quæ. 5. & è sentenza di Paolo alli Romani 11.

Si radix santa, & rami: dunque per la medesima ragione, se la radice sarà infetta, i rami ancora: ma la radice, nel caso nostro, è usuraria: dunque cioche da là s'acquista, sarà usurario.

In oltre l'usura si domanda rapina. 17. q. 4. Capitolo Si quis, & un ladro è tenuto a questo de Restitutione Spoliatorum. Capitolo Grauis, dunque l'usuraro ancora.

In oltre nella l. Si rem in fine de petitione hæreditate, dice: che un possessore d'una cosa estranea, è obli-

gato restituirla, insieme col guadagno fattcui, verbi gratia hebbe vna cosa per ducati dieci, dopò la uédi per quindeci, restituendola, è anco obligato restituire quei cinque, Confermano anco questa opinione cõ ragioni: percioche altrimente si darebbe occasione di far l'usura più ageuolmente: poiche un potrà far l'usura insin che sia riccho, e dopò restituirà l'usura solamente onde per l usura prouederà all'anima, & al corpo.

Terza opinione.

San Tho.2.2.q.78. art.3. e Caietano la medesima, Soto nel li.6.de iust.& iure q.1.art.4.cõ gl'altri Theologi. a cui principalmente appartiene risoluere i casi usurarii, rispondeno con distintione, cioè se la cosa acquistata per usura sarà di quelle, che con l'uso si consumano, e distrahino, come sono grano, uino, oglio, denari, e simili, ancorche non s'habbiano consumati, o uenduti l'usuraro non è obligato restituir altro, che quanto ha riceuuto, cioè grano per grano, vino per vino, ouero il prezzo di quelli, & anco l'interesse, se'l debitore realmente l'haurà patito, tanto del danno emergente quanto del lucro cessante, cioè ogni danno patito per hauer pagato l'usure, ma non il guadagno, che per quelle hauesse fatto: percioche, simil cose, non essendo da se atte a far frutto, ne vtile, eccetto coll'industria, e fatica di chi le negotia, e ben ragione che tal aumento, e guadagno si ceda. a chi l'haue industriate, il medesimo giuditio s'haurà da fare del guadagno d'una cosa simile depositata, mentre che'l depositario hà facoltà di poterséne seruire insino che li sarà domandato.

Ma quì si domanda hauendo da restituire il prezzo dell'oglio, o uino riceuuto per l'usura, restituirassi forsi come valeua, quando si pagò la detta usura, ouero come vale al tempo che si restituisce?

Si risponde, se colui c'he patuto l'usura. haurebbe dette cose, conseruare, per se, ne per quelle n'haurà patito alcuno interesse, bisogna pagarle, come ualeno al tempo, che la restituisce; perche già non s'è

n'ha-

n'haurebbe altrimenti seruito: ma se n'hauerà patito qualche interesse, deuerà pagarle come valeuano nel tempo che le receui, insieme con l'interesse patito, però s'ha patito l'interesse, perche non ha possuto seruirsene al suo bisogno, quando ce le consignò.

Ma se la cosa pagata per l'vsura sarà di quelle, che di sua natura fruttificano, come sarebbe a dire, scorse alle vsure vna casa, vigna, vn molino, cauallo di vettura, o simile, e l'vsuraro ce la leuò, alhora sarà tenuto restituirla, se si troua in essere, ouero il prezzo di quella, insieme con li frutti riceuuti, o che potea riceuere, leuato via le spese.

E se per caso l'haurà venduta più di quello li fu consignata, dourà restituire tutto il prezzo, che n'hà riceuuto, eccetto se quel aumento fusse cagionato per sua industria, migliorandola, ma se fusse peruenuto, o della natura, o mutation di tempi tutto cede in beneficio del debitore c'ha patito l'vsura, perche d'vna cosa, che non è sua, l'usurario non può riceuer ne frutti, ne aumento: (e ben dico, non è sua) perche vna cosa acquistata per vsura, non passa in dominio dell'vsuraro, e però cioche ne riceue, deue restituire con quella, dice Alessandro de Ales p. 3. quæst. 66. membro 4. Ricardo in 4. distin. 15. quæstione 4. artic. 5. e Caietano Colib. 1. & anco si raccoglie da la dottrina di San Thomaso come dice Andriano, e Soto nel libro 6. de iustitia, & iure. q. 1. art. 4. la ragion di ciò tra l'altre, è questa: percioche la cosa acquistata per vsura, o passa in dominio dell'vsuraro per virtù della legge, o della volontà del pouero debitore, non della legge, perche la legge prohibisce simili contratti, ne men del pouero debitore; perche non ce la dona per amicitia, che sarebbe vna vanità dubitar di questo, ma per rispetto dell'imprestito a se fatto, oue non dà con libera, e prompta volontà; perche ogn'huomo, che paga l'vsure però le paga, perche sà, che altrimente non troua,

chi l'impresta a suo bisogni:talche auuiene al pouero bisognoso, si come al mercante,che butta le sue mercantie nel mare,mentre che pate naufragio, conoscendo che altrimente non potrebbe scampare dalla fortuna; la onde se poi dall impeto dell onde del mare saran menate in terra a secca parte, oue si posson ricuperare, son pur le sue, perche non ha perso il dominio di quelle, ancor che quasi liberamente le buttò al mare per perse, perche ciò fece per timore della morte, che li soprastaua, tal che quella volontà di buttarle non è talmente libera, come dice Aristotele nel 3. dell'Etica, che bastasse a spogliarlo del dominio della sua roba, e però ouunca si trouaranno si ricuperano per il detto mercante come a sue, non altrimente auuiene com'hò detto al pouero debitore, che paga l'vsure. Molte altre ragioni si dicono da Soto, e Caietano,quali lascio per breuità. E se la cosa guadagnata,anzi tolta in contemplatione dell'usure,sarà fruttifera già, ma non naturalmente, eccetto con qualche fatica, & industria, come sarebbe vn cauallo di vettura, e simile, allhora se colui, che lo pagò per l'usure,se ne serueua a simili esercitii, l'vsuraro è tenuto insieme col cauallo restituirli quel guadagno, che hauerebbe fatto, leuatone le spese, e la fatica,che richiede tal industria, ma se non se ne serueua a simili guadagni, non v'è ragione, perche debba essere tenuto ad altro, che al cauallo solo.

Laurentio di Ridol. Floren. nel trattato de vsuris,la cui dottrina sequita Geminiano sopra il sesto della Decretale,lauda questa distintione di San Thom. però aggiugne vn'altra distintione, cioè se la cosa estorta per vsura sarà di quelle, che son atte a guadagnare,e frutificare sol col l'industria,come sono denari, e cose mercantesche,allhora del guadagno, che n'haurà fatto l'usuraro, se ne deuen fare tre parti, vna all'usuraro, per rispetto della fatica, & industria postoui a giuditio di sauio: poiche ogni fatica richiede il suo premio, per ragion di giustitia, l'altra, a chi pagò

l'usura,

l'usura, hauendo riguardo all'interesse, e danno c'haurà patito ne' suoi beni, per esser priuato del suo: e se v'auanza qualche cosa, si debba dare alli poueri, come fusse cosa di patrone incerto: perche non staria bene darlo all'usuraro, per non dare occasione alli auari di far l'usura a questo fine; come fu detto; ne meno al debitore, perche sodisfatto, che fusse de tutto il danno patito, riceuendo qualche cosa di più sarebbe riceuere l'usura dell'usura a se fatta, contra quel c'hauemo 14. q.3. c. pleriq;, & è ragione di Hostiense nella somma, de Penitentia.§.quibus.

Ma questa aggiuntione di questo valent'huomo, non fa niente alla dottrina di San Thomaso: perche quanto alla parte che tocca a colui, c'ha patito l'usura se li deue per il suo interesse, e danno riceuuto, o guadagna, o nò l'vsuraro della moneta vsuraria; come ho detto: quanto alla parte delli poueri, è piu tosto cõsiglio piu, che necessario; percioche quel guadagno non si chiama debito incerto, nel cui luogo douerebbono succedere i poueri, perche mai fu da altro posseduto: resta dunque, che tutto il predetto guadagno sia dell'usuraro; perche se ben guadagna più, che la sua industria e fattica merita, nondimeno, li tocca per il pericolo alquale haue esposto la detta moneta, quale persa che fusse stata; pur era tenuto restituire l'usura, stà dunque ferma l'opinione di San Thomaso e questa si deue seguitare. A l'altre opinioni estreme si risponde.

Alla prima dicemo, che quel testo nel capito. quàm quàm, benche non parli dell'interesse: non perciò l'esclude, ne in questo caso valerebbe quell'argomento a contrario sensu, hauendo, e la dottrina, e la ragion contraria.

Alla ragion di Gugli, si risponde se la sua ragione fusse buona, seguitarebbe contra colui che piglia ad usura senza necessità; ma chi ha bisogno, non trouando, chi li presta gratiosamente, è scusato.

A l'Archidiacono si dice, che la sua ragione è buo-

na

na contra coloro, che dicono, douersi restituire ancora il guadagno fatto con l'industria sua: e che sia il vero, mentre ch'egli parla dell'interesse patito, và vacillando, perche sogiunge, sarebbe più sicuro, quando l'usuraro s'accordasse col suo debitore. Alla l. Qui vas, si dice; quella douersi intendere d'una cosa rubata, che con l'vso si consuma e distrahe, e non di quella, che naturalmente frutifica.

Alla prima ragione dell'altra opinion contraria, cō l'autorità di Paolo risponde San Thomaso al luogo sopra citato; che la radice è causa attiua de gli rami, in quanto li ministra, e porge il nutrimento; e però la bontà, e malitia de gli rami da lei dipende; ma la moneta vsuraria; rispetto al guadagno, e come a causa materiale; e però il guadagno fatto da quella, non arreca seco la sua malitia, e consequentemente, non è da douersi restituire, com'essa moneta. Alla seconda si dice, ch'vn ladro è tenuto al danno cagionato dal furto, & anco alli frutti della cosa rubata, s'era fruttifera. Alla terza già la risposta si caua delle antedette parole.

All'vltima si dice, che in questo caso s'ha d'attendere all'equalità della giustitia: acciò ciascuno habbia quel, che li tocca, e non all'occasioni del peccare: ne perciò si prouedeno all'anima, perche di molti beni spirituali son priuati mentre, che stanno in peccato.

20 Secōdo dubio bellissimo.

Appresso a questo uiene vn'altro dubbio: cioè se tutti i beni dell'vsuraro son obligati alla restitutione? Panormitano, e Giouanandrea sopra il cap. Cum tu, extra de vsuris, dicono, tutto quel, che s'è guadagnato per vsura, si deue restituire, ogn altro legitimamente acquistato nò, perche nulla legge ciò commanda. Altri sopra l'istesso cap. dicon, di sì.

Per togliere via questa difficoltà, prima s'ha da considerare, che li beni dell'vsurar ponno essere di tre sorti, o per vsura guadagnati, o per detto guadagno vsurario comprati, & aumentati, o finalmente per legitima successione, & heredità, o altra via lecita acquistati: oltre acciò s'ha d'auuertire,

re, che l'obligatione, o sarà reale, per cui principalmente uiene obligata la cosa e per ragione quella, vien ad essere tenuta la persona, che possede, o sarà personale. e per ella deriua poi alle cose, da se possedute: Ponderati bene questi auuertimenti, si risponde al dubbio le cose per usura acquistate, se son di quelle, che non si consumano, con l'uso per obligation reale son obligate a restituirsi l'istesse, comunque, & ouunque si trouano, o in poter dell'usuraro, o de gli heredi o d'altro, ancorche siano uendute o donate, perche il lor dominio, non essendo mai passato in persona dell'usuraro, l'obligatiõ di quel'a sempre resta al uero patrone, e seguita l'istessa, ouunque uà talche qualunca la possede la deue restituire al uero padrone, come fu detto di sopra delle cose rubate. Se son cose, che coll uso si consumano, e si trouano in essere in man dell'usuraro hauendosi da fare la restitutione, o perche l'usuraro è uenuto in penitenza in uita o in morte, si deuono restituire a i proprij patroni come si trouano, perche a lor si deueno per l'obligation reale, etiandio se l'usuraro hauesse altri creditori anteriori. Se non si trouano in essere, ma di quelle, se n'haurà comprata qualch'altra cosa, quella poi non è obligata di obligation reale a colui c'ha potuto l'usura, ancorche della sua propria robba sia comprata: ma l'usuraro l'e tenuto d'obligation personale, perche riscuotendo l'usure malamente, contrahe in se l'obligatione di restituirle e per rispetto suo, tutte le sue robbe uengono obligate, non solo l'acquistate per usura, ma ancora per qual si uoglia altra uia, etiandio li beni paterni

Robbe acquistate dell'usurare non passano in suo dominio.

Questa obligatione personale è differente dalla reale, percioche la reale passa a qualunca persona, che la possederà con l'istessa, cosa, come s'è detto, ma la personale nõ passa cõ la cosa, e beni dell'usuraro, eccetto a quelle persone, che succedono alla persona del detto usuraro, come sono li heredi: talche l'usuraro essendo morto, s'hauesse preso, e consumato tutto

quello

quello, che per l'usure hauea raccolto, li heredi sono ben tenuti per lui: non per rispetto dell obligatione reale: poiche le cose per vsura acquistate non sono in essere: ma per rispetto della persona defunta, & obligata, in persona, e luogo della quale essi succedono.

Quindi possiam raccogliere, quali contratti dell'vsurari saranno validi, e quali nò, acciò auuertano coloro, che contrattano con l'vsurari.

Comprare da un'usuraro quanto sia pericoloso.

Chi comprarà da vn'usuraro qualche cosa acquista ta per vsura, di quelle, che non si consumano cō l'vso; come sarebbe vna casa, vigna o simile stabile, vn caual lo, vn boue, o simile; tosto che saprà, essere cosa p usura tolta, la deue restituire al proprio patrone; etiandio se l'usuraro hauesse altri beni sufficiēti a potere pagar l'usure; perche tali beni mai furno in dominio dell'vsu raro, che l'hauesse potuto vendere legitimamente: potrebbe ben poi ricorrere il detto compratore alli beni patrimoniali dell'usuraro se n'haurà, altrimente s hab bia patienza, come che l'hauesse cōprata da vn ladro,

Chi comprarà da un'usuraro cose, che si consumano con l'uso, acquistate per vsura, ilquale haurà altri beni patrimoniali, e giustamente acquistati, il contrat to è valido, e fermo; pche, l'usuraro nō essendo obligato restituire l'istesse in propria specie, può cō altri suoi beni sodisfare: ma se cio che possede, fusse obligato ad altro o sia pur acquistato per vsura, o p altra via le gitima, la robba non auanzando i debiti, tutti gli con tratti, che farà detto vsuraro, sarano inualidi, & illegitimi; e quel che si dice delle venditioni, s'haurà da intendere anco delle donationi, dotationi, e di qual si voglia altra alienatione; fuor che delle permutationi: poiche per quelle non si fa impotente a restituire l'altrui bene.

E tutto questo sopranarrato s'haurà da intendere, mentre li heredi dell'usuraro, e li compratori sapranno in lor conscienza, colui, da chi hauranno comprati, hauere commesso dell'usure, e le robbe comprate essere acquistate malamente: ne bisogna aspettare, che

siano

ino condẽnati a restituire: perche nel foro della con-
scienza, tosto che l'huomo sà, e conosce possedere
una cosa contra giustitia, condanna se stesso.

Ma che diremo, mentre un'usuraro dourà dare a molti, parte per vsure, parte ancora per contratti legitimi, e non ha tanto da poter pagar tutti? Vedete sopra nel cap. quinto della restitutione in particolare, iui (quanto al quinto.)

SOMMARIO DELLE materie che si trattano in questo ottauo Capitolo, circa li cambij.

1 Si pone l'intentione dell'auttore.
2 Si dà ad intendere l'arte mercantesca e di banchieri in se non esser buona ne mala.
3 Si mostra il permutare denaro con denaro può esser due sorti di permutatione, si come si troua nelle cose venali.
4 Si dichiara il denaro potersi cõsid rare in due modi.
5 Si insegna il denaro hauer due fini, & in che modo si può vendere, e come si dice inuendibile.
6 Si dà ad intendere come del denaro ne possiamo seruire, e come a prezzo delle cose, e come a cosa apprezzata, e in questo modo può valer più o meno, per molte conditioni.
7 Si dice in che modo il denaro si può considerare, & vsurare per rispetto del tempo.
8 Si d chiara che cosa è cambio a minuto, e quanto sia lecito.
9 Si dubita s'è lecito ad ogni huomo far questo cambio a minuto.

Si

l'intereſſe del cambio per non poſſere riſcuotere li denari da i ſuoi debitori.

27 Si pone la nona ſpecie oue ſi commette vſura ſotto nome di cambio.

28 Si pone la decima ſpecie ſimile alla nona.

29 Si pone l'vndecima ſpecie più peggiore.

30 Si narrano il modo di contrattare d'alcuni, che non ſon mercanti c'han poſto la conſcienza di banda.

31 Si recita la bolla di Pio V. ſopra di ciò fatta nell'anno 1571.

32 Si dichiarano alcune particelle di detta bolla per miglior chiarezza di ſempleci.

33 Si cõdannano alcune falſe couerte che ſi fanno dalli ſenzari in tali negotij.

34 Si dichiara s'è lecito pigliar a cambio per dar a cambio.

35 Si fa vn dubbo belliſſimo cioè mentre ſi fa vna poliza di cambio che s'habbia da pagare nell a tal fiera quando s'intende il termine de detto pagamento, oue ſi pone la tauola de tutte le fiere principali d'Italia, & fuor d'Italia.

DEL-

DELLI CONTRATTI circa li cambij.

PER complimento di questa materia d'usura, si richiede trattare de alcune sorti di contratti, quali volgarmente chiamano Cambij: oue può interuenire in qualche modo vsura, facendosi impresti di mutuo, sotto specie di cambiare: Quali contratti per non essere da tutti communemente vsati, si come quei, delli quali habbiam parlati, non se ne fe mentione nella prima dittione. Hora per esserne stato pregato, da chi non si può mancare, ne trattaremo con quella miglior facilità, che si potrà, per essere la materia difficile, & intricata. E per intelligenza di quel, che s'ha da dire, faremo alcuni notamenti dispositiui.

Arte mercantesca. nõ è bona, ne mala, e molto necessaria al la Republica.

PRIMA s'ha da notare, che si come la negotiatione, & arte mercantesca, in se assolutamente considerata, non è buona, ne mala, può essere buona, e cattiua, per alcune circostanze, come fu detto di sopra, però è molto necessaria alla Republica per il commodo viuere delli populi:(onde in quei pri

mi tempi era necessario a dette Republiche tenere E-
conomi,& altri fattori, che prouedessero le città al té
po suo di quanto facea dibisogno alli populi: dopò
l'ingorditia del guadagno, trouando seruitori, cioè
mercadanti, che ciò faceuano volontariamente, la-
sciorno il pensiero a loro. Hoggi vedendo le Repu-
pliche,che li mercanti fan tanto souerchio,che ci tira
no ogni cosa,sarà bisogno,che li lega le mani; poiche
il gridare di predicatori,il scriuere di huomini studio
si, e zelosi della lor salute non basta rifrenarli(parimé
te dico,l'arte di banchieri,assolutamente considerata,
non ha niente di buono; eccetto inquanto sarà ben'
circonstantionata;cioè si farà giustamente, & a buon
fine; poiche è necessaria hoggidì a beneficio di tutti,
per li negotij,che necessariamente corrono.

Arte di banchieri se sarà bẽ circostantionata, è utile alli populi.

3 La permutatione di due sorti.

Secondo s'hà da notare: come dice Aristotile nel
primo della Politica,che si come la permutatione del
le cose venali, e necessarie all'vso humano è di due
sorti: cioè vna è quasi naturale: mentre si permuta v-
na cosa,per vn'altra:come a dire grano per vino,pan-
no per tela, e simili: qual modo di permutare si dice
volgarmente,barattare: l'altra è ciuile,e politica,men
tre si permuta vna cosa con denari, qual propriamen
te si chiama comprar,e vendere,introdotta alla Repu
blica per la commodità di populi: quali hauẽdo biso
gno de diuerse cose,non posson così commodamente
permutare vna cosa per vn'altra: parte per la distanza
di luoghi, da i quali con gran fatica si portarebbono
le cose, parte per non trouar sempre chi permutareb
be, parte ancora per li poueri, che hauẽdo bisogno di
molte cose minute, non potrebbono così ageuolmen
te barattare vna cosa per tante altre minute: onde fu
introdutto il denaro, che fosse prezzo, e misura delle
cose necessarie al viuer humano: così ancora nell'istes
so denaro può accascare due sorti di pmutatione: vna
sarà mentre si permuta vna moneta cõ vn'altra, cioè
scuti d'oro, per tanti giulij, e simile: l'altra sarà men
tre si permuta denari con altre sorti di cose: o ciò nõ
per

per necessità humana, ma per maggior commodità di negotianti, e per guadagnare qualche cosa: qual commutatione si chiama negotiatione: & è propria di mercanti.

Chi trouò l'uso del denaro.

Ma chi fusse stato il primo, che trouò il denaro: Plinio dice, che non si sa: percioche si come da diuerse parti, diuersamente si vsaua, a diuersi autori è stato attribuito. Alcuni dicono che i Lidi furno i primi, che vsorno la moneta d'oro, e d'argento. In Italia, si dice, che Giano incominciasse a spendere il metallo con l'impronta, quando Saturno venne in Italia. Ma in Roma si dice, essere stato Tullio: beneche inanzi lui si vsaua spendere metallo senza imprõto. Altri dicono altrimente: ma qualunqne si sia stato l'inuentore se non si usa bene, è instrumento per tirare gli huomini all'Inferno: poiche si vede chiaro: che per nessun'altro peccato si dannano più Christiaui, che per l'auaritia: come ho toccato di sopra: poiche tutti seguitano l'oro, e l'argento con tanto affetto, ch'una volta dimandato Diogene, perche l oro fusse giallo, rispose all'impronto, per la paura: perche ogni huomo insino alle viscere della terra.

Il Diauolo inuentor del denaro.

Perche l'oro è giallo.

4 Il denaro si può cõsiderare in due modi.

Terzo s'ha da notare: che si come ogn'altra cosa si può considerare in due modi; cioè materialmente, e formalmente: come a dire, vna veste si può considerare in quanto è di panno, o di seta: e questa consideratione si chiama materiale: e secondo il suo fine, a che è stata fatta, ciò per vestirsi, e questa si chiama formale: cosi anco il denaro si può considerare materialmente, cioè inquanto è d argento, e formalmente, cioè secondo il suo fine, a che è stato ordinato, inquanto è prezzo legale, e misura delle cose venali: onde tanto si stima, quanto è stato ordinato dalla legge, e dal prencipe, che li fa l'impronta.

5 Il denaro si può considerare secõdo due fini.

Quarto s'ha da notare ancora: che detto denaro formalmente considerato, ha due fini, vno principale: qual è il spenderlo, e distraherlo: perche a questo principalmẽte è stato ordinato, & a questo modo: poiche

non ha l'uso suo distinto da se stesso, non puo uenderse; perche si come la bianchezza e quella, e per cui l'altre cose si dicono biãche, & ella nõ si può dire biã ca: così il denaro nel principal vso essendo prezzo delle cose ueniali, si dice misura di quelle, & esso non si può ne misurare, ne apprezzare, & a questo senso li dottori han detto ch'è inuendibile: l'altro fine è secondario, qual è differente dal primo; & a questo modo si può uendere, e permutare: come per essempio nelli artificiali, il fine d'una veste principale è il vestirsela; perche a questo fine principalmente è fatta secondariamente è per uendersi, o permutare con qualche altra cosa, come fanno i cusitori, i quali vendono le veste non inquanto è panno assolutamente, ma in quanto son ueste; acciò poi se ne seruano li compratori al lor proprio, e principal fine: non altrimente auuiene al denaro considerato inquanto è denaro, e non in quanto è oro, o argento; cioè oltre che si può spendere secordo il suo principal fine, si può anco commutare con altro denaro, comprar, e uendere; il che l'auuiene per diuersi rispetti, come intenderai.

Il denaro come è inuẽdibile, e come si puo uendere.

Quinto s'ha da notare, che del denaro ne possiam seruire in tre modi; prima inquanto è regola misura e prezzo delle cose venali; qual modo è il suo proprio e principal'uso, come ho detto: & a questo modo chi spendesse, o facesse pigliare il denaro per prezzo piu alto di quello è stato tassato dalla legge; ouero lo riceuesse per meno, peccarebbe mortalmente, con obligatione di restituire il più; eccetto se quel piu fusse tanto poco, che si giudicasse per ueniale. Secõdariamente ne possemo seruire, inquanto è moneta assolutamente, commutandola con altra moneta, qual modo à l'uso suo proprio però secõdario: & a questo modo si puo spẽdere, e distrahere o più, o meno del prezzo legale, permutandola con altra moneta, di modo che vn habbia ragione di prezzo, e misura, e l'altra di cosa uenale misurata, & apprezzata: il che accasca ne li

6 Del denaro ne possemo seruire in tre modi.

Prima come a prezzo e misura delle cose.

Secondo come a cosa apprezzata.

li Cambij, e ciò per diuersi rispetti, dice il Filosofo nel predetto luogo.

Prima per la quantità materiale del denaro; come a dire, mille ducati in oro son migliori, che hauerli in argento, & in una sorte di argento, che in vn'altra, onde per la bontà del metallo sempre si stimarà più vna d'un altra.

La qualità materiale può far ualere il denaro più o meno.

Secondo per essere piu caro, e commodo al possessore; come sarebbe uno c'ha mille ducati riposti in cascia li piace piu hauerli in oro, che in argento, o altra sorte di moneta, per essergli piu commodi in ogni sua occorrenza, e per questo rispetto, a chi n'hauesse dibisogno li potrebbe vendere qualche cosa di piu di quello, che communemente si spenderebbono sicome vno che hauesse vn cauallo che ual trenta ducati communemente; essendoli molto commodo, per quello ne potrebbe cercare trenta due.

La commodità del possessore.

Terzo per essere di manco peso, o naturalmente come sono li ciàtroni di Regno in Roma, per il quale mancamento vagliono meno di quel che si spédono nel Regno, o p essere moneta tagliata, e difettosa per lo che non si spende cosi volentieri, & a questo modo si puo comprare men del prezzo posto dalla legge a giuditio di prudente.

Il mancamento del peso.

Quarto perche vna sarà piu atta, e cómoda a portarsi fuora che un'altra moneta, onde per tal commodità potrà cábiare l oro per argento, e farsi dare qualche cosa di piu, & il contratto sarà giusto.

La cōmodità di portarla fuori

Quinto per essere moneta più commune, cioè atta a spendersi in diuersi luoghi senza diminutione, come sarebbe a dire Pietro ha certa quantita di scutti, quali per ogni regno si spendono, secondo la sua valuta.

Per essere commune in diuersi luoghi.

Sesto per il pericolo d'essere sbandita, l'essempio Pietro vendendo le sue robbe; ha pigliato certa sorte di moneta, qual stà in pericolo d essere sbandita dal Précipe, per la sua mala qualità, onde per sospitione la vorrà cambiare in moneta sicura, vn'altro p quel

Il pericolo d'essere bādita.

la sospitione la potrà comprare qualche cosa meno di quello, si spende senza tal sospettione.

Per essere più atta a lauorare.

Settimo o perche sarà più atta d'un'altra a qualche vso; verbigratia vn ducato d'oro sarà meglio d'un scuto Milanese o fiorentino ad vn'orefice per lauorarlo: le patache imperiale son di miglior argento che le spagnole, il scuto riccio di Regno, e Genuese sono di miglior perfettione per batterlo, & indorare figure, o per metterlo in medicine, che non son gl'altri; e però per tal rispetto si possono vendere più di quello si spẽdono alle cose venali.

Per non si spendere.

Ottauo, o perche nel luogo, oue si troua detto denaro, non si spende in conto alcuno, si può comprare a peso per quel che valerà l'argento, o pur qualche cosa meno del suo giusto valore, & che vale, oue corre detta moneta, e poi portarla lì e guadagnare giustamente. Per questi, e simili rispetti la moneta si può vendere, e comprare, o più, o meno del prezzo determinato dal Prencipe, permutandola con altra moneta; nel qual caso non haurà ragione di denaro, ma di cosa venale; anchor che il suo vso principale sia essere denaro, e prezzo delle cose venali veramente.

Per rispetto del tẽpo.

Nota la consideratione del tempo.

Nono per rispetto del tempo, cioè consignando hoggi vna moneta con patto di restituirla in altro tẽpo: però qui nota, che'l tẽpo, che corre tra la data del denaro, e riceuuta di esso, si può considerare in tre modi: prima per rispetto della distantia del luogo, oue si paga il denaro riceuuto in altro luogo; e questo è lecito; poiche il tempo vi corre necessariamente, non potendosi pagare il denaro in Venetia, tosto che s'ha dato in Milano. Secondo per rispetto della varietà di prezzi che in diuersi tempi correr sogliono; percioche si come vna istessa mercantia puo hauere diuersi prezzi nel principio nel fine dell anno, cosi anco il denaro: onde occorre che in Londre la marca di argẽto talhora val più, e talhora meno, secõdo la penuria, & abondanza delle monete, che corrono nella pia-

za: questi anni passati in Regno: li scuti hanno hauuto diuersi prezzi, secondo la uolontà del prencipe: & a questo modo alcuna uolta è lecito riceuere più, che non haurà dato.

Il terzo modo è per rispetto del tempo solo: come sarebbe a dire, Pietro tiene la moneta ociosa in cascia la consegna a Gioanne per tãto tempo, al fin del quale ne vuole un tanto di più: & in questo modo è illecitissimo come si è detto nelli contratti di mutuo: sol che in un caso è lecito, cioè quando un'amico ne tenesse bisogno solamente per mostrarla a pompa, o simile, senza spenderla, e distraherla, restituendo l'istessa moneta, nel qual caso si chiama contratto di locatione.

E se ciò si facesse in fraude? come p̃ essẽpio, Gioanne hauendo un bisogno ripentino di denari, e non trouando chi l'impresta, dice a Pietro, dammi mille ducai per tanto tempo, per farne una certa dimostratione; se Pietro ciò fa in buona fede, non accorgendosi dell'astutia di Gioãne, nõ pecca, ma se di ciò se n'auuede, e finge, peccarà, e non può pigliar cosa ueruna. ma in questo caso la lunghezza del tempo, ue ne può far accorto.

Decimo o per rispetto della distantia del luogo; & in questo modo si può considerare di tre maniere, secondo che tre sorte di cambij si posson fare.

La distantia del luogo.

Oue notarai, che si come le cose venali si possõ cõprare, e uendere, o barattare in tre modi; cioè prima nell'istesso luogo, oue si ritrouano: come sarebbe a dire, barattare grano per uino, o panno per seta, oue si trouano li contrahenti, e li cõsignarli; ouero comprare un greco in Somma, e lì pagarlo, e riceuerlo.

Cose uenali si posson cõprare in tre modi.

Secondo in un luogo, per un'altro; uerbi gratia, Pietro barattarà cõ Francesco le robbe che amendue haueranno in Lanciano, cioè libri per pãno; ouero comprarà da Francesco quì in Napoli l'oglio, c'ha in Venetia, con patto che li si consegna e li si paga secondo che ualerà in Venetia, & a questo modo tanto è

quanto che si comprasse in Venetia.

Terzo parte in un luogo, e parte in un'altro, come per essempio, Pietro vuol vendere quì in Venetia cento some d'oglio, qual tiene in Bari, non si deue pagare come vale in Venetia, perche cosa chiara è, che la robba presente, e condotta al luogo, val più che l'assente: & ordinariaméte ogni cosa assente ual meno al padrone, che la presente, ne meno quãto vale, in Bari solamente, perche se bene li ogli che sono in Puglia si vendono nelli prezzi correnti di Puglia, nondimeno facendosi il contratto in Venetia, sborsandosi la moneta in Venetia, s'hauranno da giudicare secõdo che si soglion vendere in Venetia li ogli, che si trouano in Bari, e per quello che se ne trouarebbe in Venetia, perche li prezzi delle cose venali seguitano la natura del luogo, oue si fa il contratto, e sborsa la moneta, qual prezzo sarà ragioneuolmente qualche cosa di più di quello, che communemente corre in Bari, e tanto meno di quel di Venetia, quanto si può giudicare il fastidio, spesa, e pericolo, che ui potrebbe correre a cõdurlo in Venetia: qual cose tutto non sono vguali in ogni tempo. Cosi possiam dire delli cambij, cioè della moneta secondo quella ragione ch'è atta a cambiarsi, o vendersi, come di sopra hauete inteso.

Cose assente vagliono meno al padrone.

Cambij di tre sorti.

Cambio a minuto.

La onde auuerterete, che se ben Nauarro cap. 17. numero 243. littera B, ciò trattando, insegna sette sorti di cambij, nondimeno tutti si riducono a tre, come intenderete.

IL primo si chiama cambio reale assoluto presenti, dico (reale) perche si dà cosa per cosa, dico (de presenti) perche non ui concorre altro tempo, che contare la moneta: qual propriamente si chiama cambio a minuto.

Questa sorte di cambio si essercita communemente da quei, che tengono banca publica in Napoli nella piazza dell hulmo, in Roma nella strada di ponte, in Venetia in Rialto.

Questo officio in alcun luogo si fa con autorità pu

blica,

blica, si essercita in questo modo, il banchiere si forza hauere da tutte bande ogni Regno practicabile, e mette la sua banca in piazza: Pietro vuol comprare cose minute, e non haurà altra moneta, che scudi d'oro, non troua venditore, che li dia tanti minuti dell auanzo, se ne và al banchiero, e quello per un scudo li dà tanta moneta d'argento, o rame del medesimo valore, come la vale: ritenendosi un grano, o baioco, o bezzo, per sua fatica, salario, & officio.

Inoltre Giouanne per hauer uenduto pane nella piazza ha pigliato una gran quātità di moneta minuta ne vorrebbe fare tanti scudi, per stiparli, se ne và al banchiero, e barattando con lui, li dona cinque quattrini di più per scudo di quello, se suol spendere alle piazze, per suo salario.

Inoltre Francesco vuol andar fuora in lungo viaggio, & ha vna quantità di moneta d'argento, qual molto li graua, la vuol cambiare con scudi d'oro; perche si potrà più comodamente, o più nascosta, ouero ha da mutar paese, vorrà di quella moneta, che si spende in quel paese, oue andarà; cambiarà detta moneta con un poco di auantaggio del bāchiere, per quel suo essercitio, che fa per viuere dell'arte sua; e simili: tal guadagno sarà giusto, se sarà moderato.

Dico (per quel suo essercitio) perche quel poco di auantaggio non se lo piglia, perche dà oro per rame; percioche a questo modo, quando Pietro dà oro al bāchiere, per voler quattrini da spendere dourebbe guadagnar egli, ma ciò si piglia per quella sua fatica, che fa di accommodar tutti: questo officio, per l utilità commune, e beneficio, che arreca al populo merita dalla Republica salario conueniente; laquale non dandocelo, meritamente se le procaccia egli al modo predetto.

Ho detto (moderato, e conueniente) perche purche si osserui l'equalità della giustitia nel commutar delle monete, egli si può pigliare quanto sarà tassato da superiori, e se ciò non vi sarà, quanto commune-

munemente si costuma pigliare, o quanto sarà giudicato essere giusto da huomini sauij. Ingiusto alhora sarebbe, quando si ritenesse più che la consuetudine osserua: ingiustissimo anco sarebbe, quando permutasse con moneta trista, manca, falsa, o rotta in tutto, o in parte, e non atta a spendere, e colui non la conosceste, o nõ se n'auuedesse; massimamente quãdo si cõtratta con huomo, che non conosce la qualità de gli scudi diuersi, credendosi tutti essere d'una maniera, o la valuta delle monete.

Corrolario. Spendere moneta falsa è peccato mortale.

Quindi si dichiara chi haurà riceuuto un scudo falso, ouero vn reale o cianfrone d'archimia, lo dourà tagliare: e se'l darà per prezzo corrente, a chi nol conosce; ouero lo porrà dentro altre monete, coprendolo artificiosamente, acciò chi lo piglia non se n'auueda, pecca mortalmente, & è tenuto alla restitutione: ne basta dire, essendo stato ingannato io, mi sarà lecito, ingannar un'altro.

8 Dubbio.

Qui entra vn dubbio necessario. sarà forse lecito a ciascun priuato che non tiene banca publica in piazza, fare il medesimo guadagno cambiando? si risponde con distintione se quel particolar huomo, a chi sarà cercata la moneta, haurà in fauor suo alcuna di q̃lle conditioni, che son state narrate nel quinto notando, alhora per tal rispetto potrebbe pigliarsi qualche cosa di più: non tanto però quanto un publico banchiero, che sta in questo essertitio, p cui paga salarij, e sostiene fatica: ma se cambiando non ne li verrà dãno alcuno notabile, o incommodo di quei detti di sopra: non può con giusta ragione pigliar un quattrino di guadagno, l'essempio un maccellare ha pigliato una quantità di moneta nel macello, qual tiene parata p cõprare delle bestie nel mercato p macellarle, se li sarà cercata a cambiare con moneta buona & atta a spendere del medesimo valore, non può cercare per quel cõmodo del cõpagno cosa veruna; perche tanto spẽde l'una; quãto l altra: anzi talhora li verrà a piacere cãbiare, leuãdosi dalla borsa vn groppo di mone-

Chi può cambiãdo a minuto, guadagnare?

ta che

ta che li graua, o li darebbe fastidio contando, nel cõsignarla al mercante: vn'altro essempio vn Spagnolo vuol passare in Spagna, e per sua commodità vorrà cambiare la sua moneta in tanti scudi d'oro; hauendo visto, che Pietro, per hauere venduto vino, ha toccato cento scudi li vuol cambiare con tanta altra moneta buona del medesimo valore: se detto Pietro teneua animo di spendere, e distrahere quelli scudi in altra mercantia, non può cercare per detto Cãbio un quattrino, perche non sentendo il cõmodo, ne danno veruno, per quel cambiare; non ui è giustitia, che'l possa fare.

Questa dottrina, oltre che con ragione vien difesa: è approuata dal Cardinale Caietano nell Opuscolo de Cambijs, da Siluestro Verbo Vsura. 4. da Gabriele, Nauarro nel sopradetto luogo, Sãto Antonino terza parte, & altri huomini famosi.

Nota. E nota secondo il detto Caietano, che la sola bontà del metallo non basta ad vn priuato che possa cercar guadagno, cambiando; come per essempio se Pietro volesse cambiare li scudi di Genoua à vn battitor d'oro con altri scudi cosi preciosi, & utili per se stessi, ouero le patache di Fiorenza, qual son più atte a lauorarsi ad un orefice, con altra moneta buona, e perfetta, con suo guadagno; peccarebbe, perche vuol vendere il commodo, & vtile d'altro senza suo danno; si come non è lecito vendere vna cosa più del giusto prezzo, per essere quella molto commoda al compratore, quando a lui non apporta incommodo veruno.

1 Corollario. Quindi ne segue, coloro, che andãdo alla fiera per comprare di molte mercantie; portano scudi d'oro, e doppioni, per minor fastidio loro; cambiandoli poi nella fiera con loro auantaggio, non sono scusati da peccato, con obligo a restituir quel più, perche non vi è ragione alcuna, per loro, di poterlo fare; poiche tanto comprano le lor mercãtie pagando scudi d'oro, quanto argento, o rame, con i quali hauran' cambiati.

Ne

2. Corollario.

Ne segue ancora: vn che deue vna quātità di denari ad altro, ouero vn procuratore, fattore, tesoriero, pagatore di Prencipi, o altra cōmunità, se per dare vna moneta buona a sodisfattione del creditore, si toglie qualche cosa, pecca mortalmente: massimamente si presentano moneta cattiua malitiosamēte; acciò colui dica, datemi di quell'altra, che vi lasciarò vn tanto, perche di qualunca moneta paga, non riceue danno alcuno, essendo che la tiene a questo effetto: anzi ha minor fastidio, a contarla, dando della buona.

Ma che diremo di colui che nella fiera porra vna banca, e comprarà ogni sorte di moneta difettosa? Dico che sarà lecito comprarla qualche cosa meno del prezzo legale, secondo la qualità, e quantità del difetto: può peccare d'ingiustitia quando il mancamēto fusse notabile: cioè si sarà moneta rotta, talmēte, che non si potrebbe spendere, si può comprare per argento rotto a peso, si sarà falsa d'argento, si può cōprare secondo la qualità dell'argento, & archimia: si sarà manca di peso, per lo che si spende già, ma con difficoltà, si può dare qualche poco meno, per quel difetto, ma si sarà stata sbandita a fatto, si venderà per argento rotto: e si sarà moneta d'altra impronta, e d'altro Prencipe, perloche la non si spende, & in altro luogo sì, può comprarla per qualche cosa meno, secondo la distantia del Regno, oue si può spendere, e poi portarla là, e guadagnare con la sua fatica.

Notabile.

Ma vna cosa ci dà gran noia in questa prima sorte di Cambij a minuto; cioè quel più, che si piglia per il suo salario, fatica, & industria, bisogna, che sia cō discretione; secondo la qualità sua per poter viuere, la penuria, & abondantia delle facende, e monete, che corrino, perche in questo non vi essendo posta tassa dalli superiori, è cosa molto difficile, che l'huomo da se stesso si misura con la bilanza della giustitia, poiche l'auaritia, & il desiderio, di arricchir presto, fa più delle volte precipitar l'huomo a cercare il souerchio.

IL secondo Cambio si chiama per lettere, e questo si essercita propriamente da banchieri publici (quali in altro modo son chiamati depositari) e da mercatanti che tengono correspondenze in molti luoghi. Dico (da banchieri publici) perche questo officio di tenere le monete delli cittadini risposte per lor cōmodità, con patto, e legge di restituirle, quādo le vorranno; e li depositi fatti; & ordinati dagli Giudici, & officiali, acciò stian sicuri; si dà per autorità publica; & hoggi si costuma darsi cō pegiaria: & anticamente se li cōstitueua un certo indeterminato salario; per la custodia delle monete, a se depositate, al modo predetto: però hoggi, perche detti banchieri si seruino delle monete a se dipositate, in cambiare di fuora, & anco in comprare mercantie; onde guadagnano molto, per tanto non solo, ne pigliano salario veruno, ma gratie infinite par che rendano a coloro, che in lor banchi depositano i lor denari: e talhora daranno un sei, o sette per cento, ouero prometteno di farli seruire della moneta di lor bancho, in caso, che n'hauran bisogno: però questa conuētione è vsuraria perche depositare denari in un bancho con patto, che se ne possa seruire, come già se ne serue, non è altro, che prestarceli, di ce San Tho. onde per ciò non si può riscuotere ne denaro, ne commodità veruna: in virtù d'alcun patto, ouero intention principale Dico (patto, o intentione principale) perche se'l banchiere per sua cortesia li vorrà donare qualche cosa del bancho, non è peccato: ma di ciò se n'è parlato di sopra nell'usura circa'l imprestito.

Cābio per lettere.

Banchieri publici.

Depositar denari in banco quādo è peccato.

Ma innanzi che andiamo più oltre, si domāda: può si commettere fraude da questi banchieri, per tenere le monete de Cittadini depositate? Si risponde di sì in due casi: prima quando commetteno malitia in dare dilatione a pagar le polize, che li son præsentate, per guadagnar il tempo, e potersene più a lungo seruire; laonde trouano certe scuse, che le polize non stanno ben fatte, ouero le aggirano ad altri banchi; o

11 Banchieri publici quādo cōmettono fraude.

danno

danno tempo, al tempo: acciò finisca l hora di pagare, e non spediscono le polize: onde i padroni sono stratiati, e non possono seruirsi di lor monete: e talhora da vn giorno ad vn'altro ne patino interesse: al quale sono tenuti in conscienza.

Dico (quando commettono malitia) perche se tali impedimenti accascano ragioneuolmente, sono scusati.

Secondo mentre danno nome di falluti, & impetrano dal Prencipe dilatione a poter pagare: e ciò souente accasca, mentre volendo comprare tutte le biade, d'una Prouincia, o li grani del Regno, se possibil fusse, o tutti li vini di Terra di lauoro, o tutti li porci per far la salata: acciò poi gl'altri tutti dipendano da loro, e con ciò li possano vendere a lor posta: ponendo i prezzi alti, & ingiusti, e facendo la carestia alli populi con la lor moneta propria: allhora dico, facendosi impotenti a potere rispõdere alle polize presentate, a appartano per faliuti, nõ che siano veramente: con gran danno, & interesse delli padroni, oltre il peccato commesso per li monopolij fatti, come di sopra simili persone con ragione son state condennate: e però quest'arte è molto pericolosa, per l'ingorditia di voler in breue guadagnar troppo.

Arte di bãchieri pericolosa.

12 Dubbio.

Per tornar dunque al nostro proposito, si domãda: sara lecito guadagnare qualche cosa nelli Cambi, che si fanno per lettere?

Cambio p lettere di due sorti.

Qui nota, che'l Cambio per lettere si suol fare in due modi: vno è quando il banchiere prima riceue il denaro qui, e poi fa la lettera di cambio, che sia pagata altroue: e questo si chiama vero cambio reale, cioè senza fincione, e falsità: l'altro è quando il banchiero dà il denaro prima, che lo riceua: e questo genere di cãbio lo chiamano cambio secco, qual ha più specie particolari, di cui parlaremo nel terzo luogo.

Cãbio reale.

Cãbio reale si può fare in due modi

Questo Cambio reale prima si può fare in due modi: cioè Pietro, trouandosi in Milano, vorrebbe passare in Venetia mille ducati: li consegna al banchiere in Milano,

Milano,e quello li fa la lettera di cambio,che li siano pagati in Venetia:ouero per contrario, si troua mille ducati in Venetia, e li vorrebbe in Milano, dou'egli stà:consegna al banchiere le sue polize,acciò per quelle detto banchiere li riscuota lì, e poi ce li paga in Milano & in amendue si può contrattare in tre maniere, per la valuta diuersa delle monete, come intenderai: cioè,o câbiando da vn luogo ad vn'altro, oue la moneta haue vn'istesso prezzo : ouero da vn luogo, oue val meno,ad un'altro, oue val più; o per côtrario da vn luogo,oue val più,ad vn'altro,oue val meno.

Contratti di cambij reali i tre maniere.

Risposta.

Rispondendo al dubbio, dico molte cose; e prima quanto al Cambio reale: questo cambio non v'interuiene contratto d'impresto di mutuo da parte del bâchiere:poiche egli nô dà prima il denaro, e poi lo riceue: come costuma nelli contratti di mutno : ma per il contrario,prima riceue il denaro, e poi fa la poliza di câbio,che sia pagata al altro luogo : ne meno da parte di chi dà il denaro : perche nel côtratto d'impresto chi da prima,però da;perche colui,a chi da,tiene bisogno;e poi quando riceue quel, che prima ha dato, lo riceue per rispetto del tempo corso : ma Pietro per essempio, dando al banchiere, non da per bisogno del banchiere, ma più tosto per bisogno, ch'egli ha di hauerli in altro luogo;onde ǵl riceuere, che fa dopò,nô è per rispetto del tempo corso,ma del luogo distante; e sse ben vi corre tempo,ciò auuiene per la distâtia del luogo,oue riceue il denaro, che vuole: che se ciò non fusse,tosto riceuerebbe quel,c'ha dato: talche qui non entra contratto di mutuo,ne si riceue cosa veruna per rispetto del tempo,che vi corre tra il dare,e riceuere: che sarà dunque? Dico secondo la diuersità del cambiare : Se'l cambio sarà della prima maniera: cioè si cambiarà moneta con moneta dell'istessa valuta, e prezzo: il che accasca nella Città sotto vn medesimo Prêcipe:come sarebbe a dire: Pietro dà in Palermo al banchiere cinquanta onze,che li siano pagate in Missina:ouero da in Napoli cento ducati corrêti di carlini,

ni,che li siano pagati in Bari, o in Cosenza: ouero da cento scudi d'oro in Venetia,che li siano pagati in oro in Fioréza,o in Napoli,del Reame,e simili: alhora questo contratto regolarmente no l potrei chiamare compra,o vendita: perche come fu detto di sopra nel quinto notando,al decimo rispetto, la moneta assente ordinariaméte uai meno,che la presente: onde per questa ragione,più tosto douerebbe guadagnare Pietro,che dà li denari qui presente,che'i banchiere, che li fa pagare altroue,dopò un certo tempo.

Dico (regolarmente, & ordinariamente) perche in alcun' caso al banchiere, e mercante può valere la moneta assente più,della presente: verbi gratia,il Portio ha riposto in Missina una quantità di denari, per comprarne seta al tempo opportuno: ouero in Bari, per comprarne oglio, o alla fiera di Lanciano ,;per comprarne mercantie, e simili: onde se li desse a Pietro, per tanti altri riceuuti qui in Napoli bisognarebbe,o mácar da quel guadagno,ouero tornare à riporre altri denari là a suo rischio: & in questo caso si potrebbe vendere quella moneta assente con miglior cõditione,che non vale la presente, per rispetto del suo interesse.Fuor di questo caso,il cambio predetto ordinariamé:e si può,e deue chiamare locatione dell'opera del banchiere, e cosi si costuma communemente: onde giustamente il banchiere può cercare a Pietro tanto per céto,per la sua fatica,fastidio, o industria,a farceli pagare,oue Pietro li vorra:poiche si obliga trãsportare, o far transportare li denari a quel luogo, a suo rischio Mi dirai, che fatica, fastidio, o rischio pate il banchiere,se tutto ciò fa cõ una poliza,jindrizzandola al suo fattore agente,o altro,che la paga per lui? Dico, che cioche uoi dicete, considera per rispetto della natura di cambij, come a cosa accidentale:perche realmente il babchiere è obligato a sue spese, e rischio far trãsportare detti denari in quel luogo doue Pietro li uuole:ma che'l bãchiere si troui questa commodità,di farli pagare lì,per mezzo di suoi fattori,

ri, agēti, o altri, senza suo altro fastidio, e dāno, ciò nasce dalla conditione del banchiere, che stà sopra simili negotij: e massimamente a tempi nostri, per la quantità di negotij, i banchieri, e mercanti godeno questa commodità: qual commodità il banchiere non è obligato donarla. si come nessuno è tenuto militare al Re a sue spese 10. q. 2. Precariè. e S. Paulo alla 1. di Corinti al c. 6. Potremo pur dire, com anco dice Nauar. c. 17. nu. 84. litera E, questo cambio essere un transportare la moneta da un luogo ad un'altro virtualmente, in virtù della lettera di cambio, che si cōsegna. e però si chiama cābio per lettere: perche ordinariamēte si fà per mezzo della lettera: ancorche si potrebbe fare per mezzo d vn messagiero, o altro simile. Talche il cambio reale a q̄sto modo è lecito nō solo a bāchieri, ma ancora a mercanti, che stāno in simili negotij: e però è stato confermato, & approuato da Pio V. in vn Motu proprio fatto sopra i Cambij; quale si recitarà nel fine di questo ragionamento. E ben vero, che in q̄sta sorte di cābio vi può interuenire ingiustitia: e ciò mētre il banchiere cercasse più di quello merita la sua fatica, & industria: ouero più del commune, & ordinario costume di mercanti, vinto dalla passione dell'auaritia; alla quale Carlo V. Imperatore volēdo prouedere, & opporsi, fece vna tassa moderata circa questi cābij, nelli suoi Regni, qual poi non si pose in essecutione: però in simili casi nō u'è miglior Giudice della cōscienza d'huomini timorati di Dio, in giudicare, quāta mercede merita il suo seruitio, hauendo riguardo alla distāza del luogo, oue s'idrizza la poliza. Può anco interuenire vsura in questo cambio da parte di Pietro, che sborsa prima il denaro al mercante: verbi gratia, se'l cambio meritarà cinque per cēto di salario: dirà Pietro al bāchiere, se mi farai pagare nō più di tre p cēto, o due, vi prometto nō seruirmi della poliza tre, o quattro mesi, dopò il tēpo della presentata: & il bāchiere per seruirsi del denaro per quel tempo, se ne cōtentarà, allhora Pietro farebbe l'usura al banchiero.

Se'l cambio ſarà della ſeconda maniera, cioè da vn luogo, oue val meno, ad vn altro oue val piu, potrà eſſere locatione come di ſopra, & a qſto modo potrà guadagnare in due modi, prima per la fatica e faſtidi che ſoſtiene in traſportar la moneta oue la vuol Pietro: ſecondo per l'aumento de detta moneta portandola oue val più: ne per queſto ſecondo vtile il bãchiere ſarebbe tenuto ſcemar qualche coſa del ſalario che li tocca per far pagar la moneta altroue, perche quello li tocca per la ſua fatica come ho detto. ma il ſecondo guadagno lo fa per la ſua conditione per ſtare ſopra qſti maneggi, ne p queſto Pietro uerrà fraudato di coſa veruna, perche haue l'intento ſuo ſenza farſeli ingiuſtitia: E ſe patteggiaranno che li ſia pagata l'iſteſſa moneta della medeſima ſpecie, allhora guadagnarebbeno amendua: il mercante per tranſportarla, & Pietro per hauerla oue val più.

Se l cãbio ſarà della terza maniera, cio è da un luoco oue val molto ad vn altro oue val poco, patteggiãdo che li ſia reſtituita la medeſima moneta in ſpecie, ſarà locatione ſolamente per cui potrà cercare il ſuo ſalario: e ſe Pietro perderà alla ſua moneta non ſi dee lamentar del banchiere, ne perciò da quello uerrà dãnificato per hauerla oue val meno, ma ciò l'auiene p hauer coſi patuito come ſeglie l haueſſe portata li pũto, ma ſe non hauranno pattuito di darli la medeſima moneta in ſpetie, ma la ſumma di tanti ſcudi, allhora il banchiere non potrebbe toglierli tutto il ſuo ſalario per tranſportarla, ma tãto meno quanto guadagnarebbe alla moneta da luoco in luoco: verbi gratia s'haurà riceuuto in Milano cẽto teſtoni, quali uagliano lì quarant'otto ſoldi l'uno; voleſſe poi renderli in Venetia à ragione di quaranta cinque ſoldi l'uno come vagliono in Venetia, verrebbe a mangiar con due bocche, dice Silueſtro Verbo Vſura. 4. §. 8. in fine. Ma perche queſti modi di cambiare poco ò meno ſi vſano, ciò ſia detto breuemente per abondantia di dottrina.

Paſſamo

Passamo dunque al terzo genere di cambij qual hoggi si frequenta da tutti,& si fà in diuersi modi.onde qui mi bisogna alzar la uela, & allontanarmi più da terra.

IL terzo genere di Cambij da Laurenzo di Rldolfo nel trattato,che fa de usura, e da Siluestro in *Verbo Vsura*.4 & alcuni altri è chiamato Cambio secco: p essere contrario al secondo genere dicambij: perche il banchiere prima dà la moneta presentialmente, e poi la riceue in altro luogo. Questa sorte di cambio ha più specie diuerse: alcune si rassomigliano al secondo genere,detto di sopra, quanto alla realità del negotiare;onde hà più del reale che del secco:alcun'altre hanno più dell'apparente,che del reale, talche ueramente si posson dire Cambij secchi; come sono alcuni contratti d impresto:che si celebrano sotto colore, e nome di cambij in apparenza, ma son simulati, e finti; percioche si come un'albero secco non può sfare frutti ueramente; così in tal specie di cambij non si può far guadagno,che sia giusto: & a questo senso S. Antonino nella terza parte, Nauarro capitolo 17.nella materia di Cãbij, & altri,e sopra tutto Pio V.nella Bolla,che fa sopra i Cambij,qual si recitarà nel fine,intendono il Cambio secco ueramente. Ma questa differenza di nome poco importa:torniamo al fatto,recitãdo le specie particolarmente una per una, e uedremo, qual di esse sarà lecita, e qual nò.

13 Terzo genere di cãbij.

Cãbij secchi a guisa d'albero secco.

E per intelligenza di questa sorte di cambij, oue il banchiere prima dà,e poi riceue; qual'in Spagna chiamano cambio di uantaggio,s'ha da notare, dalla parte del banchiere: che in simili cambij non interuiene contratto di locatione dell'opere,fatiche, seruitij, industria,e simili: come nelli sopradetti del secondo genere,perche realmente il banchiero non sostiene fatica,ne fastidio,ne spesa a salarij di ministri,fattori,e simili per trasportare, o far trasportare li denari da un luogo,ad un'altro,o almeno farli pagare, o consignare;ma più tosto chi piglia i denari a cambio,è obliga

Cambio di vantaggio non è locatione dell'opera.

to hauer questo pensiero, vsar diligenza, e tor fatica, ch'habbia a consignare il denaro altroue: cioè riceuẽdo la moneta in Napoli, s'obliga, fra tanto tempo, far la consignare in Palermo: ouero in Lione per la prima fiera: la onde per tal rispetto al banchiero non potrebbe intrar guadagno alcuno. Ne meno può essere contratto di permutatione propriamente: perche nella vera permutatione si richiede, che l'una, e l'altra moneta sia in essere in vno istesso tempo: ma quando si consegna la moneta dal banchiero a colui, che piglia a cambio per Lione, o Bisenzone, non hà allhora la moneta da consignarsi in detto luogo: onde dal presente al futuro, si come dal certo all'incerto non vi è vera permutatione, l. prima. C. de rerũ pmut. E se pur ciò vi fusse, come sarebbe a dire, io ho cento scudi in Venetia, e li vorrebbe qui: e voi l hauete qui, e li vorresti in Venetia: datemi li vostri qui, ch'io vi farò cõsignare i miei lì: ne l'uno, ne l'altro potrebbe cercare guadagno per questa permutatione assoluta: poiche nella permutatione si dee osseruare l'equalità: ma se la moneta, che si permuta fusse varia di prezzo, e di valuta, come accascar suole, per la diuersità di luoghi: allhora l'uno deue risar a l'altro, riducendo il contratto ad equalità.

Contratto di permutatione.

Può essere dunque contratto d'impresto, o di vendita.

Contratto d'impresto

Se'l contrarto sarà d'impresto: cioè il banchiero darà a Pietro cento ducati, per ragion d'impresto, cõ patto che l habbia a restituire o nel detto luogo, o nella tal fiera, o altroue doue egli vorrà: non potrà togliere vtile veruno, o vantaggio: perche sarebbe usura manifesta. eccetto in un caso solo: cioè per rispetto del suo interesse del lucro cessante: come sarebbe a dire: era apparecchiato di comprare la tal mercantia, e per essere pregato, che prestasse quei denari, cessa di far quel guadagno: ouero li troua a dare a cambio vero, come intenderete, e per seruire a lui, non li da: & in questo caso nõ può dal principio patteggiare de in

teresse determinato, ma aspettare, e sapere, che s'haurebbe potuto guadagnare nel negotio, qual lascia di fare, per seruire all'amico: però di questo n'hauemo parlato a pieno nella materia de interesse.

Se'l contratto sarà di compra, come communemente si costuma: allhora detto cambio giustamente si può fare con qualche vantaggio. E per intendere bene questa difficoltà hauete da sapere, come dice Caietano nel predetto luogo, che questi cambij del terzo genere hanno due rispetti dalla banda del banchiere, vno è, stimando la moneta propria, che prima dà, più di quella d'altro nel luogo, oue si restituirà, l'altro è, stimando, & apprezzando la moneta stranea, men di quello vale communemente nel luogo, oue si celebra il contratto, e fa il primo pagamento, & tutto ciò auuiene, perche regolarmente, com'anco dice Nauarro nel cap. 17. nella materia de Cambij lettera M. la moneta assente val meno della presente, a chi la vorrà vendere, perche vi corre fastidio fatica, e pericoli a condurla al luogo oue stà per potersene seruire, si come le mercantie, che s'hanno da condurre vaglion meno fuora, che le condotte: e ciò s'intende quanto al suo vso secondario che fu dichiarato di sopra nel principio, nel qual vso la moneta si giudica come a cosa venale, atta a potersi apprezzare, e conseguentemente comprare, e vendere, talche il banchiere dando à Pietro qui in Napoli nonanta ducati per riceuerne cẽto in Leccie, o in Medina di Spagna per riceuerli in Siuiglia; li nonãta suoi hanno ragione di prezzo, e quei di Pietro hanno ragione di cosa venale apprezzata, perche realmente Pietro li vende al banchiere & egli li compra: onde ne segue che tal sorte di cambio, a questo modo sarà lecito.

Moneta assente val meno della presente

E se ciò è vero quanto alle monete, che sono sotto vn'istesso Prencipe, c'hanno vn medemo valore: quanto maggiormente sarà lecito delle monete sotto diuersi Prencipi, quali son varie e di valore,

e di bontà, come accasca nelli cambij, che si fanno da Genua in Lione, o Bisenzone, e da Venetia in Anuersa, e simili.

Però in questo s'ha d'auuertir bene; che in questo terzo genere di cambij vi può cascar peccato d'ingiustitia, e d'usura.

Ingiustitia nelli cãbij di Lione.

Ingiustitia sarebbe, mentre il denaro assente si cõprasse meno di quello merita la sua assentia, o la sua valuta, e qualità: delche si dee stare a giuditio d'huomini prudenti, e timorosi della conscienza, e non all'affettione d'l bãchiere, o di colui, che toglie a cãbio, p che la passione & affettione lo potrebbe ingannare.

Vsura nel cambio di Lione.

A questo proposito fa quel Canone *Hoc ius porrectum*, nel Decreto. 10. quæst. 2. con la Glosa gionta: oue si determina, che'l prezzo sia eguale alla cosa, che si vende. Vsura sarebbe ancora, quando il prezzo con che si compra fusse men del giusto, per rispetto del tempo anticipato assolutamente, perche ò come non è lecito comprare una cosa uenale men del prezzo giusto per anticipare il pagamenro, come si è detto di sopra, parimente in questa sorte di cambij, per darsi la moneta dal banchiero inanzi tempo.

Dico (assolutamente) perche quando il tempo corre per la distanza del luogo, oue s'ha da fare il pagamento, non importa: poiche maggior distantia richiede più lungo tempo: ma ciò s'intende, quando si concedesse maggior tempo notabilmente, che non richiede l'andata della poliza, e l'uso della presentata ad istantia di chi piglia a cambio, per potersene seruire più adagiatamente; in contemplatione del qual tempo, il banchiero compra la moneta assente men del prezzo corrente: ouero quando per dare dilatione di tempo a rispondere per due, o tre fiere, ouero per due, o tre termini, vorrebbe guadagnar più che si conuiene per vn sol termine o per la promessa fiera; perche a questo modo tutta l'intentione và al tempo aspettato,

tato,talche dilatasi il tempo quanto li piace, purche non si paghi più di quel,che corre per il primo termine,o prima fiera,non sarà ne ingiustitia,ne usura.E finalmente quando simili contratti si faranno simulatamente;cioè si farà compra d'una moneta assenta, quale in fatto non è; come per essempio, il bāchiero sborsa il denaro qui in Napoli a Pietro,cō patto che ce lo faccia pagare in Venetia, o in Leone,oue realmente non ha danari ne speranza di poterli hauere; ma solo si fa la poliza e nō si manda,o pur se si manda,và per apparenza: ma realmente il denaro si restituisce nel medesimo luogo, col guadagno pattuito, o secondo sarà corso nella piazza; qual guadagno non si può riscuotere con buona cōscienza: perche a questo modo è cōtratto d'impresto vsurario, velato sotto nome di cambio.

14

DA queste regole si potrebben giudicare molte cose,intorno a questa materia:ma la dottrina morale(come dice il Filosofo)poco gioua nell'uniuersale,se nō si viene poi al particolare:laonde per dar maggior chiarezza al negotio, essaminaremo per tutte le sue specie il modo,che si tiene in questa sorte di cambij, e diremo quel, che ne sentono i Sacri Dottori, approuando i giusti,e condannando i cattiui, e fraudolenti: acciò non si faccia errore da gli negotianti, che temono la conscienza:ma per coloro, che vogliō fare a suo modo, tirati dall'auidità del guadagno, senza voler intendere,ne dottrina,ne ragione,noi scriuemo indarno: com'anco han scritto tanti altri dottori,e padri venerandi.

15

Prima specie del cābio secco ò uero cābio

LA prima specie si fa in questo modo: Pietro hauendo bisogno in Napoli di mille ducati, li domanda al banchiere,o mercante che si sia,cō patto di farceli pagare in Lione,o Bisēzone,o pur in Venetia, secondo che correrà il cambio per questi luoghi nella piazza al tēpo,che si celebra il cōtratto: quali realmēte ce li fa pagare al tempo debito: con guadagno e talhora con perdita del mercante,secondo che cor-

re la piazza, o conuention commune tra mercanti. Questo cambio è vero cambio: poiche ha tutte le ragioni, che deue hauere vn vero cambio per lettere: percioche in tutte le cose si deue osseruare vn cert'ordine, e modo conueniente.

Occasioni di trouar le fiere.

Essendo che li banchieri, e mercanti communemẽte, negociãdo prouedono delle cose necessarie al ben publico, e priuato, per tutto l'anno: fù cosa conueniente, che a tal fine per commodità di tutti, potessero giustamente dare a cambio, commutãdo i suoi denari per tutto l'anno in certi tempi, e luoghi determinati, & atti a tali negotij.

Quattro fiere principali secõdo le quattro stationi dell'anno.

Quindi auiene, che secondo le quattro stagion del l'anno, son state compartite quattro fiere principali in ciascun'anno, cioè nella Pascha di Resurrettione, nella Pentecoste, nell'Agosto, & ad Ogni santo, variãdo il tẽpo poco inanzi, e poco dopò per tutti Reami, e paesi: nelle qual fiere è statuito, e prefisso il tẽpo di pagarsi le polize, e lettere di cãbii: di modo, che, chiuse che saranno state le polize della precedente fiera, & inãzi che si chiudano le lettere di cambio della seguente fiera, a ciascuno è lecito dare, e riceuere danari a cãbio, solo per la seguente fiera, che immediatamente seguirà, e non più oltre, come abbasso intenderete. Et acciò la consuetudine, e statuto di queste fiere, e cose, che in quelle rettamente si trattano, siano stabili, e ferme, in iudicio, & extra, come si conuiene, fù necessario ordinarle, & approuarle per commune consenso, e parer di tutti, & non per affettion d'alcuni, con certa scienza, e non per errore, & anco con l'autorità di Principi aggionta per ogni Regno, e paese: & a questo modo tal consuetudine ha forza di legge: come hauemo nel Cap. Consuetudo, dist. 1. Talche cioche si tratta in queste fiere giustamente, cosi instituito, & ordinate, s'ha da tenere per fermo, e stabile per ogni paese, in iudicio, & extra: cessando però ogni fraude, & inganno, come a passo a passo vederete, discorrendo per tutte le

te le specie. Quindi tutti dottori c'han parlato; e parlano di questa materia, raccogliono la diffinitione del vero cambio reale per lettere, dicendo. Il cambio è vna certa commutatione di denari d'vna sorte in vn'altra, d'un'luogo in vn'altro, facendo le lettere in vn luogo, & inuiandole in altro luogo, oue per quelle s'ha da consignare altra sorte di denari. Talche questa prima specie di cambio hauendo tutte queste conditioni in se, si può dire vero cambio. Il che si conferma con altra ragione. Se Pietro hauendo cento scudi in Milano, consignandoli al banchiero, accio con sue lettere li faccia pagare in Roma l'equinalête, nella medesima, o altra moneta, essercita vero cambio per lettere secondo l'opinion di tutti dottori: dunque maggiormente sarà vero, e real câbio p lettere quello di Lione. Bisenzone, e Venetia, qual sarà celebrato in Napoli: poiche in esso si troua maggior varietà di moneta, e stranietà di Regni. Ma che stò io a prouar questo? poiche non solo da dottori è approuato, ma dal Sommo Pontefice, come vederete nella Bolla di Pio V. Ben è vero che qui s'ha da presupporre, che la piazza vada senza fraude: fraude sarebbe, quando coloro, che son destinati a far la piazza, e prezzo delli câbij, con monopolij, o collusione, o simile altra sottigliezza d'ingegno, per qualche lor proprio interesse, cioè hauendo denari assai da smaltire, crescessero notabilmente li prezzi più del giusto, o hauendo bisogno di pigliar denari li sminuissero, perche questi tali, a così fatto modo non osseruano l'equalità della giustitia, ma più tosto la corrompono, onde secondo la dottrina di Teologhi, e Canonisti, son tenuti a tutti i dâni, che da ciò ne segueno. E si domandarai, a che sarà tenuto colui, che dando i suoi denari a cambio, negotia in buona fede, ciò non sapendo, ma credendo, che la piazza si faccia giustamête al solito? Dico, sarà scusato, insin che duri quella sua bona fede; ma certificato, che ne sarà, deue ridurre il côtratto al giusto, secondo si potrà giudicare, che la piazza haue-

Diffinitione del câbio vero.

Fraude di cambij in far la piazza.

Dubbio:

rebe

Ingiustitia nelli cãbij.

rebbe anco data, senza tal malitia commessa. Ingiustitia ancora sarebbe, mẽtre vn mercãte, o banchiero volesse dare i suoi denari a cãbio per Lione, Bisenzone, o Venetia cõ maggior guadagno di quello è stato tassato dalla piazza sotto scusa, che la piazza, sia sminuita dal giusto prezzo per collusione di mercãti, ciò nõ sapendosi; ouero non volesse stare al prezzo cõmune della piazza: ma volesse dare i suoi denari a cambio a prezzo tutto (come dicono) e ciò con notabil danno di colui, che piglia li denari a cambio, ilquale non trouando mercante, che li dia a cambio al prezzo corrente, e conueniente, oppresso dalla necessità, per prouedere a casi suoi, fa al modo che può; & essi ciò conoscendo li soffocano, dicendo, tanto uoglio dare per ciascuno scuto di Lione, e non più, se'l te piace: talche sarà tenuto alla restitutione di quel più: poiche il giusto contrattare deu'essere con vtilità cõmune de contrahenti, come dice la legge, & anco il Filosofo nel 7. della politica:

16

Secõda specie.

LA seconda specie sarà in questo modo: Pietro domanda cento ducati qui in Napoli al banchiere; quali promette farceli pagare in Milano con tanto d'auantaggio per cento come restaranno d'accordo; essendo che in Napoli non si fa piazza per Milano. Santo Antonino. 3. parte titulo. 8. c. 3. dice questo contratto essere assolutamente vsura, perche il banchiere, che dà il denaro, guadagna tanto per cento, per prestare la moneta per un mese, o simile; e benche lo chiamano cambio, la verità, è che piglia impresto quei cento ducati, per suoi bisogni non hauendo in Milano denari per ridurli a Napoli, ne mercantie da vendere.

Nota. Ogni sorte di cãbio si può ridurre a qualche sorte di contratto.

Ma per intendere questa Filosofia, bisogna notare, e considerar bene, ch ogni sorte di cambio si puo ridurre a qualche specie di contratto; perche come dice Baldo, nella l. 2. in principio nu. 2. versiculo, Item cambia C. de Vsuris. il cambio è un cõtratto separato da gl'altri; talche secondo che il contratto sarà lecito

o ille-

o illecito, così si potrà giudicare del cābio: e però Silvestro in Verbo Vsura.4.§.8.và distinguēdo; e dice q̄sto cambio non si può chiamare locatione delle fatiche, fastidij, industria del mercante, o simile per trasportare il denaro, o far trasportarlo da Napoli in Milano, come nel secondo genere di cambij; perloche debba guadagnare quel tanto per cento: perche il banchiere non fa nulla di queste cose: ma più tosto Pietro douerebbe guadagnare per tal effetto. Ne meno si potrà dire permutatione propriamente, perche bisognarebbe che anco la moneta, che s'ha da pagare in Milano fusse in essere realmente, come quella che si sborsa in Napoli, come si è detto di sopra; & essendo così, la pmutation deu'essere eguale, cioè pmutare cēto, per altri cento; onde quel più nō si potrebbe guadagnare: dūque o sarà impresto p tāto tēpo, & a q̄sto modo, è cosa chiara che non si può pigliare più di q̄l, che dà; eccetto in un caso solo, qnādo il banchiere p quel prestare ad instātia di Pietro, che ne lo prega, ne patesse alcun interesse, delquale è stato parlato di sopra: o sarà cōpra, come communemēte si costuma, & anco afferma Laure. di Rondulf. nel trattato de Cābijs, nel fine; & alhora giustamēte si può guadagnare qualche cosa; perche regolarmēte, come di sopra s'è detto, uagliono piu di cento ducati in Napoli, & in casa presēti, che in Milano & assenti ducento millia: e quanto son più lontani, tāto vagliono meno, perche vi corre più spesa, fatica, e manifattura a cōdurli, & il denaro in tal caso non si stima, come a denaro, quāto a l'uso suo principale, ma come a cosa venale, sottoposta a tal pericolo, e fastidio; onde si come il denaro in man d'un cattiuo pagatore si può comprare mē di quello uale assolutamente, per la difficoltà, che ui corre a riscuoterlo, com'è stato detto di sopra, così nel caso nostro il denaro assente, posto in tali pericoli e fastidij, si può comprare meno; laonde il bāchiero stima più nonantacinque ducati in Napoli, oue stà, che cento in Milano; talche per questo rispetto giustamēte può gua-

guadagnare quei cinque in tal cambio. E se ben Pietro nô habbia denari in Milano, per farli ritornare, o mercantia in essere per venderla, basta che ci l'habbia in qualche modo, e ce li faccia realmente pagare; perche si come si posson côprare li frutti î herba, cosi anco li denari assenti in speranza, quali s'hã da riscuotere, torre impresto, o simile. E se pur dirai, il bãchiero, doueua mandare questi denari in Milano per altri suoi bisogni, ouero ha commodità di ridurli vn'altra volta in Napoli con guadagno, come accascar suole, e cambiando al modo detto di sopra nel secôdo cambio reale, ciò non importa; perche nô essendo cosa essentiale al detto negotio, si considera, come a cosa accidentaria, qual nasce dalla conditione del banchiero, e mercante per stare sopra li detti, e simili negotii: laonde si come nel secondo genere di câbij reali si dice il câbio essere giusto per rispetto, che'l bãchiero hà da vsare diligenza in mandare il denaro, e trasportarlo da vn luogo in vn'altro, e nondimeno non fa altro, che mandare vna sol poliza, cô la quale li fa pagare dal suo fattore, e cio essere lecito p la côditione del mercante, che sta sopra questi trafichi, poiche nessuno è tenuto del suo far l'altrui beneficio, come anco Sant'Anton. afferma nel predetto luogo, e San Paolo alla 1. di Corint. al cap. 6. nessuno è tenuto militare a sue spese; cosi in questo terzo genere di cambio s'ha da fare la medesima diligenza in condurli da là qui ancorche accasca che ritornano con guadagno, si come auuenir suole, mentre ch'io doueua mãdare indietro il mio cauallo a casa a mie spese, trouò, chi ne lo mena in casa cô mio vãtaggio, dandocela a vettura, ne questa industria si deue condennare, come a cosa inuentata in fraude dell'vsura, per rispetto che tutta l'intentione sta posta in guadagnare col denaro, senza intricarlo ad altre cose, perche l'arte del câbiare assolutamente considerata, & al debito fine ordinata, è giusta, a giuditio di sauii vniuersale, & vtile alla Republica, per la commodità di popoli; qual arte

Nota.

ha

ha per suo principal instrumento il denaro, quanto a l'uso secondario, com'ho detto tante volte.

Ho detto (assolutamente considerata, & al debito fine ordinata) perche alcune circonstanze la posson fare vitiosa, come intenderete a passo a passo.

Ingiustitia nel cãbio.

E prima quanto a questa seconda specie può interuenire ingiustitia, mentre che la moneta assente si cõprasse men del giusto prezzo, e fuori dalla commune estimatione, e consuetudine: poiche la propria passione di contrahenti li potrebbe ingannare.

La giustitia del prezzo in questo contratto dipẽde dalla distantia del luogo, e nõ del tempo solo: perche quanto il luogo, oue s'ha da pagare la moneta, è più lontano, tanto più meno vale, per li fastidi ch'arreca come intendesti. Ho detto (e non del tempo solo) pche se bene il luogo doue la moneta si riscuote, quãto è più lontano, tanto più tempo ui corre: ciò nasce dalla lontanãza del detto luogo: ma se 'l bãchiere, che sborsa il denaro a Pietro, desse più lungo tempo a pagare, che non richiede l'andata della poliza, e quel poco di più, che si suol dare ad vso, qual corre per dieci giorni, o più, o meno seconda la consuetudine del paese, e volontà delle piazze, oue si fanno li cambij: acciò il debitore possa commodamente pagare, raccogliendo, e radunando la moneta: ouero patteggiasse cosi, se me li farai pagare in Milano da qui ad un mese, mi contento guadagnar con uoi tre per cento: ma se uorrai due mesi a pagare, ne voglio cinque per cento: al' hora s'haurebbe riguardo al tempo solo, col quale costui uorrebbe guadagnare: ilche sarebbe usura, come di sopra è stato diffinito. In che modo s'haurãno da conoscere questi e simili contratti, quando d'imprestito, e quando son' di compra? Dalle parole che si põgono nel contratto, dice Siluestro, nel sopradetto luogo: ma ciò giouaria nel giudicio esteriore, doue i Legisti più delle uolte tirano tutte le cose: perche giudicano *secundum faciẽ*: ne per questa uia si può scoprire la fraude: perche li Notari, per timore, accom-

Pagar ad uso.

Tẽpo solo fa cãbio il lecito.

accommodano li contratti di modo, che secondo la forma appaiano leciti, e dentro vi sarà la malitia, e però io dico con li Sacri Theologhi: ciò douersi conoscere dall'intentione di contrahenti; cioè Pietro, che piglia il denaro a cambio, si contenta perdere, per seruirsi più del denaro; & il banchiere, per guadagnare più con lui, si contenta prolongar il termine più del solito: qual sorte di contrattare sarebbe simile a quel contratto, nel quale per anticipare il pagamento la cosa si compra men del giusto, in fraude dell usura; & a questo hanno d'attendere i Confessori, perche oltre, che la cosa da se è mala, è stato anco prohibito da Pio V. come vederete nella sua bolla.

Auertino i cõfessori.

17

Terza specie.

LA terza specie corre così; Pietro hauendo bisogno di denari, li piglia a cambio dal mercante per la tal fiera; doue poi pagarà di più un tanto per cento, secondo rimaneranno d'accordo; poiche per quella tal fiera non si fa piazza, come per la fiera di Lione, d'Anuersa, Missina, e simili. Questo contratto può essere permutatione, e può anco essere compra; e da cui si conoscerà la sua giustitia.

Nota.

Il tempo si può cõsiderare in tre mod nel cambiare.

E per miglior intelligenza notarai: che'l tempo, qual corrre tra il dare, e riceuere la moneta, si può anco considerare in tre modi, prima per la distantia del luogo, come ho detto poco di sopra; percioche la moneta, che si sborsa in Genua a cãbio per Lione, richiede più lungo tempo a pagarsi, che in un'altro luogo d'Italia, e simile. Secondo per la varietà delle cose, che correr sogliono tra detto tempo; onde souente auuiene, che nel principio del tempo d'vna fiera si danno denari ad un prezzo; nel mezzo, ad un'altro, e nel fine sotto la fiera ad un'altro. Terzo il tempo si può considerare per rispetto dell'istesso tempo proprio, quando la moneta stà otiosa, e senz'utile in man del banchiere, e forse in man d'altri starebbe con utile, e frutto. Fatta questa consideratione, dicemo; talhora la moneta, che si paga sarà diuersa da quella, che poi si riceue

ue nella fiera; come accascar suole in Siuiglia, quãdo si da per la fiera d'Anuersa, oue si dãno marauedi, e si riceueno grossi; ouero in Napoli per la fiera di Lione; oue si danno ducati di carlini, per tãti scuti d'oro del sole, e simili; quali essempi l'induco ꝑ maggior facilità d'intendermi: & alhora questo contratto si chiamarà una certa permutatione, o per dir meglio, un contratto innominato; cioè vi dò q̃sto denaro qui, e voi mi date quello li, e a questo modo quel più, che si guadagna alla moneta sarà giusto, purche vada secondo la stima commune tra mercanti. Talhora si riceue nella fiera l'istessa moneta che si pagò, o l'equiualẽte, ma si riceue qualche cosa di più, che non si pagò, come accascar suole in Fiorenza, quando si cambia per Venetia scuti d'oro, per scuti d'oro con auantaggio d'un tanto per scudo; ouero in Napoli per Venetia, oue si cambia a tanto per cento, e simili. però quel più può esser poco, o assai, per rispetto del tempo più longo, o men longo, che ui correrà tra il dare, & il riceuere. Se dunque il guadagno verrà per la longhezza del tempo per rispetto della distantia del luogo, com'ho detto nella prima consideratione, il contratto sarà di compra, e giusto; purche non ui sia lesione notabile nell'estimare la moneta distante, & assente, come ho già detto di sopra: se'l guadagno verrà dalla longhezza del tempo, per la varietà delle cose, che in detto tempo occorrer sogliono; sarà pur giusto, perche dà i suoi denari a cambio nel principio, guadagna più, che darli nel mezo, o nella fine; perche nel principio del tempo della fiera regolarmente si troua più abondanza di denari da vendere, che nel mezzo, o nel fine sotto la fiera: perche coloro, che togliono a cambio, perciò togliono, o per bisogno, che tengono del denaro, non trouandolo ad impresto; onde seruendosene per quel tempo, patiscono minor danno, pagando il cambio, o la vsura, o altro interesse, o ciò fanno per volerli traficare insino al tempo del pagamento; nel qual tempo potranno guadagnare più del cambio,

bio,che pagano;qual cosa non potrebbon'fare,se non li pigliassero a cambij tanto tempo inanzi: talche per queste,e simili ragioni, si troua più abondanza d'huomini,che togliono a cambio nel principio del tempo della fiera,che nel mezzo,o nella fine; laonde li denari vagliano più a bon mercato, nel detto principio, e così il banchiere,e mercante guadagna più,non per rispetto del tempo più lungo, ma per l'abondanza di coloro,che togliono a cãbio; perloche loro istessi,per commodità propria,fanno li partiti più grassi, per il banchiere: intendendo sempre che'l prezzo sia giusto, hauendo riguardo a quel, c'ho detto, e non al tempo solo.

Ma la difficoltà di questo negotio stà in questo; cioè che son molti mercanti,i quali cõsiderando questa differenza di tempi, danno volentieri a cambio i suoi denari nel principio del tempo per la tal fiera; perche per l'abbondanza di denari, che si vendono, com ho detto, guadagnano, verbi gratia, otto per cento, e così rimetteno molti denari alla fiera; quando poi s'auicina il tempo di detta fiera, non vogliono dar più a cambio, ma più tosto togliono loro a cambio per detta fiera a ragion' di quattro per cento, aggirando li detti denari c'hanno riposto nella fiera, e così guadagnano quattro per cento senza partirsi di casa, e sentir trauaglio veruno,facendo simili circolationi di cambij: onde par che per quel pagamento anticipato,e data de danari, guadagna col tempo solo, il che non è lecito.

A questo si rispõde se la varietà di prezzi delle monete,e cambij verrà sola dall'abõdanza,e penuria delle monete,tolto di mezo ogni fraude, il guadagno sarà lecito;percioche suol auuenire il cõtrario di quel, che s'è detto;cioè nel fine del tempo che s'auuicina la fiera,trouarsi più abondanza di coloro, che togliono a cambio,e valere le monete men' di quello,valeuano nel principio,per la varietà di casi,che auuenir possono in quel mezo del tempo.

Quanto

Quanto poi a coloro, che stāno sopra queste circolation di cambij cōtinuamente, senza voler intricare li suoi denari ad altre sorti di mercantie, si dice con San Tho. 2. 2. che peccano mortalmente, non per il modo di negotiare, qual à giusto; ma per il grand'affetto c'hanno & auidità di guadagnare, non per le necessità del uiuere humano accommodato, secondo richiede il lor stato, ma per far alti uoli, e superfluità, sopra la lor conditione: qual fine, detto santo, grandemente lo condanna: chiamando i lor guadagni (q̄sto) cioè guadagni infami con continuo peccato mortale; poiche non fanno i trafichi per beneficio uniuersale, a quel fine ch'è stata trouata la mercantia: ancor che hoggi q̄sta industria cosi eccessiua, di si fatto modo di guadagnare, non sia tenuta per infamia, per la gran moltitudine di stolti, che seguino li denari; come dice l Ecclesia. c. 10. *Pecunia obediunt omnia* Onde sarebbe meglio, ch'alcuna uolta intricassero li lor denari a mercantie, e cose uenali, e non stare sempre sopra i Cambij.

Quando si pecca col guadagnar assai.

Guadagno infame.

Se'l guadano verrà per rispetto del tempo solo, sarà ingiusto; ilche accascar potrà, quando i mercanti che danno a cambio per l'anticipation d'el tempo cōprarāno a minor prezzo, di q̄llo si farebbe al tēpo cōueniente, per riceuerli poi nelle debite fiere: & ancor che non ui siano abondanza di coloro che pigliano a cambio; con tutto cio loro si metteno in questo pūto, dicendo, se li uolete adesso, per pagarli alla fiera, ne uoglio tanto per cento: se li pigliarete più uicino al tempo della fiera, me contentarò per meno: talche in questo contratto si commette ingiustitia, & usura.

Vsura nel cābio p̄ rispetto del tempo solo.

Ingiustitia; perche comprano la cosa a minore prezzo di quel, che uale, per anticipar il pagamēto, come accascar suole a coloro, che comprano le cose uenali future, e frutti in herba a prezzo fatto, e tassato molto basso, per sborsare la moneta inanzi tempo, cōtra giustitia commutatiua, come dice S Th 2 2. &

Ingiustitia nelli cabij.

Vsura nel li cambij. ho notato di sopra, nel trattare dell'usura circa il cõprare, e vendere.

Si commette anco vsura; perche vuol vendere quel poco di tempo anticipato, quãdo sborsa la sua moneta otiosa, non esposta ad altro disegno, trattando solo il suo vantaggio, contra la dottrina del Filosofo, nella 5. dell'Ettica; oue si dice, che'l vendere, e'l cõprare si dee fare a beneficio d'amendue le parti; cioè del cõpratore, e del venditore.

Ne basta dire, li fo piacere; facendo, che si serua della mia moneta, perche non è piacere vẽdẽdocelo, contra la dottrina di Christo in San Luca al c. 7. qual dice *Mutuum date, nihil inde sperãtes.* Ho detto (la moneta otiosa) perche se per quel dare inãzi tẽpo, mancasse da qualch altro guadagno; poiche hauea preposto impiegarla ad altra mercantia; alhora per ragion del suo interesse, lo potrebbe fare; però nõ si potrebbe tassare dal principio; perche oltre che non si deue; Pio V. l'ha prohibito, come vederete nella sua bolla.

Dunque per dare denari a cambio senza cõmettere peccato, non s'habbia mira al tempo lõgo, o breue assolutamente; ma alla distantia del luogo, e stima del denaro, che corre, secondo la commune opinione senza fraude, & arbitrio di prudenti.

E chi negociarà secõdo l'affetto, e passion propria ingannarà l'anima sua, con l'obligatione a restituir quel più. Et in somma cioche s'è detto nel cap. dell'usura circa il comprare, e vẽdere, fa a questo proposito, poiche tal sorte di cambiare è un certo comprare, e vendere, com'ho detto.

18 *Dubbio.* Qui si fa un dubbio: sarà forse lecito cambiare da una Città, in ogn'altra, doue vorrà il banchiere, & anco tra Città cosi vicine, come lontane?

Si risponde, e quanto alla prima parte del dubbio dico, che non è lecito far cambij per Città, oue non si fa piazza, ne meno è solito tra mercanti cõmunemente di rimettere denari, & ritrarne; perche in detti luoghi non ui sono quelle ragioni, che fanno il cambio

essere lecito assolutamente.

QVanto alla seconda parte dico; Bēche si possa far cambio tra Città, che sono dētro un Regno medesmo; come si costuma nel Regno di Napoli, e nella Spagna; nondimeno bisogna, che la Città, oue si fà la poliza, e cōsegna il denaro, sia distante da quella, oue poi s'ha da pagare; pche se fusser uicine dētro una Prouincia, o simile, nō sarebe lecito; la cui ragione è q̄sta.

Il banchiere del secondo genere di cambij; cioè un che pigliasse denari in un luogo, p farli pagare altro ue, può torre tanto per cento di guadagno, per la fatica, fastidio, industria sua; e pericoli, che corre, per far trasportar la moneta da un luogo ad un'altro, come già è stato detto di sopra; ma s'un consignasse in Napoli cento ducati, p uolerli in Salerno, sarebbe in giustitia torli il cambio per questo poco uiaggio, oue nulla delle predette cose ui corrono eccetto, dice Soto, libro 6. *de iust. & iur. q.* 13 *art.* 1. se realmente senza nulla fintione ui fusse qualche pericolo di ladri, o altro fastidio, tra quella poca distantia, oue ro si arrischiasse a qualche giattura, per far detti cambij, alhora sarebbe lecito torre qualche poco di guadagno, secondo la quantità del fastidio, o pericolo, che ui sarà, considerata la uicinità.

E se fusse cambio del terzo genere, come si fa nella predetta terza specie: già sapete, che però è lecito; perche si compra la moneta: quale per quella assentia val meno, che la presente; mà se'l cambio si facesse tra luoghi uicini, non si potrebbe cercar guadagno con buona conscienza; perche quella poca distātia del luogo, o poca, o nulla differenza fa, che la moneta non si giudichi, come a presente, e conseguentemente del l'istesso prezzo, talche non si potrebbe comprare men del prezzo legale, come che fusse in luoghi distanti; e pero dico, che tor guadagno da questi cambij uicini sarebbe illecito, poiche più tosto si chiamarebbe cambio da tempo a tempo, che da luogo a luogo, cioè il mercāte guadagnarebbe per ragion del tēpo solo, e

non per la distãtia del luogo, qual fa li prezi delle mo nete varij, onde son stati trouati i cambij: & oue si guadagna col tempo solo, e vsura, come tante volte hauete inteso: talche s'un cercasse ad un mercante nella fiera di Salerno cento ducati, che ui li sarebbe restituire in Napoli con uno, e mezo per cento di guadagno, chi di giudicio sano, non giudicarà cio non essere lecito? poiche quel guadagno si tira solo per il tempo, che se ne serue; perche altra ragione non vi può essere: eccetto sel mercante ciò cercasse per ragion di qualche interesse, cessa ogni scrupulo: ma la difficoltà stà nel liquidare il uero interesse; come fu detto, trattando dell'usura.

IL Demonio, essendo vecchio, sà delle cose assai: onde con grand'arte tira l'huomo alla dannatione. E perche vede, che tutto il mondo segue li denari; come dice l'Eccles. c. 10. *Pecunia obediunt omnia.* in questo studia più, che in ogn'altra cosa.

Però a quei c'han posto il suo fine nel denaro, eligendolo per suo Dio, non pate difficoltà veruna d'indurli a far vsura, poiche hauendo posta la conscienza di banda, han perso il timor di Dio, e la vergogna del mondo come le puttane del bordello, talche non li fan resistenza: ma a coloro, che fanno degli consciẽtiati, vsa maggior arte, & ingegno per ingannarli: persuadendoli molte cose illecite, sotto specie di giustitia, e ragione; alle quali l'huomo ageuolmente consẽte; per l'inchinatione c'ha di guadagnare, e thesorizare: laonde ha trouato vn nuouo modo di cambij moderni, non conosciuto da dottori antichi, che di ciò han parlato.

Il modo è questo, sono alcuni, c'hanno una quantità di denari, degli quali non uogliono fare mercantie, o per non hauer quel fastidio, o per non arrischiarli a pericolo, ne vogliono cõprare massarie, o intrata vina perche non si contentano, di quel poco vtile, o simile: vanno per le fiere, non per comprare altrimente, ma per prestare a chi ha dibisogno di denari: e col

tempo solo guadagnano tanto che si fan ricchi in breue: E se v'à qualch'uno, che nõ può far questo essercitio, dà i suoi denari a quei, che ciò fanno alla parte, accordandosi di qualche guadagno, o determinato, o indeterminato, e perche simili negotii si fanno in piu maniere, diremo di tutti per ordine seguitando l'altre specie, che sono affatto illecite, saluando però quanto sia possibile quelle che si posson saluar, cõ la buona intentione del negotiare.

20

Quarta specie di cambio.

LA quarta specie di cambiare si fa così: sono alcuni, c'hauendo vna quantità di denari, non vogliono impiegarli a mercantie, ne ad intrata viua, ma uanno per le fiere, dandoli a cambio da vna fiera in vn'altra, in questo modo, verbigratia, vn mercante se ne và alla fiera di Lanciano del mese di Giugno, con vna quantità di denari, non per cõprare cosa veruna: ma per darli a cãbio; troua Pietro, Marcello, e molti altri c'hã bisogno di denari, per lor occorenze, li da li suoi denari a cambio per l'altra fiera di Settembre, con un tanto di uantaggio, come rimaneran d'accordo: venuta la detta fiera di Settembre, se ne và alla fiera per raccogliere i suoi denari col guadagno, e li torna a dar di nuouo per la fiera di Nocera a Nouẽbre, e se Pietro non può pagare, rinnoua il contratto sopra il capitale, e guadagno con qualch altro aumento li torna a dare per l'altra fiera di quaresima, e da là li torna a dare p la fiera di Venetia nell'Ascẽsione, e raccoltoli in Venetia o per se, o p suoi fattori, li torna a dare per la fiera di Lione del mese d'Ottobre, e da là li torna a dare per le fiere di Castiglia di Spagna, e quel che dico di queste, s'intende di tutte l'altre fiere d'Italia, e fuor d'Italia, & oue nõ son fiere, dãno i lor denari per li primi termini, rinouando il contratto da termine, in termine, o con li medemi, o con gli altri, e così rinouando i cambii sempre con qualche guadagno determinato, o da determinarsi da gli deputati a questo, e così aumentano la lor moneta, e si fan ricchi in breue senza intricarsi ad altri rischi.

E per intendere quáto cotesto cábio habbia del giusto; bisogna ridurre a memoria quel, che fu detto nel principio; cioè che la moneta può valere più, o meno, per otto ragioni. Prima per la diuersità di metalli. Secondo per la diuersa bontà dell'istesso metallo; Terzo per la diuersità di luoghi. Quarto per la diuersità del tempo. Quinto per l'assentia o presentia. Sesto per la diuersità della forma, e peso. Settimo per essere riprobata, o in tutto, o in parte più in vn luogo che in vn altro. Ottauo & vltimo per la copia ; & inopia delle monete.

Il denaro può valere più, o meno per otto ragioni.

Quanto alla prima e seconda ragione, è cosa chiara, che non può guadagnare giustamente in simili cábij; perche se ben riceue altro metallo di quel che dà, riceue pur l'istessa valuta: ne meno quanto al terzo, quarto, e quinto; perche caminando tutte le fiere: li denari suoi si stimano secondo la medesima ragione in ogni luogo, talche quel c'hauemo detto nell'altre specie di sopra, nõ è in suo fauore. Posson'dunque essere giusti questi, e simili cambij, com'anco dice Nauaro cap. 17. nella materia di cambij, litera M. o per la diuersità, o peso della moneta; qual in diuerse fiere diuersamente corre; perloche può valere più, o meno ch'è la sesta ragione: o p esser riprobata in tutto, o in parte, più in vn luogo, che in vn'altro; ch'è la settima ragione: ò finalmente per la copia, & inopia delle monete, secondo che si trouarà nelle dette fiere, come di sopra hauemo fatto intendere, ch'è l'ottaua ragione: & a quest'ultimo modo talhora, cambiando, guadagnarà, e talhora perderà: ma si cambiádo à questo modo vorrà guadagnar sempre, non farà senza intentiõ corrotta: poiche vuol guadagnare senza fatica, e periculo, contra il precetto di Dio, qual dice all'huomo. *In sudore vultus tui vesceris pane tuo.*

Ma quel, che s'vsa in Spagna, è molto più dishonesto, perciochè vi sono alcuni sfacciati vsurari, che vãno per le fiere, e per le Città con loro casse di denari, e libri, mettendo tauola nella piazza con titolo di banchiere,

Cãbij che usano in Spagna.

chiere,

chiere, non essendo; poiche come di sopra detto habbiamo, e dicono tutti i dotori, che di tal materia scriueno; non si trouano, se non tre sorte di bãchieri, e di cãbij: questi non son di quei primi cambij a minuto; perche si andarete alla lor banca, e tauola per cãbiare vno scudo d'oro per tanti marauedi, se ne adirano, tenendolo per ingiuria, sdegnãdosi, e facendo piu de i graui, e non essere di tanta bassa cõditione; ma che non siano cambij reali per lettere, il modo ch'egli tẽgono lo dichiara: perche dãno i lor denari nella fiera à chi n'ha dibisogno, dalla cassa, e li notano al libro senza che si faccia poliza, ne si mãda a lor fattori, perche non tengono fattori, ne corrispondenze in altri luoghi, o fiere: ma eglino stessi li riceueno nell'altra fiera tornano alla cassa con l'auantaggio, e guadagno sempre, e cassano la partita dal libro: talche essi medemi col medesimo libro, senz'altro mezzo finiscono i lor conti: & non hauendo molti denari da traficare, li togliono da i Signori a sei o sette per cento, e poi li danno a dodici, e cosi l'vno, e l'altro fa l'usura.

Onde ne segue, che non trattando in nessun modo degli tre sorti di cambij sopradetti, com'anco lor cõfessano, non meritano nome di banchieri, ma di vsurari; per non fare ingiuria all arte vera, e giusta di rea li banchieri.

Costumano vn'altra bella prattica, mentre che vengono i mercanti alla fiera con copia di denari, per comprare delle mercantie, arriuati, che sono li rimettono in poter di questi vsurari: quali, acciò detti mercanti volentieri vengano a rimetterli, li donano vno, e mezzo per cẽto: ecco la prima vsura, che fanno mercanti con l'usurari per farli depositarii di suoi denari: poi comprando le mercantie, c han dibisogno, fanno le polize, che li siano pagate dal detto vsuraro che tiene la tauola in mezzo della fiera: e quello accettando la poliza, li leua tre per cento, e dice che ciò guadagna per la fatica di contare la moneta, e farli piacere a spedirlo, e darli quella moneta

che vuole;e quello per essere spedito, & hauer buona moneta se ne contenta a suo mal grado:vedete se tā ta poca fatica merita tanto guadagno,che se l'habbia da spartire con quello,che li d posito la moneta.Fanno molte altre vsure,& estorsioni, quali essendo manifeste,& nõ starò a perdere il tẽpo a condẽnarle: ma solo prouarò la falsità,e fraude di quei cambii simulati,e cõuerti,che si fanno in Italia sotto nome di cābij veri,o sia pur p ignorāza d'alcuni,che fanno,cõe vedon fare:o p malitia d'huomini ĩgordi del guadagno

12 La quinta specie illecita.

LA quinta specie di cambii si fa in quest'altro modo:il mercante,o banchiere da hoggi Pietro p la prima fiera di Lione,che sarà nella Pascha Rosata mile ducati,con qualche aumento cõuenuto,e se li vorrà tenere insino all'altra fiera di Ottobre , che paghi tanto di più,e se li vorrà passare all'altra fiera , pagarà tanto altro di più ; e così da fiera in fiera aumentano il cambio , e quel,che dico delle fiere,si può anco intendere del altre piazze,oue non si fa fiera: ma si danno i denari per il primo termine,qual corre per la distātia del luogo,e costume della città di pigliarsi tanti giorni a rispondere,dopò presentata la poliza, qual chiamano(ad vso)prolongando il tempo a pagare,da termine in termine sempre con qualc'auantaggio.

Tẽpo a pagar la poliza ad uso.

Alcuni altri nel tempo di dare a cambio, verbigratia,per la fiera di Leone di Pa cha rosata non danno per quella,ma per la seguente,che si celebra d'Ottobre,acciò possan più guadagnare con lui,che piglia li denari a cambio,per seruirsene più lungo tempo.Altri son peggiori, dando a cambio i suoi denari per due , o tre fiere insieme:ouero per due, o tre termini insieme,oue non si fa fiera veruna, a ragione di quattro,o cinque per cento,sopra il capitale. Altri fan più peggio:danno li denari a cambio per tante fiere,quante colui li vorrà tener: facendo vna sol poliza:e poi rinouano il cābio da tempo in tempo,secondo andarà nelle fiere,ĩsin,che paga,sẽza partirsi dal luogo oue

si sbor-

si sborsò la moneta: & li propio poi si restituisce. Altri son pessimi, perche fanno l'vsura più alla scouerta come si costuma in Spagna, dando li denari a cābio pur vn termine, ouero per la prossima fiera, cō patto, che se venuto il tempo del pagamento, non sodisfarà sia tenuto pagare, diece, o dodeci per cento l'anno, oltre il capitale, insinche sodisfaccia tutto il pagamento. Tutti costoro sono vsurari perche voglion guadagnare col tempo solo non osseruando il vero modo che tener si deue nelli cambii del terzo genere, come si è dichiarato nella prima specie, e però PIO V. gl'ha condennati, come vederete nella sua Bolla.

22 *La sesta specie si fa così.*

ALcuni danno a cambio semplicemente per la prima fiera, come a dire, di Lanciano, Nocera, o di Lione, e venuto il termine di pagare in detta fiera, il debitore non possendo, li prolōgano il termine per l'altra fiera, con patto c'habbia da pagare sopra il capitale, e guadagno, indi peruenuto, altro vantaggio, secōdo correrano i cambii per l'altra seguente fiera, senza far noua poliza ne conferirsi nell'altra fiera, ma nell'istesso luogo si rinouano li cambij, e si fa il pagamento. E perche li piace guadagnare piu tosto a questa maniera, ch'altrimente: si sforzano dare i suoi denari a chi sanno, e giudicano, che per il gran bisogno che ne tengono, non sodisfaranno tosto, che verrà il tempo del pagamento.

Questo modo di cābiare nō si può ridurre ad altra sorte di contratto, eccetto all'impresto, per cui non è lecito cercare guadagno, & vtile veruno, per ragion del tempo aspettato, come tāte volte hauete inteso. Come chiar si vede nella Decretale c. *Consuluit, & c. Nauiganti in Rubrica de Vsuris, & Cap. Si feneraueris* insino alla fine 14. q. 3. Eccetto alhora questo contrattare giustificar si potrebbe, quando per non potere hauere la moneta al tempo suo, ne patesse interesse, o di dāno emergente, o di lucro cessante qual interesse non sempre occorre, perche non sempre si troua chi li vorrà, onde il mercante nō è certo che tosto

c'hau-

c'haurà raccolti i suoi denari nella fiera li torna dar per l'altra, ma chi usa tali patti dal principio, com'ho detto in questa quinta spetie, non ha tal intentione, ma uuol guadagnare della moneta otiosa, per la dilatione del tempo solo, senza caminar più fiere: e però questo cambio è condennato non solo da tutti dottori, ma è stato espressamente vietato da Pio V. e dichiarato per usurario, come uederete nella sua Bolla più abbasso.

Not. sopra la bolla di Pio V.

Ma nota, com'anco dice Nau. sopra la detta Bolla, che l'intention del Papa non è, che non si possi differire il pagamento più del primo termine, o più della prossima fiera, se'l manchiere vorrà aspettare, ma che per quel differir di tempo, non s'habbia a crescere il cambio, più di quello correr suole per la prossima fiera, o primo termine, talche dilatasi il tempo quanto li piace, purche si paga a poliza vista.

Risposta.

Mi potrai dire, il mercãte dà semplicemẽte li denari à Pietro per la prima fiera; e uenẽdo il tempo di pagare, se Pietro pagasse, li darebbe a cambio a Francesco per l'altra fiera; e non pagãdo li fà questo interesse perche dũque nõ li potrà dare di nuouo all'istesso Pietro, come a Francesco, per prouedere al suo interesse? Forse sarà miglior la conditione di Francesco, che di Pietro in questo caso? Rispõdo, questo dubbio proposto appertiene alla quarta specie detta poco di sopra: la giustitia del qual cõtratto li si potrà conoscere: ma in questa quinta specie io parlo di coloro che da principio trattano di più fiere, hauẽdo l'intẽtiõ cattiua di guadagnar col tempo: e però stanno alla mira di trouar huomini, c'han bisogno di seruirsi del denaro lõgo tempo, per far partito con miglior guadagno.

23 Settima spetie peggiore.

LA settima specie è peggior di tutte, e si fa in questo modo. Pietro hauendo bisogno d'una quãtità di denari, e non trouandoli ad impresto senza vsura, ne con vsura, li domanda a cambio, fingendo di rispondere altroue: ma nõ ha cõmodità ne di denari, ne di amici di poter rispõdere altroue: il mercãte ciò sapendo,

pendo, per l'auidità di guadagnare s'accommoda cõ Pietro, e li dà mille ducati con patto, che in termine d'un mese l'habbia a restituire nell'istesso luogo, doue li riceue, con tanto aumento secondo rimaneran d'accordo: e fanno la poliza per il tal luogo, ma non si mãda: e talhora per non essere scouerto, e processato d'usura, si fa dare inanzi quel guadagno conuenuto, e poi fanno il contratto, e la poliza libera: e per dare più colore al negotio acciò non sia tassato da buoni mercanti, alcuna volta manda la poliza al suo fattore, oue sà, che non sarà pagata; qual fattore fa la sua diligenza in trouare, chi risponda per Pietro: e non trouandosi, fa la sua protesta, e la rimanda, e quel ch'è peggio, per darli vn'altro tratto di corda, fa la fede lì, come corrono li cambii in quel luogo, e la manda, facendoli pagare il ricambio.

Cãbio secco condennato.

Questo modo di cambiare poiche si fa simulatamẽte, e fintamente, si chiama cambio secco veramente, condennato da tutti, e specialmente da Pio V. nella detta Bolla, come vederete.

Dubbio.

E si domandarai, quando il mercante, che da li denari, non sà, che Pietro non ha da poter rispondere al luogo, oue si fa la poliza, ma finge hauerli: peccarà forse?

Rispondo se'l mercante, mentre che dà li denari, dubita probabilmente, che Pietro non potrà pagare nel luogo, oue và la poliza: peccarà mortalmente: perche è obligato chiarirsene prima: ouer astenersene: acciò non facci errore: ne deue esporsi a pericolo: come si legge nella Decretale c. *Iuuenis de sponsalibus*, ma se probabilmente credeua, che Pietro hauerebbe complito, e fatto pagare la poliza nel detto luogo, poiche era solito più volte pigliare e cambio, e complito, o era riccho, e simile, sarà scusato, & allhora può farsi le proteste giustamente, e farsi pagare l'interesse, liquidato che sarà.

Replica.

E se'l mercante sapesse, che Pietro non ha denari in essere nel luogo, doue si mãdarà la poliza: ma saprà che

che lui ha de gli amici, che risponderanno per lui, ouero parenti, che raccoglieranno alcune sue intrate, e rendite, o venderanno le sue robbe, o almeno li pigliaranno ad interesse per Pietro, e compliranno alla poliza: bastarà a farsi questo cambio senza scrupulo di conscienza?

Dico, di sì: perche dicono i Dottori, e tra l'altri Nauarro per il più moderno nel luogo citato. che basta al mercãte, p giustificare il suo cõtratto, che Pietro, quel, che promette, l'habbia, *aut in re, aut in spe*. Cioè o in essere, o in speranza, percioche si come si posson giustamente comprare li frutti in herba, vn parto del tal animale, e simile altra cosa, quale se ben non sarà in essere per alhora, sarà però in speranza, parimente si potrà dire di questo cãbio, quale nõ è altro, ch'vna cõpra (come di sopra è stato dichiarato) della moneta futura, quale, se bene non è attualmente nel tẽpo, che si celebra il contratto, è almeno virtualmente, & in speranza: e questo basta al mercãte che compra la moneta di Pietro, per giustificare il suo contratto: purche vi siano l'altre conditioni giuste, narrate di sopra: ne sarà obligato il mercante a considerare l'interesse, che Pietro potrà patire, per pagar la poliza, oue si manda: se non la giustitia del suo contratto.

Cambio in sperãza sara giusto.

Si domanda, quella diligenza che fà vna terza persona a pagar per Pietro, potrà farla istesso mercante con minor interesse di Pietro? Per risolutione di questo dubbio si pone l'ottaua specie.

24

Ottaua specie di cambio apparẽte buono.

Fin hora cioche s'è detto, và chiaro, ma quel, ch'apporta difficoltà per la buona apparenza, è questo: cioe Pietro non hauendo commodità, ne speranza di poter rispondere al luogo, oue s'indrizza la poliza p la gran necessità che tiene del denaro, dice al mercãte seruitemi del vostro denaro al mio bisogno, e fate voi del resto, il mercãte p nõ perdere questa buona occasione di guadagnare, tenẽdo la sua moneta otiosa, fa cosi, sborsa qui in Napoli q̃lla quãtità di denari, che Pietro vorrà, cõ patto che detto Pietro habia da pagare

se quel cābio, che correrà nella piazza per Venetia, o per Messina, o per Lione, oue vuoi che si pagano li de pari; e poi fa vna lettera di credenza, per Pietro, ad un suo amico, o agente, c'habbi d'accettare la poliza, e pagarla in nome di Pietro, dādoli egli sicurtà in caso, che Pietro mancasse, e poi nel primo termine, o per la prossima fierá, che uerrà; rimandi vna poliza a Pietro c'habbia da pagare al predetto mercante la predetta quantità de denari, con quel aumento, secondo correranno li cambij, oue si fa la poliza, che si rimanda: la doue talhora li denari ritornano al mercante con sua perdita, e guadagno di Pietro, e talhora li cambij uanno al pare, onde il mercante si rimborsa il suo capitale senza guadagnar niēte, e Pietro s'haurà seruito delli denari del mercante alcuni mesi, mentre sarà andata, e tornata la poliza, senza suo danno: talche dicon' costoro, vsare gran carità a Pietro a questo modo, essendo che in tal cambio si stà a perdere, e guadagnare; onde bisogna dire, che sia lecito. E perche questo modo di cambiare spesso si prattica tra mercanti, per tanto notarete la risposta ingeniosa, secondo la dottrina sana di sacri Teologhi, che molto importa per la salute dell'anime.

PEr sodisfar a pieno a questo dubbio difficile ad intendersi, per rasserenare la conscienza di chi non uuol far errore scientemente, douete notare. Che tirar guadagno, perche altro si serua del vostro denaro, cosi assolutamente, e senz'altra ragione, è prohibito dalla legge di Dio, della Natura, delli Sommi Pontefici, delli Imperatori, & anco de gentili, come hauemo prouato nel princidio del Settimo Cap. Dunque per dare denari a cābio a chi ha bisogno di seruirsene; acciò si possi giustamēte guadagnare, qualche cosa, bisogna, che ui sia qualche ragione; qual ragione non saputa, da chi dà i suoi denari a cambio, sarà impossibile, che possa fare i suoi trafichi, e negotij in cambiare, senza porui di cōscienza, e rischio d'andare a casa del Diauolo. Quinci auuiene, che nō sapendosi la uera ragione,

gione che fa il cambio essere lecito, molti uedendo, che communemente si costuma dare a cambio a chi ha bisogno di denari, si credono, che in qual si uoglia modo ch'altro si uorrà seruire del denaro del mercante, poterseli dare a cambio.

Dico (molti, e non tutti) perche son bene alcuni, che ciò fanno scientemente; cioè uolendo far l'usura, si cuopreno la testa con questo capello, chiamato cambio, credēdosi per questo difendersi dal calor del Sole.

Ho detto di sopra che'l cambio di Lione, è Besenzone, e così degli'altri simili, però è giusto: perche si compra la moneta assente per la qual assentia, ual meno del prezzo legale; ouero si pmuta moneta d'una sorte, con moneta d'altra sorte. Qual cambio ha uarij prezzi in diuersi tempi, secōdo la strettezza, e larghezza de denari che si trouano in detti luoghi: come auuenir suole nelle cose uenali, mentre che in un luogo se ne trouano poche, uaglion care, quando poi se ne trouano molte, uagliono a bon mercato.

Talche quando si dà denari a cambio per Lione à qualch'uno se colui lì non haurà denari in essere, ne anco in qualche altro modo, che sia reale, non apparente, non si può dire, quel cambio essere compra, ò permutatione ueramente: e ciò facendo li mercanti comprano quel, che non è in fatto, ne in speranza, da chi non hà, che uendere: si come auuenir suole, mentre un mercante darà denari ad un massaro sopra li grani della sua massaria, secondo che si farà la uoce in Puglia nella festa di S. Pietro, o di Santo Nofrio, se'l massaro realmēte haurà seminato, si potrà bē dire uera cōpra; perche il grano, essendo in herba, è in sperāza; qual speranza basta a far che'l contratto sia giusto: ma se'l massaro non haurà ne grano, ne paglia, ne in fatto, ne in speranza, ma finge hauer seminato, per trouar chi l impresta: & il mercante ciò sapendo li dà denari sopra la ricolta del grano alla uoce, come ho detto, ui dimando, il mercante che compra? acciò il suo contratto giusto dir si possi, e uera cōpra? nō altri

mente

mente si dourà dire al nostro proposito.

Dico dunque se mentre che l banchiere, o mercante fa la lettera di credito, l'indriza a qualche suo amico, conoscente, o simile altra persona, che realmente farà negotij, e facende diuerse da lui, etiandio si fusse suo fratello carnale, non è dubbio, che fa gran piacere a Pietro; e cioche guadagnerà col suo cambio sarà giustissimo; perche la poliza và con ogni realita, e colui, ch'accetta la poliza, paga realmente per Pietro, ne a questo pagamento interuenire il mercante; eccetto come a piegio di Pietro, p mezzo della lettera di credito, in caso che Pietro mácasse a colui c'haue accettata la poliza, e pagato p lui; ma se la lettera di cambio fatta dal mercante, che primieramente sborsò li denari a Pietro non s'indrizza a terza persona, ma al suo fattore medesimo, & agente, che in quel luogo non fa altre facende, che le sue sole in quel luogo, oue si máda la poliza, quál fattore nó sborsa il denaro realméte p Pietro; essédo ch'egli stesso l hauerebbe da riscuotere per il suo principale, ma riceuédo la poliza di Pietro l'acceta, e lo fa debitore al libro dell'istesso mercáte, che diede li denari a cambio al detto Pietro; e poi alla prima occasione rimanda la poliza, che Pietro habbia da pagare al detto mercante tutta quella quátità di denari, guadagno, e capitale, ch'era tenuto per la prima poliza mandata, con quell'aumento ancora secondo correrano i cambij in quel luogo, onde si rimanda la poliza; e cosi uiene a pagare il cambio, e ricambio all'istesso mercante: ancorche alcuna uolta ritorna con perdita del mercante; poiche li cambij non sempre stãno ad un prezzo, per la larghezza e strettezza del denaro, di cui a certo tempo ui è più bisogno d'un'altro (come p essempio nel spedire delle Galere, e naui in Venetia; o nel tempo dell'intrata dell'oglio in Puglia, e simile: onde li suegliati mercãti stanno in simili auisi, forzãdosi di trarne, doue n'è larghezza, e rimettere doue è strettezza có lor uãtaggio. Larghezza s'intende quando uaglion poco, strettezza, quãdo

Cambio finto. Replica.

Ogni cambio si riduce a qualche specie di cãtratto

Cambio finto.
Replica.

uagliano assai, Allhora dico che questo cambio è falso, e finto, e cõseguentemente ingiusto. Mi replicarai, se le polize vanno, e uengono semplicemente senza fraude, così cõ pericolo di perdere, come con speranza di guadagnare dalla banda del mercãte, tanto s'elle s'indrizzaranno al suo fattore, quanto ancora s'ello s'indrizzassero a terza persona; perche il cambio non sarà giusto a questo modo?

Ogni cambio si riduce a qualche specie di cõtratto

Forse sarà di miglior cõditione quella terza psona che'l fattore del mercante, essendo che il cambio, & il modo di negotiare non si varia, per indrizzarlo al fattore, come che l'indrizzasse a quella terza persona?

Vi rispondo, e riduco a memoria, ch'ogni sorte di cambio bisogna, che si riduca a qualche specie di cõtratto, come ho detto: e si come sarà giusto quel cõtratto, oue si riduce il cãbio, così sarà giusto, o ingiusto detto cãbio; è stato pur detto, che questa sorte di cambij massimamente di Lione, e Bisenzone, oue il banchiere prima dà, e poi riceue non potersi ridurre ad altra specie di contratto, per essere giusto; eccetto al cõtratto di cõprar, e uendere, o di permutare.

Dico dunque al dubbio, quando la lettera di credẽza và indrizzata a terza persona, allhora il cambio si può dire uera compra: perche si compra il denaro sotto la speranza che colui, a chi s'indrizza la lettera accetarà la poliza, per la lettera di credito, e pagarà realmente il denaro: qual speranza basta a fare, che'l cambio sia giusto com'hauete inteso di sopra, così anco si può dire uera permutatione: perche ui è cosa uera, con che si permuta, ma se la lettera di credito uà indrizzata al fattor suo solamente, il cambio non si potrebbe chiamare uera compra, ne permutatione: perche *nec in re, nec in spe*, compra cosa veruna: uoglio dire, che realmente non si compra moneta estranea: ma l'istesso mercante facendolo debitore in altro luogo nel libro suo medesimo, per mezzo del suo fattore finge comprare quel che non è in fatto: si come un gentil'huomo prestando quaranta ducati ad un pouero

nero villano, l'obliga a tenere a sua riquesta vn pare di boui; delli quali ne vuole il frutto; fingendo comprarli da lui, che realmente nō gli ha: qual contratto quāto sia giusto, è stato dichiarato di sopra nell'usura circa l'impresto.

Ho detto (indrizzata al fattor suo solamente) & anco (nel libro suo in altro luogo) perche se'l detto mercante che dà li denari in Napoli, tenesse in Lione compagnia con altri mercāti diuersa da quella di Napoli, facendo diuersa casa, & altra ragione con quelli, e cōseguētemēte altro libro, il cābio indrizzato a quel fattore, sarebbe reale; perche pagarebbe di moneta posta in altra compagnia, oue si tiene altra ragione: ma il caso nostro s'intende, quando la poliza và fentiuamente senza nulla realità.

Ne anco questo cambio del qual parlamo, si può dire vera permutatione, perche non si permuta denaro d'una sorte di moneta, con altri denari d'un'altra sorte, come si fa nelli veri cambij p Lione, e Bisenzone: ma si permuta (si volemo dir così) la partita da un libro in un'altro libro dell'istesso mercante. qual fa la medesima ragione in amendue luoghi.

Inoltre, a far vn cambio vero, e complito, vi bisognano quattro persone, dice Bal. nel Consil. 348. vol. 1. Cioè vna, che dà il denaro a cābio in un luogo, e l'altra che'l riceue nel detto luogo, scriuēdo la poliza, che si restituisca altroue, come a dire in Lione due altre poi in Lione, oue s'indrizza la poliza; cioè una, che riceua la detta poliza, e paga'l denaro realmēte da parte di chi māda la poliza, l'altra che riscuota il detto denaro cābiato, in psona di colui, che diede a cambio.

Ma qui non son più persone, che tre; perche colui, che deue riscuoter la poliza in Lione in psona del suo principale, è l'istesso, che l'accetta, e finge pagarla della medesima moneta, che finge riscuotere: scriuendolo solamente debitore al libro del suo principale: laonde detto fattore, pagando se stesso a cotal modo, finge la persona di due, cioè del debitore, e del cre-

ditore,cõtra la l. *Equidē de legatis* 1 qual,dice,che nessuno puo essere debitore a se stesso:pche due cõtrarij nõ possono essere insieme in vn medesimo soggetto.

Secõdo vn medesimo rispetto,dice il Filosofo,ma per diuersi rispetti,non sarebbe incõueniente: cosi dico,il medesimo fattore potrebbe talhora far l'officio di due persone per diuersi rispetti:l'essempio,mentre il fattore del mercãte,c'ha dato li denari a cãbio a Pietro,per vẽtura si trouasse a fare qualche negotio, e facẽda di Frãcesco,a cui Pietro haurà indrizzata la poliza:onde come a fattor di Frãcesco pagarebbe, e come a fattor del mercante riscuoterebbe,o pur facesse le facende del detto mercãte cõ altra cõpagnia, ouer tenesse diuersa casa,e diuersa ragione,come ho detto di sopra:o per simili altri rispetti:ma che paghi, e riscuota insieme l'istessa moneta per rispetto d'un'istesso,fa che'l cãbio sia simulato, e finto;pche colui, che cõpra la moneta,come s'è detto di sopra, è l'istesso, che la vende;cioè quella istessa, che sborsò nel cãbio come a prezzo della moneta asséte,è l'istessa cosa cõprata simulatamente:come dunque vn ducato istesso può esser prezzo,e cosa apprezzata?

Talche questo cãbio, non hauendo effigie di vera compra,nõ potrà esser altro,che impresto, vestito di color di cambio per non mostrar al mondo, che per imprestare tira guadagno, qual è l'usura uera,come di sopra a pieno hauete inteso.

25 *Ricambio condẽnato affatto. Prima ragione.*

Di poi quãdo ritorna il denaro un'altra uolta col ricãbio,bisognarebbe, che fusse la poliza d'una psona estranea, che realmente fusse creditor di Pietro, p hauer accettatá la sua poliza prima,e pagato realmente per lui mediante la qual poliza poi si rimborsasse il detto denaro da se pagato;ma qui non ui è altro creditore di Pietro,ecceto l'istesso mercãte di prima,qual nõ ha sborsata altra moneta p lui;che quella,che li diede prima a cambio,per cui lo se debitore quì in Napoli,e poi in Lione p l'istesso denaro,accettando la poliza per mezzo del suo fattore,e fingẽdo

pagare

pagare, e poi lo fa debitore vn'altra volta quì, ritornãdo la poliza da Lione per l'istessa causa, dal detto suo fattore, che fa l'officio di due persone, cioè di pagatore, e di riscuotitore, fintiuamente però; talche il medesimo denaro si paga due uolte, con doppio guadagno, chiamandolo cãbio, e ricambio, qual è falsissimo cambio, condennato non solo da tanti dottori, come hauete inteso, ma da Pio V. come intenderete.

Inoltre ditemi oue fondate uoi la ragion di riscuotere il ricambio dal medesimo Pietro? eccetto sopra vna furbaria manifesta? perche mentre voi date a Pietro mille ducati, che ve li faccia pagare in Lione col cambio, che correrà nella piazza, se Pietro realmente ve li facesse pagare lì, sarebbe assoluto da ogni obligo; e voi hauereste fatta la vostra moneta assente; qual poi, volendo farla ritornare, bisognarebbe, che ritornasse con uostro rischio.

Mi diresti, sogliono ritornare ancora con beneficio nostro. *Replica*

Vi rispondo, che ciò non è sempre vero, ne tosto che arriuano, trouano ritorno, come fingete con Pietro. Ecco la prima fraude.

Secõdariamente, s'una terza persona hauesse pagato per Pietro in Lione, Pietro sarebbe tenuto pagar l'interesse del cambio a quella tal persona per farceli rimborsare allhora, quando nõ trouasse altro modo di farli ritornare in Lione, oue stà: ma pagando il uostro fattore per Pietro, detto Pietro resta debitore a uoi medesimo, quale volete li vostri denari quì in Napoli, e quì ve li paga senza cercar altri mezi: pche dũque volete il ricambio da Pietro. Terzo, se la moneta lì non è sborsata realmente, ne anco bisogna, che torni a uoi da lì cõ uostro interesse, perche volete da Pietro tal interesse imaginato, e nõ vero? Diresti, perche nõ me li torna subito; dũque voi volete vi sia pagato il tempo; il che non è lecito, come ho detto di sopra. *Replica.*

Mi direste ancora, e questa è la verità del negotio: douendo Pietro dare al mio fattore mille ducati in *Replica.*

Lione, per hauerli pagati per esso a me, e non hauēdo chi sodrsfaccia per lui al mio fattore, il detto mio fattore li torna di nuouo a dare a cābio al detto Pietro, come correno li cambij in Lione, facendo la poliza, che l'habbia a pagare a me in luogo suo, con detto vantaggio; e cosi Pietro viene a pagare il cambio, e ricambio di Lione.

Et io vi replico, che si come tutti questi pagamēti che fa il uostro fattore, o per dir meglio vna persona aerea, & imaginaria, da voi cosi figurata in Lione, sō simulati, apparenti, e finti; fingendo prima la persona di pagatore per Pietro, e poi di riscuotitore ꝑ uoi, terzo di prestatore à Pietro predetto con l'interesse del cambio corrente, come ho detto di sopra, cosi il cambio, e ricambio, che ui ponete sopra, è finto, & apparēte: e però ragioneuolmēte li dottori il chiamano cambio secco; e conseguentemente condennato da Pio V. norma di bontà, e santità, come vederete nella sua Bolla.

Cābio seco

TALCHE non vi è scusa alcuna di poterlo fare con buona conscienza.

Replico.

MI diresti, douerebbe esser giusto almeno, per stare cosi al pericolo di perdere, come di guadagnare; si come auuenir suole, & è accascato in fatto questi mesi adietro; oue per la strettezza del denaro ch'era in Puglia, li cambii per Bari sono andati con auantaggio di chi ha pigliato a cambio, per essere l'intrata del l'oglio in Puglia

NON mi sdegnarò di rispondere a tante repliche, per darui piena sodisfattione: dico, si come vno, che presta i suoi denari senza far patto di guadagno, ma con intention' principale d'hauerne qualche utile, cōmette usura mentale, e pecca mortalmente, ancorche non riceua utile alcuno; e se pur ne li peruenesse qual che vtilità sperata, è tenuto restituirla, come è stato detto di sopra nell'usura; cosi chi dà li suoi denari a questo modo sotto nome, e color di cambio con speranza di guadagnare, pecca mortalmente, si guadagna,

gna, sarà tenuto a restituirlo, e si perde, li Dottori nõ ne tengono conto: poiche il perdere a questo modo, suole accascar di rado & in simili casi si deue stare a q̃l, che accasca più frequente. l. *Nã ad ea. ff. de legatis.*

LAONDE chi fa simili negotij, sempre alla fine dell anno si troua con gran guadagno: ne credo, che lasciarebbe le mercantie, per fare simili cambij, se'l pericolo del perdere fusse vguale a la sperãza del guadagnare. Et certo credo, che meglio la conosco-no quei, che vsano questi cambij, che io, che mi affatico a prouarlo: però ciò non fò per quei, c'han posta ogni lor cura nelle ricchezze, e fattosi del denaro vn' Idolo scolpito nel viuo cuore: ma per coloro, che nõ sapendo altro, fanno come vedono fare, credendosi far bene: acciò l'ignoranza non li manda a casa del Diauolo, senza lor uoglia.

Replica.

Determinationi di dottori Coronelli.

MI diresti, padre la portate troppo tirata; e non bisogna esser tanto scrupuloso; noi hauemo certe determinationi di cãbij, che sono appresso d'alcuni mercanti, fatte nel studio di Parigi, e da Dottori Coronelli, nelle quali si permettono alcune cose, che uoi condennate. Vi dico, che non hauete ragione di parlar cosi; poiche hauete visto, quanto mi sono affaticato prouare l'arte del cambiare quanto sia giusta, e sforzatomi al possibile saluare, e ridurre a bon senso alcune specie di cambij, che ad alcuni pareuano ingiuste, come è S. Antonino. Ma quelle, che non si posson saluare, ne difendere, come volere, ch'io l'approua, contra la dottrina di tãti Dottori, Teologhi, e Canonisti, che n'han' parlato & anco cõtra la ragion naturale, qual non si può fuggire: ma s'alcuna cosa vi pare strana, nasce dalla troppa affettione, c'hauete in questo mõdo, non considerando, che non hauete ad essere perpetui in queste vostre felicità, che v'apportano li denari assai: e se vi desendete con le determinationi di Dottori Coronelli, v'ingãnate molto, pche tal sciocchezza nõ è degna di attribuirla ad un studio tãto honorato, ma più tosto a qualche vsuraro diabolico,

E che sia il uero, ho parlato cõ vn degno padre e maestro Theologo Milanese, qual dice hauerle viste in molti libri de mercãti, e ritrouatele varie: laonde nõ se li deue dar fede; e tanto più, quanto che sono contra la determinatione di Pio V. E se per una infirmità corporale usate tanta diligenza in cercar medici, e non ui contentate a star al parer d'uno, o due; perche non douete uoi essere più diligenti della salute dell'anima, in cercare la uerità in una cosa, che tanto importa? e non diciati, noi essere scrupulosi, anzi uoi douere essere in questo curiosi.

Replica. Mi direte pur, padre si prohiberete questo modo di cambiare, farete un gran danno alli poueri bisognosi; i quali a lor bisogno, non trouano altro rifugio, e cõ lor meno danno, che con pagare il cambio, e seruirsi delli denari a i suoi bisogni.

Vi rispõdo, che ciò nõ prohibemo noi, ma Iddio, la santa legge, e quel beatissimo pastore Pio V. che volete dir uoi a questo?

E se pur tanta carità ui cale, fatelo come ue lo cõmanda Christo in San Luca al ca. 6. *Mutuum date, nihil inde sperantes*, dico fatelo senza guadagno, e non con usura, com ho detto, nella quale non si può dispésare per qual si uoglia cosa pia che corresse.

Direte, bisogna pur guadagnare p uiuere. Et io dico fare de li altri negocij leciti; ma chi fa ciò no'l fa per uiuere, ma per arricchir presto: hauendo posto tutto il suo fine nelle ricchezze di questo mondo.

26 Dubbio. QVI si fa un dubbio molto al proposito. Il mercante deue hauere da Pietro ducento ducati, sia pur per qual si uoglia cagione, li uuole; Pietro dice, non li ho adesso; il mercante dice, togheteli a cambio; rispõde Pietro, nõ trouo, chi me li dia: dice il mercante; ue li darò io: e cosi son d'accordo. Si dimanda potrassi fare senza scrupulo di consciéza? Si risponde s'al mercante, non tãto li cale di riscuotere la sua moneta, quanto di uoler, che non perda tempo in mã di Pietro, è manifesta usura; perche nõ si può imaginare

altra

altra ragione, di voler guadagnare cō Pietro, eccetto col tempo, che se ne serue, insinch paga qualcosa: che non si possa fare, souente inteso hauete: ma se'l sollicitar Pietro, nasce, pche troua doue impiegare detti denari, con speranza di guadagno, allhora puo cercare il suo interesse; cioè, s'egli è vso dare a cābii, e troua darli al presente; può dire te li darò io a cābio a questo senso, cioè pagami l'interesse del cābio ch'io guadagnarebbe, se mi li restituissi adesso; come per essempio, il mercante hauea vēduta a Pietro vna quantità di panni, o altra mercantia, con patto di pagarcela nella tal fiera ouero, oue è piazza di mercāti venuto il tēpo, Pietro non può rispondere & il mercāte troua dare a cambio i detti denari; alhora potrà dire a Pietro, pagatemi voi quel cambio che correrà nella piazza, per il tal luogo, per doue io trouo a darei miei denari.

Ho detto (s'egli è vso dare a cābio) perche, chi nō è vso a tali essercitij, non può cercare interesse del cābio, come anco è determinatione di Rota di Genoua decis. 1.

Ho detto ancora (e troua darli al presente) perche se ciò non troua al presente: con mala conscienza cercarebbe guadagnar il cābio cō Pietro. E del ricābio ancora intendete bene; se li denari realmente trouassero ritorno con guadagno; allhora potrebbe cercarlo al tempo però quādo ciò accascasse: e se per caso come auuenir suole, li denari de l'altri mercāti, riposti in detto luogo, uenessero cō lor perdita, per la strettezza del denaro: alhora il detto mercante sarebbe tenuto far buono a Pietro quel mancamento: perche cosi camina la lealtà del negotiare. E se il mercāte non è vso dare a cambio, ma il suo essercitio è solo impiegare i suoi denari ad altre mercātie: nō può dire, te li darò io a cambio: ma può trattare dell'interesse del lucro cessante: quando però ui concorreranno quelle conditioni, che toccate hauemo di sopra parlando dell'interesse.

Dubbio secondo.

POTRASSI ancora vendere vna quantità di panni, o altra mercantia, per tanto tẽpo a pagare: e tra tanto volernè il cambio, che correrà per le piazze? Dico che questo dubbio è tanto sfacciato, che non merita risposta.

27 *Nona specie d'usura sotto nome di cãbio.*

VI è vn'altra sorte di cambiare, ouero per dir meglio di prestare cõ vsura sotto nome di cambio; qual è la nona specie, e si fa in questo modo. Pietro hauendo bisogno di denari, il mercante ce li dà a cambio a ragione di tanto per cento, o come rimaneranno d'accordo, però vuole, che ce l'habbia a pagare in certa Città, e luogo, per sua commodità, oue non è piazza di mercanti, ne si celebra fiera veruna; o per farla più couerta dice, che ce li dà a cãbio per Lione, o ꝑ Messina, ouero per la fiera di Recanati, o simile; però non vuole che si pagano in questi luoghi, ma ĩ qualch'altro luogo, o terra lì vicina, o doue li piacerà per sua cõmodità; nel qual luogo simulatamẽte põgono il nome di Lione, o Messina, doue vogliono essere pagati i lor denari, chiamandolo così; e poi venẽdo il tempo di farsi il pagamento in Lione, eglino si trasferiscono in quel luogo, doue hanno patteggiato, & iui il debitore paga, o fa pagare li detti denari, secõdo quella ragione, che si pagarebbono li scudi di marca in Lione. E perche questo cambio nõ si può ridurre ad altra specie di contratto, eccetto a quel dell imprestito, con sperãza, & intention principale di guadagnar con Pietro, si giudica per usura mentale, e conseguentemente è condennato, come si legge nel Codice. Titulo *Plus valere debet, per totum*. Onde cioche guadagnerà cõ Pietro, sarà tenuto restituirlo.

28 *Decima specie simile.*

LA decima specie di cambio, qual è più scouerto vsurario, si fa in questo modo: il mercante presta volontieri i suoi denari ad alcuno artefice, c'ha da fornirsi la bottega, o ad un barcariolo, e nauigante, o pur ad un mercãtuccio, quali viueno d'industria, e non hãno denari ꝑ traficarli, acciò se ne seruino, e guadagnino; cõ patto, ouer almeno intention principale,

cipale,che quelli oltre il capitale ſaluo,l'habbiano da dare,quanto ſi cauarà da veri cambij per Lione,o Venetia,o ſimile;volendo più toſto guadagnare alla ſicura per queſta via, che per quella di veri cambij,come l'altri mercanti,ouero ciò fanno per nõ tenere la moneta otioſa,quando non trouano a cambiarla.

ALTRI ſenza vſar troppa ſottigliezza,ne tãte cerimonie,li danno impreſto a chi ce li cerca,quale,per la neceſſità,ſi contenta di cioche fa il mercante, e poi quando li reſtituiſce , il mercante li fa il conto con la penna per quel tempo,che ſe n'ha ſeruito,quanti cambij,e ricambij hauerebbono potuto paſſare, e li cerca vn tanto di più, qual viene vinti per cento, e talhora trenta.

E perche,queſta intẽtione,e modo di negotiare nõ hà nulla apparẽza di cãbio, nõ biſogna prouar la ſua malitia;ma aſſolutamẽte è condennato, come ſi uede nel c.*Conſuluit de uſuris*.Mi dirai , ꝑche coſtui s'ha da ſeruire del mio denaro , facendo il fatto ſuo,e guadagnando con la mia moneta , ſenza riconoſcermi di qualche coſa? Vi riſpondo, ſe tal ragione haueſſe luogo,non ſi trouaria caſo,nel quale ſi commetteſſe vſura;poiche ogni huomo,che paga l'vſura,ſẽte qualche beneficio;e chi parla coſi,non intẽde,che coſa ſia vſura:onde ſe volete ſapere la ragione di ciò,leggete tutto queſto Cap.dell'vſura, che ne ſtà pieno; e coſi diuenerete dotto in queſta materia.

Replica.

29 Vndecima ſpecie.

L'VNDECIMA, e vltima ſpecie;qual è vn impreſto vſurario ſotto nome di cambio, e ſi coſtuma ſolo in Roma a queſto modo . Vn Clerico hauendo impetrato vn beneficio,e non hauendo denari per pagare le bolle ; ſubito troua , chi ce li preſta ſotto nome di cambio;verbi gratia , s'ha biſogno di cento ducati,ne vuole quattro , o ſei per cento, o più o meno, ſecondo ſaranno d'accordo : hauendo riguardo alla diſtanza del luogo del beneficio , oue ſi promette far il pagamento , e la longhezza del tempo che piglia a riſpondere ; e mette nel contratto il capitale , & il gua-

pressa conditione recepto, seu etiã tantummodo promisso diferũt; quæ oĩa nos vsuraria esse, declaramus: & ne fiant, districtius prohibemus. Porro ad tollendas quoq; in cambijs, quãtum cum Deo possumus, occasiones peccandi, fraudesque fœneratorũ, statuimus, ne deinceps quisquam audeat, siue a principio, siue alias certũ & determinatum interesse, etiam in casu non solutionis, pacisci. Neque realia cãbia, aliler quam pro primis nũdinis, vbi ille celebrãtur, vbi uero nõ celebrantur, pro primis terminis, iuxta receptum locorum vsum exercere, abusu illo prorsus reiecto, cambia pro secundis, & deinceps nundinis, siue terminis exercendi. Curandũ aũt erit, in terminis, vt ratio habeatur longinquitatis, & uicinitatis locorum, in quibus solutio destinatur, ne dum lõgiores præfigũtur; q̃ loca destinatæ solutionis desiderat, fœnerãdi detur occasio. Datũ Romæ apud Sãctum Petrũ. Anno incarnationis Dominicæ. Millesimo quingentesimoprimo. Kal. Februarij. Põt. nostri. Anno sexto.

32
Cãbij sicchi propriamente son condẽnati.

SOPRA laqual Bolla notarete, com'anco nota Nauarro, le parole necessarie a notarsi. Prima per quella parola (Sicca) il Papa intender qui solamente quei cambi finti, e simulati, ne i quali non si fanno polize altramente; e se pur si fanno, non si mandano al luogo destinato; e se talhora si mandano, ciò si fa per apparenza; ma non si pagano, venuto il tempo del pagamento: poiche là non ui è, chi faccia tal pagamento con effetto per detto debitore: ma realmente il denaro, passato il tempo di pagar la poliza, si restituisce insieme col cambio nel proprio luogo, oue fu sborsato, e celebrato il contratto, per hauere cosi contrattati, ouero almeno tal fu loro intentione. E per essere cãbii finti, e non veri, come il Papa dice per quella parola (*& ita finguntur*) li condanna per usurarii, e prohibisce per quella parola (*damnamus.*)

SECONDO per quelle parole (*Cui malo simile etiã illud est.*) si cõdannano quei impresti, o depositi, che si fanno sotto nome di Cambio; e dopò si pagano nel-

l'ist esso

l'istesso luogo, oue furno consignati, ouero altroue, oue non è piazza, ne fiera.

Oue non è piazza, ne fiera, nõ si puo pagar cambio.

TERZO gli altri cãbii fuor di q̃sti li chiama reali, & approua, come si uede p quella parola (*qua realia appellantur*) però allhora li cõdanna, come ad usu rarij, quãdo venuto il termine di pagarsi la poliza, il bãchiere si contéta prolongare e differire il pagamento, cõ patto tacito o espresso, o almeno cõ pmissione d'hauerne qualche altro guadagno di più, oltre il cãbio primo: il che prohibisce espressaméte, p quelle parole (*sed in his cambijs*) eccetto se quel più lo riscotesse, per ragione del suo uero interesse, da liquidarsi nel fine; com'hai inteso nella materia de interesse.

Il termine di pagarla poliza non si può prolongare, p nuouo pagamento.

QVARTO nota per quelle parole (*porro ad tollenda*) prohibisce affatto detto interesse, o altro, che correlle in detti cãbij che nó s'habbia da patteggiare nel principio, o in altro tépo, di douersi pagare qualche cosa determinata, in luogo dell'interesse, che patirebbe in caso, che non si pagasse la poliza nel tempo, che si deue; ma dopò, che realmente haurà patito detto interesse, e liquidato, con quelle conditioni recitate nella materia dell'interesse.

Interesse del cãbio in caso che non si paga a tẽpo, non si può patteggiare nel principio.

QVINTO, per quelle parole (*neque realia cãbiu*) si prohibisce ancora, che li cãbii reali non si posano fare, eccetto per la prima, e prossima fiera ĩ luogo oue si celebrano fiere, & oue nó si fanno fiere, p il primo termine dopò presentata la poliza, secondo la cõsuetudine diuersa degli luoghi, condennando espressamente quei abusi, e modi di cambiare per più fiere, o termini insieme: ouero per le seconde, e terze fiere, o termini, oue non son fiere, e cosi più inanzi.

Cãbio fatti per piu fiere insieme, o per la secõda, o terza fiera, son condennati.

AVERTENDOCI ancora detto Põtefice, per q̃l le parole (*curandum autẽ erit*) che la longhezza del tẽpo per detto primo termine, quãdo s'ha da pagare la poliza, sia corrispõdente alla distãtia del luogo, oue sarà destinata pagarsi detta poliza, più o men longo, secondo ch'el luogo sarà vicino, o lontano per potere andare la poliza cõmodaméte, dãdosi un poco di tempo

Tẽpo di pagar la poliza, si deue attendere solãmente secondo la distantia del loco.

tempo più, quanto bastasse a potersi radunare li dena ri, e pagarsi; qual poco tempo in diuersi luoghi è diuerso, secondo il diuerso costume delle Città, mētre si mandano le polize ad vso: acciò dādosi più tempo che richiede l'andata della poliza, non s'intrasse in qualche specie d'vsura; cioè facēdosi pagare qualche cosa di più, per quella souerchia dilatione di tempo: ma se tal sospitione non vi sarà, il Papa non prohibi sce, che'l banchiere, o mercante non possi aspettare il pagamento, o darli qualche poco di tēpo più di quello si richiede, pur che'l faccia gratiosamente, e senza fraude. Come ancora accenna Nauarro nel detto luogo, argomentando per la l. *Quod fauore. C. de legatis: & cap. Ob gratiam, de reg. iur. in 6.*

ECco prouata la verità, e falsità di Cambij con ragione, legge, & finalmente con l'auttorità del Papa: e con tutto ciò si fanno di molte fraude. Io nō sò, che scusa haueranno inanzi a Dio coloro, che non vogliono astenersene; ne voglion sapere quel che deuen' e posson fare con buona conscienza: forse fuggon saperlo, acciò con questa ignoranza, qual'è più tosto malitia, si possan scusare inanzi à Dio; se ciò fanno io con questa mia operetta l'andarò perseguitando, insin che li troui, e però ho pigliato insegna di peregrino, perche sotto questo manto ageuolmente li potrò trouare, e darli ad intendere il lor pericolo, e malitia, acciò non si possan scusare inanzi a Dio.

53 E Si domandarai, che cosa diremo delli sensari, e maranchini, che maneggiano questi, e simili negotij, e fanno l'accordo tra'l mercante, e colui, che toglie a cambio?

Dico, e prima delli notari, che fanno li contratti, e delli testimoni, che v'interuengono: se costoro s'auertono, che nel contrattare, v'interuiene vsura, o ingiustitia in qualche modo, peccano mortalmente: e molto più il notaio, mentre ciò uede; & egli non solo nō ricusa di far il cōtratto, ma troua il modo, e la forma di poterlo stipulare nell'apparenza giusto, e senza ri-

pren-

prensione,non curandosi del ueleno, che ua di sotto, per guadagnar anch'egli qualche cosa per la sua fatica,e talhora il beueragio, per la sua consulta. Ma li sensari,e maranchini son pessimi tra tutti; percioche costoro prima fanno l'officio di bracchi,spiando,e diligentemente cercando,chi ha denari per dare a cambio,e chi ha bisogno di torre a cambio: dopò fanno l'officio di ruffiani; perche si come molte meretrice occulte, e uergognose nõ farebbono il peccato, se le ruffiane non li desfero tentationi,e commodità,di potter fare le cose,talche col bel dire,e persuadere loro,li toglion uia la uergogna dalla faccia; cosi questi sensari,trouando quei mercanti,che son posti nel bordello dell'auaritia, li danno tentatione, che non perdano questa,o q̃lla occasione di guadagnare, togliẽdo loro la uergogna dell'usura,& a colui, c'ha bisogno, il timor d̃lla p̃dita;e tutto ciò p̃ guadagnar la sua sẽsaria

Officio di sensari.

Mercanti posti nel bordello dell'auaritia.

Misere l'anime loro,che per guadagnare dieci ducati,talhora fanno un danno eccessiuo;alche son tenuti a restitutione *insolidum* insieme col principale;e però il lor peccato è piu maggiore;p̃che prima son cagione,che alcuni mercanti facciano l'usura,pregandoli,e trouando il modo,e la forma del contrattare,con sottiglezza di ceruello,per ridurre il negotio ad effetto, e guadagnare quel poco,che li tocca; e poi son tenuti andare all'inferno,per l'altrui ricchezze.

Dirai,l'arte dunque di sensari è cattiua,e mala? Dico,esser mala,quando malamente s'usa: talche tutti quei sensari, che interuengono alli cambii secchi, & ingiusti a quel modo, che di sopra hauete inteso essere prohibiti, e condennati, peccano mortalmente, e son tenuti restituire quel,c'hauerãno guadagnati per tal effetto. e se son cagione efficace di far fare tali cãbij, trouãdo con sottigliezza d'ingegno il modo,e la forma di farli couertamente,acciò il mercãte s'inchina a farli,son tenuti anco per quello,che guadagna il banchiere in caso, che quello non restituisse. Dico (cagione efficace) perche se'l bãchiere era parato fare

quel

quel cãbio ingiusto, ouero vsurario senza sue pregarie; non sarà tenuto. eccetto per quello, che ne tira per sua industria. Non perciò s'han da condennare quei sensari, che negotiano li cambij reali, e giusti.

Si domanda s'un mercante pigliasse a cambio a questo modo illecito, per dare a cãbio ad altro similmẽte cõ qualche suo guadagno, sarebbe forse lecito?

34 Pigliar a cãbio per dar a cambio, quando sarà giusto.

Rispondo, talhora accasca, che alcuni mercanti facciano l'officio di sensari, o per negotiare cose d'importanza con alcuni Principi, c'han bisogno di denari, o per trouarsi alla fiera, senza denari, e facendo: Dico dunque se verbi gratia Pietro hauẽdo bisogno di denari, non troua chi li dona a cambio, o per nõ essere conosciuto, o per non esser sicuro, se ne và ad vn mercante suo conosciente, pregandolo, che li troua a cambio per lui, che li darà quattro per cẽto di guadagno, o simile; e quello per farli piacere, li piglia a cambio per se a tre per cẽto, o per amicitia, o per essere conosciuto, e ditta sicura: e poi li dà al suo amico a cambio a ragion di quattro per cento; alhora detto mercante lo può fare per seruire all'amico; e se ben'il cãbio sarà illecito, & vsurario, egli nõ pecca, (essendo il banchiere esposto a far il medesimo con altri, e non inchinato a suoi pregarie) cercãdo a Pietro quel guadagno; perche lo toglie per pagare l'interesse al banchiere c'ha dato li denari a lui; poiche non deue patire danno per far seruitio ad altro.

E di quel più di uantaggio del cambio, che guadagna cõ Pietro, che dirai? Dico, che se'l può tenere per sua fatica, se sarà tanto, che basti per suoi meriti, massimamente se'l fa cõ consenso di Pietro; ma si eccedesse i meriti di sua fatica, nõ sarebbe lecito toglier più, che merita sua fatica. Se'l mercante togli e a cambio, per dare a cambio assolutamente per guadagnare a quel modo, non hauendo altro, che fare nella fiera; alhora non è lecito: perche non douemo torre ad usura senza necessità per dare ad usura.

E se ciò facesse per industriarsi? Come p essempio

vn mercante trouandol nella fiera ſenza denari, e vedendo che li ſi uendono certe mercantie, oue potreb be guadagnar bene; pigliarà a cambio a queſto modo, non curandoſi pagar l'uſura, ſapendo, che da lì guagnarà molto più. Dico, che ciò non è lecito ſenza peccato mortale. Perche ſi come non douemo indur l'huomo a peccar mortalmente, coſi anco non è lecito ſeruirci del peccato d'altrui, per fare il noſtro comodo, e guadagno: ma colui, che pate grand'intereſſe, e non trouando aiuto altrimẽte, togliendo a cãbio a queſto modo, ſarà ſcuſato, per la ſua neceſſità.

Quindi ſi può conſiderare, o Lettore, di quanto pericolo è l'arte del cambiare in coloro, che voglion'ſtare ſolo ſopra i cambi, ſenza intricarſi ad altre mercantie, per guadagnare più ſecuro, & aricchir più preſto.

Dio uoglia che queſta noſtra fatica faccia frutto; ma chi ha poſto il ſuo fine nelle ricchezze, ne farà poco conto, de i quali parlando il Signor dice. Più facile è ad un Camelo intrare per la corona d'vn'aco, che ad un riccho tale intrare in paradiſo.

F I N I S.

In Rimano, principia alli 10. di Giugno, e dura sino alli uinticinque di Luglio.

In Cosenza, principia il primo di Luglio, & dura giorni quatrto.

In Coseza, principia alli uēticinque di Luglio, e dura giorni otto.

In Cesena principia al primo d'Agosto, e dura tutt'il mese.

In Lanciano, principia l'ultima zobbia d'Agosto, e dura giorni quindeci.

In Faenza, principia il primo di Settembre, e dura tutto il mese.

In Rouere della Marca, principia alli quattordeci di Settēbre, e dura giorni uenticinque.

In Recanati principia ali quindeci di Settēbre e dura mesi doi.

In Salerno, principia alli 21. di Settembre: e dura giorni quindeci.

In Crema, principia alli 24 di Settēbre, e dura giorui 11. da poi San Michael.

In Vicenza principia alli 16. d'Ottobre, e dura giorni quindeci.

In Treuiso, principia alli 22. d'Ottobre, e dura giorni quindeci.

In Locera, principia il primo di Nouembre, e dura giorni quindeci.

In Pesaro, principia alli 15. di Nouēbre, & dura fin'alle feste della Natiuità del Signore.

In Bari, principia alli 6. di Decembre, e dura giorni 10.

LI TEMPI DELLE FIERE DI Sicilia ſon queſti.

PRima in Meſſina principia alli quindeci d' Agoſto, e dura giorni uentiquattro.

In Catania principia alli quindeci di Agoſto, e dura giorni uenti.

In Cartagene principia alli quattro d'Ottobre, e dura giorni quindeci.

In Piazza principia alli 18. di Ottobre, e dura giorni 18.

In Caſtro principia alli 13. di Nouembre, e dura giorni quindeci.

In Saragoſa principia alli 13. di Decembre, e dura giorni quindeci.

LI TEMPI DELLE FIERE CHE ſi fanno in Francia.

PRima in Lione principia il primo giorno dopò le feſte di Paſcha di Reſurrettione, e dura un meſe.

La ſeconda principia il primo giorno dopò le feſte di Paſcha roſata, e dura un meſe.

La terza principia il primo giorno del meſe d Ottobre, e dura un meſe.

La quarta principia il primo di Genaio, e dura un meſe.

LI TEMPI DELLE FIERE, CHE si fanno in Spagna.

PRima in Villalon, principia il primo giorno di quaresima, e dura insino à Pascha di Resurrettione.

In Arioseco, principia fatte le feste di Pascha di Resurettione, e dura insino a Pascha Rosata.

E nel detto luogo principia poi il primo di Settembre, e dura per tutto il mese.

In Medina del Campo principia fatte le feste di Pascha Rosata, e dura per tutto il mese di Luglio.

E poi in detto luoco principia il primo di Nouembre, e dura insino ali 16. di Decembre.

LI TEMPI DELLE FIERE, CHE si fanno in Anuersa.

VNA principia nella Pascha di Resurrettione, e dura vn mese.

L'altra principia la Pascha Rosata, e dura un mese.

L'altra principia il dì di San Martino, e dura un mese.

LI TEMPI DELE FIERE PRINcipali di Germania.

PRima in Frācfort, principia a mezza quaresma, e dura giorni quindeci.

E poi nel detto luogo principia alli noue di Settembre, e dura giorni quindeci.

In Argētina principia alli vēticinque di Giugno, e dura giorni quattordici.

In Salzburg principia alli ventiquatro di Settembre, e dura giorni quattordici.

LI TEMPI DELLE FIERE di Portugallo

PRima in Lanoto principia alli cinque di Marzo, e dura giorni quindeci.

In Bergia principia il primo d'Agosto, e dura giorni quindeci.

In Fiore Roßo, principia alli quindeci d'Agosto, e dura giorni quindeci.

In Penella principia alli 29. di Settembre, e dura giorni quindeci.

IL FINE.

TAVOLA COPIOSISSIMA DELLE MATERIE, CHE si trattano in questo trattato di cambio.

A

B

C

Cam-

D

RISPONDENDO al dubbio, dico con Bedo nel Consiglio 113. numero 6. Chi scriue la poliza di cambio, che s'habbia da pagar per la prima fiera, verbi gratia di Lione, o di Lanciano, o simile non si restringe a quel termine, & ultimo giorno della franchitia de detta fiera, dato dal Prencipe; ma s'ha da intendere, come intender si sogliono tra mercanti cõmunemẽte li termini, e giorni in cui accasca contrarsi li cambij, e spedirse le polize per detta fiera: come per essempio nell'anno, che la fiera di Lanciano si comincia dalli tanti di Giugno, per non essere arriuati li mercanti, e le robbe a tempo, durerà insino ad Agosto; perche realmente la fiera più tosto s'ha da intendere quel concorso de li huomini, e quel negotiar di mercanti, che fanno la fiera, che il tempo priuilegiato dal prencipe p detta fiera. *l. 1. C. de Nundinis.* Talche quãdo il termine della fiera si prolonga p li molti negotij, che in quella si fanno; quell'ultimo termine delli negotij s'ha da chiamare il termine del pagamento delle polize, che si riscuoteno nella fiera; pche è molto differente il termiue della fiera, cioè del la franchitia, dal termine di pagar le polize, per la ragion predetta; qual è incerto, e si varia secondo la varietà delli tẽpi, & auuenimenti, che sogliono accascare, in cui li mercanti, incominciano, e finiscono li negotij: perche il principio mostra il fine.

E se di ciò ne volete dottrina piu piena, leggete le Decisioni di Rota di Genoua. dec. j. Laus Deo. Amẽ.

IL FINE